



2012

DICIOTTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

# DICIOTTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ANNO 2012



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

# **DICIOTTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**

ANNO 2012



**ACRI** - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA  
Via del Corso, 262-267  
00186 Roma

Edizione 2013

## INDICE GENERALE

PREFAZIONE .....	5
ELEMENTI DI SINTESI .....	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO .....	17
CAP. 2 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA .....	21
2.1 Il patrimonio .....	21
2.2 Gli impieghi del patrimonio .....	25
2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche .....	27
2.3.1 <i>La situazione attuale</i> .....	27
2.3.2 <i>Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni</i> .....	28
2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale .....	31
2.5 L'investimento del patrimonio: la redditività .....	32
2.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale .....	38
TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI .....	45
CAP. 3 LA STRUTTURA OPERATIVA .....	69
3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni .....	69
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI .....	72
3.2 Le risorse umane .....	72
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI .....	77
CAP. 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE .....	85
Introduzione .....	85
4.1 L'attività istituzionale .....	88
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI .....	90
4.1.1 Quadro sintetico .....	90
4.1.2 Settori di intervento .....	92
4.1.2.1 <i>Arte, attività e beni culturali</i> .....	99
4.1.2.2 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i> .....	112
4.1.2.3 <i>Assistenza sociale</i> .....	127
4.1.2.4 <i>Ricerca</i> .....	135
4.1.2.5 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i> .....	142
4.1.2.6 <i>Sviluppo locale</i> .....	154
4.1.2.7 <i>Salute pubblica</i> .....	163
4.1.3 Beneficiari delle iniziative .....	171
4.1.4 Tipo di intervento .....	172

4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti . . . . .	174
4.1.6 Partnership di sistema . . . . .	177
4.1.7 Localizzazione delle iniziative . . . . .	199
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI . . . . .	202
4.1.8 Quadro sintetico . . . . .	202
4.1.9 Settori di intervento . . . . .	204
4.1.10 Beneficiari delle iniziative . . . . .	205
4.1.11 Tipo di intervento . . . . .	207
4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative . . . . .	207
4.2 Gli investimenti correlati alla missione . . . . .	208
4.2.1 Un breve inquadramento teorico . . . . .	208
4.2.2 La situazione attuale . . . . .	213
TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE . . . . .	225
 CAP. 5 CASSE DI RISPARMIO ED ECONOMIE REGIONALI: UN MODELLO	
CONSOLIDATO DI SVILUPPO . . . . .	255
 NOTA METODOLOGICA . . . . .	289
 APPENDICE NORMATIVA . . . . .	295

## PREFAZIONE

Anche il 2012<sup>1</sup> si è caratterizzato, come gli anni recenti, per il perdurare di una crisi economico-finanziaria che sembra non aver fine e che condiziona le scelte dei governi e la vita di milioni di cittadini. Le politiche messe a punto dagli Stati e dagli organismi sovranazionali sembrano inefficaci rispetto alla dimensione e alla profondità dei problemi che gravano sulle nostre economie; gli strumenti di politica economica e monetaria, che in passato avevano consentito di uscire da situazioni di difficoltà temporanee, segnano il passo rispetto a una crisi dai connotati per certi versi sconosciuti.

Sul finire del 2011 il nostro Paese si è trovato a fronteggiare una situazione che combinava la drammaticità della crisi dell'economia reale alla incapacità della politica di porre in atto misure idonee a contrastarla. Il nuovo Governo insediatosi nel novembre di quell'anno ha dato avvio, pur tra mille difficoltà e contraddizioni, a un percorso che, se non ha consentito di invertire la tendenza, ha quantomeno evitato che l'Italia giungesse al punto di non ritorno, consentendo la messa in sicurezza delle variabili macroeconomiche fondamentali e ponendo le basi per un potenziale graduale recupero che sta ora al nuovo Governo, di recente insediatosi, saper e poter cogliere.

Le Fondazioni si sono così trovate a operare in un contesto caratterizzato da forti tensioni sociali e da una ancora forte instabilità economica e finanziaria. L'erraticità dei mercati ne ha inevitabilmente condizionato le scelte e i conseguenti rendimenti che rappresentano la linfa vitale per il perseguimento della loro missione di utilità sociale e di sostegno allo sviluppo economico dei territori. Ma l'esperienza maturata in questi anni di crisi e la competenza cumu-

---

<sup>1)</sup> I dati rappresentati nel Rapporto si riferiscono all'anno 2012 ad eccezione del paragrafo 4.2 (Gli investimenti correlati alla missione) la cui rilevazione è stata effettuata sulla base dei bilanci 2011 delle Fondazioni.

lata nella gestione dei patrimoni ha consentito, nell'anno 2012, di invertire la tendenza. A fronte di una ulteriore contenuta "limatura" del valore del patrimonio, operata da alcune Fondazioni per allinearne il valore a quello di mercato, i rendimenti complessivamente conseguiti registrano una significativa crescita rispetto all'anno precedente. Parallelamente, le Fondazioni hanno potuto contenere gli accantonamenti a copertura dei rischi finanziari, riducendo in maniera consistente l'ammontare complessivo degli oneri di gestione. Il combinato disposto di maggiori proventi e minori oneri ha generato un risultato di gestione molto positivo, superiore a oltre il doppio di quello registrato nell'esercizio precedente. È presto per dire se questi risultati, indubbiamente incoraggianti, siano il segno di quel cambiamento di prospettive che da troppo tempo si sta attendendo. Essi comunque testimoniano la tenuta del sistema delle Fondazioni in una situazione di contesto che non ha paragoni in termini di complessità e criticità.

Sul fronte delle erogazioni, nonostante i positivi avanzi di esercizio conseguiti nell'anno, le Fondazioni hanno operato con la consueta prudenza, destinandone una parte al rafforzamento dei Fondi di stabilizzazione da cui avevano attinto negli anni precedenti per mantenere adeguati livelli erogativi. L'ammontare complessivo delle erogazioni del 2012, pur mostrando una contenuta flessione rispetto all'anno precedente, conferma ancora una volta la forte e determinante presenza delle Fondazioni sui territori a sostegno delle comunità, dei loro bisogni e delle loro progettualità.

Il 2012 è stato l'anno del 22° Congresso Nazionale dell'Acri, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua istituzione, tenutosi a Palermo il 7 e l'8 giugno. La forte e sentita partecipazione al Congresso, non solo dei rappresentanti degli enti associati, ma anche di autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, di quello economico, accademico e del terzo settore ha rappresentato motivo di orgoglio, ma ha anche rafforzato il senso di responsabilità che le Fondazioni sentono nei confronti delle diffuse aspettative che si nutrono nei loro confronti. E questo senso di responsabilità si è tradotto in concreti impegni contenuti nella Mozione finale del Congresso in cui, tra gli altri punti programmatici, si conferma la volontà di consolidare, in un comune ambito, l'alleanza con il Terzo Settore per una maggiore valorizzazione del principio di sussidiarietà e di adoperarsi affinché si sviluppino forme innovative nel campo dell'assistenza sociale che facendo leva sul principio di sussidiarietà, promuovano la formazio-

ne di un *welfare* di comunità. Su quest'ultimo punto, in particolare, è necessario che le Fondazioni pongano la massima attenzione e le energie necessarie affinché contribuiscano a dare vita, in collaborazione con i soggetti *profit* e *no profit* dei territori di riferimento, a modalità di intervento capaci di dare risposte ai bisogni sociali che la crisi ha acuito e ai quali l'intervento pubblico non sembra più in grado di fare fronte. L'attuazione di questo punto della Mozione del Congresso è un impegno programmatico che l'Acri e le sue associate hanno assunto con convinzione e che ha già dato vita, nel corso della prima parte del 2013, a iniziative di approfondimento e alla costituzione di un "tavolo" che avrà l'obiettivo di modellizzare e sperimentare un approccio al *welfare* di comunità proprio delle Fondazioni.

Al Congresso è stato inoltre dato compimento a quell'articolato percorso strategico di autoregolamentazione che ha condotto alla stesura della Carta delle Fondazioni, approvata dall'Assemblea Acri del 4 aprile 2012, che contiene i principi di riferimento cui devono ispirarsi le azioni e i comportamenti delle Fondazioni sui temi della *governance*, dell'attività istituzionale e della gestione del patrimonio. Immediatamente dopo il Congresso le Fondazioni hanno avviato, con il fattivo supporto dell'Acri, la fase di implementazione con l'obiettivo di recepire i principi contenuti nella Carta mediante opportune modifiche degli statuti, dei regolamenti e delle procedure. Questa fase, che troverà completamento nel 2013, non rappresenta tuttavia un punto di approdo finale ma, semmai, un nuovo punto di partenza che vedrà impegnate le Fondazioni a tradurre i principi in comportamenti virtuosi.

Sempre in occasione della citata Assemblea Acri del 4 aprile 2012, è stata approvata all'unanimità l'istituzione di un Fondo Nazionale Iniziative Comuni. L'idea nasce dall'esigenza, manifestatasi frequentemente negli ultimi anni, di realizzare interventi "di sistema" da parte delle Fondazioni, coordinate dall'Acri, in relazione a situazioni sia di carattere emergenziale che istituzionale. Si tratta di iniziative in cui si ravvisa l'opportunità di un intervento comune e corale da parte delle Fondazioni per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale. Proprio per consentire una maggiore capacità di programmazione, una più tempestiva risposta alle esigenze di intervento, una più omogenea distribuzione dell'impegno tra Fondazioni e una più elevata efficienza gestionale, si è



pertanto deciso di dare vita al Fondo, cui ha aderito la quasi totalità delle Fondazioni. È un segnale importante, che conferma la grande capacità di visione degli amministratori delle Fondazioni, che va al di là dei confini territoriali in cui esse sono chiamate a operare, e una conferma della grande coesione e sintonia che accomuna i nostri Istituti.

Non sono mancate, anche nel corso dell'anno, le polemiche nei confronti delle Fondazioni, spesso alimentate da una stampa faziosa e poco incline all'approfondimento e alla documentazione. Frequenti sono stati gli attacchi condotti da rappresentanti del mondo politico e accademico volti a screditare e minare la solidità dell'istituto Fondazione, spesso utilizzando informazioni pretestuose, parziali o non verificate. A queste posizioni l'Acri ha risposto in maniera mirata e documentata attraverso comunicati stampa, interviste, incontri pubblici, lettere ai politici e ai direttori degli organi di comunicazione, con l'obiettivo di ristabilire la verità dei fatti e fornire elementi conoscitivi oggettivi. Non sempre questo è stato risolutivo, soprattutto quando gli interlocutori sembravano più interessati ad affermare in maniera dogmatica le proprie tesi che a conoscere e a capire. Questo è tuttavia un problema relativo quando vi sono i fatti che testimoniano l'importanza e la rilevanza del ruolo delle Fondazioni a favore del Paese e delle sue comunità locali. E i fatti sono lì, incuranti della volontà di coloro che preferiscono, per convenienza, ignorarli.

\*\*\*

Un sentito ringraziamento va agli autori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni associate che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando, come sempre, proficuamente e con grande disponibilità per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che i risultati descritti in questo 18° Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita della qualità e dell'impatto dell'attività delle nostre Fondazioni.

*Giuseppe Guzzetti*

---

## ELEMENTI DI SINTESI

### **Quadro istituzionale e normativo**

La “Carta delle Fondazioni” ha avuto il suo varo definitivo in occasione dell’Assemblea dell’ACRI del 2012, dopo un intenso lavoro associativo fortemente partecipato volto a fissare gli orientamenti che le Fondazioni devono seguire in materia di *governance*, di attività istituzionale e di impiego del patrimonio.

Essa è l’espressione più alta di quella autonomia sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 2003. Autonomia, intesa non come possibilità di operare senza vincoli, bensì consapevolmente declinata dalle Fondazioni in stretta correlazione con le finalità di interesse generale di cui sono depositarie legislativamente, al fine di raggiungere l’obiettivo di fornire non solo alla comunità di riferimento, ma anche a tutta l’opinione pubblica, la massima *accountability* della loro attività.

La Carta rappresenta la migliore risposta a quanti polemicamente invocano interventi legislativi tesi a modificare la legge “Ciampi”, che, al contrario, ha assolto in pieno al compito di creare enti, fortemente radicati nel territorio, dediti al sostegno dei bisogni delle comunità di riferimento, con un assetto organizzativo che ha dato dimostrazione di capacità di tenuta anche nelle situazioni di tensione come quelle che si sono prodotte in questi ultimi anni.

Nel 2012 le Fondazioni hanno varato il Fondo nazionale per le iniziative comuni, al quale ognuna si è impegnata a destinare annualmente una quota pari allo 0,3% delle risorse indirizzate all’attività erogativa. Il Fondo è una ulteriore manifestazione, dopo la creazione della Fondazione con il Sud, della volontà delle Fondazioni di intervenire in modo unitario e coordinato su territori sovraregionali, come per altro già accaduto con iniziative promosse di volta in volta in occasione di situazioni emergenziali, da ultimo con l’intervento a sostegno dei territori dell’Emilia colpiti dal sisma di fine maggio 2012.

L'anno trascorso è stato anche l'anno del centenario dell'Acri, celebrato in occasione del 22° Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio S.p.A., che si è svolto a Palermo. La Mozione finale approvata all'unanimità ha definito gli impegni programmatici che segneranno il percorso che porterà l'Acri e le Associate al prossimo congresso.

La mozione finale di Palermo, prendendo le mosse dalla situazione attuale, ha così individuato quali punti programmatici da attuare nel triennio e sui quali le Fondazioni stanno già operando:

- la valorizzazione, d'intesa con il Terzo Settore, del principio di sussidiarietà;
- la promozione di iniziative che diffondano la cultura e la conoscenza dei corpi intermedi;
- la ricerca di forme innovative nel campo dell'assistenza sociale, che facendo leva sul principio di sussidiarietà, promuovano la formazione di un *welfare* di comunità;
- la riforma, non più differibile, del Titolo II, Libro I, del codice civile, al fine di ricondurre le Fondazioni nell'alveo della disciplina codicistica generale;
- la revisione della disciplina fiscale del privato-sociale, non più basata sul profilo soggettivo e sulla modalità operativa, bensì sul valore sociale delle finalità di interesse generale perseguite.

Nella rassegna del 2012 non può essere sottaciuta l'ingiusta disposizione normativa (recata dall'art. 9, comma 6-*quinquies* del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012) che estromette le Fondazioni di origine bancaria dal novero degli enti non commerciali destinatari delle agevolazioni previste dal regime IMU per gli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". Agevolazione che per le Fondazioni ammontava a circa 600 mila euro, a fronte di oltre 3 milioni di imposte sugli immobili (ICI) allora pagate.

La disposizione appare irragionevole e discriminatoria, non essendo motivata da alcuna considerazione suscettibile di apprezzamento, sotto l'aspetto della compressione dei diritti costituzionali in quanto lesiva del principio di parità di trattamento fra contribuenti aventi le medesime caratteristiche.

Il 2012 è stato anche l'anno in cui il legislatore ha provveduto ad introdurre, a partire dal 2013, il tetto di 4.500 euro all'imposta di

bollo che, ove fosse rimasta nella versione originaria, pari all'1,5 per mille, si sarebbe tradotta per le Fondazioni in una mini imposta patrimoniale del valore di 60/70 milioni di euro, venendo a colpire in pratica l'intero loro patrimonio, che è quasi totalmente costituito da attività finanziarie.

Verso la fine dell'anno, il Parlamento, in sede di esame del D.L. n. 179/12, ha affrontato la questione della conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate detenute dalle Fondazioni in Cassa Depositi e Prestiti, tema in ordine al quale si erano espressi tanto la Corte dei Conti, quanto il Consiglio di Stato che in un parere aveva auspicato un intervento legislativo. La soluzione individuata dal legislatore ha tenuto adeguatamente conto delle diverse problematiche sul tappeto a iniziare dalle ragioni delle Fondazioni. Ciò ha reso possibile la definizione di condizioni eque per la conclusione del processo di conversione a seguito del quale le Fondazioni sono oggi azioniste ordinarie della Cassa con una quota del 18,4%.

È stato forte inoltre l'impegno sia sul versante internazionale, a supporto dello European Foundation Centre, per la definizione dello statuto della fondazione europea, che sul fronte domestico affinché anche il legislatore italiano voglia porre mano alla normativa nazionale e procedere finalmente ad aggiornare l'attuale legislazione relativa alle associazioni, fondazioni e comitati. Normativa, pensata prima degli anni '40, che dimostra tutta la sua inadeguatezza a seguire la dinamicità che in questi ultimi anni, dalla nascita delle Fondazioni di origine bancaria, ha fatto registrare il ricorso all'istituto della fondazione nei più diversi campi e, soprattutto, ad adattarsi alle nuove e diverse esigenze che manifesta il privato sociale.

## **Il patrimonio e la gestione economica**

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2012, ammonta a 42.183 milioni di euro. Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una diminuzione del 2%, con una variazione netta negativa di circa 851 milioni di euro, derivante principalmente dall'allineamento dei valori delle partecipazioni detenute all'andamento dei mercati finanziari che negli ultimi anni hanno fortemente penalizzato i titoli quotati.

L'evoluzione del processo di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie ha portato, a dicembre del 2012, alla situazione in cui delle 88 Fondazioni: 22 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie, 13 Fondazioni di piccola dimensione, coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca, e 53 hanno una quota di partecipazione inferiore al 50%.

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2012 ammonta a 1.535,6 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2011 del 24,1%.

I dividendi derivanti da partecipazioni nelle società conferitarie diminuiscono del 34,3%, attestandosi a 445,4 milioni di euro; i dividendi da altre partecipazioni ammontano a 305,8 milioni di euro (-28,3%); i risultati delle gestioni patrimoniali registrano un buon risultato rispetto all'anno precedente, con una redditività di 399 milioni di euro (erano 19 nel 2011); gli strumenti finanziari presentano un saldo positivo di 104,3 milioni di euro determinato da perdite da negoziazione per 172,6 milioni di euro e proventi per interessi pari a 276,9 milioni di euro.

La redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il 2012 al 3,6%. L'Avanzo di esercizio è stato di 1.069,7 milioni di euro rispetto a 470,6 milioni di euro del 2011, con una crescita del 127,3% che risente dell'effetto combinato del positivo andamento dei proventi e della diminuzione degli accantonamenti prudenziali effettuati in precedenza per fronteggiare i rischi di mercato.

L'Avanzo rappresenta il 69,7% dei proventi (38,1% nel 2011) e il 2,5% del patrimonio medio dell'anno (1,1% nel 2011).

I puri costi di funzionamento per l'insieme delle Fondazioni ammontano a 224 milioni di euro con una crescita del 7,8%, dovuta sostanzialmente ad accantonamenti a copertura dei rischi futuri di natura non finanziaria; i costi relativi alla gestione degli investimenti si attestano a 76 milioni di euro contro i 57 milioni dell'anno precedente.

Sotto il profilo fiscale, dai dati di bilancio si rileva che nell'anno passato le Fondazioni hanno subito un incremento del 29,5% (era del 20% nel 2011) delle imposte e tasse pagate, che passano a 29,2 milioni dai 22,6 dell'esercizio precedente. Il dato di bilancio, tuttavia, non evidenzia l'intero carico tributario poiché la normativa contabile impone di iscrivere in bilancio i proventi al netto delle im-

ste trattenute a titolo sostitutivo. Se si considera, invece, anche tale tipologia di imposte emerge che nel 2012 l'effettivo carico fiscale per le Fondazioni è stato di oltre 171 milioni di euro (era 100 milioni nel 2011), di cui 132 per imposte sostitutive sui redditi degli investimenti finanziari, 18,4 milioni a titolo di IRES, 4,5 milioni corrisposti a titolo di IMU e 3,6 milioni per IRAP.

Nel 2012 gli accantonamenti prudenziali per rischi e oneri futuri ammontavano a 110,6 milioni di euro con una diminuzione significativa rispetto agli oltre 466 milioni accantonati nel 2011.

Il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 380 milioni di euro (240 nel 2011).

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono stati destinati 881 milioni di euro rispetto ai 639 del 2011.

## Le risorse umane

Nel 2012 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.023 addetti, di cui il 78% occupati a tempo pieno, con un costo complessivo di 61,3 milioni di euro (-2,4% rispetto al 2011). Il numero totale delle risorse impegnate, ridottosi di 3 unità, è sostanzialmente uguale all'anno precedente, con un numero medio di addetti per Fondazione di 11,6 persone.

Il personale in organico passa da 820 a 828 unità impiegate e il numero delle collaborazioni esterne si riduce da 149 a 141. Le formule del distacco e del *service* sono sostanzialmente stabilizzate su un livello ormai marginale (nell'insieme riguardano il 5% del personale), con modeste diminuzioni (i distacchi passano da 42 a 40 unità, mentre le risorse in *service* spassano da 15 a 14 unità).

Si riscontra uno scarto significativo tra gli organici delle Fondazioni grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori sono ridotti, meno di 8 persone nelle Fondazioni medio-grandi, e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni piccole, passando per le 10-8 unità delle Fondazioni di dimensioni intermedie.

Il quadro d'insieme dei ruoli organizzativi del personale impiegato, nonostante una leggera correzione delle proporzioni, conferma l'assetto strutturale piuttosto "compresso" delle Fondazioni, con un elevato rapporto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle

di livello operativo.

Per quanto riguarda il genere e il livello di istruzione delle risorse impiegate, la ricognizione del 2012 conferma la prevalenza di personale femminile (56%) e l'elevato livello di scolarizzazione: il 62% del personale è laureato e il 32% è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Con riferimento all'inquadramento contrattuale si conferma prevalente la scelta del Contratto nazionale del Commercio e Servizi, che disciplina il rapporto di lavoro del 42% degli addetti (in aumento di 1 punto percentuale rispetto al 2011), contro il 31% del personale collocato nel Contratto nazionale del Credito.

In decremento l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale che passano da 275 a 265, con una leggera prevalenza di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

## **L'attività istituzionale**

Nel corso dell'esercizio 2012, le 88 Fondazioni hanno complessivamente erogato 965,8 milioni di euro<sup>2</sup>, attraverso 22.204 interventi; rispetto all'anno precedente si registra una flessione dell'11,6% negli importi e del 10,8% nel numero di iniziative.

L'attività erogativa delle Fondazioni conferma la prevalenza dell'impostazione *granting*, seppur con alcune "correzioni" per quanto riguarda la partecipazione alla definizione di elementi strategici e programmatici degli interventi, tali da configurare una sorta di modello misto (tipico delle Fondazioni di origine bancaria).

Il sovvenzionamento di opere e servizi riguarda l'88,4% degli importi erogati, in diminuzione rispetto al 2011 in termini di incidenza sul totale dei contributi assegnati (nel 2011 era l'88,4%). In aumento le erogazioni indirizzate a Società strumentali che passano dal 3,7% del 2011 al 4,3% degli importi nel 2012. Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni sono, conseguentemente, in aumento rispetto all'anno precedente e assorbono il 9,4% degli importi (contro il 7,9% del 2011).

---

<sup>2</sup> Inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 36,8 milioni di euro.

L'importo medio per iniziativa è di 43.496 euro, con una leggerissima flessione rispetto ai 43.866 euro del 2011, mentre il numero medio di interventi per Fondazione si attesta a 252 progetti (era 283 nella passata rilevazione).

Anche nel 2012, come in tutti gli anni precedenti, le iniziative proposte da terzi rimangono prevalenti ricevendo il 64,1% degli importi, anche se registrano un decremento rispetto all'anno passato (69,2%) a vantaggio dei progetti di origine interna alle Fondazioni, che, proseguendo il *trend* già registrato nel 2011, passano dal 17,9% al 22,6% degli importi. Nella stessa direzione va il dato relativo alle erogazioni conseguenti a bando, che aumentano il proprio peso rispetto agli anni passati e si attestano attorno al 13,3% degli importi assegnati.

Relativamente ai settori di intervento, la diminuzione del volume complessivo delle erogazioni (-11,6% a livello medio di sistema) non si è riflessa in maniera uniforme tra di essi.

I sette settori nei quali tradizionalmente si concentra il maggior volume delle erogazioni rafforzano il loro primato, raccogliendo nel loro insieme il 95,3% dei contributi totali (nel 2011 era stato 93,7%), e presentano in tre casi variazioni in aumento sul 2011 (Volontariato Filantropia e Beneficienza +18,3%; Educazione, Istruzione e Formazione +14%; Sviluppo locale +10,7) e in quattro casi in diminuzione (Salute pubblica - 47,3%; Ricerca -24,1%; Assistenza sociale -18,5%; Arte, Attività e beni culturali -9%).

Questi andamenti confermano la tendenza delle Fondazioni, già notata nel 2011, ad accentuare, in uno scenario fortemente recessivo, la realizzazione di politiche decisamente selettive, basate su strategie di posizionamento anticiclico ben definite.

Dal punto di vista del peso dei singoli settori sul totale delle erogazioni, il primo posto in graduatoria è occupato, come negli anni precedenti, dal settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati erogati 305,3 milioni di euro, pari al 31,6% del totale. Al secondo posto il settore Educazione, Istruzione e Formazione con 144,8 milioni di euro erogati (il 15% del totale degli importi).

Segue il settore Assistenza sociale, stabile al terzo posto, con 124,5 milioni di euro, pari al 12,9% delle somme erogate. Il settore Ricerca, che perde due posizioni in graduatoria, è al quarto posto con 118,5 milioni di euro, corrispondente al 12,3% dell'erogato.

Il quinto settore è il Volontariato Filantropia e Beneficienza con un importo complessivo di erogazioni pari a 117,3 milioni di euro



(12,1%), seguito dal settore Sviluppo Locale al quale le Fondazioni hanno destinato 55,4 milioni di euro (il 5,7% del totale) e dal settore Salute pubblica, in calo di una posizione rispetto al 2011, con 54,6 milioni di euro (5,7%).

Ai numerosi altri settori di intervento vanno quote significativamente decrescenti di risorse, complessivamente pari a 45,4 milioni di euro, con una incidenza del 4,7% sul totale degli importi erogati.

## CAPITOLO 1

### IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

L'anno in rassegna merita di essere ricordato e annoverato fra quelli di maggiore significatività per le decisioni di rilievo prese dalle Fondazioni di origine bancaria in sede associativa, anche se non sono mancati, come si vedrà in seguito, importanti provvedimenti normativi.

La “Carta delle Fondazioni”, di cui era stato fatto cenno nel precedente Rapporto, dopo un intenso lavoro fortemente partecipato volto a fissare gli orientamenti che le Fondazioni devono seguire in materia di *governance*, di attività istituzionale e di impiego del patrimonio, ha avuto il suo varo definitivo in occasione dell'Assemblea dell'ACRI dello scorso anno.

Essa rappresenta l'espressione più alta di quella autonomia sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 2003. Autonomia, intesa non come possibilità di operare senza vincoli, bensì consapevolmente declinata dalle Fondazioni in stretta correlazione con le finalità di interesse generale di cui sono depositarie legislativamente, al fine di raggiungere l'obiettivo di fornire non solo alla comunità di riferimento, ma anche a tutta l'opinione pubblica, la massima *accountability* della loro attività.

Le Fondazioni hanno unanimemente approvato questa forma di responsabile autodisciplina, impegnandosi a recepire gli orientamenti espressi nella Carta - più della metà delle stesse li ha già fatti propri con l'approvazione ministeriale dei relativi atti statutari - nell'ottica di aggiungere, a quelli già in essere, ulteriori condizioni di trasparenza al proprio operato, per selezionare gli amministratori in modo da evitare possibili condizionamenti esterni, per avere un funzionamento di tutti gli organi di governo più funzionale alle responsabilità di ciascuno.

La Carta è un banco di prova per tutte le Fondazioni e rappresenta la migliore risposta a quanti polemicamente invocano interventi legislativi tesi a modificare la legge “Ciampi”, che, al contrario, ha assolto in pieno al compito di creare enti, fortemente radicati sul ter-

ritorio, dediti al sostegno dei bisogni delle comunità di riferimento, con un assetto organizzativo che ha dato dimostrazione di capacità di tenuta anche nelle situazioni di tensione come quelle che si sono prodotte in questi ultimi anni.

Altra notevole innovazione, avviata nel 2012, è costituita dal varo del Fondo nazionale per le iniziative comuni, con il quale le Fondazioni si sono impegnate ad accantonare annualmente una quota pari al 0,3% delle risorse destinate all'attività erogativa.

Il Fondo è una ulteriore manifestazione, dopo la creazione della Fondazione con il Sud, della volontà delle Fondazioni di intervenire in modo unitario e coordinato su territori sovraregionali, come per altro già accaduto con iniziative promosse di volta in volta in occasione di situazioni emergenziali, da ultimo con l'intervento a sostegno dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma di fine maggio dell'anno trascorso.

Il 2012 è stato anche l'anno del centenario dell'Acri, celebrato in occasione del 22° Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio S.p.A., che si è svolto a Palermo.

L'appuntamento triennale costituisce l'occasione per volgere lo sguardo al percorso compiuto e per individuare, anche sulla base delle esperienze fatte, le linee guida che l'Associazione e le Fondazioni dovranno seguire nel prossimo triennio. La Mozione finale approvata all'unanimità delle Associate ha definito gli impegni programmatici che segneranno il percorso che porterà l'Acri e le Associate al prossimo congresso.

La mozione finale di Palermo, prendendo le mosse dalla situazione attuale, ha così individuato quali punti programmatici da attuare nel triennio:

- la valorizzazione, d'intesa con il Terzo Settore, del principio di sussidiarietà;
- la promozione di iniziative che diffondano la cultura e la conoscenza dei corpi intermedi;
- la ricerca di forme innovative nel campo dell'assistenza sociale, che facendo leva sul principio di sussidiarietà, promuovano la formazione di un welfare di comunità;
- la riforma, non più differibile, del Titolo II, Libro I, del codice civile, al fine di ricondurre le Fondazioni nell'alveo della disciplina codicistica generale;
- la revisione della disciplina fiscale del privato-sociale, non più

basata sul profilo soggettivo e sulla modalità operativa, bensì sul valore sociale delle finalità di interesse generale perseguite.

Nel corso del 2012 le Fondazioni hanno già avviato l'implementazione di alcuni dei richiamati punti programmatici. Ci si riferisce all'impegno a proseguire la propria azione secondo canoni di trasparenza, indipendenza, responsabilità al fine di rimarcare la loro terzietà soprattutto rispetto ai poteri politici, economici e di ogni altra natura, in fase di recepimento statutario e negli atti regolamentari interni. La prosecuzione e il consolidamento dei rapporti con il mondo del Volontariato, fornendo altresì un sostegno attivo e costruttivo alla Fondazione con il Sud. L'avvio di una riflessione per sperimentare metodi e criteri per promuovere nuove modalità di welfare di comunità.

Le Fondazioni, grazie al lavoro svolto fino ad oggi in sintonia con l'Acri, sono riuscite a legittimarsi come attori primari per lo sviluppo economico-sociale delle comunità locali, nonché come soggetti istituzionalmente rilevanti nell'ambito politico-economico nazionale, come più volte riconosciuto negli anni dai Ministri dell'Economia e delle Finanze e dai Governatori della Banca d'Italia, tempo per tempo in carica.

Passando al versante legislativo non può essere sottaciuta l'ingiusta disposizione normativa (disposta dall'art. 9, comma 6-quinquies del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012) che estromette le Fondazioni di origine bancaria dal novero degli enti non commerciali destinatari delle agevolazioni previste dal regime IMU per gli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". Agevolazione che per le Fondazioni ammontava a circa 600 mila euro, a fronte di oltre 3 milioni di imposte sugli immobili allora pagate.

La disposizione appare irragionevole e discriminatoria, non essendo motivata da alcuna considerazione suscettibile di apprezzamento sotto l'aspetto della compressione dei diritti costituzionali, che ne giustifichi la portata lesiva del principio di parità di trattamento fra contribuenti aventi le medesime caratteristiche.

Sempre sul versante normativo va ricordata l'abolizione del limite del 40% della partecipazione del "Fondo Investire per l'Abitare" nei fondi locali di *social housing*, che favorirà gli investimenti in

questo settore particolarmente importante, per le sue caratteristiche trainanti, per il rilancio dell'economia sui territori e nel quale le Fondazioni hanno creduto fin dall'origine, promuovendo iniziative di edilizia sociale.

Va parimenti segnalata la correzione operata dal legislatore riguardo all'introduzione dal 2013 del tetto di 4.500 euro all'imposta di bollo che, ove fosse rimasta nella versione originaria, pari all'1,5 per mille, dal 2013 si sarebbe tradotta per le Fondazioni in una mini imposta patrimoniale del valore di 60/70 milioni di euro, venendo a colpire in pratica l'intero loro patrimonio, che è quasi totalmente costituito da attività finanziarie.

Verso la fine dell'anno appena trascorso, il Parlamento, in sede di esame del D.L. n. 179/12, ha affrontato la questione della conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate detenute dalle Fondazioni in Cassa Depositi e Prestiti, tema in ordine al quale si erano espressi tanto la Corte dei Conti, quanto il Consiglio di Stato che in un parere aveva auspicato un intervento legislativo.

La soluzione individuata dal legislatore ha tenuto adeguatamente conto delle diverse problematiche sul tappeto a iniziare dalle ragioni delle Fondazioni. Ciò ha reso possibile la definizione di condizioni eque per la conclusione del processo di conversione delle azioni privilegiate a seguito del quale le Fondazioni sono oggi azioniste ordinarie della Cassa con una quota del 18,4%.

L'impegno delle Fondazioni si è espresso anche sul versante internazionale sostenendo presso i rappresentanti italiani al Parlamento europeo il lavoro dello European Foundation Centre per l'approvazione dello statuto della fondazione europea, che la Commissione ha inserito nel piano di attività per l'attuale legislatura.

L'auspicio è che anche il legislatore italiano voglia e possa porre mani alla normativa nazionale e procedere finalmente ad aggiornare l'attuale legislazione relativa alle associazioni, fondazioni e comitati. Normativa, pensata prima degli anni '40, che dimostra tutta la sua inadeguatezza a seguire la dinamicità che in questi ultimi anni, dalla nascita delle Fondazioni di origine bancaria, ha fatto registrare il ricorso all'istituto della fondazione nei più diversi campi e, soprattutto, ad adattarsi alle nuove e diverse esigenze che manifesta il privato sociale.

## Capitolo 2

### IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

#### 2.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2012, ammonta a 42.183 milioni di euro e costituisce l'82,7% del passivo di bilancio (Tab. 2.6).

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una diminuzione del 2%, con una variazione netta negativa di circa 851 milioni di euro<sup>1</sup>, derivante principalmente dall'adeguamento dei valori delle partecipazioni detenute, motivato dall'esigenza di tenere conto dell'andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni che ha fortemente penalizzato i titoli quotati. Con riferimento alla conferitaria, l'adeguamento, che ha interessato 8 Fondazioni, è avvenuto riducendo direttamente il valore del patrimonio senza riflessi sul Conto economico, così come consentito dalla normativa (art. 9, comma 4, D.lgs. 153/99). Le Fondazioni, attraverso un processo di attenta analisi dei propri portafogli, hanno quindi applicato in pieno i principi di prudenza contabile e hanno ritenuto opportuno operare una svalutazione per recepire in bilancio un valore che tenesse conto delle condizioni di contesto. Tale comportamento è stato tenuto anche nei confronti di attività finanziarie immobilizzate, che rappresentando l'investimento *core*, cioè strategico e, come tali, destinate a permanere in portafoglio nel lungo periodo, erano meno esposte alla necessità di adeguare il valore di bilancio in base alle fluttuazioni dei mercati, in quanto l'orizzonte temporale di tali investimenti supera le vicende del breve-medio periodo.

È tuttavia necessario precisare che il valore contabile del patrimonio, nonostante la riduzione fatta segnare nel biennio 2011-2012, è costantemente aumentato negli anni e, se raffrontato con il valore

---

<sup>1)</sup> La riduzione del patrimonio complessivo di 851 milioni di euro è da attribuire per il 77% ad una sola Fondazione.

al 31 dicembre 2000, anno di entrata in operatività della Legge “Ciampi” che regola l’attività delle Fondazioni, mostra un tasso di crescita medio annuo dell’1,5%, di poco inferiore all’andamento dell’inflazione media annua registrato nello stesso periodo che è stata del 2,2%.

Approfondendo l’analisi si può constatare che solo negli ultimi due esercizi, il 2011 e il 2012, il patrimonio è diminuito e principalmente per effetto della crisi economica che ha depresso il valore delle attività finanziarie, mentre il ritmo di crescita era positivo e sostenuto nel periodo antecedente. Infatti dal 2000 al 2010 il patrimonio è cresciuto mediamente del 3,5% annuo mentre l’inflazione è aumentata del 2,1% annuo.

Si rileva, inoltre, che la diminuzione del patrimonio interessa solo 14 Fondazioni e che, per 8 di queste, la causa è nell’adeguamento al minor valore di mercato delle partecipazioni, per 5 nel disavanzo e per una in una mera riclassificazione di natura contabile.

Le Fondazioni in questi anni sono state in grado di effettuare accantonamenti patrimoniali tali da compensare la svalutazione della moneta, nonostante la pesantissima e lunga crisi che affligge i mercati finanziari da oltre cinque anni, senza intaccarne la capacità di produrre reddito per l’attività erogativa. Infatti, nello stesso periodo 2000-2012, le Fondazioni hanno erogato risorse per complessivi 16,6 miliardi di euro e accantonato ulteriori risorse per l’attività erogativa futura per circa 1,9 miliardi di euro, per un totale di 18,5 miliardi di euro, assolvendo, quindi, agli obblighi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una redditività in grado di sostenere l’attività istituzionale.

Con riferimento alla distribuzione dimensionale e geografica dei patrimoni, si rileva come questa sia caratterizzata, per ragioni genetiche, da una marcata concentrazione<sup>2</sup> (Tab. 2.1 e Tab. 2.8).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di oltre 31 miliardi di euro, pari al 74,7% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grande dimensione, il valore medio del patrimonio è più del doppio della media generale (1.107 milioni di euro contro

---

<sup>2</sup> I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la loro dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

479). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio più contenuto della media (423 milioni di euro).

Il Centro, che pure conta 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi ancora più contenuti, con 290 milioni di euro.

Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale (solo il 4,7% del totale), contando 11 Fondazioni dotate di un patrimonio medio che con 181 milioni di euro si pone sotto la metà del dato generale.

La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel Centro Nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli ex istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di grande dimensione detiene il 73,7% del totale del patrimonio complessivo, mentre le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per l'1,6%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza che alle regioni del Sud dell'Italia viene destinato un minor volume di attività istituzionale. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'Acri, hanno intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di contribuire ad attenuare tali differenze. In particolare, sono stati finanziati alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud e, alla fine del 2005, le Fondazioni, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito le basi per la nascita di Fondazione con il Sud che ha iniziato a operare dal 2007 nelle regioni meridionali<sup>3</sup>.

Oltre al conferimento della dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a ulteriori erogazioni a favore della Fondazione con il Sud, impegno che è stato rinnovato nel 2010, con la sottoscrizione di un altro protocollo di intesa che riguarda il quinquennio 2010-2014.

---

<sup>3</sup>) Considerando la consistenza patrimoniale della Fondazione con il Sud nell'ambito delle Fondazioni operanti nelle regioni meridionali la distribuzione geografica dei patrimoni di queste ultime passa dal 4,7% al 5,5%.



Tab. 2.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2012)													
Gruppi	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		
	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	Media
Aree geografiche													
Nord Ovest	155	4	112	1	584	3	750	3	17.224	6	18.825	17	1.107
Nord Est	118	5	450	4	965	6	2.723	8	8.419	7	12.675	30	423
Centro	337	7	636	7	1.195	7	1.971	5	4.559	4	8.698	30	290
Sud	72	2	528	5	300	2	210	1	875	1	1.985	11	181
<b>Totale</b>	<b>682</b>	<b>18</b>	<b>1.726</b>	<b>17</b>	<b>3.044</b>	<b>18</b>	<b>5.654</b>	<b>17</b>	<b>31.077</b>	<b>18</b>	<b>42.183</b>	<b>88</b>	<b>479</b>
Media	38		102		169		333		1.727		479		

## 2.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2012 ammonta a 51,0 miliardi di euro e registra una diminuzione di 1,8 miliardi di euro, -3,4% rispetto al 2011, che è strettamente collegata alla diminuzione del valore delle partecipazioni dapprima citata. La struttura generale degli investimenti<sup>4</sup> non è tuttavia mutata rispetto all'anno precedente; infatti l'attivo è costituito per circa il 96% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali e immateriali rappresentano solo il 3,7%.

Nell'ambito delle attività finanziarie, che nel loro complesso segnano una contrazione di circa 2 miliardi di euro, le variazioni negative riguardano tutte le poste con l'eccezione delle disponibilità liquide, dei crediti e delle partecipazioni in società strumentali<sup>5</sup>, investimento quest'ultimo che, non essendo motivato da obiettivi reddituali, si sottrae alle vicende dei mercati finanziari che hanno, al contrario, determinato le variazioni evidenziate delle altre poste di bilancio.

Nell'ambito delle attività finanziarie, quelle immobilizzate ammontano a 33,9 miliardi di euro e nonostante si siano ridotte di 1,4 miliardi (-4%) rappresentano oltre il 66% dell'attivo.

L'investimento in attività finanziarie non immobilizzate si ridimensiona di 1,3 miliardi di euro (-9%) attestandosi a 12,8 miliardi; in particolare la variazione più sensibile è quella che riguarda i titoli azionari, la cui diminuzione rappresenta oltre il 70% della variazione negativa dell'intero comparto non immobilizzato. Un lieve incremento, invece, fanno registrare gli investimenti in OICR e la liquidità pura; quest'ultima, insieme alle forme di investimento a brevissimo termine (operazioni di pronti contro termine), pesa per il 3,5% contro il 2,2% del 2011<sup>6</sup>; complessivamente gli investimenti liquidi

<sup>4</sup> Le categorie di investimento cui si fa riferimento nel commento non sono evidenziate distintamente negli schemi di bilancio proposti a fine capitolo, che sono strutturati in forma sintetica e con un maggior grado di aggregazione. A tale riguardo si rimanda alla Nota metodologica.

<sup>5</sup> In tale aggregato vengono ricomprese, oltre alle partecipazioni nelle società propriamente strumentali, sia le partecipazioni c.d. istituzionali, cioè quelle connesse alle finalità perseguite, che l'interessenza nella Fondazione con il Sud.

<sup>6</sup> Gli investimenti a brevissimo termine e la liquidità avevano fatto registrare un picco di incidenza sull'attivo nel 2008 con il 6,1%, mentre, negli altri anni, il livello si era sempre attestato intorno al 2-2,5%.

sono passati da 1,1 miliardi nel 2011 a 1,8 miliardi nel 2012.

Queste variazioni tra classi di investimento dipendono non solo dall'adeguamento dei valori delle partecipazioni detenute da alcune Fondazioni nella banca conferitaria e degli strumenti finanziari non immobilizzati, come si è accennato in precedenza, ma sono anche frutto di una gestione dell'investimento volta a reperire la liquidità necessaria alla sottoscrizione di aumenti di capitale nelle banche di riferimento. Nel corso dell'anno 2012, infatti, 20 Fondazioni hanno sottoscritto aumenti di capitale per complessivi 1.194,7 milioni di euro.

Esse si sono comportate, anche in questa circostanza, come un investitore istituzionale di lungo periodo, quali sono, continuando a sostenere le banche di riferimento, sopportando il prezzo della crisi dei mercati finanziari, evitando di uscire dall'investimento bancario, proprio nel momento di maggiore difficoltà per gli istituti di credito. Hanno così sostenuto le scelte del *management* volte ad accrescere il grado di patrimonializzazione delle banche, con la rinuncia ai dividendi e con la sottoscrizione degli aumenti di capitale e di prestiti obbligazionari. Dall'avvio della crisi finanziaria internazionale, conclamatasi nel 2008, al 2012 le Fondazioni hanno messo a disposizione delle principali banche nazionali circa 8,6 miliardi di euro (7,5 miliardi, per gli aumenti di capitale e 1,1 miliardi in obbligazioni convertibili) consentendo loro di conseguire i maggiori coefficienti patrimoniali richiesti dall'EBA (European Banking Authority).

In tal senso le Fondazioni hanno contribuito al sostegno del sistema creditizio nazionale che, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi, non è sostanzialmente ricorso al supporto pubblico e non ha gravato, per tal verso, sulla collettività<sup>7</sup>.

Il ruolo svolto dalle Fondazioni nei confronti delle banche partecipate è stato apprezzato anche dalla Banca d'Italia che in diverse circostanze ha sottolineato la positività della presenza dell'azionista Fondazione nel capitale della banca. L'ultimo recente richiamo, in tal senso, risale all'assemblea annuale della Banca d'Italia tenutasi

---

<sup>7)</sup> In Germania il sostegno dello Stato è stato pari all'1,8% del PIL; in Belgio del 4,3%; in Olanda del 5,1%; in Spagna del 5,5% e in Irlanda del 40%. Mentre in Italia l'apporto pubblico è stato pari allo 0,3% del PIL (Banca d'Italia, Considerazioni finali, Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, 2013).

il 31 maggio 2013, durante la quale il Governatore, dr. Visco, nel pronunciare il discorso sulle considerazioni finali, ha dichiarato:

*“Negli anni della crisi, le fondazioni di origine bancaria hanno assecondato e sostenuto il processo di rafforzamento patrimoniale di alcuni tra i maggiori intermediari italiani.”*

## 2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche

### 2.3.1. La situazione attuale

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni di origine bancaria si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie fu abolito dalla Legge n. 474/94 e la relativa direttiva “Dini” favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Infine, nel 1998, la Legge “Ciampi” introdusse l'obbligo di cedere le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, successivamente, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale.

Nel passato le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi, fra i quali: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del settore creditizio italiano.

In termini sintetici si può affermare che l'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie<sup>8</sup>, a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, ha portato, a dicembre del 2012, alla situazione rappresentata nel seguente schema:

<sup>8)</sup> A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, con un evidente impatto negativo sull'ammontare delle risorse disponibili per l'attività istituzionale.

A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% <sup>9</sup>	13
B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	22
C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50%	53
di cui:	
C.1 partecipazione inferiore al 5%	22
C.2 partecipazione fra il 5% e il 20%	17
C.3 partecipazione fra il 20% e il 50%	14
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>88</b>

### 2.3.2 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel settore bancario italiano in questi ultimi anni è particolarmente complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare il risultato delle principali operazioni che hanno interessato le Banche partecipate da Fondazioni.

Il processo di riorganizzazione che è seguito all'attuazione della legge Amato del 1990 ha ridotto da 90 a 49 il numero delle banche inizialmente interessate. Queste sono oggi presenti in 15 gruppi bancari, escludendo le predette banche in cui la Fondazione ha una posizione di controllo.

Nel **Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo**, che deriva dalla concentrazione dei due gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI, sono confluite 22 banche originarie. In particolare, hanno concorso a costituire Intesa Sanpaolo la Cariplo, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, l'Istituto Banco di Napoli e la Banca Nazionale delle Comunicazioni. Fanno parte del Gruppo le Casse di Risparmio di Civitavecchia, di Pistoia e della Lucchesia, di Rieti, di Viterbo, di Venezia, di Firenze, che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Mirandola, la Banca Monte di Parma, la Cassa dei Risparmi di Forlì,

<sup>9)</sup> Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione e di quelle con sede nelle regioni a statuto speciale.

la Cassa di Risparmio in Bologna, e la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che, incorporata la Banca dell'Adriatico, ne ha assunto la denominazione. Appartengono inoltre al gruppo la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, originata dalla fusione delle Casse di Risparmio di Udine e Pordenone e di Gorizia, e la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che nel 2008, con l'integrazione delle filiali Intesa Sanpaolo operanti nel Veneto, è diventata Cassa di Risparmio del Veneto. Le Casse di Risparmio di Città di Castello, di Foligno, di Terni e Narni e di Spoleto hanno dato origine il 26 novembre 2012 a Casse di Risparmio dell'Umbria.

In **UniCredit Group** sono confluite 14 banche originarie, ossia il Banco di Sicilia, che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Palermo, le Casse di Risparmio di Torino, di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (che aveva incorporato la banca del Monte di Rovigo), di Treviso-Cassamarca, di Trieste, di Trento e Rovereto, di Modena, di Carpi, di Perugia, di Roma, di Reggio Emilia, e la Banca del Monte di Bologna e Ravenna.

Al **Gruppo Cassa di Risparmio di Asti** appartiene dal 28 dicembre 2012 la Biverbanca S.p.A., risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni di Biella e di Vercelli.

Nel **Gruppo Carige** della Banca Carige S.p.A., oltre alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, sono confluite la Banca del Monte di Lucca S.p.A., la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.. Il Gruppo comprende anche la Banca Cesare Ponti<sup>10</sup>.

Il **Gruppo Bancario Banca delle Marche** è nato dalla fusione delle Casse di Risparmio di Macerata, Pesaro e Jesi. Il Gruppo comprende anche la Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

Al **Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena** appartiene, oltre alla Capogruppo Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., anche la Banca di Romagna S.p.A., che, a sua volta, era nata dalla concentrazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e della Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.

Il **Gruppo Bancario Tercas** comprende, oltre alla capogruppo Banca Tercas S.p.A., la Cassa di Risparmio di Pescara (Banca Caripe S.p.A.).

<sup>10</sup> Istituto di credito esterno al comparto delle Casse di Risparmio.

Nel **Gruppo UBI Banca** sono confluite 6 banche originarie costituite dalla Banca Regionale Europea-B.R.E. Banca S.p.A., derivante dalla fusione della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Banca del Monte di Lombardia, in cui successivamente è stata assorbita la Cassa di Risparmio di Tortona, e la Banca Carime S.p.A., nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali: la Cassa di Risparmio Salernitana, la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e la Cassa di Risparmio di Puglia.

Al **Gruppo della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - BPER** appartengono 5 banche originarie, fra le quali, il Banco di Sardegna e la Banca della Campania S.p.A., che ha incorporato la Banca del Monte di Foggia. La Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola e la Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, invece, sono state fuse per incorporazione nella capogruppo. Dal febbraio 2013 è entrata nel gruppo BPER anche la Cassa di Risparmio di Bra.

Le originarie Cassa di Risparmio di Lucca, di Pisa, di Livorno e di Imola fanno parte del **Gruppo Banco Popolare**.

Fanno parte del **Gruppo Crèdit Agricole** la Cassa Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., risultante dalla fusione della Cassa di Risparmio di Parma e di quella di Piacenza, e la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

La Cariprato - Cassa Di Risparmio di Prato S.p.A. è stata incorporata dalla **Banca Popolare di Vicenza**.

La Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. è stata incorporata nella Banca di Legnano, appartenente al **Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano**.

Il **Gruppo Veneto Banca** controlla la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.

La Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. è controllata dal **Gruppo Credito Valtellinese**.

La **Popolare di Bari** detiene il controllo della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato le banche nate dall'applicazione della Legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni.

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara** comprende, oltre alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca Farnese S.p.A.<sup>10</sup>.

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna** comprende, oltre

alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la Banca di Imola S.p.A.<sup>10</sup> ed il Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.<sup>10</sup>

## **2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale**

A premessa della illustrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria delle Fondazioni e per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'Avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva e assolto gli obblighi previsti dalla Legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'Avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'Avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo stesso motivo, l'eventuale revoca di erogazioni già deliberate non dà origine a ricavi straordinari, ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo, poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione delle Fondazioni nel quale vanno indicate, tra



le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

Lo schema di Conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e Avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001<sup>11</sup>, si potrà osservare che il Conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

## **2.5 L'investimento del patrimonio: la redditività**

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2012 ammonta a 1.535,6 milioni di euro (Tab. 2.7) e fa segnare un aumento del 24,1% rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.236,9 milioni di euro).

Se si analizza la composizione dei proventi totali, si noterà, in primo luogo, il drastico ridimensionamento della sua componente straordinaria<sup>12</sup> che, nell'esercizio in esame, si attesta a quasi 256,7 milioni rappresentando il 16,7% del totale dei proventi, mentre era pari a 628,4 milioni nel 2011 e costituiva oltre la metà del totale dei proventi (precisamente il 50,8%); tale fenomeno conferma che la gestione ha goduto di flussi di reddito normalizzati rispetto al recente passato e che le Fondazioni non sono state costrette a attivare

---


<sup>11</sup> Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta, al momento, l'unica fonte normativa in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

<sup>12</sup> I proventi straordinari citati nel testo sono inclusi nella posta "Altri proventi e proventi straordinari" della Tab. 2.7, di importo pari a euro 281,7 milioni, composta per 256,7 milioni da proventi non aventi natura finanziaria (sopravvenienze, svincoli di fondi rischi, ecc.) e da 25 milioni da altri proventi (fitti attivi, canoni, ecc.). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari) passa a 230 milioni di euro rispetto a 616 nel 2011.

Inoltre si rileva come la gestione finanziaria, in generale, abbia dato positivi risultati. Infatti le gestioni patrimoniali tornano a dare utili significativi, così come la gestione degli strumenti finanziari diversi da quelli partecipativi (interessi, proventi assimilati e risultato della negoziazione titoli); i dividendi, al contrario, sia derivanti dalla conferitaria che da altre partecipazioni, nel complesso mostrano una flessione. Flessione dovuta al ridimensionamento dell'attività economica che nel caso delle banche ha iniziato a erodere i margini di interesse, ulteriormente penalizzati dalla crescente difficoltà delle imprese di rimborsare i crediti,

**Tab. 2.2 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia**

[illegible]

**Fig. 2.1 - Composizione % dei proventi**

La redditività del patrimonio<sup>13</sup> delle Fondazioni (Tab. 2.4) si attesta per il 2012 al 3,6% in sensibile miglioramento rispetto al 2011 anno in cui la redditività è stata del 2,7%. Un risultato indubbiamente positivo, sia in termini assoluti che in termini relativi, che conferma una buona tenuta della struttura complessiva degli investimenti dell'insieme delle Fondazioni e una ripresa del comparto finanziario cui va attribuito il miglioramento della *performance* complessiva.

Estendendo l'analisi dell'andamento della redditività su un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo (2000-2012), al fine di poter valutare i risultati della gestione degli investimenti delle Fondazioni al di là degli effetti generati dalla crisi, si può rilevare come la redditività media ponderata di periodo del patrimonio sia stata particolarmente significativa, pari al 5,8% medio annuo. Il dato è ancora più eloquente se si prende in considerazione l'andamento

<sup>13)</sup> Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi totali, che secondo l'impostazione contabile definita dal MEF fa riferimento ai soli proventi al netto della relativa tassazione, e al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

complessivo degli indici dei mercati finanziari nello stesso periodo, quali, ad esempio, l'Euro Stoxx (-3,4% medio annuo), o il FTSE MIB (-5,4% medio annuo) per gli investimenti azionari e il JPM EMU Government All Mats. Total Return Index (+5,2%) per gli investimenti di emittenti governativi dell'area euro.

Analizzando l'andamento delle due principali componenti dei proventi – i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi dagli altri investimenti finanziari – si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria<sup>14</sup> è, come anticipato in precedenza, diminuito (-34,3%) passando da 677 milioni nel 2011 a 445; pur tuttavia la redditività di queste partecipazioni si attesta al 2,3% (2,9% nel 2011).

Gli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, invece, fanno registrare un valore di redditività pari al 2,8%, tornando a offrire rendimenti positivi dopo aver segnato un -0,3% lo scorso anno; tale indicatore ha seguito negli ultimi anni un andamento discontinuo (3,4% nel 2010, 4,7% nel 2009, 0,2% nel 2008, 4,5% nel 2007) quale conseguenza dell'erraticità che ha caratterizzato i mercati finanziari nello stesso periodo.

Il ritorno alla redditività si riscontra anche per le gestioni patrimoniali, che a fine 2012 raccoglievano investimenti per 9,2 miliardi di euro, dato sostanzialmente invariato rispetto ai 9,4 miliardi del 2011. Le gestioni hanno complessivamente fatto registrare un utile di 399 milioni di euro con una redditività media del 4,3%. Nel 2012 solo una Fondazione ha registrato una perdita nelle gestioni, di importo peraltro trascurabile, mentre 41 hanno registrato proventi per 399 milioni. Nella Tab. 2.3 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

---

<sup>14</sup>) Nelle tabelle 2.7 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

<b>Tab. 2.3 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)</b>				
Anni	N°. di Fondazioni che hanno gestioni patrimoniali a fine anno	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0(*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3
2007	60	14.343	376,9	5
2008	50	8.862	-192,9	41
2009	50	9.126	509,1	3
2010	47	10.349	359,8	3
2011	42	9.366	18,9	28
2012	40	9.236	399,1	1


(\*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A completamento dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento, la Tab. 2.4 e la Fig. 2.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

**Tab. 2.4 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento**

Indicatori	Anni																			
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12
Proventi Patrimonio x 100	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3	7,3	8,0	5,4	5,1	4,0	2,7	3,6
Proventi finanziari Investimenti finanziari medi x 100	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0	5,6	4,5	0,2	4,7	3,4	-0,3	2,8
Dividendi da Società conferitaria <sub>t</sub> Partecipazione nella Società conferitaria <sub>(media [t-1]t)</sub> x 100	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5	10,2	14,8	15,7	3,1	2,9	2,9	2,3

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi. Gli indici esprimono i livelli di redditività di ognuna delle diverse tipologie di investimento evidenziate.

**Fig. 2.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività**

Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari<sup>15</sup>. Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti decorrelati: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007, anno in cui nuovamente si divaricano. Il 2008 rappresenta l'anno in cui i rendimenti delle due tipologie di investimento raggiungono la massima forbice a causa delle note difficoltà dei mercati finanziari, da un alto, e della massima distribuzione di dividendi da parte delle banche, dall'altro.

ritaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

<sup>15</sup> Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione e il dato al denominatore riflette il valore contabile, e non di mercato come per gli investimenti finanziari, della partecipazione. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le

Il 2009 vede il prevalere del rendimento degli investimenti finanziari sul rendimento delle partecipazioni bancarie a causa della mancata distribuzione dei dividendi da parte di grandi gruppi bancari di cui si è detto. Il 2010 mostra una riduzione del totale e di tutte le componenti, mentre il 2011, pur segnando una riduzione della redditività complessiva, mostra una tenuta del rendimento delle partecipazioni e un significativo peggioramento del risultato della gestione degli strumenti finanziari. Infine, il miglioramento della redditività degli strumenti finanziari registrato nel 2012 ha contribuito all'aumento della redditività complessiva del patrimonio.

Dal grafico si rileva, inoltre, che il rendimento medio del patrimonio, che deriva sostanzialmente dalle due categorie di investimento rappresentate nel grafico, coincide, fino al 2000, con il rendimento della conferitaria; dopo tale data, a conferma del processo di diversificazione, si posiziona invece tendenzialmente a metà strada fra le curve dei due rendimenti.

## 2.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2012 è pari a 1.069,7 milioni di euro<sup>16</sup>, rispetto a 470,6 milioni del 2011 (+127,3%); tale aumento risente dell'effetto combinato del positivo andamento dei proventi e della diminuzione degli accantonamenti prudenziali effettuati, per fronteggiare i rischi di mercato.

Con riferimento alla struttura dei costi e alle altre poste del Conto economico, si rileva quanto segue.

I puri costi<sup>17</sup> di funzionamento per l'insieme delle Fondazioni nell'anno 2012 crescono del 7,8% passando da 208 milioni di euro a 224. La variazione è dovuta all'incremento delle spese per consu-

---

<sup>16</sup> Il risultato non include le svalutazioni delle partecipazioni nelle società strumentali, pari a 3,8 milioni di euro, che sono state invece considerate fra le erogazioni dell'anno, in considerazione della loro sostanziale natura erogativa.

<sup>17</sup> Ai fini di una migliore interpretazione dei dati di bilancio nel corso dell'analisi si è ritenuto utile talvolta far riferimento alle due componenti in cui sono stati suddivisi gli oneri complessivi: oneri amministrativi o di funzionamento (compensi agli Organi collegiali, stipendi, spese per collaboratori, ammortamenti, accantonamenti ed altri oneri) e oneri di gestione dell'investimento (commissioni di negoziazione, commissioni di gestione, oneri finanziari, ecc.). Nella prima delle due componenti, all'interno della voce accantonamenti, possono essere talvolta iscritti valori prudenziali relativi a rischi futuri la cui natura può non essere collegata al funzionamento, *strictu sensu*, della Fondazione.

lenze e collaborazioni esterne e per l'accantonamento a copertura di rischi futuri di natura non finanziaria<sup>18</sup>, mentre i costi per gli Organi e per il personale decrescono del 3,9%.

I costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) sono pari a circa 76 milioni di euro contro i 57 dell'anno precedente. In particolare mostrano un aumento gli interessi passivi (+17,7 milioni di euro) dovuti a finanziamenti utilizzati per compensare tensioni di liquidità; il fenomeno interessa 39 Fondazioni anche se l'incremento del dato registrato nel 2012 deriva per oltre la metà da una sola Fondazione.

Se si includono gli accantonamenti prudenziali effettuati per fronteggiare oneri futuri di natura finanziaria, i costi complessivi diminuiscono significativamente, attestandosi a 410,7 milioni, rispetto ai 731 milioni di euro del 2011 (-43,8%).

A questo risultato ha contribuito la riduzione degli accantonamenti per motivi di carattere eccezionale (necessari per fronteggiare rischi e oneri futuri dovuti a possibili perdite correlate alla turbolenza dei mercati) che assommano, nel 2012, a 110,6 milioni di euro a fronte degli oltre 466 milioni di euro del 2011.

Fra le voci di spesa, si rileva che quelle relative ai compensi agli Organi collegiali si riducono di circa 3 milioni e quelle per il personale di 1,5 milioni. Il numero complessivo dei dipendenti è passato da 1.026 a 1.023 unità, con un costo medio che si riduce da 61,2 mila euro a 59,9 mila euro procapite. Benché molte Fondazioni si siano già dotate di personale con specifiche competenze operative nell'attività tipica, e altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati denotano una certa agilità e flessibilità delle strutture organizzative.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, dai dati di bilancio 2012 si rileva un ulteriore incremento dell'ammontare delle imposte e tasse del 29,5%, (nel 2011 l'incremento era stato del 20%) che infatti passano a 29,2 milioni da 22,6 dell'esercizio precedente. Va osservato, tuttavia, che dai bilanci non si evince l'effettivo carico fiscale sostenuto dalle Fondazioni, poiché la normativa contabile impone di iscrivere in bilancio i proventi al netto delle imposte trattenute a titolo sostitutivo. Se si considera anche tale tipologia di imposte emerge che nel 2012 l'effettivo carico fiscale per le Fondazioni è stato di

<sup>18)</sup> Le maggiori spese sono da attribuire a una sola Fondazione, al netto della quale i costi di funzionamento sarebbero rimasti pressoché invariati.



oltre 171 milioni di euro<sup>19</sup> (era di 100 milioni nel 2011), di cui circa 132 per imposte sostitutive sui redditi degli investimenti finanziari, a seguito anche dell'innalzamento della ritenuta dal 12,5 al 20%, 18,4 milioni a titolo di IRES, 4,5 milioni corrisposti per IMU e 3,6 milioni per IRAP.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, è stato distribuito fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2012, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione e ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento facoltativo alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% a un massimo del 35% dell'Avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione e alla necessità di salvaguardare i livelli erogativi.

Per l'insieme delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 380 milioni di euro (240 nel 2011) che al netto dei 191 milioni di disavanzo residuo si traducono, per l'intero sistema, in accantonamenti netti per 189 milioni, pari al 17,6% dell'avanzo. Si noterà che l'ammontare degli accantonamenti, anche la netto del disavanzo residuo complessivo, si attesta su valori molto più consistenti del 2011, anno in cui l'accantonamento patrimoniale era totalmente assorbito dal disavanzo residuo.

Tali considerazioni hanno ovviamente valore se riferite all'intero sistema (per la singola Fondazioni valgono le risultanze del proprio bilancio e il disavanzo dell'una non compensa l'accantonamento dell'altra) e mostrano come, in media, la gestione 2012 abbia prodotto risultati positivi, dopo un esercizio particolarmente difficile come il 2011.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono stati destinati 881 milioni di euro, rispetto a 639 milioni del 2011. Se si rapporta tale dato al totale degli

---

<sup>19</sup> L'ammontare delle imposte corrisposte dalle Fondazioni risulta essere maggiore delle risorse destinate al settore dell'Educazione, istruzione e formazione che, nel 2012, è stato il secondo settore di intervento istituzionale.

avanzi positivi di gestione (escluse i valori negativi delle Fondazioni che hanno registrato una perdita) l'incidenza risulta del 69,2%, in linea con il 71,8% del 2011.

L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93–2012 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 2.5 e nel relativo grafico della Fig. 2.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita, fino al 2007, dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'Avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio, cui è seguito un ridimensionamento dovuto alle turbolenze dei mercati a partire dal settembre del 2008. Si noterà che l'indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend positivo, cresce in maniera meno che proporzionale rispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2007 l'incidenza dell'Avanzo d'esercizio sul patrimonio cresce di sei volte dall'1,2 al 7,2, mentre la quota dell'accantonamento patrimoniale sul patrimonio cresce meno di 4 volte, passando da 0,7 a 2,4; l'indice percentuale dell'attività erogativa passa da 0,4 a 4,8 nel 2007, con un aumento di dodici volte. Nel 2008 tutti gli indici registrano una diminuzione a seguito delle note difficoltà che hanno caratterizzato l'esercizio, ma l'indicatore relativo all'attività istituzionale mostra, anche in questa circostanza, una riduzione più contenuta di quanto ci si sarebbe potuto attendere. Nel 2010 e nel 2011, come avvenuto dall'inizio della crisi del 2008, l'andamento dei proventi mostra una flessione, così come gli altri indicatori a esso correlati. Il 2012 fa segnare invece una inversione di tendenza per tutti gli indici.

**Tab. 2.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni di origine bancaria**


Indicatori	Anni																			
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 <sup>a</sup>	2001	2002 <sup>b</sup>	2003	2004	2005	2006	2007	2008 <sup>c</sup>	2009	2010 <sup>c</sup>	2011 <sup>c</sup>	2012 <sup>c</sup>
1 Prov.totali/Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	8,0	8,3	6,5	5,5	4,0	2,7	3,6
2 Avanzo d'es./Patr.medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	6,6	7,2	4,1	4,1	3,0	1,0	2,5
3 Acc.to patr./Patr.medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	2,2	2,4	1,2	1,2	0,9	0,5	0,9
4 Att. Ist.le/Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	4,4	4,8	3,0	2,8	2,3	1,4	2,1

(a) Comprendono i proventi straordinari.

(b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il periodo successivo.

(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

**Fig. 2.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni di origine bancaria in rapporto al Patrimonio medio**



L'ammontare delle delibere di erogazione assunte nel corso del 2012, al netto dei 36,8 milioni di euro destinati per legge al Volontariato (erano 23,8 nel 2011) si attesta a 929,1 milioni di euro<sup>20</sup>, con una diminuzione del 13,1% rispetto a 1.068,8 dell'esercizio precedente<sup>21</sup>. Il deliberato complessivo (includendovi anche lo stanziamento per il Volontariato previsto dalla Legge n. 266/91) assomma a 965,8 milioni di euro rispetto a 1.092,5 registrato nel 2011 (-11,6%) e fa segnare un tasso di erogazione del 2,3% sul patrimonio medio dell'insieme delle Fondazioni, assolutamente in linea con il dato del 2011.

Alla luce di questi dati si può osservare che la flessione nell'attività istituzionale registrata nel 2012 è, in primo luogo, estremamente contenuta; in secondo luogo, che essa deriva da una consapevole gestione delle risorse finalizzata a preservare il "cuscinetto" finan-

<sup>20)</sup> L'importo include le svalutazioni delle società strumentali pari a 3,8 milioni di euro. Aggiungendo anche le perdite registrate nelle imprese strumentali direttamente esercitate, pari a 0,7 milioni di euro, l'ammontare delle erogazioni dell'anno è pari a 929,8 milioni di euro.

<sup>21)</sup> I dati si ottengono dalla somma degli importi delle poste indicate con le lett. c) e g) degli schemi di Conto economico contenuti nelle tabelle 2.7.

ziario rappresentato dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni<sup>22</sup> (utilizzato nei periodi di basso reddito e ricostituito in quelli di avanzo più consistente, come il 2012) e che, infine, l'andamento del livello di attività istituzionale asseconda quello dell'avanzo dell'esercizio con un ritardo temporale di un anno.

Tale fenomeno è perfettamente comprensibile tenendo conto che sempre più le Fondazioni tendono a dimensionare la loro attività erogativa sulla base dei risultati conseguiti l'esercizio precedente, al fine di operare con risorse certe.

Analizzando la dinamica delle delibere complessive e la loro articolazione, che viene sinteticamente rappresentata nella tabella che segue, si osserva che i circa 126 milioni di minore ammontare del 2012 sono determinati per 239 milioni dalla riduzione delle delibere finanziate con i fondi accantonati in anni precedenti, a cui si contrappone l'aumento di quelle a valere sul margine dell'esercizio per 112 milioni.

Le Fondazioni nel 2012 hanno destinato le maggiori risorse prodotte dalla gestione sia alle delibere di erogazione, sia alla ricostituzione dei fondi (cui vanno più di 394 milioni) che in passato avevano significativamente sostenuto il livello dell'attività istituzionale. Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni al quale sono stati accantonati oltre 100 milioni di euro contro i 29 del 2011.

La consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni si attesta così a fine 2012 a 1.897 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.849,3 del 2011 e tendente al livello degli anni passati: 1.946,9 milioni del 2007, anno che precedeva l'inizio della perdurante crisi finanziaria ed economica, e a quello dell'esercizio 2010 che era pari a 2.008,3 milioni.

Il seguente prospetto, i cui dati si ottengono per differenza fra le poste del 2012 e 2011, evidenzia la destinazione delle maggiori risorse prodotte nel 2012 e spiega la variazione delle delibere assunte nell'anno.

---

<sup>22</sup> Tale posta di bilancio è inclusa nella voce "Fondi per l'attività di istituto" negli schemi di Stato Patrimoniale delle tabelle 2.6.

<b>Destinazione del maggior Avanzo d'esercizio rispetto all'anno precedente</b>	<b>Mil. Euro</b>	<b>%</b>
Variazione Avanzo d'esercizio	599,10	100,0%
A patrimonio:	357,3	59,7%
<i>Copertura disavanzi pregressi</i>	10,0	1,7%
<i>Accantonamenti al patrimonio</i>	129,9	21,7%
<i>Avanzo residuo</i>	217,4	36,3%
All'attività istituzionale (dell'esercizio e futura):	241,8	40,3%
<i>Delibere su risorse esercizio corrente</i>	99,4	16,6%
<i>Accantonamento Fondi Volontariato</i>	13,0	2,1%
<i>Acc.ti ai fondi per l'attività istituzionale futura</i>	129,4	21,6%

<b>Variazione delle erogazioni deliberate rispetto all'anno precedente</b>	<b>Mil. Euro</b>
Variazioni delle delibere dell'esercizio	-126,8
<i>Delibere su risorse esercizio corrente</i>	99,4
<i>Delibere per Volontariato</i>	13,0
<i>Delibere su risorse degli anni precedenti</i>	-239,2

Per una analisi dei dati economico-gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di Stato patrimoniale e di Conto economico in calce a questo capitolo.

TABELLE RELATIVE  
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Totale Fondazioni

ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.869,0	3,7	1.828,9	3,5
Attività finanziarie:	46.863,3	91,9	49.737,2	94,2
<i>partecipazioni nella conferitaria</i>	20.199,8	39,6	21.053,7	39,9
<i>partecipazioni in altre società</i>	4.755,2	9,3	5.062,4	9,6
<i>partecipazioni in società strumentali</i>	907,8	1,8	847,2	1,6
<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i>	21.000,5	41,2	22.773,9	43,1
Credit, ratei e risconti attivi	627,1	1,2	465,4	0,9
Disponibilità liquide	1.544,5	3,0	676,4	1,3
Altre attività	97,7	0,2	97,8	0,2
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>52.001,6</b>	<b>100,0</b>	<b>52.805,6</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	42.183,0	82,7	43.034,3	81,5
Fondi per l'attività d'istituto	3.980,1	7,8	3.886,8	7,4
Fondi per rischi ed oneri	675,8	1,3	1.367,0	2,6
Erogazioni deliberate	2.018,8	4,0	2.242,6	4,2
Fondo per il volontariato L. 266/91	130,2	0,3	139,9	0,3
Altre passività	2.013,7	3,9	2.135,0	4,0
<b>Totale del passivo</b>	<b>51.001,6</b>	<b>100,0</b>	<b>52.805,6</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Piccole				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali		8,6	56,6	7,5
Attività finanziarie:		79,7	686,3	89,2
partecipazioni nella conferitaria	253,2	31,9	279,4	36,3
partecipazioni in altre società	34,5	4,3	34,6	4,5
partecipazioni in società strumentali	5,2	0,7	5,6	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	339,1	42,8	366,7	47,7
Credit, ratei e risconti attivi	5,9	0,7	5,7	0,7
Disponibilità liquide	79,8	10,1	15,0	1,9
Altre attività	6,7	0,9	5,6	0,7
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>793,5</b>	<b>100,0</b>	<b>769,2</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	682,1	86,0	658,9	85,7
Fondi per l'attività d'istituto	38,2	4,8	35,8	4,7
Fondi per rischi ed oneri	3,6	0,5	4,2	0,5
Erogazioni deliberate da liquidare	12,7	1,6	15,4	2,0
Fondo per il volontariato L. 266/91	2,0	0,3	2,1	0,3
Altre passività	54,9	6,8	52,9	6,8
<b>Totale del passivo</b>	<b>793,5</b>	<b>100,0</b>	<b>769,2</b>	<b>100,0</b>



Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-piccole				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali		8,7	127,4	6,6
Attività finanziarie:		86,3	1.713,6	89,1
partecipazioni nella conferitaria	541,9	27,8	494,4	25,7
partecipazioni in altre società	46,4	2,4	41,8	2,2
partecipazioni in società strumentali	24,5	1,3	22,5	1,2
strumenti finanziari (includere le operazioni pct)	1.069,1	54,8	1.155,0	60,0
Credit, ratei e risconti attivi	16,9	0,8	24,1	1,2
Disponibilità liquide	81,0	4,2	59,0	3,1
Altre attività	0,3	0,0	0,2	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>1.949,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.924,3</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto		88,5	1.705,4	88,6
Fondi per l'attività d'istituto	1.725,9	6,8	96,6	5,0
Fondi per rischi ed oneri	133,4	0,4	11,9	0,6
Erogazioni deliberate da liquidare	8,4	1,8	36,3	1,9
Fondo per il volontariato L. 266/91	34,6	0,2	4,6	0,2
Altre passività	4,2	2,3	69,5	3,7
<b>Totale del passivo</b>	<b>1.949,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.924,3</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medie

ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	259,7	7,4	257,3	7,2
partecipazioni in altre società	2.981,6	85,5	3.197,6	89,8
partecipazioni in società strumentali	1.346,1	38,6	1.302,1	36,6
strumenti finanziari (includere le operazioni pct)	291,3	8,3	276,0	7,8
Crediti, ratei e risconti attivi	24,6	0,7	43,9	1,2
Disponibilità liquide	1.319,6	37,9	1.575,5	44,2
Altre attività	25,8	0,7	34,0	1,0
	221,3	6,3	68,5	1,9
	2,8	0,1	4,2	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>3.491,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3.561,6</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	3.044,4	87,2	3.090,3	86,8
Fondi per rischi ed oneri	249,7	7,2	258,7	7,2
Erogazioni deliberate da liquidare	43,1	1,2	52,6	1,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	71,3	2,0	74,9	2,1
Altre passività	5,9	0,2	6,8	0,2
	76,8	2,2	78,3	2,2
<b>Totale del passivo</b>	<b>3.491,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3.561,6</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-grandi				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali		5,0	342,2	5,0
Attività finanziarie:	5.772,4	89,1	6.257,7	90,7
partecipazioni nella conferitaria	1.534,4	23,7	1.992,8	28,9
partecipazioni in altre società	968,2	14,9	1.021,8	14,8
partecipazioni in società strumentali	197,6	3,1	147,3	2,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.072,2	47,4	3.095,8	44,9
Credit, ratei e risconti attivi	56,8	0,9	98,9	1,4
Disponibilità liquide	267,2	4,1	136,8	2,0
Altre attività	58,5	0,9	59,1	0,9
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>6.476,3</b>	<b>100,0</b>	<b>6.894,7</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	5.654,6	87,3	5.963,1	86,5
Fondi per l'attività d'istituto	421,4	6,5	417,5	6,1
Fondi per rischi ed oneri	69,7	1,1	80,7	1,2
Erogazioni deliberate da liquidare	219,9	3,4	236,8	3,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	13,8	0,2	17,1	0,2
Altre passività	96,9	1,5	179,5	2,6
<b>Totale del passivo</b>	<b>6.476,3</b>	<b>100,0</b>	<b>6.894,7</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Grandi				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.0149,8	2,7	1.045,5	2,6
Attività finanziarie:	35.794,6	93,5	37.881,9	95,5
partecipazioni nella conferitaria	16.524,2	43,2	16.985,0	42,8
partecipazioni in altre società	3.414,8	8,9	3.688,1	9,3
partecipazioni in società strumentali	655,9	1,7	627,9	1,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	15.199,7	39,7	16.580,9	41,8
Credit, ratei e risconti attivi	521,7	1,4	302,7	0,8
Disponibilità liquide	895,2	2,3	397,1	1,0
Altre attività	29,5	0,1	28,7	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>38.290,8</b>	<b>100,0</b>	<b>39.655,9</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	31.176,1	81,2	31.616,5	79,7
Fondi per l'attività d'istituto	3.137,4	8,2	3.078,3	7,8
Fondi per rischi ed oneri	551,0	1,4	1.217,6	3,1
Erogazioni deliberate da liquidare	1.680,2	4,4	1.879,2	4,7
Fondo per il volontariato L. 266/91	104,2	0,3	109,4	0,3
Altre passività	1.741,9	4,5	1.754,8	4,4
<b>Totale del passivo</b>	<b>38.290,8</b>	<b>100,0</b>	<b>39.655,9</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Ovest				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	183,3	0,8	185,4	0,8
Attività finanziarie:	21.523,4	96,8	21.777,5	97,6
partecipazioni nella conferitaria	8.362,9	37,6	8.076,7	36,2
partecipazioni in altre società	2.177,6	9,8	2.297,9	10,3
partecipazioni in società strumentali	323,6	1,5	292,8	1,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	10.659,3	47,9	11.110,1	49,8
Credit, ratei e risconti attivi	245,5	1,1	115,4	0,5
Disponibilità liquide	235,0	1,0	170,6	0,8
Altre attività	56,0	0,3	56,7	0,3
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>22.243,2</b>	<b>100,0</b>	<b>22.305,6</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	18.825,2	84,6	18.677,8	83,7
Fondi per l'attività d'istituto	1.495,3	6,7	1.400,4	6,3
Fondi per rischi ed oneri	167,3	0,8	394,2	1,8
Erogazioni deliberate da liquidare	887,2	4,0	943,4	4,2
Fondo per il volontariato L. 266/91	56,5	0,3	57,1	0,3
Altre passività	811,7	3,6	832,7	3,7
<b>Totale del passivo</b>	<b>22.243,2</b>	<b>100,0</b>	<b>22.305,6</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Est				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	826,1	5,3	846,3	5,2
Attività finanziarie:	14.066,8	89,6	14.916,1	91,8
partecipazioni nella conferitaria	7.796,2	49,7	7.686,0	47,3
partecipazioni in altre società	1.444,4	9,2	1.641,5	10,1
partecipazioni in società strumentali	415,8	2,6	407,5	2,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	4.410,4	28,1	5.181,1	31,9
Credit, ratei e risconti attivi	274,0	1,7	188,8	1,2
Disponibilità liquide	496,6	3,2	258,0	1,6
Altre attività	30,9	0,2	33,4	0,2
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>15.694,4</b>	<b>100,0</b>	<b>16.242,6</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	12.674,3	80,8	12.947,1	79,8
Fondi per l'attività d'istituto	1.448,5	9,2	1.447,5	8,9
Fondi per rischi ed oneri	369,7	2,4	440,3	2,7
Erogazioni deliberate da liquidare	719,2	4,6	848,5	5,2
Fondo per il volontariato L. 266/91	43,2	0,3	48,8	0,3
Altre passività	439,5	2,7	510,4	3,1
<b>Totale del passivo</b>	<b>15.694,4</b>	<b>100,0</b>	<b>16.242,6</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali		6,7	673,1	5,7
Attività finanziarie:		85,7	10.903,4	91,6
partecipazioni nella conferitaria				38,2
partecipazioni in altre società	3.440,2	31,8	4.547,1	7,9
partecipazioni in società strumentali	898,0	8,3	940,7	1,1
strumenti finanziari (includere le operazioni pct)	148,4	1,4	135,0	44,4
Credit, ratei e risconti attivi	4.784,4	44,2	5.280,6	1,0
Disponibilità liquide		0,8	117,4	1,6
Altre attività		6,7	198,0	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>10.828,1</b>	<b>100,0</b>	<b>11.899,3</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto		80,3	9.298,4	78,2
Fondi per l'attività d'istituto	8.698,1	8,2	896,7	7,5
Fondi per rischi ed oneri	888,5	1,1	502,8	4,2
Erogazioni deliberate da liquidare	114,0	3,4	401,9	3,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	363,6	0,2	26,3	0,2
Altre passività	25,2	6,8	773,2	6,6
<b>Totale del passivo</b>	<b>10.828,1</b>	<b>100,0</b>	<b>11.899,3</b>	<b>100,0</b>

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Sud				
ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali		6,0	124,1	5,3
Attività finanziarie:		89,6	2.140,2	90,7
partecipazioni nella conferitaria	600,5	26,9	743,8	31,5
partecipazioni in altre società	235,2	10,5	182,4	7,7
partecipazioni in società strumentali	19,9	0,9	11,9	0,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.146,4	51,3	1.202,0	51,0
Crediti, ratei e risconti attivi	16,6	0,7	43,7	1,9
Disponibilità liquide	82,8	3,7	49,9	2,1
Altre attività	0,8	0,0	0,2	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>2.235,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.358,1</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2012		31/12/2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto		88,8	2.111,0	89,5
Fondi per l'attività d'istituto	1.985,4	6,6	142,3	6,0
Fondi per rischi ed oneri	147,6	1,1	29,7	1,3
Erogazioni deliberate da liquidare	24,8	2,2	48,8	2,1
Fondo per il volontariato L. 266/91	48,8	0,2	7,7	0,3
Altre passività	5,4	0,2	18,6	0,8
<b>Totale del passivo</b>	<b>2.235,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.358,1</b>	<b>100,0</b>



Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Totale Fondazioni				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	399,1	26,0	18,9	1,5
Dividendi e proventi assimilati	751,2	48,9	1.104,0	89,2
Interessi e proventi assimilati	276,9	18,0	320,1	25,9
Risultato gestione strumenti finanziari	-172,6	-11,2	-857,6	-69,3
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,7	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	281,7	18,3	651,9	52,7
<b>Totale proventi</b>	<b>1.535,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.236,9</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)				
di cui per gli organi statutari	410,7	26,7	731,3	59,1
Imposte	29,2	3,1	51,2	4,1
Oneri straordinari	26,0	1,9	22,6	1,8
		1,7	12,4	1,0
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>1.069,7</b>	<b>69,7</b>	<b>470,6</b>	<b>38,1</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>10,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>369,9</b>	<b>34,6</b>	<b>240,0</b>	<b>51,0</b>
a) alla riserva obbligatoria	251,7	23,5	178,0	37,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	118,2	11,0	62,0	13,2
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>880,9</b>	<b>82,4</b>	<b>638,9</b>	<b>135,7</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	449,6	42,0	350,2	74,4
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	36,8	3,4	23,8	5,0
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	394,4	36,9	265,0	56,3
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-191,4</b>	<b>-17,9</b>	<b>-408,5</b>	<b>-86,8</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>479,4</b>		<b>718,6</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>965,8</b>		<b>1.092,5</b>	

(\*) La posta 2012 include mil. € 111 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 19,5%. Nel 2011 l'accantonamento era di mil. € 466 e l'indice rettificato era 21,4%.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Piccole				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	4,2	12,3	-0,9	8,8
Dividendi e proventi assimilati	15,3	44,3	18,7	-181,6
Interessi e proventi assimilati	7,3	21,3	6,6	-64,0
Risultato gestione strumenti finanziari	1,1	3,2	-36,9	357,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	6,5	18,9	2,2	-21,1
<b>Totale proventi</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	9,9	28,7	9,2	-88,9
di cui per gli organi statutari		8,2	2,8	-27,1
Imposte	0,7	1,9	0,6	-6,3
Oneri straordinari	0,3	1,0	0,1	-0,6
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>23,5</b>	<b>68,4</b>	<b>-20,2</b>	<b>195,8</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>1,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>5,2</b>	<b>21,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-14,3</b>
a) alla riserva obbligatoria	4,5	19,0	2,7	-13,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	0,7	3,0	0,2	-0,9
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>16,4</b>	<b>69,6</b>	<b>10,3</b>	<b>-51,3</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	6,6	28,1	5,9	-29,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	0,6	2,5	0,4	-1,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	9,2	39,0	4,0	-20,1
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,7</b>	<b>3,3</b>	<b>-33,4</b>	<b>165,6</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>7,9</b>		<b>10,1</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>15,1</b>		<b>16,4</b>	

(\*) La posta del 2012, come quella del 2011, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-piccole				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	10,8	14,2	0,2	0,3
Dividendi e proventi assimilati	17,2	22,7	18,3	29,9
Interessi e proventi assimilati	34,7	45,8	30,3	49,3
Risultato gestione strumenti finanziari	2,7	3,6	3,3	5,3
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	10,4	13,7	9,4	15,2
<b>Totale proventi</b>	<b>75,8</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	22,1	29,1	19,5	31,7
di cui per gli organi statutari		7,4	5,3	8,6
Imposte	3,0	3,9	1,5	2,5
Oneri straordinari	0,4	0,5	3,0	5,0
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>50,3</b>	<b>66,5</b>	<b>37,4</b>	<b>60,8</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	1,5	3,0	0,3	0,7
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	13,5	26,8	9,4	25,2
a) alla riserva obbligatoria	10,3	20,4	7,4	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	3,2	6,3	2,0	5,3
<b>Attività istituzionale:</b>	37,9	75,4	27,5	73,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	18,2	36,1	11,5	30,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,3	2,6	1,0	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	18,4	36,6	14,9	39,9
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-2,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	13,1		23,6	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>32,6</b>		<b>36,1</b>	

(\*) La posta del 2012, come quella del 2011, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medie					
	2012		%	2011	
	milioni di €			milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	15,7		13,8	-1,8	-2,1
Dividendi e proventi assimilati	46,3		40,7	65,1	77,1
Interessi e proventi assimilati	29,7		26,1	30,1	35,7
Risultato gestione strumenti finanziari	-29,1		-25,6	-18,7	-22,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,7		-0,6	-0,4	-0,5
Altri proventi e proventi straordinari	51,8		45,6	10,0	11,9
<b>Totale proventi</b>	<b>113,7</b>		<b>100,0</b>	<b>84,3</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	27,6		24,3	26,6	31,5
di cui per gli organi statutari	6,7		5,9	6,9	8,2
Imposte	2,4		2,1	1,4	1,7
Oneri straordinari	1,5		1,4	1,9	2,3
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>82,1</b>		<b>72,2</b>	<b>54,4</b>	<b>64,5</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)			100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	22,8		27,8	15,9	29,1
a) alla riserva obbligatoria	17,2		20,9	12,7	23,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,6		6,9	3,2	5,9
<b>Attività istituzionale:</b>	62,2		75,7	46,8	85,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	27,8		33,9	27,6	50,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	2,3		2,8	1,7	3,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	32,1		39,1	17,5	32,0
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-2,9</b>		<b>-3,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>-14,8</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>30,6</b>			<b>35,7</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>60,6</b>			<b>65,0</b>	

(\*) La posta 2012, come quella del 2011, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-grandi				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	30,2	12,7	-2,2	-1,0
Dividendi e proventi assimilati	89,9	37,8	130,5	60,6
Interessi e proventi assimilati	81,1	34,1	84,5	39,3
Risultato gestione strumenti finanziari	-25,1	-10,6	-59,5	-27,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,1	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	61,8	26,0	61,9	28,8
<b>Totale proventi</b>	<b>237,8</b>	<b>100,0</b>	<b>215,2</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	55,1	23,2	48,5	22,6
di cui per gli organi statutari		3,8	10,2	4,7
Imposte	11,6	4,9	4,9	2,3
Oneri straordinari	11,3	4,8	3,0	1,4
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>159,8</b>		<b>158,8</b>	<b>73,8</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>44,9</b>	<b>28,1</b>	<b>43,9</b>	<b>27,7</b>
a) alla riserva obbligatoria	32,5	20,4	31,8	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	12,4	7,7	12,2	7,7
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>117,9</b>	<b>73,8</b>	<b>114,9</b>	<b>72,3</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	64,3	40,2	76,0	47,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,3	2,7	4,2	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	49,3	30,9	34,7	21,8
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>62,7</b>		<b>63,5</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>131,3</b>		<b>143,7</b>	

(\*) La posta 2012 include mil. € 11 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 18,4%. Nel 2011 l'accantonamento non era stato effettuato.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Grandi				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	338,3	31,5	23,6	2,7
Dividendi e proventi assimilati	582,6	54,2	871,4	98,3
Interessi e proventi assimilati	124,1	11,6	168,6	19,0
Risultato gestione strumenti finanziari	-148,0	-13,8	-745,9	-84,2
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	176,9	16,5	568,4	64,2
<b>Totale proventi</b>	<b>1.073,9</b>	<b>100,0</b>	<b>886,1</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	296,0	27,6	627,5	70,8
di cui per gli organi statutari	24,1	2,2	26,0	2,9
Imposte	11,5	1,1	14,1	1,6
Oneri straordinari	12,4	1,2	4,4	0,5
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>754,0</b>	<b>70,1</b>	<b>240,1</b>	<b>27,1</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>				
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>7,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>283,5</b>	<b>37,6</b>	<b>167,9</b>	<b>69,9</b>
a) alla riserva obbligatoria	187,2	24,8	123,4	51,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	96,3	12,8	44,5	18,5
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>646,5</b>	<b>85,7</b>	<b>439,5</b>	<b>183,0</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	332,8	44,1	229,2	95,4
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	28,3	3,7	16,5	6,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	285,4	37,9	193,8	80,7
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-183,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>-367,3</b>	<b>-152,9</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>365,2</b>		<b>585,6</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>726,3</b>		<b>831,2</b>	

(\*) La posta 2012 include mil. € 99 per accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 18,3%. Nel 2011 l'accantonamento era di mil. € 466 e l'indice rettificato era 18,2%.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Ovest				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	332,0	43,9	18,9	4,1
Dividendi e proventi assimilati	350,4	46,3	430,4	94,3
Interessi e proventi assimilati	53,2	7,0	83,6	18,3
Risultato gestione strumenti finanziari	-52,1	-6,9	-112,9	-24,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,7	-0,1	-0,4	-0,1
Altri proventi e proventi straordinari	74,3	9,8	36,8	8,1
<b>Totale proventi</b>	<b>757,1</b>	<b>100,0</b>	<b>456,4</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	86,9	11,5	125,9	27,6
di cui per gli organi statutari	13,8	1,8	15,5	3,4
Imposte	12,0	1,6	9,6	2,1
Oneri straordinari	3,3	0,4	1,7	0,4
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>654,9</b>	<b>86,5</b>	<b>319,2</b>	<b>69,9</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	6,9	1,0	0,0	0,0
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	210,9	32,2	87,8	27,5
a) alla riserva obbligatoria	129,6	19,8	65,2	20,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	81,3	12,4	22,6	7,1
<b>Attività istituzionale:</b>	427,1	65,2	227,9	71,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	282,2	43,1	163,7	51,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	20,5	3,1	8,7	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	124,5	19,0	55,5	17,4
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>10,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>110,5</b>		<b>279,9</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>413,2</b>		<b>452,3</b>	

(\*) La posta 2012 non include per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria). Nel 2011 l'accantonamento era di mil. € 45 e l'indice rettificato era 17,7%.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Est				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	33,2	6,8	7,9	2,1
Dividendi e proventi assimilati	209,4	42,9	337,7	88,2
Interessi e proventi assimilati	87,0	17,8	96,8	25,3
Risultato gestione strumenti finanziari	-6,2	-1,3	-356,2	-93,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	165,2	33,8	296,5	77,5
<b>Totale proventi</b>	<b>488,6</b>	<b>100,0</b>	<b>382,7</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	173,9	35,6	120,2	31,4
di cui per gli organi statutari	16,1	3,3	17,3	4,5
Imposte	6,0	1,2	6,3	1,6
Oneri straordinari	10,7	2,2	2,8	0,7
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>298,0</b>	<b>61,0</b>	<b>253,4</b>	<b>66,3</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	0,7	0,2	0,0	0,0
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	73,1	24,5	79,0	31,2
a) alla riserva obbligatoria	60,0	20,1	60,1	23,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	13,1	4,4	18,9	7,4
<b>Attività istituzionale:</b>	230,8	77,4	221,5	87,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	66,7	22,4	77,4	30,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	8,1	2,7	8,0	3,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	156,0	52,3	136,1	53,7
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-47,1</b>	<b>-18,6</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>217,0</b>		<b>290,9</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>291,8</b>		<b>376,4</b>	

(\*) La posta 2012 include mil. € 94 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 16,3%. Nel 2011 l'accantonamento era di mil. € 35 e l'indice rettificato era 22,3%.



Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Centro				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	30,5	14,2	-8,4	-2,6
Dividendi e proventi assimilati	169,0	78,7	309,8	94,6
Interessi e proventi assimilati	95,8	44,6	99,9	30,5
Risultato gestione strumenti finanziari	-141,7	-66,0	-385,1	-117,6
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,1	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	61,2	28,5	311,2	95,1
<b>Totale proventi</b>	<b>214,7</b>	<b>100,0</b>	<b>327,4</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	132,2	61,5	468,3	143,1
di cui per gli organi statutari	6,3	3,1	13,3	4,1
Imposte	6,6	3,1	4,4	1,4
Oneri straordinari	11,2	5,2	4,6	1,4
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>64,7</b>	<b>30,2</b>	<b>-149,9</b>	<b>-45,9</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>				
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>69,4</b>	<b>107,0</b>	<b>58,9</b>	<b>-39,3</b>
a) alla riserva obbligatoria	51,5	79,4	43,1	-28,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	17,9	27,6	15,8	-10,6
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>187,0</b>	<b>288,6</b>	<b>156,2</b>	<b>-104,1</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	83,0	128,1	89,9	-59,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	6,8	10,5	5,7	-3,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	97,2	150,0	60,6	-40,4
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-192,8</b>	<b>-297,3</b>	<b>-365,2</b>	<b>243,4</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>134,1</b>		<b>129,3</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>223,9</b>		<b>224,9</b>	

(\*) La posta 2012 include € 16 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 53,9%. Nel 2011 l'accantonamento era di € 386 e l'indice rettificato era 25,0%.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Sud				
	2012		2011	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	3,3	4,5	0,5	0,7
Dividendi e proventi assimilati	22,4	29,9	26,1	37,1
Interessi e proventi assimilati	40,9	54,4	39,7	56,4
Risultato gestione strumenti finanziari	1,6	2,1	-3,4	-4,8
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	6,8	9,1	7,5	10,6
<b>Totale proventi</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,4</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	17,7	23,6	16,9	23,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>		6,5	5,0	7,2
Imposte	4,6	6,2	2,2	3,1
Oneri straordinari	0,7	1,0	3,4	4,8
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>52,0</b>	<b>69,2</b>	<b>48,0</b>	<b>68,2</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	1,6	3,2	0,3	0,6
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	16,5	31,9	14,2	29,6
a) alla riserva obbligatoria	10,6	20,4	9,6	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,0	11,5	4,6	9,7
<b>Attività istituzionale:</b>	36,0	69,3	33,2	69,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	17,8	34,2	19,2	39,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,4	2,7	1,3	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	16,8	32,3	12,8	26,7
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>17,8</b>		<b>18,5</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>37,0</b>		<b>39,0</b>	

(\*) La posta del 2012, come quella del 2011, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

<b>Tab. 2.8 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale</b>				
<b>Gruppi dimensionali</b>				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2012	Gruppi dimensionali
1	1	Fondazione C.R. Provincie Lombarde	6.550.955.301	Fondazioni grandi n. 18
2	2	Compagnia di San Paolo di Torino	5.621.663.693	
3	3	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	2.658.394.150	
4	4	Fondazione C.R. Torino	1.916.583.003	
5	5	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.745.077.193	
6	6	Fondazione Roma	1.444.712.622	
7	7	Fondazione C.R. Cuneo	1.330.164.010	
8	8	Ente C.R. Firenze	1.304.571.348	
9	9	Fondazione C.R. Lucca	1.182.732.873	
10	10	Fondazione C.R. Genova e Imperia	1.012.613.126	
11	11	Fondazione Banco di Sardegna	874.777.758	
12	12	Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana	868.407.202	
13	13	Fondazione C.R. Parma	833.500.241	
14	14	Fondazione C.R. Modena	825.004.991	
15	15	Fondazione B.M. Lombardia	792.044.475	
16	16	Fondazione C.R. Bologna	756.716.175	
17	17	Fondazione C.R. Bolzano	731.497.545	
18	18	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	626.625.444	
19	1	Fondazione C.R. Perugia	581.024.824	Fondazioni mediograndi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Pisa	530.694.977	
21	3	Fondazione C.R. Trieste	447.765.897	
22	4	Fondazione C.R. Forlì	433.278.852	
23	5	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	377.510.666	
24	6	Fondazione Piacenza e Vigevano	372.164.429	
25	7	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	347.487.632	
26	8	Fondazione di Venezia	328.546.685	
27	9	Fondazione C.R. Alessandria	323.148.235	
28	10	Fondazione C.R. Carpi	319.246.229	
29	11	Fondazione C.R. Pesaro	276.247.007	
30	12	Fondazione C.R. Macerata	236.004.187	
31	13	Fondazione M. Bologna e Ravenna	224.263.026	
32	14	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	220.250.043	
33	15	Fondazione C.R. Biella	217.837.525	
34	16	Fondazione C.R. Pescara e L.A.	209.825.086	
35	17	Fondazione C.R. Tortona	209.196.050	

continua Tab. 2.8				
36	1	Fondazione Livorno	208.366.802	Fondazioni medie n. 18
37	2	Fondazione C.R. Asti	204.491.034	
38	3	Fondazione C.R. La Spezia	200.564.133	
39	4	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	191.700.071	
40	5	Fondazione C.R. Terni e Narni	186.647.484	
41	6	Fondazione C.R. Ferrara	182.367.210	
42	7	Fondazione C.R. Savona	178.785.064	
43	8	Fondazione C.R. Gorizia	171.582.874	
44	9	Fondazione C.R. San Miniato	163.769.382	
45	10	Fondazione C.R. Teramo	162.659.517	
46	11	Fondazione C.R. Imola	162.642.052	
47	12	Fondazione C.R. Fano	161.598.256	
48	13	Fondazione C.R. Ravenna	156.199.200	
49	14	Fondazione C.R. Reggio Emilia	154.637.960	
50	15	Fondazione C.R. Volterra	151.363.000	
51	16	Fondazione C.R. L'Aquila	137.902.159	
52	17	Fondazione C.R. Rimini	137.364.808	
53	18	Fondazione C.R. Carrara	131.805.343	
54	1	Fondazione M. Parma	126.860.247	Fondazioni mediopiccole n. 17
55	2	Fondazione Sicilia	123.037.916	
56	3	Fondazione C.R. Mirandola	122.615.896	
57	4	Fondazione C.R. Cesena	120.835.056	
58	5	Fondazione C.R. Puglia	120.161.697	
59	6	Istituto Banco di Napoli Fondazione	118.568.933	
60	7	Fondazione C.R. Vercelli	112.544.159	
61	8	Fondazione C.R. Jesi	104.325.991	
62	9	Fondazione C.R. Rieti	101.021.905	
63	10	Fondazione C.R. Prato	92.405.319	
64	11	Fondazione C.R. Fermo	91.508.942	
65	12	Fondazione C.R. Chieti	89.343.331	
66	13	Fondazione C.R. Foligno	88.955.561	
67	14	Fondazione C.R. Fabriano e C.	81.801.208	
68	15	Fondazione C.R. Vignola	79.619.573	
69	16	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	76.852.266	
70	17	Fondazione B.M. Lucca	75.481.348	

continua Tab. 2.8				
71	1	Fondazione C.R. Spoleto	73.075.344	Fondazioni piccole n. 18
72	2	Fondazione C.R. Orvieto	67.503.833	
73	3	Fondazione C.R. Cento	55.639.861	
74	4	Fondazione B.N. delle Comunicazioni	55.492.926	
75	5	Fondazione C.R. Fossano	51.502.581	
76	6	Fondazione C.R. Civitavecchia	47.456.845	
77	7	Fondazione C.R. Saluzzo	42.187.787	
78	8	Fondazione C.R. Salernitana	39.614.297	
79	9	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	36.232.977	
80	10	Fondazione C.R. Viterbo	35.984.581	
81	11	Fondazione C.R. Savigliano	35.033.886	
82	12	Fondazione B.M. Foggia	32.633.599	
83	13	Fondazione C.R. Loreto	29.941.318	
84	14	Fondazione C.R. Città di Castello	27.837.781	
85	15	Fondazione C.R. Bra	25.909.789	
86	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	17.432.487	
87	17	Fondazione B.M. Rovigo	6.910.549	
88	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1.731.364	

## CAPITOLO 3

### LA STRUTTURA OPERATIVA

#### 3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni

Il rilievo della struttura organizzativa e del personale, quali fondamentali strumenti per il perseguimento degli scopi statutari, è sancito dalla Carta delle Fondazioni elaborata dall'Acri nel 2011, al Principio 9 della prima sezione dedicata alla *governance*, in cui si afferma: *“Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività”*.

Questa solenne affermazione giunge a valle di una progressiva trasformazione organizzativa realizzata dalle Fondazioni negli anni passati, in stretta correlazione all'evolversi delle scelte di missione di ognuna, e ai modi diversi individuati per declinare i principi di efficacia ed efficienza nella gestione.

In una costante proiezione verso i modelli organizzativi più appropriati per le funzioni da assolvere, alla ricerca di un assetto ideale che peraltro non può per definizione essere configurato in termini assoluti, le Fondazioni hanno sviluppato livelli manageriali e standard operativi idonei soprattutto a meglio interpretare il nuovo profilo di enti non più solo “erogatori”, ma propulsori in proprio di iniziative e progettualità.

Nel loro primo periodo di vita le Fondazioni si sono avvalse di strutture in prevalenza elementari, caratterizzate da un ricorso significativo al service affidato alle banche conferitarie e al distacco di risorse dalle stesse banche per l'espletamento delle funzioni proprie della Fondazione<sup>1</sup>. Assetti, cioè, prudentemente orientati al conteni-

---

<sup>1)</sup> Si vedano al riguardo gli esiti dell'indagine sugli assetti organizzativi delle Fondazioni condotta dall'Acri nel 2003, i cui risultati sono stati pubblicati nel Sesto Rapporto sulle Fondazioni bancarie.

mento delle risorse impegnate, in linea con i livelli di redditività del patrimonio e i volumi di attività della fase costitutiva delle Fondazioni.

Successivamente, chiaritosi nelle sedi istituzionali il profilo del ruolo delle Fondazioni, gli originari organismi si sono progressivamente trasformati in strutture più complesse e articolate, con una crescente suddivisione di funzioni e responsabilità e un arricchimento nel numero e nella qualità degli organici.

Come sopra accennato, la spinta all'innovazione organizzativa è derivata soprattutto dall'adozione di nuovi modelli di intervento istituzionale centrati sull'autonoma capacità di interpretazione dei bisogni della comunità, sulla messa a punto di strumenti erogativi più efficaci e mirati, su progettualità gestite internamente, su metodologie e processi di monitoraggio e valutazione più articolati e orientati al risultato.

La diffusione di tali modelli ha interessato per prime le Fondazioni di maggiori dimensioni, ma si è man mano estesa anche a quelle intermedie, rappresentando comunque per tutte uno stimolo alla revisione di strutture e processi interni.

Il cambiamento più profondo si è registrato nelle funzioni relative all'attività istituzionale, relativamente alle quali si è progressivamente diffusa la configurazione di unità operative specializzate per settore di intervento e si sono affiancati alle tradizionali mansioni di istruttoria, tipiche dell'attività di erogazione basata su domande di contributo presentate da terzi, ruoli di maggiore complessità manageriale, riferiti alla gestione diretta di progetti della Fondazione. Ne è conseguito un complessivo arricchimento professionale delle risorse impiegate, ormai decisamente più affini al profilo del *project manager* che alla tradizionale figura di addetto amministrativo di un tempo.

L'altro ambito in cui si sono realizzati importanti cambiamenti è stato quello delle funzioni di *staff* a supporto degli Organi e della Direzione, istituite ex novo o rafforzatesi in sintonia con il crescente rilievo strategico assunto nel tempo dalle attività di pianificazione, controllo di gestione e comunicazione.

Testimonia questa tendenza la sempre più frequente presenza nei funzionigrammi delle Fondazioni di unità specialistiche dedicate a studi e ricerche, ad attività di pianificazione e controllo, a relazioni esterne e rapporti con la stampa.

In merito all'organizzazione dei processi di comunicazione è da

rimarcare il crescente ruolo del *sito internet*, divenuto ormai il canale più utilizzato dalle Fondazioni per diffondere informazioni sui bandi e sulle altre opportunità di accesso ai contributi, sino a prevedere, in casi sempre più numerosi, la gestione operativa delle pratiche di erogazione (es: raccolta *on line* delle domande di contributo e aggiornamento in tempo reale sullo stato delle pratiche aperte).

Il quadro delle tipiche unità organizzative di *staff* presenti nelle Fondazioni si completa con le più tradizionali funzioni affari legali, segreteria generale e supporto logistico.

Le funzioni organizzative preposte alla gestione del patrimonio, anch'esse centrali tra quelle esercitate dalle Fondazioni, si sono arricchite in termini di responsabilità e competenze in conseguenza della diversificazione degli investimenti derivata dai processi di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie. Gli assetti organizzativi in questo ambito si differenziano in relazione alla scelta di fondo di ciascuna Fondazione tra l'opzione di gestione "interna" e quella "esterna". Nel primo caso si rilevano nuclei operativi più numerosi e specializzati, mentre nel secondo i presidi sono dimensionalmente più contenuti e focalizzati sul controllo dei risultati delle gestioni esterne attivate.

Le funzioni amministrativo-contabili, che mantengono ancora un peso rilevante nelle strutture delle Fondazioni, si sono anch'esse rimodellate nel tempo, attestandosi su standard di maggiore efficienza resi possibili dall'evoluzione dell'*office automation* e delle tecnologie *web*.

Un significativo sviluppo, infine, si è registrato riguardo alla strutturazione delle funzioni di controllo interno, la cui necessità e importanza è cresciuta di pari passo con la maggiore articolazione delle strutture e il generale aumento della complessità gestionale delle Fondazioni. Oltre alla strutturazione all'interno delle funzioni di linea di più accurati presidi di controllo di primo livello, sono nati in *staff* alla Direzione, o direttamente a supporto degli Organi, unità organizzative preposte ai controlli di secondo livello o, nei casi più avanzati, di *auditing* interno.

Come già evidenziato, lo sviluppo dei modelli organizzativi sin qui descritto è stato accompagnato da un altrettanto significativo processo di rimodulazione dei profili professionali del personale, orientato a mantenere i necessari livelli di coerenza tra ruoli, responsabilità e competenze.

I processi di selezione delle risorse in ingresso sono stati affinati



permettendo l'innesto di figure provenienti da settori diversi, in possesso di solide professionalità e soprattutto portatori di culture organizzative più aperte al cambiamento, coerenti quindi con i processi di forte evoluzione in atto.

È aumentato il peso dei processi formativi, non solamente in termini quantitativi, ma soprattutto sul piano della funzionalità degli stessi a percorsi mirati di crescita professionale. Ai tradizionali interventi di formazione tecnica si sono infatti affiancate iniziative formative orientate al potenziamento delle capacità gestionali, con un positivo impatto sull'integrazione tra uffici e ruoli diversi, sulle attitudini manageriali e sulla gestione per progetti delle attività.

Nelle realtà organizzative più strutturate si stanno infine introducendo con gradualità metodologie di valutazione del personale finalizzate a stimolarne la motivazione, incentivarne la crescita e delinearne percorsi individuali di sviluppo.

## ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI

### 3.2 Le risorse umane

Nel 2012 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.023 persone, occupate nel 78% dei casi a tempo pieno, con un costo totale di 61,3 milioni di euro (-2,4% rispetto al 2011).

La variazione del numero degli occupati rispetto all'anno precedente è minima (3 in meno del 2011) e non modifica la media dei dipendenti per Fondazione che rimane di 11,6 unità per ente.

In questo paragrafo le caratteristiche del personale sono esaminate prima con riferimento al complesso delle Fondazioni, poi con riguardo a raggruppamenti dimensionali e geografici delle stesse<sup>2</sup>, sulla base dei risultati della tradizionale ricognizione annuale svolta dall'Acri.


Il primo profilo di analisi si riferisce alla natura dei rapporti di lavoro (Tab. 3.1) e conferma per il 2012 la composizione registrata

---

<sup>2</sup> Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

nel 2011, con solo un assestamento a favore dell'organico proprio dell'ente (8 unità in più) con la corrispettiva diminuzione delle collaborazioni esterne<sup>3</sup>.

Il personale nell'organico "proprio" delle Fondazioni passa quindi da 820 a 828 unità, con un'incidenza sul totale dell'81%, in linea di continuità con il trend registrato negli anni passati di crescente autonomia organizzativa delle Fondazioni (Figura 3.1).



La riduzione delle collaborazioni esterne, che come evidenziato diminuiscono passando da 149 a 141 (in percentuale il 14% contro il 15% nel 2011), probabilmente per effetto delle politiche di contenimento dei costi adottate dalle Fondazioni, non inficia il dato di fondo di un ricorso significativo ad apporti professionali di elevato profilo specialistico, in funzione della crescente complessità dei progetti e delle attività realizzati. Si può osservare, semmai, che la

<sup>3)</sup> Le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti: l'utilizzo di personale proprio della Fondazione; il distacco di personale della banca conferitaria o della società strumentale; il *service*, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione; il ricorso a consulenze esterne, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

qualificazione delle professionalità degli organici interni delle Fondazioni consente ora, in parte, di “internalizzare” attività prima affidate all'esterno.

Le formule del distacco e del *service* sono sostanzialmente stabilizzate su livelli ormai marginali di incidenza percentuale sul totale (nell'insieme 5%), con solo modeste diminuzioni nei valori assoluti (i distacchi diminuiscono di due unità, le risorse in *service* di una).

**Tab. 3.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

Natura del rapporto di lavoro	2012		2011	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	828	81	820	80
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	14	1	15	1
Organico in service	15	1	15	1
Collaborazioni Esterne	141	14	149	15
<b>Totale</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>	<b>1.026</b>	<b>100</b>

Anche l'esame dei ruoli organizzativi del personale occupato (Tabella 3.2 A) evidenzia una situazione in linea con gli anni precedenti.

Le risorse con funzioni di direzione sono 108 (cinque in più del 2011) e rappresentano l'11% del totale; i ruoli di coordinamento intermedio diminuiscono di 4 unità e occupano 164 persone, il 16% del totale; le funzioni specialistiche aumentano di 3 unità impegnando 312 persone, con stabile incidenza del 30% sul totale; dato che conferma il consolidarsi nelle Fondazioni delle nuove funzioni di *staff* specialistico, già osservate tra gli andamenti evolutivi delle strutture organizzative.

Diminuiscono invece di sette unità i ruoli del comparto operativo/esecutivo che impegnano 439 persone e pesano per il 43% sul totale del personale (era 44% nel 2011).

Il quadro d'insieme conferma la tendenza a una progressiva specializzazione di ruoli, già evidenziata nel precedente paragrafo, e un assetto strutturale piuttosto “compresso” dal punto di vista gerarchico-funzionale, con un rapporto alto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle di livello operativo.

**Tab. 3.2 A - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo**

Ruolo organizzativo	2012		2011	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	108	11	103	10
Responsabilità di coordinamento intermedio	164	16	168	16
Specialistico	312	30	309	30
Operativo/esecutivo	439	43	446	44
<b>Totale</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>	<b>1.026</b>	<b>100</b>

Per quanto riguarda la distribuzione di genere del personale (Tabella 3.2B), la ricognizione del 2012 conferma la complessiva prevalenza di donne negli organici delle Fondazioni (56% del totale).

L'esame di dettaglio evidenzia, in linea con la situazione generalizzata a livello nazionale e comune a tutti i settori produttivi, una forte disomogeneità nella composizione di genere relativa ai ruoli ricoperti.

Nelle posizioni apicali (Segretari Generali e Direttori) si registra una netta prevalenza di uomini, con l'84% contro il 16% di donne.

All'opposto, le funzioni Operative/ Esecutive, che comprendono una molteplicità di attività di "segreteria" e "amministrazione", sono presidiate in larga prevalenza da donne (nel 64% dei casi).

Un apprezzabile riequilibrio a favore del personale femminile è osservabile nei ruoli di Responsabilità di coordinamento intermedio e in quelli Specialistici, dove la robusta presenza maggioritaria di donne (rispettivamente per i due ruoli il 59% e il 57%) segnala il superamento di barriere di genere per la copertura di posizioni di fascia medio-alta.

Sarà interessante osservare in futuro se lo sviluppo professionale e di carriera di queste risorse, in gran parte giovani, consentirà di riequilibrare la composizione di genere anche nelle posizioni di vertice.

**Tab. 3.2 B - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni nel 2012 in relazione al ruolo organizzativo e al genere**

Ruolo organizzativo	2012					
	N. Donne	% Donne	N. Uomini	% Uomini	Unità totali	% Totali
Direzione	17	16	91	84	108	100
Responsabilità di coordinamento intermedio	97	59	67	41	164	100
Specialistico	178	57	134	43	312	100
Operativo/esecutivo	279	64	160	36	439	100
<b>Totale</b>	<b>571</b>	<b>56</b>	<b>452</b>	<b>44</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>

L'elevato grado di scolarizzazione del personale delle Fondazioni si conferma anche nel 2012 (Tabella 3.3), con anzi un ulteriore rafforzamento della fascia dei laureati (12 in più dell'anno passato, con una incidenza del 62% sul totale occupati) e il conseguente ridimensionamento degli altri due livelli esaminati (11 unità in meno rispetto al 2011 tra i possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, 4 in meno tra i diplomati di scuola secondaria di primo grado).

Sembra evidente la correlazione stretta del suddetto profilo di scolarità degli organici con l'evoluzione interna dei ruoli e delle attività delle Fondazioni, caratterizzata come già visto da crescenti livelli di complessità tecnica e manageriale.

**Tab. 3.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione**

Grado di scolarizzazione	2012		2011	
	Unità	%	Unità	%
Laurea	635	62	623	61
Diploma di scuola secondaria di II grado	330	32	341	33
Diploma di scuola secondaria di I grado	58	6	62	6
<b>Totale</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>	<b>1.026</b>	<b>100</b>

Con riferimento all'inquadramento contrattuale si conferma, come nel 2011 la scelta prevalente del Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 432, cioè 8 in più del 2011 con una incidenza del 42% sul totale (nel 2011 era 41%); segue, come secondo comparto contrattuale di riferimento, il Contratto nazionale del Credito, con 318 dipendenti (3 unità in meno rispetto al 2011) e il 31% del totale.

Al di fuori delle tipologie contrattuali menzionate, tranne una minima quota riferibile ad altri ambiti di contrattazione collettiva (1%), la disciplina dei rapporti di lavoro è affidata a contratti individuali, in prevalenza collegati a un regolamento interno della Fondazione. Sono 265 in tutto, pari al 25% del totale, le unità per le quali viene adottata questa forma di regolazione del rapporto, 10 in meno rispetto al 2011.

<b>Tab. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato</b>				
Tipo di contratto	2012		2011	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Commercio e Servizi	432	42	424	41
CCNL - Credito	318	31	321	31
Altri CCNL	8	1	6	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	155	15	153	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	110	11	122	12
<b>Totale</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>	<b>1.026</b>	<b>100</b>

#### ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Gli aspetti sin qui descritti relativamente al complesso delle Fondazioni sono di seguito analizzati con riferimento ai loro raggruppamenti dimensionali e geografici richiamati in apertura del paragrafo.

Una prima visione d'insieme riguardo al numero di unità occupate (Tab. 3.5) mostra che esso aumenta con la maggiore dimensione patrimoniale, ma tale crescita è meno che proporzionale a quella dei patrimoni: mentre il rapporto fra la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni “grandi” e delle Fondazioni “piccole” è di quasi 46 a 1, il rapporto del numero di dipendenti è di 7,5 a 1.

Ciò, tuttavia, non riduce l'evidenza di uno scarto comunque molto significativo tra gli organici delle Fondazioni più grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori si riducono di oltre due terzi nelle Fondazioni medie (meno di 10 persone per Fondazione in tutti e tre i gruppi dimensionali intermedi) e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni Piccole.

La prospettiva di analisi geografica evidenzia che la maggior parte delle risorse umane si concentra nelle Fondazioni del Nord (Ovest ed Est), dove è occupato il 64% del totale. Il dato riflette puntualmente sia la presenza territoriale delle Fondazioni (ben 47 al Nord rispetto alle 30 del Centro e alle 11 del Sud), sia la loro dimensione patrimoniale, che in questa area del Paese è mediamente più elevata.

**Tab. 3.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione a numero, percentuale e media**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Nr. unità impieg.</b>	<b>%</b>	<b>Media</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
Fondazioni grandi (n. 18)	527	51	29,2
Fondazioni medio-grandi (n. 17)	169	17	9,9
Fondazioni medie (n. 18)	136	13	7,5
Fondazioni medio-piccole (n. 17)	121	12	7,1
Fondazioni piccole (n. 18)	70	7	3,8
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>1.023</b>	<b>100</b>	<b>11,6</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
Nord Ovest (n. 17)	307	30	18,0
Nord Est (n. 30)	346	34	11,5
Centro (n. 30)	269	26	8,9
Sud e Isole (n. 11)	101	10	9,2

La distribuzione del personale per genere, nelle ripartizioni dimensionali e geografiche, non mostra particolari evidenze di scostamento rispetto ai valori rilevati a livello generale (Tab. 3.6) se non nei seguenti casi: nelle Fondazioni Medie si registra un picco del personale femminile (63% contro 56% a livello generale), mentre la presenza maschile è significativamente più alta della media nazionale nelle Fondazioni del Sud e Isole (55% contro 44%). Nelle Fondazioni Piccole si realizza invece un perfetto equilibrio delle due componenti di genere (50% di uomini e 50% di donne).

**Tab. 3.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al genere**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>	<b>Totale</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
Fondazioni grandi	54%	46%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	59%	41%	100,0%
Fondazioni medie	63%	37%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	55%	45%	100,0%
Fondazioni piccole	50%	50%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>56%</b>	<b>44%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
Nord Ovest	58%	42%	100,0%
Nord Est	58%	42%	100,0%
Centro	54%	46%	100,0%
Sud e Isole	45%	55%	100,0%

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro (Tab. 3.7) rivela una più marcata differenziazione tra le classi dimensionali maggiori e quelle più piccole.

Mentre nelle prime il processo di strutturazione con organici propri è pressoché ultimato (89%: 9 punti percentuali in più del dato complessivo), nelle altre si registra una più lenta gradualità di percorso, decrescente con il ridursi delle dimensioni delle Fondazioni. Nelle realtà più piccole il “service” e le “collaborazioni esterne” presentano un’incidenza ancora significativa, ricorrendo rispettivamente nel 7% (contro l’1% complessivo) e nel 30% dei casi (contro il 14% complessivo).

Più robusta che a livello nazionale è invece la presenza di “distacchi” nelle Fondazioni Medie e Medio-Piccole (rispettivamente 7% e 8% contro il 4% del dato generale).

Nei raggruppamenti geografici, l’evidenza più marcata di scostamento dal dato complessivo riguarda il Sud e Isole, dove quasi la metà delle risorse impiegate (41%) è di matrice esterna: prevalgono, in particolare, le collaborazioni, con un’incidenza quasi doppia rispetto al dato generale (23% contro 14%) e mantengono ancora un peso significativo i distacchi dalla banca conferitaria (con il 15%: più del triplo del dato complessivo). Anche i casi di service, pur limitati a una ristretta quota del personale, si presentano con una frequenza ben maggiore rispetto al dato nazionale (3% contro 1%).

Nelle Fondazioni del Nord la scelta di ricorrere a personale



inquadrato nell'organico proprio dell'ente registra invece le percentuali più alte (91% nel Nord Ovest e 82% nel Nord Est, contro l'81% del dato nazionale).

Conseguentemente, le forme del distacco dalla banca conferitaria sono riconducibili al solo 2% del totale nel Nord Ovest e al 3% nel Nord Est, mentre l'utilizzo delle collaborazioni esterne nel Nord Ovest ha un peso significativamente inferiore al dato complessivo (6% contro 14%).

Nelle Fondazioni del Centro le variazioni più significative rispetto ai dati complessivi riguardano il minor ricorso all'organico proprio (75% contro 81%) e una più alta incidenza delle collaborazioni esterne (21% contro 14%).

**Tab. 3.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

Gruppi di Fondazioni	Organico proprio dell'Ente	Organico distaccato dalla Banca conferitaria	Organico in service	Collaborazioni esterne	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	89%	3%	0%	8%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	80%	1%	2%	17%	100,0%
Fondazioni medie	77%	7%	1%	15%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	68%	8%	2%	22%	100,0%
Fondazioni piccole	59%	4%	7%	30%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>81%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>14%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	91%	2%	1%	6%	100,0%
Nord Est	82%	3%	1%	14%	100,0%
Centro	75%	3%	1%	21%	100,0%
Sud e Isole	59%	15%	3%	23%	100,0%

Passando all'esame della distribuzione del personale per ruolo organizzativo (Tab. 3.8) si evidenzia quanto segue.

Nelle Fondazioni Piccole il ruolo di direzione presenta un'incidenza notevolmente più alta rispetto a quello generale (19% contro l'11% complessivo); ciò dipende dal fatto che le posizioni di vertice della struttura (i Segretari o Direttori generali), sempre presenti anche nelle realtà più piccole, si rapportano con organici più esigui rispetto alla media, determinando così un valore di incidenza più alto delle posizioni manageriali. Sempre in questa ottica va letto il dato particolarmente contenuto, nelle Fondazioni Piccole e Medio-Piccole, relativamente ai ruoli di coordinamento intermedio (rispet-

tivamente 11% e 10% contro 16% a livello nazionale): questi ruoli, infatti, trovano poco spazio nelle realtà di minore dimensione poiché, anche in questo caso, in conseguenza del numero ridotto di addetti occupati, le funzioni di coordinamento necessarie possono essere concentrate in gran parte nella figura del Segretario Generale.

Relativamente ai ruoli specialistici la correlazione con il profilo dimensionale della Fondazione si attenua, e si rilevano dati simili in gruppi di Fondazioni strutturalmente molto differenti tra loro.

Le Fondazioni Grandi e le Medio-piccole sono infatti caratterizzate entrambe da incidenze dei ruoli specialistici superiori a quella nazionale: rispettivamente 35% e 37% contro il 30% di media nel complesso delle Fondazioni. Nelle Medio-grandi e nelle Piccole i valori di incidenza in esame si attestano a livelli quasi uguali (rispettivamente 27% e 26%) al di sotto del valore complessivo. Con maggiore distacco rispetto a tale valore si collocano le Fondazioni Medie, dove il peso dei ruoli specialistici è del 15%, il più basso in assoluto.

Per quanto riguarda le risorse impegnate in funzioni operative/esecutive il picco si registra nelle Fondazioni Medie (54% contro 43% a livello generale), mentre la presenza più contenuta si registra nelle Fondazioni Grandi (39%).

La segmentazione geografica rivela nel Sud e Isole un'incidenza particolarmente elevata dei ruoli specialistici, significativamente più presenti che nel resto del sistema (45% contro 30%). Il peso maggiore di questi ruoli si compensa con le minori incidenze riscontrate negli altri casi: i ruoli operativi/esecutivi riguardano il 38% degli occupati contro il 43% nel complesso delle Fondazioni, i ruoli di coordinamento intermedio il 10% (contro il 16% a livello nazionale), i ruoli di direzione il 7% contro l'11%.

In qualche misura anche il Nord Ovest presenta un analogo profilo distributivo dei ruoli, con una maggiore incidenza rispetto al dato nazionale di quelli specialistici (42% contro 30%) e un dimensionamento inferiore alla media relativamente ai ruoli operativi/esecutivi (32% rispetto a 43%) e di direzione (9% contro 11%).

Il Centro evidenzia invece scostamenti di segno opposto rispetto al dato complessivo: qui è maggiore l'incidenza dei ruoli di direzione (14% contro 11%) e di quelli esecutivi (55% contro 43%), mentre i ruoli specialistici incidono con frequenza minore (19% contro 30%).

Il Nord Est, infine, mostra valori più prossimi alla distribuzione registrata a livello generale, con uno scostamento più marcato di segno negativo per i ruoli specialistici (25% contro 30%) e positivo per le funzioni di coordinamento intermedio (20% contro 16%).

**Tab. 3.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Direzione</b>	<b>Responsabilità di coordinamento intermedio</b>	<b>Specialistico</b>	<b>Operativo Esecutivo</b>	<b>Totale</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	8%	18%	35%	39%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	17%	17%	26%	46%	100,0%
Fondazioni medie	17%	14%	15%	54%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11%	10%	37%	42%	100,0%
Fondazioni piccole	19%	11%	27%	43%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>	<b>30%</b>	<b>43%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	9%	17%	42%	32%	100,0%
Nord Est	10%	20%	25%	45%	100,0%
Centro	14%	12%	19%	55%	100,0%
Sud e Isole	7%	10%	45%	38%	100,0%

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale (Tab 3.9), in tutti i raggruppamenti dimensionali trova conferma la prevalenza di laureati; la loro quota relativa è superiore nelle Fondazioni Medio-grandi (69%) mentre è più bassa nelle Medie (54%), dove si registra invece la presenza più alta di diplomati di scuola secondaria di secondo grado (42% su 32% nel complesso delle Fondazioni).

Nelle ripartizioni geografiche si evidenzia presso le Fondazioni del Sud e Isole un grado di scolarizzazione mediamente più basso che nelle altre, con minor incidenza di laureati (54% contro 62% complessivo) e maggiore presenza di diplomati di scuola secondaria di primo grado (15% contro 6% complessivo).

**Tab. 3.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione**

Gruppi di Fondazioni	diploma di scuola secondaria I grado	diploma di scuola secondaria II grado	laurea	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>				
Fondazioni Grandi	6%	32%	62%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	4%	27%	69%	100,0%
Fondazioni Medie	4%	42%	54%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	8%	32%	60%	100,0%
Fondazioni Piccole	7%	29%	64%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>6%</b>	<b>32%</b>	<b>62%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>				
Nord Ovest	6%	29%	65%	100,0%
Nord Est	4%	36%	60%	100,0%
Centro	4%	31%	65%	100,0%
Sud e Isole	15%	31%	54%	100,0%

L'esame del personale riferito ai raggruppamenti di Fondazioni si conclude con l'analisi per tipologia di contratto utilizzato (Tab. 3.10).

Le Fondazioni Grandi utilizzano in prevalenza il contratto del settore Credito, con il 45% degli inquadramenti contro il 31% complessivo. In tutti gli altri raggruppamenti la quota di rapporti di lavoro gestiti con questo strumento contrattuale è largamente minoritaria e al di sotto del valore medio complessivo.

Le Fondazioni Medio-grandi ricorrono maggiormente all'utilizzo del contratto del Commercio e Servizi, con l'inquadramento in questo ambito del 52% dei loro dipendenti (contro un dato generale del 42%). Analoga prevalenza, pur se meno pronunciata, si rileva nelle Fondazioni Piccole (43% degli inquadramenti nel contratto Commercio e Servizi).

Nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole si fa invece più ampio ricorso allo strumento del contratto individuale (rispettivamente nel 41% e 45% dei casi contro il 26% complessivo).

Il collegamento a contratti collettivi diversi da quelli sopra richiamati si presenta episodicamente e ha valore del tutto marginale.

Le polarizzazioni degli inquadramenti rilevate con riguardo alle ripartizioni geografiche sono le seguenti: il Nord Ovest è soprattutto focalizzato sul contratto del Credito (55% contro il 31% complessivo); il Centro sul contratto Commercio e Servizi (54% verso 42%); Sud e le Isole adottano in via prevalente una regolamentazione contrattuale individuale (nel 53% dei casi contro il dato medio del 26%). Il Nord Est è l'ambito territoriale dove l'utilizzo delle tre forme contrattuali esaminate si allinea maggiormente con i dati generali, con una prevalenza degli inquadramenti nell'ambito dei contratti nazionali: il contratto Commercio e servizi nella maggior parte dei casi (42%) e secondariamente il contratto del Credito (32%).

**Tab. 3.10 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato**

Gruppi di Fondazioni	CCNL- Credito	CCNL- Commercio e Servizi	Altri CCNL	Contratti Individuali	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni Grandi	45%	40%	1%	14%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	16%	52%	1%	31%	100,0%
Fondazioni Medie	17%	41%	1%	41%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	13%	41%	1%	45%	100,0%
Fondazioni Piccole	20%	43%	1%	36%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>31%</b>	<b>42%</b>	<b>1%</b>	<b>26%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	55%	36%	1%	8%	100,0%
Nord Est	32%	42%	1%	25%	100,0%
Centro	8%	54%	1%	37%	100,0%
Sud e Isole	18%	29%	0%	53%	100,0%

## CAPITOLO 4

### IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

#### *Introduzione*

La missione delle Fondazioni di origine bancaria è fissata dalla disciplina legislativa di riferimento<sup>1</sup> e contempla il perseguimento di due fondamentali scopi: l'utilità sociale e lo sviluppo economico del territorio. A tal fine le Fondazioni operano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e in rapporto prevalente con il territorio stesso, in settori espressamente indicati dalle norme quali "settori ammessi".

Nell'ampio ventaglio degli ambiti previsti dalla normativa citata, le Fondazioni hanno nel tempo focalizzato il proprio intervento su quelli di maggior rilievo per il benessere della comunità, sostenendo la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la sanità, la cultura, i servizi alle categorie sociali deboli, la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici.

In questi campi, ma anche in altri di minore incidenza previsti dagli statuti, le Fondazioni operano autonomamente, in quanto soggetti privati<sup>2</sup>, interpretando in pieno il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che vede la cittadinanza e i corpi intermedi della società quali parti attive, e complementari rispetto alle pubbliche amministrazioni, nella ricerca e implementazione di soluzioni per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'ampio grado di autonomia di cui le Fondazioni godono è declinato da ognuna attraverso lo statuto e i regolamenti interni, con alcu-

---

<sup>1</sup>) L'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 fissa in generale gli scopi delle Fondazioni, ognuna delle quali ne dispone l'attuazione sulla base della propria autonomia statutaria e gestionale, secondo le determinazioni dei propri organi.

<sup>2</sup>) Le controversie del passato sulla natura giuridica delle Fondazioni sono state chiuse, nella più autorevole delle sedi, con le sentenze della Corte Costituzionale (n. 300 e n. 301 del 2003) che hanno ribadito con limpidezza la loro natura di soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali, chiamati ad assumere una piena responsabilità nell'individuazione di forme e strumenti per il raggiungimento delle finalità di interesse generale loro affidate.

ni limiti posti dalla cornice legislativa riguardo agli indirizzi generali, sopra richiamati, e relativamente alla tutela dei terzi portatori di interessi. A garanzia di questi ultimi sono infatti previsti un regime di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, obblighi di trasparenza e pubblicità dell'operato e la conformazione degli organi di governo ad apposite disposizioni di legge.

In uno scenario generale segnato dalla pesante regressione degli interventi pubblici nei settori cruciali del contesto sociale ed economico, le Fondazioni hanno maturato una crescente consapevolezza delle proprie responsabilità e potenzialità, anche in ragione degli ingenti mezzi amministrati, sia per lo sviluppo delle comunità locali sia in prospettiva nazionale.

L'evoluzione del profilo strategico e operativo che ne è conseguita ha visto le Fondazioni distaccarsi dall'originaria figura di meri "enti di beneficenza" per assumere gradualmente un ruolo sempre più nevralgico nelle comunità di riferimento in termini di propulsione e innovazione delle progettualità territoriali e di catalizzazione di risorse.

Su questi presupposti le Fondazioni basano oggi una presenza assidua, spesso da protagoniste, nei principali processi di creazione di sistemi locali di rete.

La produzione di valore per la comunità ad opera delle Fondazioni trae origine dal profittevole investimento dei cospicui patrimoni posseduti, e si realizza con l'impiego dei relativi rendimenti per l'erogazione di contributi a sostegno di attività di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di iniziative di utilità sociale ideate e gestite direttamente dalle Fondazioni stesse (i cosiddetti "progetti propri").

Questi due diversi modi di assolvere la propria missione, riconducibili rispettivamente alle *granting foundations* e *operating foundations* dell'esperienza anglosassone, rappresentano le due tradizionali polarità di riferimento a cui ogni Fondazione si ispira nella definizione del proprio modello strategico.

Raramente la scelta delle Fondazioni conduce all'assunzione di uno dei due modelli in via esclusiva: più spesso i due approcci sono integrati tra loro in un *mix* che può essere oggi indicato come vero e proprio modello di intervento tipico delle Fondazioni di origine bancaria.

Un modello in cui certamente le Fondazioni tendono a proporsi in modo sempre più proattivo, intensificando quindi l'impegno su

progettualità di origine interna, ma senza perdere di vista la possibilità di promuovere e valorizzare le più valide iniziative proposte da altri attori locali; rimanendo sempre strettamente e pragmaticamente focalizzati sui bisogni espressi del territorio.

Lo storico radicamento sui territori stessi, la plurale composizione dei propri organi e il rafforzamento delle pratiche di consultazione dei principali attori locali, mettono le Fondazioni nella condizione di acquisire una profonda conoscenza di tali bisogni, indirizzando così la propria azione verso obiettivi sempre mirati e caratterizzati da una forte valenza sociale ed economica.

Tra i “vantaggi competitivi”, che le Fondazioni possono annoverare rispetto all’azione del soggetto pubblico, va certamente evidenziata anche la maggiore snellezza dei processi decisionali e la possibilità di “rischiare” di più sul versante dell’innovazione potendo proiettare la propria azione nel lungo periodo, in quanto svincolate da logiche di ricerca del consenso a breve termine.

Proprio su questo terreno, alla ricerca di strumenti innovativi per dare risposte originali alle istanze della comunità, le Fondazioni hanno negli ultimi anni sperimentato anche nuove forme progettuali che prevedono l’utilizzo di risorse di investimento per sostenere in maniera più continuativa e stabile gli obiettivi prefissati.

Si inquadrano in questo ambito i cosiddetti “investimenti correlati alla missione”, divenuti possibili con la rimozione degli iniziali vincoli da parte del legislatore, consistenti nell’impiego di quote del patrimonio in operazioni di investimento capaci di produrre ricadute positive per il territorio, in un collegamento molto stretto con gli obiettivi di missione perseguiti dalla Fondazione interessata.

La peculiarità di questi investimenti sta quindi nel coniugare convenientemente l’obiettivo dell’adeguata remunerazione del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale, con lo scopo di dare sostegno e impulso a realtà economiche dedicate al perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Sebbene la quota di risorse finanziarie investite in questa linea di intervento sia ancora marginale, anche in relazione ai vincoli di adeguata redditività e di tutela del capitale che comunque permangono, l’attenzione verso questo approccio si va rafforzando, cogliendosi in esso l’elevato contenuto strategico e una più piena valorizzazione del ruolo istituzionale delle Fondazioni.

Nel 2011 l’ammontare degli impieghi del patrimonio in rapporto



funzionale con le finalità delle Fondazioni<sup>3</sup>, al netto degli investimenti nelle società bancarie conferitarie, è stato pari a 3,53 miliardi di euro.

A questa più avanzata frontiera dell'intervento delle Fondazioni è dedicata la sezione intitolata "Gli investimenti correlati alla missione", inserita al paragrafo 4.2.

#### **4.1 L'attività istituzionale**

L'analisi dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda sull'annuale rilevazione realizzata dall'Acri in collaborazione con le Associate. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2012<sup>4</sup>, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno, sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati rilevati gli importi deliberati nell'esercizio 2012, cioè la quota parte di competenza dell'esercizio dell'intero impegno di spesa assunto dalla Fondazione.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, la modalità di rilevazione è come al solito semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

È previsto, per tali modici importi, il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione con l'evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero totale di interventi che lo compongono.

Questa tipologia di iniziative è censita con un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due considerate (le erogazioni annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali): ciò com-

<sup>3</sup>) Finalità perseguite attraverso strumenti finanziari direttamente correlati alle iniziative prescelte, ovvero indirettamente per il tramite di veicoli dedicati, come gli organismi di investimento collettivo.

<sup>4</sup>) Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa degli organi delle Fondazioni nei confronti di un beneficiario individuato; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

porta che per alcune analisi di dettaglio sviluppate nel Rapporto essa non sia stata presa in considerazione<sup>5</sup>.

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle variabili di seguito indicate:

- a) Settore beneficiario, cioè l'ambito generale in cui si inquadra l'intervento sostenuto con il contributo erogato. Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/99), ma è definito in modo tale da consentire un allineamento con essi;
- b) Soggetto beneficiario, specificato in funzione della natura giuridica delle organizzazioni destinatarie del contributo. Si tratta di enti e organismi vari, pubblici e privati, che operano sul territorio per la realizzazione di attività di interesse sociale. Essi, ricevendo contributi dalle Fondazioni a sostegno delle proprie attività, realizzano una sorta di intermediazione tra le Fondazioni stesse e i cittadini, che sono in definitiva i beneficiari ultimi delle erogazioni concesse;
- c) Tipo di intervento, ossia la destinazione funzionale dell'erogazione;
- d) Valenza territoriale, che indica l'estensione del territorio in cui si producono gli effetti dell'intervento realizzato con il contributo della Fondazione;
- e) Origine del progetto, cioè la fonte, interna o esterna, da cui promana l'idea progettuale che dà impulso all'intervento;
- f) Gestione del progetto, che evidenzia la modalità organizzativa attraverso cui viene materialmente realizzato l'intervento;
- g) Collaborazioni con altri soggetti, ossia le partecipazioni, non solo economiche, di altri enti alla realizzazione dell'intervento (erogazioni in *pool*).

L'articolazione di questa sezione prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, una prima parte dedicata all'intero aggregato delle Fondazioni (cioè al totale delle 88 esistenti). Tra gli approfondimenti proposti in questo ambito vi è, in un paragrafo dedicato, quello sulle principali iniziative "di sistema", cioè condot-

<sup>5)</sup> Nelle analisi di dettaglio del Rapporto sono esclusi dal campo di osservazione, oltre alle erogazioni inferiori a 5.000 euro, gli interventi per i quali in sede di rilevazione non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

te dalle Fondazioni in *partnership* tra loro.

Nella seconda parte della sezione si prendono in considerazione alcuni “spaccati” dell’intero sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell’area territoriale di insediamento<sup>6</sup>.

## ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI

### 4.1.1 Quadro sintetico

Come già osservato nel paragrafo 2.5, il 2012 è stato per le Fondazioni un anno di recupero dal punto di vista dei risultati gestionali, dopo la consistente flessione subita nel biennio precedente.

La perdurante instabilità dei mercati finanziari e l’incertezza delle prospettive, causata dalla situazione di crisi dell’intero sistema Paese, hanno tuttavia suggerito alle Fondazioni di utilizzare prudentemente le maggiori risorse prodotte, destinandone una quota alla ricostituzione, almeno parziale, dei fondi di stabilizzazione da cui avevano significativamente attinto nei due anni precedenti per attenuare la caduta delle erogazioni.

Se ciò ha impedito di invertire del tutto il trend decrescente dei volumi erogativi, si è però assistito nel 2012 a una significativa attenuazione del calo degli stessi, dimezzatosi rispetto a quello fatto registrare l’anno precedente (-11,6% il calo degli importi erogati nel 2012 rispetto al 2011, contro -20% nell’anno precedente).

Le erogazioni del 2012, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, si sono attestate a 965,8 milioni di euro per 22.204 interventi, rispetto a 1.092,5 milioni e 24.906 interventi nel 2011.

L’importo medio per iniziativa è di 43.496 euro, mentre il numero medio di interventi per Fondazione è di 252 progetti (370 euro e 31 interventi in meno rispetto ai valori medi della passata rilevazione).

La Tab. 4.1 (si veda a fine capitolo) illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adot-

---

<sup>6</sup> Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

tata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

La quota largamente maggioritaria degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'84,6% del totale erogato e il 48% del numero di interventi (nel 2011 essi erano rispettivamente 85,6% e 50,5%).

Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro aumenta lievemente rispetto all'anno precedente sia negli importi (2,9% contro 2,7%), sia nel numero di iniziative (49,1% contro 46,5%).

Anche le erogazioni pluriennali risultano in leggera crescita, con un incremento dell'incidenza relativa agli importi (da 11,7% a 12,5%) e una sostanziale stabilità del numero di interventi (da 3% del totale nel 2011 a 2,9% nel 2012).

Le incidenze in aumento delle erogazioni minori a 5.000 euro e delle erogazioni pluriennali, in presenza di un calo del volume totale dell'erogato, danno evidenza di una minore elasticità di queste due tipologie di intervento rispetto alle tipiche erogazioni annuali superiori a 5.000 euro.

Le prime (inferiori a 5.000 euro), presentano una certa rigidità poiché svolgono un'importante funzione di sostegno a una fitta rete di piccoli operatori locali, per i quali il contributo della Fondazione, pur modesto, è spesso essenziale alla realizzazione di iniziative molto apprezzate dalla collettività e, talvolta, a sostenere organizzazioni che con la loro attività alimentano quella rete di coesione e relazione sociale che costituisce il tessuto connettivo delle comunità. Tali contributi sono difficilmente comprimibili al di sotto del livello minimo a cui da anni si sono attestati, se non a prezzo della progressiva sterilizzazione delle iniziative sopra richiamate.

Le seconde (erogazioni pluriennali), in quanto collegate in buona parte a impegni cumulativi già assunti in passato dalla Fondazione e quindi difficilmente rimodulabili pur in presenza di una diminuzione delle disponibilità.

La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (si veda ancora Tab. 4.1), mostra la tradizionale concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione (il 46,3% degli importi erogati è di taglio superiore a 500.000 euro e si riferisce all'1,7% del numero di interventi), con un ulteriore rafforzamento dell'incidenza di questi ultimi rispetto al 2011. Nel com-

plesso, le erogazioni superiori a 100.000 euro assorbono il 72,2% degli importi e il 6,8% del numero di interventi, rispetto al 70,8% e 7,2% nel 2011.

#### **4.1.2 Settori di intervento**

La normativa vigente definisce puntualmente gli ambiti di intervento nei quali le Fondazioni possono esclusivamente operare, individuando i seguenti 21 “settori ammessi”<sup>7</sup>:

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili
- realizzazione di infrastrutture.

---

<sup>7</sup> D.lgs. 17/5/1999, n. 153, art. 1, comma 1, lettera c-bis), e d.lgs. 12/4/2006, n. 163, artt. 153, comma 2, e 172, comma 6.

Come si può osservare, si tratta di un insieme ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale: alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività più specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una definizione di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa").

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" indicati dalla normativa ai fini di un'analisi sistematica dell'attività svolta.

Pertanto, solo in via introduttiva e per un opportuno riscontro con il primario riferimento di legge, i dati sono esposti secondo la predetta lista; successivamente, l'analisi sarà imperniata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico secondo la tradizionale griglia di classificazione utilizzata dall'Acri, già proposta nei Rapporti degli scorsi anni.

Di seguito si riporta, per il 2012 e per il 2011, la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei settori ammessi previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 20		
	IMPORTI*	% IMPORTI	M
Arte, attività e beni culturali	305,3	31,6	
Volontariato, filantropia e beneficenza	192,8	20,0	
Educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola	136,0	14,1	
Ricerca scientifica e tecnologica	118,5	12,3	
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa	54,2	5,6	
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	34,8	3,6	
Crescita e formazione giovanile	33,1	3,4	
Assistenza agli anziani	22,1	2,3	
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	20,5	2,1	
Protezione e qualità ambientale	18,3	1,9	
Famiglia e valori connessi	17,4	1,8	
Attività sportiva	6,0	0,6	
Protezione civile	4,4	0,5	
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	0,7	0,1	
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	0,4	0,0	
Patologie e disturbi psichici e mentali	0,4	0,0	
Diritti civili	0,3	0,0	
Religione e sviluppo spirituale	0,2	0,0	
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	0,2	0,0	
Protezione dei consumatori	0,1	0,0	
Realizzazione di infrastrutture	0,0	0,0	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>965,8</b>	<b>100,0</b>	

Nota: I dati di questa tabella non sono confrontabili con quelli delle tabelle successive, poiché sono aggregati secondo l'elenco dei "settori ammessi" previsto dalla normativa e non sulla base del sistema di classificazione per settore utilizzato dall'Acri.

ANNI 2012			EROGAZIONI 2011			
	NUMERO	% NUMERO	IMPORTI*	% IMPORTI	NUMERO	% NUMERO
	7.872	35,5	335,4	31,0	9.179	36,9
	4.410	19,9	192,2	18	4.666	18,7
	2.949	13,3	116,1	11	3.377	13,6
	1.244	5,6	156,3	14	1.506	6,0
	1.092	4,9	101,8	9	1.008	4,0
	1.187	5,3	44,2	4	1.292	5,2
	1.056	4,8	36,3	3	1.165	4,7
	454	2,0	34,0	3	483	1,9
	192	0,9	5,8	1	159	0,6
	345	1,6	27,6	3	417	1,7
	218	1,0	27,0	3	346	1,4
	859	3,9	6,8	1	984	4,0
	178	0,8	3,6	0,0	149	0,6
	32	0,1	2,4	0,0	52	0,2
	17	0,1	0,2	0,0	14	0,1
	37	0,2	1,8	0,0	40	0,2
	32	0,1	0,3	0,0	22	0,1
	18	0,1	0,5	0,0	35	0,1
	9	0,0	0,0	0,0	9	0,0
	3	0,0	0,1	0,0	3	0,0
	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
	<b>22.204</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092,5</b>	<b>100,0</b>	<b>24.906</b>	<b>100,0</b>

\*Importi in milioni di euro



L'analisi dei settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.1 alla Tab. 4.27) prosegue ora basandosi sullo schema di classificazione definito in sede Acri.

La distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario evidenziata nella Tab. 4.2 mostra come la diminuzione del volume complessivo delle erogazioni (come già visto -11,6% in totale rispetto al 2011) non rifletta un andamento omogeneo di tutti i settori, ma sia il risultato di una compensazione tra scostamenti di segno ed entità molto diversi tra loro.

I sette settori nei quali tradizionalmente si concentra il maggior volume delle erogazioni rafforzano il loro primato, raccogliendo nel loro insieme il 95,3% dei contributi totali (nel 2011 era stato 93,8%), e presentano in tre casi variazioni in aumento sul 2011 (Volontariato Filantropia e Beneficenza +18,3%; Educazione, Istruzione e Formazione +14%; Sviluppo locale +10,7) e in quattro casi in diminuzione (Salute pubblica - 47,3%; Ricerca -24,1%; Assistenza sociale -18,5%; Arte, Attività e beni culturali -9%).

Il gruppo degli altri settori di intervento perde posizioni nel suo insieme, con uno scostamento positivo per la Protezione civile.

Una prima lettura di questi andamenti palesa la tendenza delle Fondazioni ad accentuare, nello scenario fortemente recessivo del momento, la realizzazione di politiche fortemente selettive, basate su strategie di posizionamento anticiclico ben definite.

Le erogazioni (ora minori di qualche anno fa) sono quindi maggiormente concentrate nei settori di "vocazione" individuati da ciascuna Fondazione, riducendosi conseguentemente gli stanziamenti nei settori di minore presenza.

Una conferma ulteriore della forte focalizzazione degli interventi delle Fondazioni si ricava dall'analisi del grado di specializzazione settoriale svolta anche quest'anno, come nei precedenti Rapporti, sulla base della distribuzione percentuale per settore degli importi erogati.

Con riferimento a tali distribuzioni si è elaborato un indice articolato su tre possibili gradi di intensità:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori raggiunge almeno il 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% in due;

c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione dell'indice ai dati del 2012 evidenzia i seguenti risultati:

<b>Grado di specializzazione</b>	<b>N. Fondazioni</b>	<b>%</b>
Alto	47	54
Medio	39	44
Basso	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Più della metà delle Fondazioni opera quindi con un alto grado di specializzazione settoriale degli interventi, mentre la restante parte, tranne eccezioni, si attesta su un livello intermedio.

Ciò significa che i primi due settori di intervento della Fondazione sono destinatari di quote del totale erogato che mediamente oscillano tra il 40% e il 60%: incidenze che attestano una più che piena conformazione delle Fondazioni alle prescrizioni normative che impongono loro di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per erogazioni a non più di cinque settori (c.d. “settori rilevanti”), scelti tra i “settori ammessi” richiamati in apertura del paragrafo.

Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è 7, in linea con le rilevazioni degli anni precedenti.

Tutte le 88 Fondazioni operano nei settori Arte, Attività e beni culturali e Volontariato, Filantropia e Beneficenza<sup>8</sup>. Per quanto riguarda gli altri settori, le presenze più numerose si registrano nel settore Educazione, Istruzione e Formazione (dove operano 83 Fondazioni), Salute pubblica (68 Fondazioni), Ricerca (64 Fondazioni) e Assistenza sociale (60 Fondazioni).

Passando all'esame della graduatoria dei settori per importi erogati e numero di interventi (Tab. 4.2) si osserva al primo posto, anche nel 2012, il settore Arte, Attività e beni culturali con 305,3

<sup>8)</sup> È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91, sulla base degli avanzi di esercizio conseguiti.

milioni di euro (31,6% degli importi erogati) e 7.872 interventi (35,5%).

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione sale al secondo posto (dal quarto del 2011), con 144,8 milioni di euro erogati (il 15% del totale) e 3.427 interventi (il 15,4%).

Segue il settore Assistenza Sociale, stabile al terzo posto, con 124,5 milioni di euro e 2.712 interventi (il 12,9% degli importi ed il 12,2% del numero).

Il settore Ricerca perde due posizioni in graduatoria, dal secondo al quarto posto degli importi erogati, con 118,5 milioni di euro (12,3% del totale) per 1.244 interventi (5,6%).

Il quinto settore in graduatoria è il Volontariato Filantropia e Beneficenza, con un importo complessivo di erogazioni pari a 117,3 milioni di euro e 2.682 iniziative (in termini percentuali, il 12,1% sia degli importi sia del numero di interventi totali).

Lo Sviluppo Locale è sesto in graduatoria, con 55,4 milioni di euro, pari al 5,7% delle somme erogate, e 1.379 iniziative censite (pari al 6,2% del totale).

Al settimo posto, in calo di una posizione, si trova il settore Salute Pubblica che riceve 54,6 milioni di euro (5,7% del totale), con 1.129 interventi (5,1%). Come già osservato è questo il settore che fa segnare il maggior regresso delle erogazioni in termini di importi assegnati rispetto al 2011.

A seguire, nella graduatoria, si riscontra uno stacco piuttosto netto degli altri settori, tutti con incidenze degli importi erogati inferiori al 2%: in ottava posizione la Protezione e Qualità Ambientale, con 18,4 milioni di euro (1,9% del totale) per 354 interventi (1,6%) e il settore Famiglia e valori connessi con 17,4 milioni di euro (1,8% del totale), per 218 interventi (1%).

Gli ultimi quattro settori della graduatoria in esame incidono per una quota molto marginale sul totale erogato: a essi vanno complessivamente 9,5 milioni di euro con 1.187 interventi. In ordine decrescente di importi erogati essi sono: Sport e ricreazione, Protezione civile, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, Diritti Civili e Religione e sviluppo spirituale.

L'analisi prosegue nei successivi paragrafi con un commento di maggiore dettaglio relativo a ognuno dei principali settori individuati, relativamente ai quali saranno delineate le prevalenti strategie e logiche di intervento, oltre a una più analitica osservazione dei dati quantitativi di riferimento.

#### 4.1.2.1 Arte, attività e beni culturali

Prendere in esame le politiche del settore arte e cultura senza tenere conto della situazione di forte difficoltà in cui vertono oggi i beni culturali, sarebbe fuorviante oltre che improduttivo.

L'analisi di tali tematiche, infatti, non può prescindere dal quadro di crisi economica e sociale che vive il paese ormai da lungo tempo, alimentata dalla perdurante inadeguatezza a fornire risposte capaci almeno di allentare la recessione. In tal senso non è difficile immaginare i disagi in cui versano le politiche del settore e gli attori pubblici e privati che vi lavorano, pensando anche ai perduranti e annosi tagli alla cultura operati dai vari governi che si sono succeduti: negli ultimi dieci anni lo Stato ha ridotto il proprio impegno nella cultura del 32,5% e oggi investe in questo "strategico" settore solo 1.500 milioni di euro (lo 0,2% del bilancio complessivo e lo 0,11% del Pil).

Il sistema dei beni culturali nel suo complesso è giunto ora sull'orlo di un collasso di notevole portata. Si tratta di risultati di politiche errate tenute nei diversi ambiti che compongono il sistema articolato e complesso dei beni culturali, determinate soprattutto, ma non solo, dal taglio delle risorse. Ne sono un esempio: la quasi totale assenza della cooperazione fra i soggetti pubblici e privati; la manutenzione corrente dei beni mobili e immobili che per scarsità di risorse non è più realizzata; il taglio del *turn over* del personale nelle varie strutture centrali e periferiche, che porterà oltre al disservizio nella gestione quotidiana anche all'inevitabile perdita della memoria storica. Si pensi, in tal senso, agli archivi di stato dove nei prossimi due anni andrà in pensione gran parte del personale e dove non vi è alcuna prospettiva di avvicendamento. A questo va aggiunto che anche l'enorme patrimonio ecclesiastico<sup>9</sup> (si parla di circa 70/80.000 tra chiese, conventi, santuari e oratori, oltre a ciò che vi è contenuto tra arredi, dipinti e sculture) versa in situazione di difficoltà e che probabilmente prima o poi transiterà nei beni culturali dello Stato.

Occorre dunque una strategia di azione articolata e complessa: da diverse sedi emerge la necessità di realizzare una terapia d'urto


<sup>9</sup> Si veda sull'argomento l'articolo di Bruno Zanardi: "Si va verso un'antologizzazione del patrimonio artistico?" in *Aedon Rivista di Arti e Diritto* on line, 3/2012.

attraverso la mobilitazione di mezzi straordinari per realizzare interventi fuori dall'ordinario<sup>10</sup>.

In questo quadro allarmante sono chiamate a operare le Fondazioni che hanno dovuto ridefinire necessariamente le linee strategiche e di indirizzo del settore, con la difficoltà di dover contemporaneamente l'esigenza di accrescere l' incisività del loro intervento, per il sempre più evidente arretramento di altri soggetti, e la necessità di rafforzare la presenza in altri settori di particolare emergenza sociale.

L'analisi degli importi erogati dalle Fondazioni nel settore negli anni dal 2002 al 2012 (Fig. 1), comparati con i dati delle erogazioni totali del periodo, mostra un trend di lungo periodo stabile pur in presenza di una marcata flessione delle risorse a disposizione negli ultimi anni (il calo dal 2002 al 2012 è solo dell' 1,8%, contro il già ricordato -32,5% dell'impegno pubblico). Ciò a testimonianza di un'attenzione costante, verso il settore, che non flette ma anzi si rafforza proprio nella fase di più acuta sofferenza del sistema.

**Fig. 1 - Erogazioni totali e del settore Arte e Cultura nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



<sup>10)</sup> Il tema relativo ai beni culturali e alla crisi economica finanziaria è stato ampiamente discusso dalla Commissione per le Attività e i Beni culturali di Acri. Su questi tematiche verte anche l'articolo di Marco Cammelli: "Nuova legislatura e patrimonio culturale: il tempo è scaduto", in Aedon Rivista di Arti e Diritto on line, 3/2012.

La difficile congiuntura naturalmente induce a una più rigorosa selezione dei progetti da sostenere e, in questa ottica, le Fondazioni hanno accresciuto il proprio impegno nell'azione istruttoria delle erogazioni e di valutazione degli interventi, e migliorato la comunicazione e la collaborazione con gli altri attori del territorio al fine di dare più efficacia ai risultati, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità di riferimento.

La scelta di una gestione più mirata delle erogazioni ha concorso a una redistribuzione interna delle risorse impiegate nei vari sottosettori (Tab. 4.3), così come si evince dall'attenuazione del peso del comparto dedicato alla conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici rispetto al sostegno a iniziative che rispondono maggiormente a istanze più urgenti per la comunità locale, quali quelle riconducibili alle creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie, alle attività dei musei, all'editoria e altri mezzi di comunicazione.

Nei programmi culturali dell'area territoriale di riferimento le Fondazioni rappresentano una leva moltiplicatrice di risorse e di conoscenza. Il loro intervento continua a svilupparsi lungo diverse direttrici: dalla tutela e conservazione dei beni storico-artistici locali alla realizzazione di interventi catalizzatori e promotori di opportunità di sviluppo turistico-culturale; dal sostegno ad attività artistiche tese per lo più a dare impulso alla creatività giovanile, alla creazione di sistemi culturali innovativi in grado di offrire opportunità occupazionali, in particolare alle nuove generazioni. Si predilige infatti il sostegno a iniziative e istituzioni di eccellenza che favoriscono la formazione, la ricerca e la produzione culturale giovanile in un'ottica di strategia condivisa per l'intero territorio e che promuovano l'occupazione giovanile.

In tal senso un caso esemplare dell'orientamento delle linee di intervento del settore è il progetto "Funder35" promosso dalla Commissione per le attività e i beni culturali dell'Acri a sostegno dell'impresa culturale giovanile. Il progetto, frutto di un'iniziativa a carattere sperimentale sostenuta da 10 Fondazioni, si concretizza in un bando che intende selezionare e accompagnare dal punto di vista gestionale e organizzativo le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Quindici le imprese selezionate e ammesse al contributo nell'edizione del bando 2012, per le quali Funder35 ha previsto oltre al finanziamento (complessivamente pari a 900.000 euro) anche un'attività di formazione e accompagnamento a sup-

porto della gestione amministrativa e fiscale dell'impresa. Dal 6 maggio scorso è partita la seconda edizione del bando che per l'anno 2013 mette a disposizione un milione di euro (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 alla fine di questo Capitolo dedicato alle *Partnership di sistema*).

Una particolare attenzione ai giovani e all'emergenza lavoro è sostenuta e promossa anche dalla nuova Commissione per l'Artigianato Artistico di Acri, istituita nel luglio del 2012. Nella programmazione della sua attività, la Commissione ha tra l'altro promosso un Protocollo d'Intesa con le Associazioni di categoria e Unioncamere con l'obiettivo di sostenere e dare nuovo impulso alla formazione professionale dei diversi comparti merceologici e agevolare l'inserimento nel mondo occupazionale.

L'attenzione maggiore verso le giovani generazioni e verso iniziative volte a sviluppare in tale segmento l'autonoma capacità critica e creativa, diventa così un tratto distintivo nelle politiche del settore: le Fondazioni stimolano e privilegiano progetti che coinvolgono i giovani direttamente e che usano la cultura come mezzo per il trasferimento di valori e pratiche di comportamento.

Quanto le Fondazioni siano particolarmente sensibili all'attuale situazione giovanile si rileva anche dall'interesse di alcune di esse verso il tema delle industrie culturali e creative che rappresenta oggi, soprattutto a livello internazionale, il riferimento per un'azione strategica a sostegno della promozione dell'imprenditorialità delle nuove generazioni: si tratta di una dimensione imprenditoriale che caratterizza il comparto e che spazia dal design all'editoria multimediale, dalla comunicazione alla musica. D'altra parte questa è la linea seguita anche dalla politica culturale dell'UE che riconosce il ruolo prioritario alle attività culturali e creative nella strategia di sviluppo "Europa 2020", tanto da assicurare con il "Programma Europa creativa" un sostegno di circa 1,8 miliardi di euro per il periodo 2014-2020<sup>11</sup>.

La restrizione delle risorse e l'arretramento di altri soggetti hanno orientato così le Fondazioni ad assumere sempre più un ruolo di catalizzatore e di guida nello sviluppare programmi con progetti

---

<sup>11)</sup> *Creative Europe* è il nuovo programma dell'UE dedicato ai settori culturali e creativi, proposto dalla Commissione europea il 23 novembre 2011. La proposta è attualmente in discussione al Consiglio dei ministri dell'EU e il parlamento europeo.

che abbiano un forte impatto sociale ed economico per il territorio e che vedano la collaborazione e il coinvolgimento anche di altre istituzioni.

In questa prospettiva puntano al rafforzamento e miglioramento della propria autonomia progettuale: la gestione programmata delle risorse, infatti, ha portato sempre più a forme di intervento caratterizzate da un crescente controllo strategico e operativo da parte delle stesse Fondazioni, quali la progettazione diretta, i bandi strutturati e le società strumentali o fondazioni *ad hoc*.

La situazione contingente impone inoltre una definizione delle priorità anche nell'individuazione di un numero ristretto di istituzioni locali ritenute maggiormente capaci di arricchire l'offerta culturale dell'area di riferimento con iniziative di qualità e di autosostenibilità. L'obiettivo è di creare un sistema di rete capace di promuovere sinergie e di moltiplicare le risorse economiche, garantendo azioni stabili nel tempo e in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni culturali della comunità, nonché di cogliere potenzialità di sviluppo più generale da portare a vantaggio dell'area territoriale di riferimento.

Nel dialogo con gli altri soggetti le Fondazioni partecipano alla definizione dei modelli di promozione culturale anche nell'ottica del potenziamento del turismo: in tal senso esse prediligono i progetti tesi a incrementare e diversificare i consumi culturali e a valorizzare gli attrattori turistici, considerando questi componenti essenziali nella strategia di sviluppo sociale ed economico del territorio.

La sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra Fondazioni continua a suscitare notevole interesse e attenzione. Oltre all'esempio citato relativo alle imprese giovanili, merita di essere menzionato il progetto "R'Accolte. L'arte delle Fondazioni", promosso dall'Acri, a cui ha aderito la maggior parte delle Fondazioni: attualmente sono 55 le Fondazioni presenti con 63 collezioni, e ancora altre se ne preannunciano per il prossimo futuro. Il progetto è finalizzato al censimento delle raccolte d'arte di proprietà delle Fondazioni di origine bancaria, con l'obiettivo di realizzare la catalogazione delle opere in esse presenti. Nel suo costante aggiornamento e sviluppo il progetto ha visto lo scorso dicembre l'apertura del sito al pubblico esterno (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al nel paragrafo 4.1.6 alla fine di questo Capitolo, dedicato alle *Partnership di sistema*).

Un altro fondamentale obiettivo dell'intervento delle Fondazioni



nel settore è quello di migliorare l'offerta culturale del proprio territorio e di incentivare la diffusione della conoscenza, offrendo alla comunità maggiori possibilità di formazione e arricchimento culturale: favorire dunque l'accesso promuovendo opportunità e un'equilibrata distribuzione delle risorse, anche attraverso la focalizzazione e l'incentivazione di caratteristiche culturali tipiche della comunità locale.

Ne sono un esempio i numerosi interventi volti a promuovere iniziative di educazione permanente attraverso l'uso delle nuove tecnologie o la realizzazione di laboratori artistici al fine di avvicinare, attraverso la partecipazione attiva, il pubblico all'arte e alla cultura. A tal fine le Fondazioni sostengono iniziative volte a rimuovere le difficoltà di accesso alla cultura sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista logistico-organizzativo, attraverso varie forme di agevolazioni (carnet, abbonamenti, politica di calmierazione dei prezzi, ecc.) e interventi di sostegno alla mobilità degli utenti.

Passando all'analisi di dettaglio dell'attività realizzata nel settore nel corso del 2012, si evidenzia, come già anticipato, una conferma dello stesso al primo posto nella graduatoria degli interventi delle Fondazioni, con 305,3 milioni di euro erogati e 7.872 interventi. Il primato del settore si consolida rispetto al 2011 (l'incidenza sale da 30,7% a 31,6%) nonostante i volumi siano in calo (9% in meno negli importi e 14,2% in meno nel numero di iniziative): il saggio di decrescita del settore è infatti leggermente inferiore a quello medio del totale delle erogazioni (11,6%).

La Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici (Tab. 4.3), cui sono destinati 83,7 milioni di euro con un'incidenza del 27,4% sul totale erogato nel settore, è l'ambito principale degli interventi. Un primato che, pur rafforzandosi in termini di incidenza complessiva sul settore (in ragione di una diminuzione dei volumi del 6,6%, meno che proporzionale rispetto a quella generale del settore, pari, come detto, al 9%), si attenua rispetto ad altri comparti che migliorano in modo più consistente il proprio posizionamento, come dettagliato nel seguito del paragrafo.

La tipologia di iniziative in esame comprende prevalentemente il recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici, attraverso opere di riqualificazione urbana, restauri, recupero di immobili ed edifici storici. Si tratta soprattutto di interventi volti a valorizzare i principali attrattori storico-architettonici urbani, accrescendone la fruibilità da

parte della cittadinanza con iniziative di consolidamento o ridestituzione funzionale. Non manca però lo sguardo anche al di fuori dei centri urbani, dove ricorrono numerosi interventi per il recupero di testimonianze artistiche e culturali disperse sul territorio, in condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un'idea tangibile degli interventi realizzati dalle Fondazioni in questo settore segue un elenco, meramente esemplificativo, di alcuni progetti finanziati.

### NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi paragrafi del Capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

### **Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto di recupero e valorizzazione a fini museali e polifunzionali dell'ex monastero di S. Chiara, già caserma Cimberle Ferrari a Verona; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Recupero e restauro del Palazzo De' Rossi a Pistoia adibito a sede della Fondazione e degli enti strumentali dediti all'esercizio dell'attività istituzionale; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
- “Nel segno mantovano. Progetto di governance per lo sviluppo delle identità territoriali” con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio mantovano;

erogazione di € 2.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

- Promozione del bando “Tesori sacri”, volto a favorire il restauro, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio artistico religioso in Piemonte e Liguria per quanto riguarda specificamente i beni mobili; erogazione di € 1.005.000 della Compagnia di San Paolo.
- Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca; erogazione di € 970.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Recupero e restauro del complesso monumentale di San Francesco al Prato a Perugia per la trasformazione in Auditorium e Centro Congressi; erogazione di € 650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Interventi per una nuova e moderna sistemazione dell’Archivio diocesano di Modena al fine di assicurare un livello di sicurezza e di fruibilità adeguato al valore e all’importanza dei documenti in esso custoditi; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Gli interventi nell’ambito in esame sono caratterizzati da progettualità mediamente più onerose di quelle di altri comparti: l’importo medio unitario delle erogazioni è infatti più che doppio rispetto alla media del settore (€ 85.941 contro € 38.779).

In merito alla natura dei beneficiari, si registra nel comparto in esame una prevalenza di soggetti privati su quelli pubblici: circa il 64% degli importi erogati va a organismi quali fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni, contro il 36% destinato a comuni, province e altri enti locali territoriali.

Un’ultima annotazione riguarda le *partnership* con altri soggetti per la realizzazione degli interventi, qui mediamente più frequenti che in altri ambiti (il 17,8% degli importi erogati nel comparto deriva da progettualità condivise, contro il 13,4% registrato a livello generale). L’apertura verso forme di collaborazione in questo campo

ha anche dato luogo a protocolli con il Ministero per i beni e le attività culturali per il coordinamento di interventi congiunti delle Fondazioni e degli organi periferici del Ministero nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana e con l'Associazione dei comuni e dei beni Unesco per un coordinamento delle informazioni circa gli interventi sui siti dichiarati patrimonio culturale dell'umanità.

Un altro ambito di primario rilievo dell'attività delle Fondazioni nel settore Arte, Attività e beni culturali è quello delle Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie a cui vanno 80,6 milioni di euro (il 26,4% delle erogazioni del settore) e 2.101 interventi. Lo scostamento dei dati 2012 rispetto all'anno precedente mostra un andamento del comparto in netta controtendenza rispetto al settore, con un aumento del valore assoluto degli importi erogati e della relativa incidenza (15,6% di aumento degli importi e quasi 6 punti percentuali di incidenza in più).

Le iniziative del 2012 in questo campo hanno interessato praticamente tutte le forme di espressione artistica: dalla musica al balletto, dalla letteratura al teatro, dalla fotografia al cinema. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di istituzioni stabili di storico radicamento (enti lirici, teatri stabili, ecc.), ma non mancano gli interventi di diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni e concorsi (diffuse le iniziative di sostegno alle programmazioni annuali teatrali e ai festival).

I soggetti privati sono di gran lunga i principali beneficiari: a essi è destinato ben l'80% del totale relativo. Infine, le partecipazioni con altri soggetti nella realizzazione delle iniziative hanno un'incidenza in questo ambito molto inferiore a quella riscontrata per il totale delle erogazioni, attestandosi al 5,2% del totale erogato nel comparto (contro il 13,4% a livello generale).

### **Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie**

#### *Alcuni esempi*

- Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Sostegno a favore della Fondazione Accademia Musicale Chi-

giana per l'attività didattica e concertistica; erogazione di € 1.900.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

- Realizzazione della stagione lirica e della stagione concertistica 2012 a Parma e organizzazione del Festival Verdi 2012; erogazione € 1.750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.
- Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di Modena; erogazione di € 1.445.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Contributo alla Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino; erogazione di € 1.300.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Sostegno alla Fondazione Teatro Stabile Torino; erogazione di € 650.000 della Compagnia di San Paolo.
- Contributo per la gestione dei servizi teatrali a favore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 600.000 della Fondazione di Venezia.
- Sostegno alla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus per l'organizzazione della stagione "Amici della Musica", la "Sagra Musicale Umbra" e per l'attività rivolta alle scuole denominata "Musica per Crescere"; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Promozione e sviluppo dell'attività musicale e teatrale nei settori: lirica, concertistica, prosa, danza rivolta agli adulti e alle giovani generazioni; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- "Segnavie 2012 - Orientarsi nel mondo che cambia": terza edizione del ciclo conferenze che offre alla cittadinanza delle province di Padova e Rovigo riflessioni di relatori di fama nazionale e internazionale su temi di grande attualità; erogazione di € 267.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

- Fondo per l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e teatrali, concerti ed eventi musicali, in collaborazione con soggetti del terzo settore e con le amministrazioni locali; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Proseguendo nell'esame dei principali ambiti di intervento nel settore Arte, Attività e beni culturali si trova il sostegno ad Attività museali, con 376 interventi per complessivi 31,4 milioni di euro e un'incidenza sul comparto del 10,3% degli importi e del 4,8% del numero di iniziative. Anche questo comparto, come il precedente esaminato, si muove in controtendenza rispetto all'insieme del settore, segnando un incremento, rispetto all'anno precedente, di circa il 55% degli importi erogati, e di oltre 4 punti percentuali di incidenza.

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia musei già esistenti sia interventi a supporto di nuove e originali forme espositive. Nel dare così spazio a tutte le forme d'arte, dalle più tradizionali a quelle emergenti, le Fondazioni concorrono in modo decisivo ad arricchire l'offerta culturale del territorio di riferimento.

Con analoghe finalità si muovono anche le iniziative ricomprese nell'ambito delle Arti visive (345 interventi per 14,9 milioni di euro), con incidenza del 4,9% sugli importi del comparto, attraverso le quali si sostengono soprattutto esposizioni temporanee di opere pittoriche e di sculture.

Ulteriori contributi delle Fondazioni nel macro-settore in esame sono destinati a Biblioteche e Archivi e all'Editoreia e altri mezzi di comunicazione, con un totale cumulativo di 594 interventi per un importo erogato pari a 12 milioni di euro.

Il primo dei summenzionati sotto-settori raccoglie il 2% degli importi, in sensibile contrazione rispetto al 2011 (con un calo del 41% degli importi e del 29% del numero di interventi), comprende interventi a sostegno di attività di restauro di opere antiche, digitalizzazione, censimento, catalogazione e archiviazione, con un particolare impulso all'impiego delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

Nell'editoria gli importi erogati sono invece in crescita rispetto al 2011 (+33%); tra le iniziative promosse trova una tipica e tradizionale espressione la produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di pregio.

## **Attività museali, Arti visive, Biblioteche e Archivi**

### *Alcuni esempi*

- Contributo per la gestione del sistema museale civico di Torino; erogazione di € 1.300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
- Progetto “Fondazione Fotografia Modena”: attività di eventi espositivi per documentare e rendere fruibili al pubblico le acquisizioni della collezione; didattica e formazione mirate a valorizzare i linguaggi della fotografia e del video; erogazione di € 773.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Palazzo Branciforte a Palermo: gestione, fruizione collezioni e attività culturali con servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico; erogazione di € 600.000 della Fondazione Sicilia.
- Realizzazione di un doppio evento espositivo in occasione del compimento dei vent’anni di attività della Fondazione: “Ritratto di una Collezione”, una selezione di 60 opere dal ‘500 al ‘900 tratte dalla collezione d’arte dell’Ente; “Obiettivo Sviluppo”, un racconto di parole e immagini per raccontare i 20 anni di attività della Fondazione attraverso foto d’autore; erogazione di € 490.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Biblioteca “Sala Borsa Ragazzi”: attività volte alla promozione della lettura per bambini, ragazzi e adolescenti e alla valorizzazione delle raccolte in essa contenute; erogazione di € 260.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
- Contributo alla Fondazione Ente Olivieri, che svolge a Pesaro un ruolo di ampia valenza sociale e culturale rappresentando, con la sua Biblioteca ed il Museo Archeologico, un polo di rilievo non solo cittadino; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

- “La Bibbia di Marco Polo conservata presso la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze”: progetto di ricerche, restauri, mostre su un reperto unico nella storia della Cina; erogazione di € 80.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Alla già ampia gamma degli interventi sin qui ricordati si aggiunge, tra le iniziative sostenute dalle Fondazioni nell’ambito del settore in esame, una ancor più variegata tipologia di progetti che in sede di classificazione non hanno trovato adeguata collocazione nelle voci della griglia di rilevazione, e che sono state raccolte nella voce residuale Attività culturali e artistiche non altrimenti classificate.

Nella maggior parte dei casi si tratta di progetti “trasversali”, che si caratterizzano cioè per un approccio multidisciplinare, e per i quali non si è ritenuto di indicare un solo specifico sotto-settore di appartenenza.

Il peso del raggruppamento è ragguardevole, pur se in calo rispetto al 2011, e si colloca al terzo posto della graduatoria assoluta del settore con 35,7 milioni di euro erogati e 2.335 interventi (rispettivamente l’11,7% e il 29,7% del totale).

### **Altre attività culturali e artistiche**

#### *Alcuni esempi*

- Sostegno all’attività del Caffè Meletti S.r.l. per la valorizzazione del Caffè Storico Meletti quale icona della comunità e strumento di promozione del territorio di Ascoli Piceno; erogazione di € 650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
- CulturalMente bando volto a sostenere e valorizzare le attività di produzione artistica e culturale, con particolare attenzione alla crescita di giovani artisti (under 35 anni), attraverso la promozione di progetti e azioni riguardanti tematiche di attualità quali la tutela dell’ambiente, la riqualificazione degli spazi urbani e suburban, l’integrazione multiculturale e l’inclusione sociale; erogazione di € 642.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.



- Fondazione Eventi srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, che nell'esercizio 2012 ha realizzato numerose manifestazioni in campo letterario, musicale ed editoriale; erogazione di € 575.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.
- Il FestivalFilosofia, trasformato in consorzio nel 2009, si propone di promuovere e gestire la manifestazione che comprende iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e approfondimento di temi filosofici, che coniugano qualità scientifica e comunicazione innovativa delle conoscenze, anche a pubblici ampi e non specializzati; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Progetto "Piccoli e Grandi Musei 2012", volto a sostenere una rete di musei e itinerari culturali alternativi per la valorizzazione della Piana e delle colline a Nord di Firenze; erogazione di € 350.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

#### *4.1.2.2 Educazione, Istruzione e Formazione*

La crisi che sta vivendo il "sistema paese" investe negativamente anche il comparto dell'istruzione, dell'università e dell'alta formazione. Da un rapido sguardo alle statistiche e alle analisi di contesto emerge infatti un quadro poco rassicurante: secondo Eurostat per il sovvenzionamento alla scuola, da quella d'infanzia alle secondarie, l'Italia è al penultimo posto (seguita solo dalla Grecia) con solo l'8,5% del Pil, mentre nell'Ue la media è del 10,9 %<sup>12</sup>. Secondo l'Istituto di statistica europeo nel 2012 nel nostro Paese il 17,6% degli studenti ha abbandonato la scuola secondaria, superando di molto la media europea attestata sul 12,8 % (peggio dell'Italia solo Spagna con il 24,9%, Malta con il 22,6% e Portogallo con il 20,8%). Ridurre il tasso di abbandono scolastico, migliorare la capacità di lettura e favorire la partecipazione all'istruzione secon-

---

<sup>12)</sup> È quanto emerge da uno studio di Eurostat pubblicato lo scorso aprile.

daria di secondo grado e per adulti, sono tra gli obiettivi principali della strategia “Europa 2020”<sup>13</sup>, che si prefigge di portare il tasso di abbandono scolastico sotto la soglia del 10% entro il 2020, mentre l’aspettativa italiana è di arrivare al 15-16%. Anche per quanto riguarda l’università le cose non migliorano. La percentuale di laureati rispetto agli iscritti è la più bassa di tutta Europa: sempre secondo Eurostat, in Italia appena il 21,7% – uno su cinque – completa il proprio corso di studi universitario (o equivalente) entro i 34 anni, con un forte divario tra uomini (17,2 %) e donne (26,3 %). Come se non bastasse un’indagine Istat evidenzia lo scollamento tra il mondo scolastico e il mercato del lavoro, tra la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo occupazionale, rivelando come in Italia il capitale umano, rispetto all’Europa, oltre a non essere culturalmente elevato rivela un minor grado di specializzazione professionale.

Questi sono solo alcuni degli elementi che oltre a stimolare le Fondazioni a operare attraverso azioni più incisive e mirate, sollecitano all’interno di esse analisi e riflessioni relativamente alla programmazione, alle modalità, agli strumenti e agli ambiti di intervento. Le Fondazioni sono consapevoli dell’importanza strategica dell’educazione: investire nella società della conoscenza vuol dire sostenere una comunità in cui il capitale culturale e civile si elevi fino a favorire una positiva ed efficace crescita sociale. La disponibilità e l’attenzione alla formazione di capitale umano qualificato in grado di concorrere ai processi di innovazione diventa condizione urgente e necessaria per lo sviluppo del territorio di riferimento. Quanto tali tematiche siano importanti per le Fondazioni lo dimostra il posizionamento che nel 2012 ha raggiunto il settore Istruzione che, con una crescita del 14% degli importi erogati, figura al secondo posto tra i principali settori di intervento, con un’incidenza del 15% sul totale complessivo delle risorse destinate alle attività istituzionali.


Analizzando le erogazioni totali nell’ultimo decennio e quelle relative al settore in esame (Fig. 2) si osserva un andamento stabile delle seconde, correlate positivamente con le prime sia nella fase di

---

<sup>13)</sup> Oltre all’innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni), è tra i principali obiettivi anche la riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% e l’aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria.

crescita del sistema (con l'unica eccezione in controtendenza del 2004), sia in quella di decrescita degli ultimi anni. La significativa correzione del 2012, sopra ricordata, segna un punto di inversione di tale rapporto ponendo il settore in tendenza anticiclica rispetto al complesso degli interventi realizzati.

**Fig. 2 - Erogazioni totali e del settore Istruzione nel decennio 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



Le Fondazioni detengono dunque storicamente un ruolo di riferimento nel settore, operando a tutti i livelli di educazione e istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla formazione post-universitaria. Consapevoli che lo sviluppo e la crescita economica di una società, nonché la capacità di produrre conoscenza e innovazione, dipendono soprattutto dalla qualità del capitale umano, le Fondazioni promuovono interventi volti ad alimentare un efficace processo di formazione, al fine di generare una cittadinanza consapevole, responsabile e democratica.

Il miglioramento sociale e culturale della comunità significa per le Fondazioni indirizzare le proprie scelte di intervento verso forme duttili e diversificate. È quindi strategico porre attenzione alla formazione e alla crescita culturale della persona e al sostegno dei sistemi scolastici della comunità, sviluppando opzioni educative più estese e differenziate, arricchendo la sfera delle opportunità formative dei bambini, dei ragazzi e degli adulti.

Tra le strategie caratterizzanti il settore Istruzione emerge lo svi-

luppo di attività intersettoriali, attraverso la realizzazione di progetti che si incrociano con quelli di altri settori o di altre aree tematiche<sup>14</sup>. Operando su temi interdisciplinari quali la scienza, l'arte, la musica e l'ambiente le Fondazioni puntano a incidere nel bagaglio delle conoscenze delle nuove generazioni attraverso la crescita della persona, promuovendo altresì il dialogo e il confronto interculturale dentro e fuori dalla scuola, con particolare attenzione ai temi dell'etica e della solidarietà.

Gli ambienti di riferimento principale dell'intervento delle Fondazioni nel settore sono naturalmente la Scuola, l'Università e l'alta formazione.

L'impegno nel comparto della Scuola significa per le Fondazioni sostenere una buona scuola, in grado di migliorare la qualità dei processi formativi incidendo significativamente e positivamente sulla crescita umana e culturale della comunità

È diffuso l'orientamento a supportare programmi finalizzati ad accompagnare alla normale attività didattica esperienze formative in grado di valorizzare il territorio e sensibilizzare i giovani su temi di attualità quali l'educazione civica, il rispetto dell'ambiente, la lotta al bullismo, la tolleranza e il rispetto per le diversità<sup>15</sup>.

Tra gli obiettivi primari vi è quello di modificare l'atteggiamento delle nuove generazioni verso aree significative del sapere puntando a un aumento delle conoscenze e delle competenze al fine di migliorare, una volta acquisiti, anche i comportamenti.

Favorire la crescita dei giovani come soggetti attivi della società è l'obiettivo del progetto didattico "A Scuola con le Fondazioni", che nasce per iniziativa dell'Acri e dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Portando nelle scuole una maggior conoscenza

<sup>14</sup> Per la Fondazione CRT, ad esempio, l'area di intervento "Istruzione e ricerca" (che comprende i due settori "Educazione, istruzione e formazione" e "Ricerca Scientifica e tecnologica") rappresenta l'asse strategico di primaria importanza per l'attività della Fondazione nell'area, vale a dire la valorizzazione delle risorse umane e soprattutto l'investimento nelle giovani generazioni, allo scopo primario di far emergere il talento; si vedano in proposito i progetti *Master dei Talenti* e *Diderot*.

<sup>15</sup> Lavorare con le scuole e per le scuole è la *mission* della Fondazione per la Scuola, Ente strumentale della Compagnia San Paolo, nata nel 2001. I principali filoni di lavoro, realizzati attraverso progetti gestiti direttamente con le scuole, sono l'autonomia scolastica e la costituzione di reti di qualità della didattica, le nuove tecnologie e l'apprendimento, l'educazione scientifica, la *civic education* in una prospettiva europea, l'inclusione sociale e l'orientamento dei minori stranieri.

del ruolo delle Fondazioni e del loro intervento sussidiario in vari campi di interesse collettivo, emerge tra gli obiettivi quello di far comprendere meglio ai giovani il senso della partecipazione alla comunità, cogliendone l'evolversi delle esigenze e dando risposte che possono partire anche dall'attenzione e dal contributo di ogni individuo.

I bisogni e le urgenze della scuola e della formazione chiamano inoltre le Fondazioni a sostenere istituzioni educative e progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, all'innovazione degli strumenti didattici e ad affrontare problematiche sociali come la dispersione scolastica, il rapporto con le famiglie e l'orientamento.

Nell'ambito invece dell'Università e dell'alta formazione, oltre a sostenere l'istruzione specialistica di eccellenza, le Fondazioni puntano da qualche anno con insistenza, anche in relazione alla crisi economica in atto, ad attività istruttive che preparino e orientino in modo specifico gli studenti al lavoro. In questa ottica si promuovono progettualità che permettano ai giovani di acquisire competenze sempre più qualificate, professionali e attinenti al mondo del lavoro, favorendo l'accesso ai settori produttivi e prevedendo dove possibile anche un accompagnamento al mondo lavorativo internazionale. Vengono a tal fine promosse attività formative da sviluppare oltre i confini nazionali attraverso progettualità che rafforzano e migliorano l'offerta didattica universitaria locale e rendono attrattiva quella proposta dalle università internazionali<sup>16</sup>.

Sono altresì prioritari, nel comparto in esame, gli interventi che favoriscono un accesso più ampio all'istruzione universitaria, con particolare attenzione alle aree geografiche e alle fasce di popolazione più deboli, e che sostengono il miglioramento dei programmi d'istruzione.

Più in generale si può affermare che le scelte di intervento delle Fondazioni nell'ambito della formazione universitaria e post-laurea

---

<sup>16)</sup> La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sostiene il bando "Borse di Studio per la Mobilità Internazionale Maestro Rigolin", che prevede l'assegnazione di quattro borse di studio a studenti del polo universitario di Rovigo. Il bando, promosso dalla Fondazione e dal Consorzio Università di Rovigo e dedicato alla memoria del Maestro Giuseppe Rigolin, intende incoraggiare i giovani a trascorrere un periodo di studio all'estero per migliorare le proprie conoscenze e competenze, nella convinzione che le esperienze maturate in ambito internazionale costituiscano un importante fattore di crescita personale e professionale.

(con il conseguente sostegno offerto ai dottorati, borse di studio, master e scuole di specializzazione) sono strettamente connesse e trasversali ad altri settori istituzionali, quali la Ricerca scientifica e la Salute.

Promuovere e migliorare i processi educativi è un investimento di lungo periodo, che implica interventi radicali e prolungati sui sistemi scolastici formativi: le Fondazioni sono soggetti vocati ad operare in questa prospettiva, potendosi cimentare in progettualità di ampio respiro senza l'esigenza impellente di risultati "a breve" e potendosi proporre, nella loro connaturata neutralità, come catalizzatori di progettualità allargate e mediatori tra i diversi attori territoriali coinvolti.

Alcune Fondazioni hanno scelto di orientare i loro interventi in particolare nell'ambito dell'innovazione e delle nuove tecnologie, offrendosi come partner di scuole e università nella sfida per l'utilizzo dei nuovi strumenti che il progresso tecnologico mette a disposizione, per l'ampliamento delle opportunità formative, la definizione di più efficaci strategie di conoscenza e, non da ultimo, il superamento delle problematiche connesse alle varie forme di disabilità.

Un altro comparto di rilevante importanza è costituito dagli interventi e dalle progettualità volte a sostenere l'edilizia scolastica. Il grave ritardo con cui il soggetto pubblico assolve a questa sua precipua funzione apre il campo a una vasta gamma di iniziative delle Fondazioni che, lungo un confine in verità piuttosto labile con l'esercizio di una impropria funzione sostitutiva, consentono il superamento di situazioni emergenziali o rendono possibile la modernizzazione di strutture destinate altrimenti a inesorabile degrado. Ne sono un esempio gli innumerevoli interventi strutturali e di messa a norma degli edifici scolastici, la realizzazione o l'implementazione di laboratori specialistici, l'acquisto di allestimenti strumentali e funzionali per biblioteche o di arredi e attrezzature per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie. Nel campo dell'edilizia scolastica, le Fondazioni operano anche attraverso fondi immobiliari come il Fondo Social & Human Purpose promosso dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Cariplo che si rivolge all'edilizia universitaria.

Nel seguito di questo paragrafo si passano in rassegna le principali evidenze quantitative che hanno contrassegnato nel 2012 l'attività delle Fondazioni nel settore Educazione, Istruzione e Formazione.

Come già evidenziato nelle premesse il settore registra un incre-

mento negli importi del 14% rispetto al 2011 attestandosi a 144,8 milioni di euro e 3.427 interventi.

La Tab. 4.4 riporta la distribuzione delle erogazioni tra i sotto-settori e mostra il rafforzamento dell'Istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie) al primo posto nella graduatoria, con 52,4 milioni di euro (36,2% dei contributi erogati), il 13% in più rispetto al 2011; il numero di iniziative subisce invece una leggera flessione dall'anno precedente passando da 407 a 391.

Al secondo posto per importi assegnati (ma nettamente primo per numero di interventi realizzati) si trova l'Istruzione primaria e secondaria a cui vanno 35,7 milioni di euro, pari al 24,6% degli importi erogati, e 1.474 interventi. I volumi di attività segnano una pronunciata contrazione rispetto al 2011: il 21% in meno degli importi erogati e il 14% in meno delle iniziative. In un anno in cui, come si è visto, il settore nel suo complesso segna un forte avanzamento, i dati relativi all'istruzione primaria e secondaria danno evidenza di un ri-orientamento strategico delle Fondazioni, teso a dare maggiore priorità alle politiche rivolte all'istruzione superiore, professionale e degli adulti.

È proprio l'Istruzione professionale e degli adulti che si colloca al terzo posto in graduatoria, con 24,1 milioni di euro erogati e 417 interventi. Come sopra evidenziato il comparto segna un importante incremento rispetto al 2011: il 70% degli importi in più e l'incidenza sul settore che passa da 11,1% a 16,7%.

La Crescita e formazione giovanile è l'ultimo degli ambiti considerati partitamente nel settore e raccoglie 8,8 milioni di euro, pari al 6,1% degli importi erogati per un totale di 478 interventi (il 13,9% del settore, in diminuzione rispetto al 2011).

Il restante 16,4% delle risorse destinate al settore non è stato specificamente classificato in sede di rilevazione.

Gli interventi realizzati nell'Istruzione superiore sono prevalentemente rivolti al sostegno dell'attività didattica di istituzioni universitarie e para-universitarie. Il 45% degli importi erogati, cioè oltre 23 milioni di euro, è destinato a progetti specifici di supporto alla didattica e programmi di studio, con contributi a un'ampia gamma di corsi di diploma universitari, in discipline tradizionali (soprattutto scientifiche, giuridiche ed economiche) e su tematiche innovative (ad esempio quelle in campo informatico, dell'ambiente, agro-alimentare e del turismo). Trovano spazio in questo raggrup-

pamento dottorati di ricerca, progetti finalizzati all'innovazione delle metodologie didattiche e forme di tirocinio aziendali o progetti di inserimento lavorativo temporaneo per giovani laureati.

Oltre che con sussidi finalizzati in modo specifico, le Fondazioni hanno sostenuto le Università e gli Istituti di alta formazione anche con contributi generali per lo sviluppo delle organizzazioni: nel 2012 sono stati erogati a questo titolo 12,5 milioni di euro, pari al 24% del comparto.

Si rilevano, ancora, interventi di sostegno alla ricerca e sviluppo di programmi di studio con il 34,7 % degli importi (circa 18 milioni di euro), progetti di alta formazione, soprattutto attraverso borse di studio agli studenti, con il 5,6 % degli importi (3 milioni di euro) e infine progetti per il potenziamento infrastrutturale delle istituzioni beneficiarie (nuovi insediamenti universitari e strutture integrate per l'alloggiamento degli studenti), con circa il 3,5% degli importi (2 milioni di euro).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, si rileva un sostanziale equilibrio tra soggetti pubblici e privati, con una leggera prevalenza di questi ultimi, destinatari del 51,4% delle erogazioni rispetto al 48,6 % assegnato ai beneficiari di natura pubblica.

### **Istruzione superiore – Programmi di studio, dottorati e sostegno all'organizzazione**

#### *Alcuni esempi*

- Borse di Dottorato di ricerca previste nella programmazione 2012 (XXVIII ciclo); erogazione di € 1.700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Sostegno al dipartimento di Area Scienza Cognitive e al CiMec (Centro interdipartimentale Mente/Cervello) di Trento; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
- Convenzione e patto locale per il sostegno al polo cuneese dell'Università degli Studi di Torino; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



- Scuola di Dottorato di ricerca “Qualità, gestione, legislazione del sistema agro-alimentare”; erogazione di €400.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.
- Progetto “Alta Scuola di Studi Sociali” a Venezia; erogazione di €300.000 della Fondazione di Venezia.
- Sostegno per la prosecuzione del Master in Finanza e per le spese di gestione dei MUL (Master Universitari Lucca); erogazione di €200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Progetto “*Scuola ad maiora*”: affiancamento alle scuole superiori di Salerno e provincia per la realizzazione di progetti diretti a colmare deficienze strutturali o didattiche e a migliorare strutture e servizi scolastici; erogazione di €200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
- Fondo finalizzato allo sviluppo dell’Università, favorendo la crescita e la formazione di professionalità locali, anche attraverso la dotazione di borse di studio, ed incentivando l’utilizzo di docenti del territorio; erogazione di €100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Nell’Istruzione primaria e secondaria le finalizzazioni più ricorrenti riguardano le infrastrutture scolastiche e progetti e programmi specifici.

Le prime registrano importi complessivi pari a circa 15 milioni di euro, con un’incidenza del 41% sul comparto, e riguardano la costruzione o ristrutturazione di immobili e l’acquisto di attrezzature scolastiche. Le risorse destinate a progetti, programmi e borse di studio (il 34,5% del comparto) ammontano a oltre 12 milioni di euro, e comprendono un’ampia gamma di iniziative. Alcune sono focalizzate sulla innovazione e sulla progettualità d’avanguardia (interventi per l’*e-learning*, progetti di collaborazione nelle scuole volte al risparmio energetico, uso delle acque, riciclo dei rifiuti, ecc), altre sulla messa a disposizione di dotazioni strumentali per

specifici insegnamenti o servizi scolastici (allestimento di laboratori linguistici e scientifici, aule multimediali, biblioteche, servizi di trasporto degli studenti), altre ancora mirate a percorsi didattici interdisciplinari, o su materie non curricolari e attività parascolastiche.

### **Istruzione superiore – progetti specifici**

#### *Alcuni esempi*

- Sostegno alla Scuola Galileiana di studi superiori; erogazione di € 1.230.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto “Sistema Universitario Mantovano Internazionale. Pianificazione, valorizzazione e conservazione architettonica nelle città patrimonio mondiale dell’umanità”; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde
- Sostegno all’Alta Scuola Politecnica di Formazione Avanzata di Torino; erogazione di € 500.000 della Compagnia San Paolo.
- Sostegno al progetto “I.S.I.A – Istituto Superiore per l’Industria Artistica”. Nel corso del 2012 è stato avviato un nuovo triennio del corso di primo livello in Disegno Industriale decentrato a Pescara in collaborazione con l’ISIA di Roma; erogazione di € 170.000 della Fondazione Pescaraabruzzo.

Per quanto riguarda i beneficiari in questo comparto si rileva una prevalenza dei soggetti pubblici, destinatari del 57,6% degli importi erogati, contro il 42,4% assegnato a quelli privati.

### **Istruzione primaria e secondaria - interventi di natura infrastrutturale**

#### *Alcuni esempi*

- Interventi infrastrutturali per il potenziamento delle strutture adibite a scuole dell'infanzia e asili nido in alcune provincie di Milano; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
- Realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Carpi destinato a ospitare la scuola dell'infanzia e primaria; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Progetto "Sicurezza e salute per i bimbi e le bimbe che sorridono alla vita", interventi di rimozione dell'amianto, rifacimento del tetto, posa dell'impianto fotovoltaico integrato e del nuovo manto di copertura da eseguire sull'edificio che ospita i bambini; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
- Costruzione di una Scuola Materna nella frazione di Margine Coperta (Pistoia); erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
- Completamento del polo scolastico di Montepulciano; erogazione di € 250.000 della Fondazione Monte Paschi Siena.
- Lavori di manutenzione straordinaria per il rinnovo dei locali servizi igienici e installazione della piattaforma elevatrice per disabili per l'istituto comprensivo "Floriani"; erogazione di € 290.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Ampliamento del Polo scolastico di Collecchio (PR) mediante la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà dieci classi; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.

- Progetto di realizzazione della nuova scuola d'infanzia di San Romano in Garfagnana; erogazione di € 180.000 della Fondazione di Risparmio di Lucca.

### **Istruzione primaria e secondaria programmi di studio e progetti specifici**

#### *Alcuni esempi*

- Realizzazione del progetto: “AttivaMente 2012”, per la promozione e il sostegno di attività didattiche extra-curricolari nelle scuole delle province di Padova e Rovigo; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Assegnazione di borse di perfezionamento a giovani musicisti e per la realizzazione di attività legate alla formazione orchestrale da essi costituita; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
- Progetto “Go Stage! 2012”, contributo per l'erogazione di borse di studio all'estero per studenti meritevoli e provenienti da famiglie poco abbienti; erogazione di € 150.000 della Fondazione di Venezia.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per la costruzione e ristrutturazione di immobili, con il 60% circa degli importi (14,4 milioni di euro) finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento di strutture dedicate alla didattica. Segue la realizzazione di progetti formativi specifici, con il 10% delle erogazioni (2,5 milioni di euro).

In merito alla natura dei beneficiari si riscontra, in questo comparto, un'assoluta prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici (rispettivamente il 90,9% contro il 9,1%).

### **Istruzione professionale e degli adulti Ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni esempi*

- Lavori di ampliamento e ristrutturazione per la destinazione a Polo Culturale degli ex magazzini generali di Verona, sistemazione aree esterne, creazione di parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria; erogazione di € 13.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Contributo per l'intervento di recupero del complesso della Maddalena di Alba, centro polifunzionale per istituzioni educative e culturali; erogazione di € 350.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Realizzazione del progetto "Nuovi spazi per nuovi orizzonti": opere di riqualificazione per i villaggi "La Vela" e "Cimone" che ospitano attività rivolte ai giovani; erogazione di € 200.000 dell'Ente Cassa Risparmio di Firenze

### **Istruzione professionale e degli adulti – Progetti specifici e programmi di studio**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto "Scuola per Lavorare nell'Agroalimentare". Interventi di rilancio dell'istruzione professionale in ambito provinciale, con destinazione di una sede dedicata a una scuola triennale professionale di secondo ciclo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Contributo per la realizzazione del progetto "Terziario Motore dello Sviluppo" volto alla formazione e consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese del settore terziario della provincia di Trieste; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

- Realizzazione del progetto per il sostegno ai percorsi formativi per la creazione di imprese; erogazione di € 90.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Progetto “Happybook” che ha l’obiettivo di portare la lettura nei luoghi del disagio, attivare un servizio di biblioteca itinerante che porta i libri fuori dalle sedi istituzionali coinvolgendo le scuole, centri di aggregazione giovanile, centri anziani, centri sociali; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.
- Realizzazione del progetto “RFK Training Institute”: centro culturale sui diritti umani e libertà di espressione; erogazione di € 30.000 della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

L’ambito della Crescita e formazione giovanile è l’ultimo preso in considerazione in questa analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione. La quota prevalente delle erogazioni in questo campo è destinata nel 2012 al sostegno di progetti specifici (46,7% degli importi per un totale di circa 4,1 milioni di euro), finalizzati soprattutto a contrastare fenomeni di emarginazione sociale e dispersione scolastica. Sono tipiche di questo ambito le iniziative per l’integrazione di giovani in difficoltà, il sostegno al diritto allo studio e l’arricchimento di percorsi formativi di giovani e adolescenti.

L’altra principale tipologia di intervento nel comparto è costituita da progettualità di carattere infrastrutturale (per un totale di oltre 2 milioni di euro e il 20% degli importi), finalizzate al recupero di edifici e alla dotazione di attrezzature nei luoghi dedicati all’aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche).

Per quanto attiene i soggetti beneficiari delle erogazioni, qui si riscontra una prevalenza dei privati rispetto ai pubblici, con una concentrazione in capo ai primi del 55,5% delle erogazioni.

### **Crescita e formazione giovanile – Progetti specifici**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto di integrazione scolastica dei disabili presso le scuole di Modena; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Realizzazione dell'edizione 2012 del “Progetto Giovani” articolato in progetti culturali, educativi, formativi e sportivi a favore dei giovani; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Progetto “Giovani - Cento Itinerari Più Uno”: promozione della conoscenza del territorio presso le nuove generazioni di Arezzo e della Valdichiana; erogazione di € 350.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Contributo a favore dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori per la realizzazione del progetto “La cultura dello sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente” da sviluppare nell'a.s. 2012/2013; erogazione di € 80.000 della Fondazione Sicilia.

### **Crescita e formazione giovanile – ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni esempi*

- Completamento della palestra in via Bajardi a Padova; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto per la coibentazione, impiantistica e abbattimento delle barriere architettoniche della casa scout di Spettine (Piacenza); erogazione di € 60.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.
- “Ricomincio da Due”: si tratta del progetto di ristrutturazione e riqualificazione di locali e spazi delle strutture aggregative nel quartiere San Donato, in particolare palestra e mediateca; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Donato di Novate.

zione di € 55.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

- Realizzazione della seconda fase delle opere di risanamento, restauro e ampliamento del complesso conventuale del Santuario di Nostra Signora di Loreto in Oregina dove realizzare un centro educativo giovanile; erogazione di € 45.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova.
- Sostegno del progetto “Borgata Paraloup: la rinascita di un luogo simbolo della storia cuneese”; erogazione di € 30.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

L'analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude con un'ultima annotazione riguardante le fonti delle proposte progettuali finanziate nel 2012. Le erogazioni basate su domande presentate da terzi prevalgono nettamente con il 71,2% degli importi erogati. Seguono con il 23,4%, i progetti di origine interna alla Fondazione. Sono largamente minoritari, infine, i progetti selezionati attraverso i bandi, a cui viene assegnato solo il 5,4% degli importi.

#### 4.1.2.3 Assistenza sociale

La crisi economica degli ultimi anni, ancora oggi ben lontana da una chiara via d'uscita, ha prodotto tra i suoi effetti più gravi un progressivo logoramento del tessuto sociale, acuendo le situazioni di vulnerabilità già presenti e aggiungendo ad esse inedite problematiche di disagio e disgregazione sociale.

L'arretramento dello Stato dalle tradizionali forme di protezione sociale è certamente uno degli elementi che caratterizzano questo scenario, essendone per certi versi conseguenza e causa allo stesso tempo, e impatta in modo particolare sull'agire delle Fondazioni in questo campo. Da un lato ampliando i confini del possibile ruolo sussidiario a cui esse ambiscono, in linea con la visione di un sistema proiettato verso logiche di *welfare comunitario*, dall'altro esponendole a una forte pressione delle pubbliche amministrazioni e della pubblica opinione, perché si facciano carico di presidi di tute-



la sociale un tempo assicurati dal soggetto pubblico e oggi in via di smantellamento.

La risposta delle Fondazioni, che pure non si sottraggono all'ascolto del territorio e a un'ampia disponibilità di offerta, è attenta a marcare in modo netto il confine tra il proprio intervento "sussidiario" e un'azione meramente "sostitutiva" dell'intervento pubblico, tesa cioè alla sola compensazione finanziaria dei deficit di bilancio delle amministrazioni competenti. Un intervento di tale natura non è infatti ipotizzabile, non solo perché in contrasto con lo spirito vero della sussidiarietà orizzontale e con la stessa legge "Ciampi" di riforma delle Fondazioni, che vieta loro di sostituirsi alle istituzioni deputate per legge al perseguimento delle finalità pubbliche, ma anche perché trova un oggettivo limite nel divario tra i fondi a disposizione delle Fondazioni e i volumi di risorse, di scala infinitamente maggiore, necessari a fronteggiare il complesso dei bisogni del settore.

Il contributo delle Fondazioni al rafforzamento della coesione sociale sui territori di riferimento si ispira pertanto al già citato modello di *welfare di comunità*: un *welfare*, cioè, dove le forze migliori della società civile contribuiscono ad alimentare una rete solidaristica capace di combinarsi e integrarsi con la presenza pubblica, comunque necessaria e irrinunciabile, in un'ottica sussidiaria e non sostitutiva.

Il settore "Assistenza sociale" che è oggetto di analisi in questo paragrafo comprende, in una accezione volutamente ampia e generale, le molteplici linee di intervento che le Fondazioni realizzano allo scopo di sostenere i cittadini in condizione di disagio o a rischio di esclusione sociale. Non sono invece qui esaminati, pur se aventi finalità generali analoghe a quelle anzidette, gli interventi destinati alle organizzazioni di volontariato e ad altri intermediari filantropici (come ad esempio le fondazioni comunitarie), a cui è dedicata una trattazione a parte nell'ambito del settore "Volontariato Filantropia e Beneficenza", nel successivo paragrafo 4.1.2.5.

I più tipici interventi delle Fondazioni nel settore riguardano temi come l'integrazione dei disabili, la protezione per gli anziani non autosufficienti, la tutela dell'infanzia, il recupero e il reinserimento di fasce sociali particolarmente esposte a forme di emarginazione e abuso. Un raggio d'azione molto ampio, quindi, e con un ruolo che è frequentemente di stimolo alla creazione o al supporto di reti locali, partecipate da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di pro-

getti integrati di primario rilievo per le comunità interessate.

Pur nell'ampia gamma delle iniziative messe in campo è possibile individuare in ogni specifico ambito di intervento alcune direttrici prevalenti delle progettualità sostenute.

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e ai disabili le politiche sono soprattutto rivolte a contrastare la non autosufficienza, privilegiando il sostegno alle famiglie in un'ottica di domiciliarizzazione dell'assistenza. Sono altresì diffuse le iniziative volte a promuovere attività di socializzazione, di inserimento lavorativo e gli interventi sulle strutture di accoglienza.

Il disagio minorile è affrontato, da un lato, promuovendo il benessere psico-fisico dei giovani nelle diverse fasce di età (dalla prima infanzia all'adolescenza) e, dall'altro, offrendo opportunità di sviluppo delle capacità e potenzialità, in una logica di prevenzione dei rischi di emarginazione sociale e di devianza.


Sul terreno del disagio sociale si è intensificato lo sforzo delle Fondazioni per arginare il fenomeno delle "nuove povertà" e della disgregazione sociale derivanti dall'acuirsi della crisi economica. Gli strumenti utilizzati sono diversi in funzione del tipo di bisogno da soddisfare: aiuti alle famiglie, fondi di garanzia per l'accesso al microcredito, progetti di auto-impiego, iniziative promozionali della coesione sociale.

In primo piano, inoltre, si pongono le iniziative di *housing sociale*, con una massiccia mobilitazione delle Fondazioni. Qui, al centro dell'attenzione si pone il problema della carenza abitativa per famiglie in condizioni di relativo disagio economico, cioè soggetti che pur non avendo i requisiti per accedere all'edilizia popolare pubblica, non sono in condizioni di poter sostenere costi di affitto a prezzi di mercato. Oltre allo strumento della partecipazione a fondi locali per il finanziamento di nuove residenze da assegnare a condizioni calmierate, operazione che più propriamente rientra nell'ambito degli investimenti patrimoniali in attività correlate alla missione, alcune Fondazioni hanno affrontato il problema impegnando risorse destinate a erogazioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici o in ambienti deteriorati, in alternativa al consumo dei suoli derivante dalla costruzione di nuovi alloggi, è uno dei temi trasversali ai vari settori di intervento, che evidenzia la sensibilità delle Fondazioni alla tutela dell'ambiente.

Passando all'analisi quantitativa dell'intervento delle Fondazioni nel settore Assistenza sociale è utile un preliminare sguardo, come per i settori esaminati in precedenza, sulle erogazioni del settore nel periodo 2002-2012, comparate con il totale erogato in tutti i settori (Fig. 3). Anche in questo caso si osserva che, mentre il trend delle erogazioni totali è caratterizzato da pronunciate variazioni annuali, l'andamento delle erogazioni nel settore è molto più stabile, con valori annuali più raccolti intorno alla media di periodo, che è pari a 148,9 milioni di euro (e con una incidenza media di 11,2% sul totale erogazioni.). La maggiore stabilità del settore rispetto all'insieme generale degli interventi si ripercuote positivamente sugli andamenti dell'ultimo quadriennio, quando più forte si è avvertito il peso della crisi. Negli anni dal 2008 al 2012 il calo percentuale del totale delle erogazioni è stato del 42,4%, mentre il settore Assistenza sociale ha visto diminuire gli importi erogati solo del 17%. Una diminuzione quindi relativamente contenuta, frutto di politiche di intervento attente a salvaguardare quanto più possibile un settore ritenuto strategico per il sostegno della comunità soprattutto nei momenti di particolare vulnerabilità economica, come l'attuale.

**Fig. 3 - Erogazioni totali e del settore Assistenza sociale nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



Nel 2012 le erogazioni del settore si attestano a 124,5 milioni e gli interventi realizzati sono 2.712, contro 152,7 milioni di euro e 2.766 nel 2011 (Tab. 4.5). Anche l'importo medio unitario degli

interventi diminuisce passando da 55.206 euro a 45.905.

La distribuzione per sotto-settore degli interventi mostra, com'è naturale visto il criterio di composizione del raggruppamento, la netta prevalenza del comparto Servizi sociali (112 milioni di euro pari a 90% del totale di settore). La quota rimanente, al netto delle iniziative per le quali non sono state fornite specifiche di sotto-settore, è destinata a Servizi di protezione civile e ad Assistenza a profughi e rifugiati (complessivamente il 3,6% pari a 4,4 milioni di euro). Entrambi i sotto-settori marcano un incremento dell'incidenza relativa all'interno del settore, beneficiando di una più precisa classificazione dei dati da parte delle Fondazioni che ha portato a una consistente riduzione degli interventi "non classificati".

Un altro interessante profilo di analisi è quello che, concentrandosi sul dato delle erogazioni destinate ai "servizi sociali", ne esamina la scomposizione per tipologia di destinatari sociali finali (Tab. 4.6).

Come negli anni precedenti, anche nel 2012 si conferma maggioritaria la quota destinata ai Disabili, a cui vanno 47,9 milioni di euro e 629 interventi (rispettivamente il 42,7% e il 28,9% del totale Servizi sociali). Il primato di questa fascia nelle progettualità sostenute si consolida ulteriormente (5,7 punti percentuali in più di incidenza), essendo questa tipologia di destinatario tra le due uniche che aumentano in valore assoluto il totale degli importi erogati.

Fa gruppo a sé la categoria Altri soggetti, al secondo posto in graduatoria per volume di risorse assegnate con 22,1 milioni di euro, pari al 19,7% del comparto (era 23,1% nel 2011), e il 34,7% delle iniziative censite (era 34,8% nel 2011). In questo gruppo di classificazione si raccolgono interventi rivolti a un insieme ampio ed eterogeneo di categorie, aventi come tratto comune una condizione di fragilità sociale o a rischio di emarginazione (persone senza fissa dimora, componenti di famiglie a rischio di povertà, detenuti, prostitute, minoranze etniche, ecc.).

La categoria Anziani, al terzo posto, è destinataria di 21,9 milioni di euro e 440 interventi, pari rispettivamente al 19,6% e 20,2% del comparto. Il suo peso, riguardo agli importi erogati, si riduce in misura sensibile rispetto al 2011, quando la quota di importi relativa a questa fascia ammontava a 26,3%.

I Minori sono l'altra categoria in aumento rispetto al 2011, facendo segnare un progresso sia in valore assoluto sia per incidenza nel comparto. Gli importi erogati ammontano a 16,2 milioni di euro (il

14,5% degli importi) e le iniziative sono 242 (l'11,1%).

L'altra situazione di vulnerabilità sociale abitualmente censita nel Rapporto, quella delle tossicodipendenze, vede nel 2012 ridursi ulteriormente il già minoritario importo di contributi ricevuti, riducendo a livelli ormai marginali la sua presenza nella graduatoria del comparto (lo 0,6% degli importi e l'1,5% degli interventi).

## Servizi sociali

### *Alcuni esempi*

- Sviluppo di azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro finalizzate a contrastare la crisi occupazionale e abitativa (protocollo di intesa tra il Comune di Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di *welfare*); erogazione di € 2.000.000 della Compagnia San Paolo.
- Progetto di sperimentazione dell'accreditamento transitorio nelle case residenze per anziani in condizione di non autosufficienza; erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Progetto "Sevizi Domiciliari": contributo ai lavori di ristrutturazione del centro residenziale della comunità abilitativa per disabili, denominato 'Residence Brunialti', in località Brunialti di Cesuna di Roana; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Recupero del patrimonio immobiliare della Fondazione Opera Pia per case ad uso indigenti: ristrutturazione dell'edificio situato in via Villamagna (Fi); erogazione di € 500.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Attività di potenziamento del sistema di accoglienza per minori e nuclei in difficoltà nel comune di Reggio Emilia; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Reggio Emilia Pietro Manodori.

- Progetto di assistenza domiciliare ad anziani nel comune di Rimini; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Le risorse destinate nel 2012 ai servizi sociali alimentano sia le forme di assistenza residenziale sia quelle di tipo non residenziale.

Queste ultime, comprendenti i servizi domiciliari o presso strutture diurne dedicate, assorbono la quota maggiore delle risorse, raccogliendo il 63,9% delle erogazioni del comparto. L'assistenza residenziale, invece, riguarda il 36,1% delle erogazioni nel comparto e prevede la fruizione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i beneficiari sono ospitati (case di riposo e residenze assistite per anziani).

Le tipologie di intervento più tipiche del settore Assistenza sociale sono Programmi di attività specifici (circa il 35% degli importi nel settore), Contributi generali (oltre il 24%) e Costruzione e ristrutturazione di immobili (oltre il 15%).

Per quanto riguarda la natura dei soggetti beneficiari prevalgono largamente i privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (74,6% degli importi assegnati, contro una media complessiva di 69,2%). Il dato riflette la consuetudine delle Fondazioni a una cooperazione molto stretta con le numerose organizzazioni di terzo settore presenti sul territorio, secondo la logica del modello di *welfare* comunitario di cui si è detto nella premessa di questo paragrafo. Tra gli interlocutori più ricorrenti si rilevano le fondazioni civili, a cui va il 28,3% dei contributi del comparto, le associazioni private (tra cui le associazioni di promozione sociale) con il 17,7% delle erogazioni, le istituzioni religiose con il 13,6% e le cooperative sociali con l'8,7%.

L'intensa relazione con questo variegato mondo trova ulteriore riscontro statistico nel dato relativo all'origine delle iniziative sostenute: qui la prevalenza delle erogazioni a fronte di domande di terzi è notevolmente più alta di quella registrata per il complesso dei settori (78,2% nel settore contro 64,1% a livello generale). Conseguentemente, rilevano meno in questo ambito i progetti di origine interna (che pesano per il 13,3% degli importi erogati rispetto a 22,6% sul volume totale delle erogazioni) e le assegnazioni tramite bando (l'8,6% delle risorse del settore contro 13,3% delle erogazioni complessive).

## **Servizi sociali - progetti specifici**

### *Alcuni esempi*

- Progetto “A scuola anche noi”: sostegno ai progetti di integrazione degli studenti disabili comprendenti l’integrazione scolastica con potenziamento delle azioni educative, attività nei centri estivi, trasporto scolastico; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.
- Progetto “Comunità Residenziale Stella Alpina”: nuova sede della casa alloggio e della comunità terapeutica; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie e per la prevenzione dell’esclusione sociale e interventi a contrasto della povertà; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Progetto di assistenza domiciliare nei Comuni del comprensorio forlivese che beneficiano dal luglio del 2004 di un finanziamento volto a sviluppare i servizi a sostegno della domiciliarità degli anziani; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
- Progetto “Anziani: Età Libera”, articolato in percorsi itineranti in diverse località della regione Liguria con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Sostegno al progetto “Mai Soli”. Interventi socio-educativi riabilitativi che prevedono l’inserimento di educatori a domicilio di famiglie con disabili e persone affette da patologia psichiatrica; erogazione di € 315.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

#### 4.1.2.4 Ricerca

L'articolo 9 della nostra Costituzione pone tra i principi fondamentali "... lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ...". Nella società post-industriale e nell'economia globale che caratterizzano la nostra epoca esso dimostra tutta la sua attualità, mettendo in risalto la capacità dei nostri costituenti di individuare con lungimiranza e precisione valori e diritti in grado di esprimere una forza essenziale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Ciò nonostante, il quadro della ricerca in Italia che emerge dal confronto internazionale rivela una situazione di notevole ritardo sia rispetto ai principali paesi industrializzati sia nei riguardi di alcune economie europee di minori dimensioni. In termini di rapporto tra spesa per R&S e Pil, alcuni Paesi (ad esempio Svezia, Finlandia e Danimarca) superano la soglia del 3% fissata come obiettivo comune dall'Unione all'interno della strategia "Europa 2020". Germania e Austria, pur al di sotto del 3%, superano la media europea del 2%. L'Italia con circa l'1,3%, non solo è lontana dalla soglia del 3%, ma si attesta su un livello inferiore a quasi tutti i Paesi UE a 15, a diversi Paesi di più recente ingresso nell'UE (ad esempio: Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia), a Stati Uniti, Giappone e alle maggiori economie asiatiche che conquistano nuovi primati.

Dalle analisi dell'OCSE emerge per altro che l'intera Europa è oggi soggetta a ulteriori rischi: se da un lato infatti potrebbe aumentare il *gap* che la separa da Stati Uniti e Giappone, nel contempo potrebbe diventare ancora più pressante la concorrenza di economie emergenti come India e Cina, che grazie a politiche mirate di valorizzazione delle competenze e di attrazione di investimenti internazionali *hi-tech* si stanno molto rafforzando nei settori a media e alta tecnologia.

Tra le criticità più forti va sottolineata la minore capacità di valorizzare le competenze esistenti e l'utilizzo industriale dei risultati della ricerca. L'Europa produce più laureati specializzati e laureati in materie scientifiche e tecnologiche rispetto agli Stati Uniti e al Giappone, ma occupa poi meno ricercatori. Molti dei migliori cervelli europei preferiscono ancora trasferirsi in Nord America dove trovano migliori condizioni di lavoro, dando vita al fenomeno noto come "fuga dei cervelli". Per quanto riguarda i brevetti, il migliore indicatore della capacità di applicare industrialmente i ritrovati della




ricerca, i dati mostrano una maggiore capacità degli Stati Uniti di essere presenti sia nel mercato europeo sia americano.

In tale contesto ampiamente critico, le Fondazioni con la loro attività istituzionale hanno nel tempo operato con impegno per la creazione di un ambiente più favorevole per la ricerca nazionale, per il trasferimento tecnologico e per la valorizzazione del capitale umano impegnato nel settore.

Nel grafico di Fig. 4 sono riportate le erogazioni totali e le erogazioni nel settore ricerca dal 2002 al 2012.

Il peso medio del settore nell'intero periodo è pari a 12,1%, con un andamento dei valori assoluti positivamente correlato con quello delle erogazioni totali. Il confronto tra le due curve evidenzia però che il trend del settore Ricerca è più stabile, attenuandosi in esso i picchi in alto e in basso registrati nel periodo per il totale delle erogazioni. Ne è una riprova il fatto che, pur in un anno di flessione marcata dei volumi erogati nel settore, l'incidenza dello stesso sul complesso delle erogazioni nel 2012, pari a 12,3%, si colloca pienamente nella sopra richiamata media del precedente decennio.

**Fig. 4 - Erogazioni totali e del settore Ricerca nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



Pur se con il filtro di una più rigorosa selezione dei progetti, resa necessaria dalla flessione delle risorse a disposizione, le Fondazioni hanno quindi continuato anche nel 2012 ad assicurare una significativa presenza nel settore, con interventi di varia natura finalizzati, da

un lato, a sostenere iniziative più direttamente legate allo sviluppo delle realtà di ricerca locale, dall'altro a realizzare collaborazioni di ampio respiro con altre istituzioni e centri di ricerca per sviluppare progetti comuni nazionali e internazionali.

L'impegno delle Fondazioni si è concretizzato in ambiti di intervento molto diversificati, sviluppando i temi della salute, delle scienze sociali, della salvaguardia ambientale e della comunicazione e divulgazione scientifica, attraverso il sostegno di studi, ricerche, pubblicazioni specializzate e momenti di incontro e condivisione della conoscenza.

Sono stati privilegiati progetti di studio inseriti in linee di ricerca internazionali e reti di partnership con altri enti pubblici e/o privati, confermando la tradizionale collaborazione con le locali realtà universitarie.

Consapevoli dell'importanza che la ricerca e l'innovazione rivestono per lo sviluppo competitivo delle imprese, le Fondazioni hanno cercato con i loro interventi di favorire il dialogo tra il mondo della ricerca (principalmente pubblica e universitaria) e quello imprenditoriale, investendo in tematiche come quelle del trasferimento tecnologico e della ricerca orientata allo sviluppo industriale.

È inoltre proseguito l'impegno delle Fondazioni nel sostegno della ricerca di base e applicata nei diversi campi (scientifico, tecnologico, medico, ecc.), tramite il supporto alla crescita e formazione dei giovani ricercatori e attraverso borse di studio e/o dottorati di ricerca, d'intesa con il sistema universitario e i centri di ricerca, valorizzandone, altresì, i risultati conseguiti.

Oltre a sostenere finanziariamente la produzione scientifica o a promuovere le sinergie tra i diversi attori impegnati nel mondo della ricerca, le Fondazioni hanno contribuito a diffondere modelli organizzativi innovativi nella gestione e nel finanziamento della ricerca, come nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra Fondazioni per la messa a punto di strumenti filantropici dotati di una massa critica in grado di produrre impatti rilevanti sull'intero settore. Un esempio significativo è rappresentato dal progetto "Ager" incentrato sul tema della ricerca agro-alimentare. Sulla scia dei risultati molto positivi raggiunti dal progetto negli anni precedenti, nel 2012 è proseguita la collaborazione tra le Fondazioni di origine bancaria al fine di avviare una seconda edizione del progetto a partire dal 2013.

Una particolare attenzione viene riservata dalle Fondazioni al

tema della selezione e valutazione dei progetti, puntando alla diffusione di strumenti operativi improntati a criteri meritocratici, quali ad esempio la *peer review*, metodologia che contempla il coinvolgimento di esperti esterni indipendenti per la valutazione di merito dei progetti.

In proposito, nel corso del 2012 la Commissione Ricerca Scientifica dell'Acri ha avviato uno studio sulle "linee guida per la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca". L'iniziativa punta a fornire un quadro di riferimento per le Fondazioni impegnate nella valutazione dei risultati della ricerca, approfondendo alcuni dei temi affrontati in precedenti rapporti, dedicati al finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica, al trasferimento delle tecnologie e alle raccomandazioni in tema di valutazione *ex ante*.

L'importanza della valutazione dei risultati della ricerca viene posta nel dovuto rilievo per le molteplici finalità che permette di conseguire: capire come e se il progetto ha raggiunto gli obiettivi, verificando sia la produzione scientifica, sia gli impatti più complessivi generati dalla ricerca; dare evidenza all'azione delle Fondazioni e costituire un'occasione di apprendimento, fornendo indicazioni per l'azione futura; rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse impegnate, stimolando i gruppi di ricerca a un attento impiego e alla rendicontazione dei mezzi utilizzati nello svolgimento del progetto; agevolare la disseminazione dei risultati, anche promuovendo il rapporto con enti e soggetti terzi quali potenziali destinatari dei prodotti della ricerca.

Lo studio della Commissione sottolinea, inoltre, l'esigenza di adattare gli strumenti della valutazione alle diverse tipologie di ricerca, cogliendo la distinzione tra ricerca di base, ricerca finalizzata e sviluppo tecnologico.

Tra gli strumenti qualitativi, indispensabili assieme a quelli quantitativi, per la strutturazione di un buon sistema di valutazione, sono messi in evidenza i "casi di studio": una metodologia che consente di apprezzare aspetti di contenuto e metodologici dei progetti, cogliendone criticità e spunti correttivi per l'azione futura e che risulta particolarmente adatta a rappresentare le numerose iniziative delle Fondazioni nel settore e a dare impulso allo scambio di esperienze tra esse.

Come già evidenziato nella rassegna introduttiva sui settori di intervento, nel 2012 le Fondazioni hanno destinato alla Ricerca 118,5 milioni di euro attraverso 1.244 iniziative (nel 2011 le erogazioni

zioni ammontavano a 156,3 milioni di euro e gli interventi sono stati 1.506).

La Tab. 4.7 evidenzia che la quota maggiore di tali risorse (35,8 milioni per 285 interventi pari rispettivamente a 30,2% degli importi e 22,9% delle iniziative) è andata alla Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico.

Segue al secondo posto in graduatoria l'eterogeneo raggruppamento classificato come Altri campi di ricerca cui vengono destinati 33,9 milioni di euro per 440 interventi (il 28,6% degli importi e il 35,4% dei progetti). Questa classe comprende una molteplicità di interventi di natura multi-settoriale, iniziative congiunte o comunque non catalogabili in uno solo dei campi di ricerca contemplati dalla classificazione. Vi rientrano, tra le altre, le numerose iniziative finalizzate alla promozione e formazione dei ricercatori e soprattutto progetti di ricerca applicata multi-settoriale e collaborazioni con enti scientifici di eccellenza.

In terza posizione si colloca la Ricerca e sviluppo in campo medico, a cui sono destinati 14,8 milioni di euro (12,5% del settore) e 164 interventi (13,2%). La collocazione nella graduatoria interna del settore è la stessa del 2011, ma qui si registra l'unico caso di incremento in termini assoluti degli importi erogati, e il più pronunciato aumento di incidenza (da 7% a 12,5%).

A distanza segue il comparto della Ricerca nel campo delle scienze sociali, che subisce il calo più consistente degli importi erogati rispetto al 2011 attestandosi, con 3,3 milioni di euro e 147 iniziative, a 2,8% degli importi erogati e 11,8% del numero di iniziative nel settore.

Il resto delle somme assegnate al settore non è stato classificato analiticamente: nell'insieme, si tratta di oltre 30 milioni di euro, per 208 interventi, con una quota del 25,9% del totale erogato.

### **Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali, tecnologico, medico e in altri campi di ricerca**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto per l'implementazione dei sistemi per l'ablazione percutanea dei tumori con un sistema a Ultrasuoni Focalizzati (HIFU)

High Intensity Focused Ultrasound); erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

- Sostegno delle ricerche nei campi del tumore alla prostata e delle malattie neurodegenerative; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto triennale per l'utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSC) da midollo osseo per la rigenerazione ossea e corneale e per l'immunoterapia della malattia da trapianto verso l'ospite (GvHD); erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Progetto "Oltre i limiti classici della misura sfruttando le correlazioni quantistiche"; erogazione di € 600.000 della Compagnia di San Paolo.

Le tipologie di intervento più diffuse sono il finanziamento di specifici progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi, e i contributi mirati a questi stessi enti per il potenziamento della loro organizzazione: nell'insieme le due tipologie di intervento evidenziate assorbono da sole il 62,2% delle risorse erogate.

### **Ricerca – Realizzazione di progetti e sostegno alla Ricerca**

#### *Alcuni esempi*

- Sostegno 2012 al Progetto Lagrange, volto a promuovere la ricerca multi-disciplinare di eccellenza in settori quali l'informatica, la biologia, la fisica quantistica, la neuroscienza e l'economia, ispirandosi alla logica dei "sistemi complessi", attraverso borse e contratti e con un sistema di controllo dei risultati con caratteri di significativa innovazione; erogazione di € 2.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
- Sostegno a favore della Fondazione Toscana Life Sciences, ente no-profit che opera con l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

- Progettualità in ambito bio-medico: “Nanomedicina ricerca clinica e di base”, progetto triennale di Verona Nanomedicine Initiative; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Progetto “Basi molecolari delle sindromi respiratorie gravi da influenza virus di tipo A (pandemico e stagionale)”: studio dell’evoluzione virale e identificazione di marcatori genetici prognostici; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Sostegno al progetto IMTLAB: linee di ricerca per lo sviluppo su Lucca di attività a elevato impatto applicativo; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Progetto “Setup di una stazione di sequenziamento massivamente parallelo del genoma”. Identificazione di nuovi marcatori di aumentata predisposizione al cancro in una corte di pazienti affetti da tre o più neoplasie primitive; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Realizzazione del progetto di ricerca “Nanosistemi ibridi multifunzionali innovativi per applicazioni biomediche (BioNI-Med)”; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.
- Progetto di ricerca “Cattura di CO<sub>2</sub> da fonti fossili”, valutazione sperimentale delle proprietà termodinamiche a base di CO<sub>2</sub>; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.
- Progetto di ricerca “Endofenotipi” depressivi e ansiosi come fattori di rischio di eventi cardiaci maggiori dopo sindrome coronarica acuta; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari nel settore Ricerca, l’analisi dei dati del 2012 mostra una distribuzione piuttosto equilibrata tra soggetti privati e soggetti pubblici, con una leggera preva-

lenza dei primi rispetto ai secondi (50,5% degli importi erogati a privati contro 49,5% destinato a istituti pubblici). Il dato, in controtendenza rispetto ai valori complessivi riferiti all'insieme delle erogazioni che assegnano ai soggetti pubblici solo il 30,8% degli importi assegnati, riflette evidentemente le peculiarità del panorama nazionale dove le istituzioni di ricerca, con cui le Fondazioni sono in prevalenza impegnate a creare sinergie, sono in maggioranza di emanazione pubblica.

La maggior parte delle risorse erogate (il 52,8%) è destinata a proposte progettuali presentate da terzi, ma le quote riservate a progetti propri e ad assegnazione tramite bandi sono qui mediamente più rilevanti rispetto alle medie totali: rispettivamente il 24,6% e il 22,6% degli importi, contro il 22,6% e il 13,3%. Quest'ultimo dato mette in luce la preferenza riservata dalle Fondazioni in questo settore allo strumento del bando, ritenuto particolarmente adatto a svolgere una funzione di sollecitazione proattiva nei confronti del territorio.

Analoga propensione preferenziale si rileva, in merito alle modalità di gestione delle iniziative, per gli interventi realizzati mediante società strumentali, che assumono nel settore un peso molto maggiore che negli altri (il 13% delle erogazioni contro un valore medio totale del 4,3%).

Come già sottolineato più volte nel paragrafo, nel settore Ricerca risulta inoltre piuttosto diffuso il ricorso alle *partnership*: nel 2012 sono stati erogati contributi a iniziative condivise con altri soggetti per il 20,9% degli importi, percentuale significativamente più alta del dato complessivo (13,4%).

#### *4.1.2.5 Volontariato, Filantropia e Beneficenza*

Il criterio distintivo col quale sono raggruppati gli interventi in questo settore è diverso da quello utilizzato negli altri ambiti settoriali proposti nel Rapporto.

Ciò che accomuna le iniziative in esso ricomprese non è, come negli altri casi, il "contenuto" degli interventi, inteso come ambito disciplinare in cui essi si realizzano, bensì la natura dei soggetti intermediari a cui è demandato l'intervento, ossia il suo "tramite organizzativo". In particolare, sono qui classificati gli interventi che vedono coinvolte, nel ruolo di tramite sopra delineato, organizza-

zioni caratterizzate da stringenti finalità solidaristiche, quali le organizzazioni di volontariato e le fondazioni di comunità, per le quali si è deciso di istituire una voce classificatoria a sé stante onde poterne dimensionare in modo più preciso l'entità statistica. Sono anche incluse nel settore, per la stretta affinità, le iniziative assunte in proprio dalle Fondazioni con finalità di beneficenza, sostegno allo sviluppo dei paesi poveri e di cooperazione internazionale.

Le iniziative censite in questo raggruppamento si riferiscono perciò a svariati ambiti settoriali tra quelli esaminati nel Rapporto. Per una completa ricostruzione statistica dei settori stessi si dovrebbe quindi sommare, ai valori lì rilevati, una quota delle iniziative descritte in questo paragrafo.

Il rapporto delle Fondazioni con il mondo del Volontariato viene da lontano, originatosi nella tradizione delle Casse di Risparmio e Banche del Monte in quella sfera dell'attività istituzionale rivolta, in combinazione con la funzione creditizia, al servizio delle comunità per la promozione e il sostegno di meritevoli iniziative di pubblica utilità.

Tale tradizione è stata ripresa e consolidata dalle Fondazioni di origine bancaria, in una strategia di alleanze con le realtà del terzo settore scandita negli anni più recenti da accordi e protocolli d'azione comune particolarmente significativi.

Il Volontariato è riconosciuto dalle Fondazioni quale fondamentale agente di promozione della cultura solidaristica e della coesione sociale nel paese, oltre che strumento di concreto ausilio per il soddisfacimento di alcuni bisogni delle comunità che, in mancanza del volontariato stesso, non troverebbero adeguata risposta. Un volontariato come scuola di partecipazione e modello di cittadinanza attiva e solidale, da proporre alle nuove generazioni nella prospettiva di un innalzamento culturale e morale che oggi appare doverosa prima ancora che necessaria.

Il sostegno delle Fondazioni a favore del volontariato si realizza principalmente attraverso due modalità: il finanziamento dei fondi speciali per il volontariato istituiti con l'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e l'erogazione diretta di contributi alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti e programmi.

La prima modalità si configura nella forma di una contribuzione obbligatoria definita per legge (la già citata legge n. 266 del 1991) nel *quantum* e nelle modalità processuali del suo conferimento.



Secondo le disposizioni della legge una quota delle risorse annualmente prodotte dalle Fondazioni (un quindicesimo dell'avanzo d'esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene accantonata e messa a disposizione di Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte le regioni allo scopo di promuovere con la loro attività il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato. Il meccanismo normativo prevede che i fondi accantonati annualmente siano affidati in amministrazione a Comitati di gestione regionali, anch'essi appositamente costituiti per lo svolgimento di questa funzione<sup>17</sup>, a cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della regione<sup>18</sup>, sulla base dei programmi di attività presentati dagli stessi, e di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse.

I Centri di servizio, al cui governo partecipano direttamente le organizzazioni di volontariato, offrono al volontariato locale una diversificata gamma di servizi: formazione dei volontari, promozione del volontariato presso la popolazione (e in particolare verso i giovani, mediante una stretta collaborazione con le scuole), consulenza amministrativa e tecnica, accompagnamento nella predisposizione dei progetti, servizi informativi e logistici, comunicazione esterna, ecc.

Il finanziamento delle attività dei Centri di servizio è quindi un modo indiretto, ma molto importante e concreto, attraverso cui le Fondazioni sostengono l'attività delle organizzazioni di volontariato sul territorio. Un apporto decisivo, se si pensa che dalla loro nascita (che ha coinciso con l'emanazione della Legge 266/91) le Fondazioni hanno complessivamente destinato ai fondi speciali per il volontariato oltre 1 miliardo di euro e che esso è oggi riconosciuto dal volontariato stesso come uno strumento di promozione e qualificazione pressoché irrinunciabile.

Nella Fig. 5 si presenta l'andamento degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato nel periodo 2002-2012, evidenzian-


---

<sup>17</sup> È istituito un Comitato di gestione in ciascuna regione italiana, ad eccezione del Trentino Alto Adige, dove ne sono istituiti due: uno per la Provincia Autonoma di Trento e uno per quella di Bolzano.

<sup>18</sup> La Legge 266/1991 ha attribuito il potere di istituire i Centri di servizio a ciascun Comitato di gestione regionale, lasciando a esso la facoltà di deciderne il numero. Questa discrezionalità ha comportato la costituzione di un numero diversificato di Centri per regione. In totale sono ad oggi attivi sul territorio nazionale 78 Centri di servizio per il volontariato.

do l'importo degli accantonamenti di legge (ex art. 15 L. 266/1991) e il valore totale messo a disposizione dei Centri di servizio, nel periodo 2005-2011, comprensivo degli accantonamenti integrativi effettuati dalle Fondazioni in attuazione dell'accordo nazionale Acri-Volontariato (di cui si riferisce più avanti nel paragrafo).

**Fig. 5 - Accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (da art. 15 L. 266/1991 e da accordo nazionale Acri-Volontariato) (valori in milioni di euro)**



Il grafico evidenzia alcuni momenti di svolta che hanno caratterizzato il sistema nel corso di questi anni, il cui andamento di fondo dipende ovviamente dai rendimenti degli investimenti patrimoniali delle Fondazioni. Nel 2005, dopo un ininterrotto trend di forte crescita (si pensi che il valore degli accantonamenti del 1993, primo anno di applicazione dell'obbligo sancito dall'art. 15, era inferiore a 4 milioni di euro), si è verificato un primo brusco calo degli accantonamenti di legge, dovuto all'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del "quindicesimo"<sup>19</sup> disposto dal Ministero del Tesoro. Le nuove disposizioni erano in realtà state emanate nel 2001, ma la

<sup>19)</sup> La novità è consistita nell'introduzione dell'obbligo per le Fondazioni di portare in detrazione dalla base di calcolo del "quindicesimo" l'importo corrispondente alla quota minima obbligatoria da destinare ai settori rilevanti. Essendo detta quota pari al 50% della margine disponibile per le erogazioni (cioè la precedente base di calcolo dell'accantonamento ex art. 15) l'effetto dell'applicazione del nuovo criterio è, a parità di avanzo d'esercizio, il dimezzamento del quindicesimo.

situazione era rimasta sospesa a seguito dell'impugnazione del provvedimento ministeriale da parte del volontariato, sino a quando nel 2005 il TAR non ha confermato la legittimità del nuovo metodo di calcolo.

Fu anche in relazione a queste vicende che nel 2005, con finalità parzialmente compensative del minor gettito dei Centri di servizio, venne stipulato il citato accordo tra le Fondazioni e il Volontariato in virtù del quale sono poi stati annualmente effettuati dalle Fondazioni ulteriori accantonamenti, in aggiunta a quelli disposti dalla legge 266. Il grafico di Fig. 5 ne dà conto, evidenziando la curva degli importi totali messi a disposizione dei Centri di servizio. L'importo dell'accantonamento integrativo di competenza del 2012 non è indicato nel grafico, poiché ancora in via di definizione nel momento in cui questo Rapporto viene redatto<sup>20</sup>.

È ben evidente il rilevante contributo fornito da questi "extra-accantonamenti" al sistema dei Centri di servizio: nell'arco dei sette anni presi in considerazione un totale di 121,2 milioni di euro, in aggiunta ai quali si deve considerare anche un plafond complessivo di 49,3 milioni di euro stanziati negli stessi anni dalle Fondazioni (in conformità allo stesso accordo nazionale) per finanziare bandi speciali rivolti alle organizzazioni di volontariato e gestiti in concorso con i Centri di servizio e i Comitati di gestione.

Nel successivo biennio 2006-2007, grazie ai suddetti fondi integrativi, gli accantonamenti al volontariato, ripartendo dal livello su cui si erano ripositionati per i motivi sopra ricordati, hanno continuato a lievitare significativamente, al punto da raggiungere un valore superiore al picco toccato nel 2004, quando ancora vigeva l'originario sistema di calcolo.

Nel 2008 ha avuto inizio la crisi dei mercati finanziari, e la brusca caduta dei valori dell'accantonamento di legge ai fondi per il volontariato del successivo quadriennio fotografa le conseguenze del progressivo peggioramento dei risultati gestionali delle Fondazioni in quegli anni.

<sup>20)</sup> Le procedure di attuazione dell'accordo nazionale Acri-Volontariato prevedono che ogni anno si stabilisca il plafond delle risorse da assegnare ai Csv per l'attività dell'anno successivo, tenendo conto del "quindicesimo" accantonato dalle Fondazioni con il bilancio dell'anno precedente e di somme aggiuntive stanziate dalle Fondazioni nello stesso anno in cui si stabilisce il plafond. Ne consegue che l'integrazione da aggiungere al "quindicesimo" accantonato nel 2012 viene stabilita nel 2013, e il conseguente montante servirà a finanziare l'attività dei Csv del 2014.

Nel 2012 la tendenza si inverte e gli accantonamenti al volontariato ex art. 15 L. 266/1991 tornano a crescere riportandosi su valori che, data la difficile situazione economico-finanziaria, sono comunque di rilievo assoluto e costituiscono per il volontariato una significativa fonte privata di sostegno finanziario.

Come si è detto, le Fondazioni tuttavia non limitano il proprio apporto al mondo del volontariato al solo accantonamento obbligatorio previsto dalla Legge 266/1991: esse destinano ulteriori risorse, sulla base di politiche di erogazione autonomamente definite, per il sostegno di progetti e iniziative realizzati dalle realtà di volontariato sul territorio.

Il rapporto di cooperazione tra le Fondazioni e il volontariato si è rafforzato in modo particolare a seguito dell'accordo nazionale, sottoscritto nel 2005 e rinnovato nel 2010, stipulato tra l'Acri, per conto delle Fondazioni, il Forum terzo settore, la Consulta nazionale per il volontariato e la Convol, in rappresentanza del volontariato, CSVnet, per la rete dei Centri di servizio, e la Consulta nazionale dei Comitati di gestione, in rappresentanza dei Comitati medesimi.

Nella prima fase di applicazione dell'intesa, cioè nel quinquennio dal 2005 al 2009, grazie a un rilevante flusso di risorse aggiuntive assicurato dalle Fondazioni (con extra-accantonamenti integrativi dei fondi ex art. 15 della L. 266/1991), si è realizzato un importante obiettivo di riequilibrio nella distribuzione territoriale dei fondi a vantaggio delle regioni meridionali del Paese<sup>21</sup>, avviando parallelamente un processo di potenziamento e razionalizzazione del sistema nazionale imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Tra i principali risultati di questa prima stagione di cooperazione si deve anche ricordare la nascita della Fondazione con il Sud<sup>22</sup>, un nuovo soggetto filantropico governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal volontariato e terzo settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali.

Nel 2010, come ricordato, l'accordo è stato rinnovato dagli stessi

---

<sup>21)</sup> L'esigenza di un maggiore sostegno del volontariato nelle regioni meridionali derivava dalla squilibrata presenza delle Fondazioni sul territorio nazionale che, in ragione del meccanismo di funzionamento dei fondi speciali della L. 266/91, ha comportato un afflusso molto scarso di risorse al Sud rispetto alle aree del Centro Nord.

<sup>22)</sup> Per maggiori informazioni sulla Fondazione con il Sud si rinvia al paragrafo 4.1.6 in questo Capitolo.

firmatari, aggiornandone gli obiettivi per il successivo quinquennio secondo una strategia che punta a mantenere nel periodo il sostegno economico alla Fondazione con il Sud, con una contribuzione speciale delle Fondazioni, a stabilizzare e perequare il flusso dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91 e a completare il processo di razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento degli stessi.

Il richiamo al contributo offerto alla Fondazione con il Sud introduce bene all'altra linea principale di intervento delle Fondazioni analizzata in questo paragrafo: il sostegno a intermediari filantropici vari.

Oltre alla stessa Fondazione con il Sud, che come visto rientra a pieno titolo tra i soggetti di questa natura, gli altri destinatari tipici del comparto sono le fondazioni di comunità.

Esse sono istituzioni fortemente radicate sul territorio, che operano per il soddisfacimento dei bisogni delle comunità realizzando un modello territoriale introdotto in Italia proprio dalle Fondazioni di origine bancaria, sulla scia di precedenti esperienze di successo realizzate in primo luogo negli Stati Uniti.

Le risorse per il perseguimento degli obiettivi sono messe a disposizione in parte dalla fondazione "madre" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria promotrice dell'istituzione della fondazione di comunità), e in parte provengono da donazioni raccolte direttamente tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Con una progressione non rapida ma costante, il modello delle fondazioni comunitarie si è andato diffondendo, estendendosi prima ad opera della Fondazione Cariplo in tutte le province della Lombardia (e, in Piemonte, a Novara e Verbania), successivamente in Veneto, dove la Fondazione di Venezia ha costituito due fondazioni di questo tipo e, in Piemonte, ad opera della Compagnia San Paolo, con cinque ulteriori esperienze. Le più recenti realizzazioni si sono avute nel meridione dove, su impulso della Fondazione con il Sud, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e l'Istituto Banco di Napoli – Fondazione hanno promosso la nascita a Salerno e Napoli di due fondazioni di comunità<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup>) Una terza realizzazione nel Sud Italia, frutto dell'iniziativa della Fondazione con il Sud, si è avuta a Messina, dove la costituzione di una nuova fondazione di comunità è avvenuta su impulso di un comitato promotore formato dalle principali reti sociali, educative, istituzionali e della ricerca scientifica dell'area di riferimento e da importanti attori sociali nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda la Beneficenza, altro comparto caratteristico del settore in esame, l'intervento delle Fondazioni si rivolge al sostegno di una pluralità di iniziative destinate a fronteggiare situazioni di prima emergenza o di estrema povertà, aiuti a famiglie in difficoltà economiche, ecc. È un comparto che evidentemente risente in modo particolare della crisi economica e sociale in atto, che da un lato è alla radice di un costante aumento dei bisogni e delle richieste di intervento e dall'altro determina un progressivo assottigliamento delle risorse a disposizione.

Le iniziative di solidarietà rivolte verso l'estero completano la gamma delle tipologie di intervento incluse nel settore. Va ricordato che esse scontano alcuni limiti oggettivi ad affermarsi per l'esistenza di vincoli statutari che talora precludono alle Fondazioni questa possibilità di intervento; non può sottacersi tuttavia che a questo limite statutario si affianca anche una diffusa cultura localistica, documentata in tutti i Rapporti pubblicati, che induce spesso a guardare con minore interesse le azioni proiettate al di fuori dei confini nazionali.

Le Fondazioni di maggiori dimensioni, tuttavia, anche in virtù di strutture più robuste e specializzate in quest'ambito, non mancano di promuovere iniziative di notevole interesse impegnandosi nel sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di aiuto alle popolazioni dei paesi poveri. Grazie a questa loro proiezione si sono attivate in passato importanti progettualità condivise in questo campo e si è dato l'innescio a ulteriori sperimentazioni con il coinvolgimento di altre Fondazioni, anche di dimensione più piccola.

Ne è un interessante esempio il filone progettuale nato sulla scorta dell'iniziativa Fondazioni4Africa in Senegal e Nord Uganda, promossa e realizzata negli scorsi anni da quattro tra le maggiori Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma). Sulla base dei positivi risultati ottenuti, e su impulso della Commissione per l'attività delle Fondazioni nei Paesi in via di sviluppo dell'Acri, nel 2012 si è deciso in ambito associativo di avviare un progetto più esteso, in grado di coinvolgere una più ampia platea di Fondazioni italiane, a favore di un altro Paese africano: il Burkina Faso.

La nuova iniziativa prevede un intervento multidisciplinare, con orizzonte triennale, rivolto alla creazione di condizioni di sviluppo autonomo e sostenibile delle comunità locali, con azioni di inclusione ed educazione finanziaria, sostegno alle attività produttive

nelle aree rurali, valorizzazione del ruolo imprenditoriale delle donne e delle associazioni della diaspora burkinabè. In collegamento con le azioni sopradescritte verranno individuati specifici ambiti in cui sostenere organizzazioni di rappresentanza (associazioni di produttori, associazioni di imprenditrici, sindacati, ecc.) e soggetti pubblici coinvolti a livello locale o nazionale nell'elaborazione di policies capaci di rendere più efficienti e trasparenti i meccanismi di governance di questi settori. In tale ampio contesto, inoltre, sono stati avviati contatti per verificare l'interesse del Ministero degli Affari Esteri per sostenere e sviluppare il progetto congiuntamente (per ulteriori informazioni sul progetto si veda il paragrafo 4.1.6 sulle *Partnership* di sistema).

Un'altra promettente direttrice di intervento delineatasi nel 2012, nell'ambito dell'attività rivolta verso l'estero, è quella che punta a una valorizzazione delle rimesse degli immigrati dall'Italia verso i loro Paesi d'origine. L'Acri e l'Abi hanno attivato in proposito una stretta collaborazione sottoscrivendo un protocollo d'intesa, di portata biennale e rinnovabile, con il quale si impegnano a stimolare le proprie associate per la realizzazione di iniziative utili al fine sopra indicato. Dalle esperienze che nei loro differenti ruoli le Fondazioni associate all'Acri, da un lato, e le banche associate all'Abi, dall'altro, hanno finora maturato in questo campo emerge che vi sono spazi per ottimizzare l'efficacia delle rimesse dei migranti con obiettivi che travalichino il semplice sostegno immediato alle spese dei familiari rimasti in patria, rispondendo a bisogni di allocazione delle risorse finanziarie più complessi, nonché funzionali allo sviluppo dei loro Paesi. In questa ottica il protocollo prevede una individuazione di forme di canalizzazione delle rimesse ispirata a tre fondamentali premesse: *i)* collocazione delle rimesse all'interno di un più ampio processo di allocazione del risparmio dei migranti; *ii)* realizzazione di un processo di inclusione finanziaria, vista come chiave di volta per favorire l'integrazione socio-economica tanto dei migranti quanto delle loro famiglie nei Paesi di origine, e per un maggiore impatto sullo sviluppo; *iii)* approccio di sistema che possa assicurare volumi sufficienti a garantire la sostenibilità della struttura di collegamento tra intermediari finanziari.

Passando all'esame sistematico dei dati del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza relativamente al 2012, si osserva che le risorse complessivamente erogate dalle Fondazioni ammontano a 117,3 milioni di euro per un totale di 2.682 iniziative, il 12,1% sia

degli importi totali che del numero di iniziative (vedi Tab. 4.8).

Come già evidenziato nel quadro iniziale di sintesi questo è il settore dove si registra l'aumento maggiore degli importi erogati rispetto al 2011 (18,3% in più, in controtendenza rispetto al calo medio generale delle erogazioni dell'11,6%).

La crescita del settore è da ascrivere in larga parte all'aumento degli *Accantonamenti ex art. 15 L. 266/91*, che si attestano a 36,8 milioni di euro: il 55% in più dell'anno precedente (nel 2011 erano 23,8 milioni). L'importo comprende, oltre agli accantonamenti obbligatori stabiliti dalla legge, alcuni contributi aggiuntivi delle Fondazioni, per un importo complessivo di 3,3 milioni, messi a disposizione in attuazione dell'accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010, al fine di integrare le assegnazioni di fondi concordate nel 2012<sup>24</sup>. Il comparto è in testa alla graduatoria del settore con il 31,4% degli importi sul totale erogato.

I Contributi a fondazioni *grant making* e altri intermediari finanziari, di cui si è pocanzi detto, si collocano al secondo posto con 28,5 milioni di euro (in aumento rispetto al 2011) pari al 24,3% degli importi erogati nel settore.

A seguire, anch'esso in aumento in valore assoluto e per incidenza nel settore, il Sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri, con 11,9 milioni di euro, pari a 10,2% degli importi.

Il settore Beneficenza, al quarto posto in graduatoria, non registra variazioni significative rispetto al 2011 per quanto riguarda il valore assoluto degli importi (che passano da 10,2 milioni di euro nel 2011 a 10,0 milioni nel 2012), ma perde posizioni in termini di incidenza percentuale nel settore, regredendo di quasi 2 punti. Coerentemente con la natura di questi interventi, il numero di iniziative è particolarmente numeroso e pesa nel settore molto di più di quanto non avvenga per l'importo erogato (31% contro 8,5%).

Gli Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato, cioè i contributi concessi dalle Fondazioni direttamente ad associazioni di volontariato per il sostegno dei loro progetti, sono que-

<sup>24</sup> L'ammontare complessivo di tali contributi integrativi è stato di 5,9 milioni di euro. Alcune Fondazioni hanno configurato il proprio contributo aggiuntivo come parte integrante dell'accantonamento ex art. 15 L. 266/1991, aggiungendo l'importo dell'integrazione concordata alla somma calcolata in base alle prescrizioni della predetta normativa. Altre Fondazioni hanno invece attinto da fondi di istituto pre-esistenti, non facendo transitare la posta a conto economico.



st'anno in sensibile diminuzione negli importi rispetto alla passata rilevazione (8 milioni di euro contro i 12,6 milioni del 2011, con una incidenza che quasi si dimezza passando da 12,7% a 6,9%).

Il negativo andamento può essere tuttavia spiegato, almeno in parte, come un naturale riallineamento ai valori di impegno del 2010, praticamente coincidenti con quelli rilevati nel 2012 (8 milioni di euro e 6,9% di incidenza). Il picco del 2011, in questa chiave di lettura, sembra collegarsi alla caduta verticale del quindicesimo ex L. 266/1991 registratasi nello stesso anno (da 42,2 a 23,8 milioni di euro), e a conseguenti politiche erogative compensative adottate dalle Fondazioni nei confronti delle realtà di volontariato territoriali. Nel 2012, con il ritorno del “quindicesimo” a livelli più consistenti, le predette erogazioni si sono riposizionate sui precedenti valori.

### **Sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto “Due Sponde”; sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate nei dipartimenti d’origine dell’immigrazione peruviana in Italia; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Prima parte della realizzazione di una centrale idroelettrica presso il fiume Yovi, regione di Morogoro, Tanzania; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Sostegno a un progetto quinquennale socio-sanitario da realizzarsi in Etiopia; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La riflessione sull’impegno delle Fondazioni a favore del volontariato merita tuttavia di essere approfondita con qualche ulteriore osservazione di carattere generale.

## **Beneficenza**

### *Alcuni esempi*

- Progetto “Emergenza Casa” per l’erogazione di specifici contributi a sostegno di nuclei familiari in difficoltà nel pagamento delle spese di mantenimento dell’abitazione e a rischio di sfratto o perdita della casa; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Sostegno al progetto “Belluno Stella Polare” che prevede azioni coordinate di integrazione sociale a favore di persone e famiglie in situazione di grave svantaggio economico e a rischio di esclusione, e la realizzazione di alloggi per famiglie disagiate; erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Realizzazione del progetto “Centro Polifunzionale di formazione, coesione sociale e intercultura”; erogazione di € 200.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Sostegno al progetto “Le parole per (non) dirla”: iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

I dati sin qui esposti non sono in sé esaustivi delle molteplici iniziative promosse a sostegno di questa particolare platea di beneficiari. L’azione delle organizzazioni di volontariato si esplica infatti in una varietà di settori, e il sistema di rilevazione dei dati adottato dalle Fondazioni consente a ciascun ente rilevatore di scegliere se classificare questi interventi nel settore Volontariato Filantropia e Beneficenza oppure nei settori tematici a cui le iniziative si riferiscono.

È quindi necessario, per avere un quadro completo delle contribuzioni a favore del volontariato, estendere l’orizzonte della ricerca anche agli altri settori, esaminando i casi in cui i soggetti beneficiari risultano essere organizzazioni di volontariato (cfr. anche par. 4.1.3). Da questa più allargata ricognizione si evince che nel 2012 vi sono erogazioni pari a 10,5 milioni di euro che presentano questa

caratteristica (erogazioni riferite soprattutto al settore “Assistenza sociale” e “Salute Pubblica”). Sommando questi importi ai valori già ricordati dell'accantonamento ai fondi speciali per il volontariato (36,8 milioni di euro) e agli interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato (8,0 milioni di euro) si ottiene un aggregato di oltre 55 milioni di euro, che quantifica in modo più puntuale il sostegno rivolto dalle Fondazioni al mondo del volontariato nel 2012 (8 milioni in più che nel 2011).

Andando ancor più in profondità si dovrebbe allargare il ragionamento ad altri due filoni di intervento che in qualche modo interessano il mondo del volontariato.

In primo luogo le erogazioni a favore delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale: realtà organizzative che, sebbene giuridicamente distinte dalle organizzazioni di volontariato, operano abitualmente avvalendosi di significativi apporti di lavoro volontario, al punto da rendere talvolta difficile (è il caso di alcune associazioni di promozione sociale) una chiara e netta identificazione della natura del soggetto. L'ammontare delle risorse destinate a queste realtà è stato nel 2012 pari a circa 38 milioni di euro.

Il secondo filone da ricordare, sebbene qui sia impossibile tentare una stima anche solo di massima del suo impatto sul mondo del volontariato, è quello degli interventi delle Fondazioni destinati a istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti che prevedono l'attivazione di collaborazioni dirette con le organizzazioni di volontariato; progetti in cui, quindi, i benefici del contributo concesso dalle Fondazioni si riversano, seppure indirettamente, anche sulle stesse organizzazioni di volontariato.

A completamento della rassegna dei sotto-settori contemplati nell'ambito del settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, almeno una citazione è doverosa per il comparto Scambi culturali e Cooperazione internazionale, verso cui confluiscono erogazioni per oltre mezzo milione di euro, pari allo 0,5% del totale erogato nel settore.

#### *4.1.2.6 Sviluppo locale*

Il concetto di “sviluppo locale” lascia spazio a una definizione di campo molto ampia, offrendo la possibilità di essere analizzato da diverse prospettive. Alcune ad esempio fanno leva sulla crescita dei capitali (fisico, umano e finanziario), altre sui livelli di occupazio-

ne, ovvero sulla produttività o sul reddito pro-capite o infine sulla rilevanza dei fattori relazionali e socio-culturali propri di una comunità di persone.

Le Fondazioni hanno nel tempo utilizzato a pieno questo margine interpretativo declinando nei loro programmi la finalità dello Sviluppo locale attraverso una gamma vasta e multidimensionale di attività. Il comun denominatore di questa diversificata operatività è costituito dal tentativo di aumentare le capacità del territorio di realizzare un progetto di crescita complessiva e armonica, facendo leva sui “punti di forza” del contesto locale per programmare azioni di medio-lungo periodo finalizzate a tale scopo.

Ogni Fondazione ha una sua *visione* dello sviluppo del proprio territorio e a essa si ispira nella individuazione degli interventi da realizzare, non solo con la destinazione di risorse per erogazioni, ma anche individuando sinergie da promuovere attraverso sistemi di relazione locali o con forme di investimento del patrimonio.

Nella loro azione le Fondazioni puntano a individuare e affrontare le cause dei problemi sociali, economici e culturali che ostacolano lo sviluppo della comunità di riferimento, non solo quindi con interventi tesi a superare difficoltà contingenti, ma anche, e soprattutto, con programmi di sviluppo di ampio respiro finalizzati a rafforzare i processi di crescita dei territori nel lungo periodo.

Cogliendo la valenza strategica di questa propensione ad affrontare il tema dello Sviluppo locale in modo sistematico e coordinato con gli altri attori del territorio, in sede Acri è stato avviato negli ultimi anni un percorso di sperimentazione, che ha coinvolto un gruppo pilota di Fondazioni, di un approccio metodologico volto a migliorare l'efficacia e l'impatto delle Fondazioni sul tessuto locale tramite la valorizzazione dei suoi punti di forza (si rimanda in proposito all'illustrazione del progetto “Sviluppo del territorio”, nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*).

Coerentemente con questa impostazione, la finalità dello sviluppo locale è dunque trasversale a tutti i settori di intervento delle Fondazioni, costituendone in definitiva un filo conduttore che li unisce in una visione unitaria di rapporto con il territorio.

L'esperienza maturata negli anni dalle Fondazioni ha permesso di enucleare alcune direttrici principali di intervento riconducibili in modo specifico allo Sviluppo locale, che si esprimono nelle linee di attività di seguito schematicamente riportate:


- attività di “marketing territoriale” volte ad accrescere l'attrattivi-

tà dei luoghi nei confronti del “mercato” esterno, valorizzando le eccellenze culturali e produttive dei territori di riferimento e stimolandone la messa in rete (diffusione di *brand* locali, organizzazione di eventi, produzione di guide, promozione di interconnessioni di filiera produttiva e di consorzi per la produzione di servizi di accoglienza e ricettività turistica, ecc.);

- attività a favore delle imprese per il potenziamento e l’innovazione del tessuto produttivo locale (promozione di nuove imprenditorialità locali, progetti di fattibilità, promozione dei distretti industriali, diffusione di tecnologie nelle aziende, ecc.);
- sostegno alle cosiddette “vulnerabilità sociali”, cioè interventi per il sostegno di fasce deboli delle singole comunità locali (varie tipologie di servizi alla persona, sostegno a favore del pluralismo sociale, progetti di *housing sociale* o altre soluzioni innovative per fronteggiare la carenza di abitazioni a prezzi calmierati, misure straordinarie per combattere la crisi economica, microcredito, ecc.);
- sostegno a progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture territoriali (mobilità viaria, ferroviaria e aeroportuale, strutture turistiche, reti di cablaggio, ecc.), ivi inclusi interventi straordinari in zone colpite da sismi e alluvioni;
- strategie di investimento del patrimonio orientate a offrire un ulteriore apporto allo sviluppo economico delle aree di riferimento, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’integrità del patrimonio e di adeguata redditività (investimenti nelle “*multiutilities*” locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture, in attività di “*venture capital*” e “*venture philanthropy*”, ecc.).

Elemento caratteristico dell’andamento delle erogazioni destinate al settore Sviluppo economico nel periodo 2002-2012 (Fig. 5) è una variabilità più accentuata che negli altri settori.

**Fig. 6 - Erogazioni totali e del settore Sviluppo locale nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



Il raffronto con l'andamento delle erogazioni totali mostra infatti, oltre a una chiara correlazione positiva tra i due trend (che procedono sempre nella stessa direzione con l'unica eccezione dei dati del 2012), una "sensibilità" del settore rispetto ad esse molto marcata: registrandosi oscillazioni forti verso l'alto e verso il basso in corrispondenza dei periodi di variazione più significativa del dato di sistema (il triennio 2005-2007 per le variazioni positive, il quadriennio 2008-2011 per quelle in diminuzione). Come già evidenziato la tendenza si inverte proprio nell'ultimo anno di rilevazione, il 2012, quando a fronte di un calo del volume di erogazioni totali si registra un leggero progresso di quelle del settore.

In sostanza, i dati esaminati evidenziano una propensione delle Fondazioni ad investire in modo cospicuo in questo settore quando i margini per l'attività erogativa sono consistenti e crescenti, mentre quando le disponibilità si riducono gli impegni destinati al settore sono soggetti a tagli piuttosto drastici. Ciò non stupisce, ove si consideri che gli interventi in argomento hanno natura prevalente di investimenti di lungo periodo e che in situazioni di crisi, di forte criticità sul breve periodo (quando non addirittura emergenziali), le pressioni del contesto ambientale possono indurre a sacrificare per primi proprio gli interventi di quel tipo, onde fronteggiare le più impellenti urgenze del momento.

Nel 2012, come già osservato, il settore Sviluppo locale progredisce

disce negli importi erogati e guadagna una posizione rispetto all'anno precedente nella graduatoria generale dei settori.

Il volume complessivo delle erogazioni nel settore ammonta a 55,4 milioni di euro, per un totale di 1.379 interventi (pari rispettivamente al 5,7% e 6,2% del totale) (Tab. 4.9). Rispetto all'anno precedente si registra un incremento degli importi erogati del 10,7%, mentre il numero degli interventi subisce una leggera flessione (-5% rispetto al 2011).

La Tab. 4.9 mette in evidenza l'andamento delle tre principali linee di intervento realizzate dalle Fondazioni nel settore.

L'elemento più evidente è la fortissima crescita del comparto Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, che giunge praticamente ad affiancare al primo posto, almeno per importi erogati, la Promozione dello sviluppo economico della comunità locale, cioè l'ambito che ha sempre avuto in passato il primato del settore. Entrambi i comparti raccolgono nel 2012 più del 37% degli importi (circa 20 milioni di euro in valore assoluto), marcando però, rispetto all'anno precedente, il primo un progresso di 25 punti percentuali di incidenza, e il secondo un calo di 10 punti percentuali netti.

Il primato del numero di iniziative realizzate resta invece saldamente in capo alla Promozione dello sviluppo economico della comunità locale, con 1.000 interventi censiti.

Tra i più tipici, in una grande varietà di genere, sono da evidenziare quelli finalizzati al rafforzamento del sistema produttivo locale (sostegno a centri polifunzionali, start-up di nuove imprese, innovazione tecnologica, relazioni tra lavoro e territorio), gli interventi di riqualificazione urbana e le iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici e della cultura locale.

### **Promozione dello sviluppo economico della comunità locale**

#### *Alcuni esempi*

- Progetto "Il tempo dei giovani. Territori e lavoro per lo sviluppo e la crescita", a cura dell'Assessorato alle politiche del lavoro e sicurezza sociale, politiche giovanili, terzo settore, formazione professionale e progettazione partecipata; erogazione

di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

- Progetto per la realizzazione di una “Casa dello studente” a Pescara; erogazione di € 800.000 della Fondazione Pescarabruzzo.
- Realizzazione di iniziative editoriali aventi finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Realizzazione del progetto denominato “Salotto urbano”: interventi di solidarietà in favore del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.
- “Carpi Fashion System”: programma triennale di collaborazione con l’amministrazione locale rivolto alla formazione, alla promozione e all’innovazione per il settore moda del distretto di Carpi; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Organizzazione della “Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba”; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Sostegno al progetto “Il lungo Navile”. Interventi per il completamento dell’itinerario da Casalecchio a Castel Maggiore; erogazione di € 250.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Progetto “l’Unione Fa la Forza”: iniziativa di sostegno alla ripresa delle attività imprenditoriali del territorio; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

La Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, per contro, non associa al rilevante incremento delle erogazioni un’equiva-



lente crescita nel numero di iniziative: nel 2012 si registrano infatti solo 192 interventi (erano 159 nel 2011).

Il numero contenuto di iniziative nel comparto è per altro una caratteristica connaturata al genere di progettualità a cui esse si riferiscono: normalmente interventi strutturali di consistente portata ai quali le Fondazioni concorrono in partnership con i soggetti pubblici che detengono la piena competenza istituzionale per la loro realizzazione. Ne dà testimonianza il valore medio unitario delle erogazioni nel comparto, più che doppio rispetto a quello del complesso delle erogazioni (106.895 contro 43.495).

Tra i più caratteristici interventi del comparto si richiamano quelli volti alla rifunzionalizzazione e valorizzazione di aree urbane, al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti aeree, viarie e sistemi di telecomunicazioni) e alla riqualificazione ambientale (riequilibrio dell'eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc).

### **Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità**

#### *Alcuni esempi*

- Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria della città di Siena; erogazione € 1.150.000 della Fondazione Monte Paschi Siena.
- Realizzazione di un ponte sul fiume Serchio; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Iniziative per il completamento strutturale e il decollo funzionale dell'operatività dell'aeroporto di S. Egidio a Perugia; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Opere di recupero del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano ai fini espositivi dei locali sotterranei e messa in sicurezza della "Chiesa del Gesù" presso il Palazzo del Michelerio; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

- Realizzazione della nuova piscina olimpica con spazi annessi, all'interno dell'ambito sportivo del Parco della Gioventù a Cuneo; erogazione di € 150.000 della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Al terzo posto in graduatoria, anch'esso in aumento negli importi e nel numero di interventi rispetto al 2011, si posiziona il comparto dell'Edilizia popolare locale, a cui vengono destinati 11,5 milioni di euro per 105 interventi, pari rispettivamente al 20,7% e al 7,6% del settore. Esso raggruppa interventi per lo più orientati all'incremento o al recupero del patrimonio immobiliare destinato alle fasce sociali che non hanno accesso alle forme di edilizia pubblica e non riescono a far fronte ai prezzi del mercato abitativo. L'aumento dei volumi di attività, pur in un contesto di contrazioni generalizzate, è una testimonianza dell'attenzione particolare delle Fondazioni verso le crescenti emergenze abitative del territorio, per la cui soluzione le Fondazioni si impegnano a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione.

Occorre puntualizzare che l'attività tipica di *housing sociale* svolta dalle Fondazioni è rappresentata solo in parte dal dato erogativo qui esposto. Il terreno di maggior impegno al riguardo è costituito infatti dall'investimento del patrimonio della Fondazione in fondi specializzati operanti nel settore dell'edilizia sociale.

Le progettualità che rientrano nella casistica in esame sono comunque molteplici e con forte impronta innovativa. Ne sono esempi gli interventi sperimentali per l'attivazione di soluzioni abitative innovative destinate a persone in condizione di fragilità; la ristrutturazione di edifici esistenti, da destinare a residenze sociali temporanee in aiuto a chi non riesce più a pagare il canone di locazione o le rate del mutuo; i progetti che insieme a soluzioni abitative a costo contenuto si propongono di accompagnare i nuovi insediamenti con servizi e progetti di promozione lavorativa e di cooperazione sociale, pensati insieme agli abitanti e integrati nella rete sociale esistente.

## **Edilizia popolare locale**

### *Alcuni esempi*

- “Progetto di Edilizia Sociale” con il quale ci si propone di realizzare insediamenti abitativi e alloggi destinati alle fasce economiche più in difficoltà attraverso un canone di locazione agevolato; erogazione di €2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
- Recupero di un edificio ex scuola elementare per la realizzazione di 17 alloggi di edilizia popolare residenziale nella città di Siena; erogazione di € 750.000 della Fondazione Monte dei Paschi Siena.
- Progetto “Casa Padre Aldo”: un’esperienza integrata di abitare sociale temporaneo per donne e minori, con forti connotati sociali relativi all’accoglienza e allo sviluppo di un’autonomia sostenibile; erogazione di €350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Tornando a esaminare il settore nel suo complesso, si registra una prevalenza dei soggetti beneficiari privati, a cui è destinato circa il 64% degli importi erogati.

La maggioranza dei progetti sostenuti si basa su domande di terzi (61,5% degli importi assegnati nel settore); seguono, con una percentuale inferiore al dato generale di sistema, i progetti di origine interna alla Fondazione con il 19,7% (22,6% è invece l’incidenza a livello generale). Un rilievo particolare è anche assunto dalle assegnazioni mediante procedure di bando che, pur essendo minoritarie nel settore, rappresentano una quota del totale nettamente superiore alla media generale di sistema (18,8% contro 13,3% sul totale delle erogazioni).

La modalità operativa più utilizzata per le erogazioni nel settore è il sovvenzionamento di opere e servizi, che assorbe l’ 87,6% degli importi erogati. Le iniziative di diretta realizzazione da parte della Fondazione sono largamente minoritarie, seppur con una incidenza che supera quella rilevata in generale per il totale erogazioni (11,5% contro il 9,4% sul totale erogato in tutti i settori). Il sovvenziona-

mento di imprese strumentali è del tutto marginale in questo comparto, raccogliendo solo l'1% delle erogazioni.

#### 4.1.2.7 Salute Pubblica

L'art. 1 dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il concetto di salute ispirandosi alle correnti di pensiero sviluppatesi a partire dal secondo dopoguerra in poi, affermando che *“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto una mera assenza di malattia o di infermità”*.

La nozione positiva della salute come benessere complessivo della persona, rispetto al pre-esistente concetto negativo di salute come assenza di malattia, si è posta al centro del dibattito nel campo della medicina che, impegnata da secoli quasi esclusivamente nello studio e nella lotta contro le malattie per diagnosticarle, curarle e prevenirle al fine di prolungare la vita ai malati – ha dovuto ripensare profondamente il suo ruolo, le strategie e gli strumenti da mettere in campo di fronte alla nuova prospettiva di tutela e promozione della salute.

La nuova concezione, che allarga l'ottica abbracciando oltre alla sfera del corpo quelle della mente e delle relazioni sociali, ha altresì sollevato motivi di riflessione, e conseguenti processi di riorganizzazione nella Sanità Pubblica, chiamata a dare una nuova impostazione ai servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il nuovo concetto pluridimensionale di salute ha coinciso, forse non casualmente, con una epocale transizione della popolazione verso una nuova condizione, dal punto di vista epidemiologico, sociale e demografico. Il cambiamento può essere sinteticamente rappresentato dalle seguenti quattro principali tendenze:

- passaggio da epidemie di malattie infettive, curabili e guaribili (brucellosi, enteriti, difterite, tifo, ecc.) a epidemie di malattie cronic-degenerative (neoplasie, cardiopatie, artropatie, diabete, demenze, ecc.) con aumento delle sofferenze prolungate;
- invecchiamento esplosivo della popolazione, intrecciato inestricabilmente con il cambiamento di patologie anzidetto;
- cambiamenti rapidi degli stili di vita e dei comportamenti (sedentarietà, alimentazione, fumo, alcol, droghe, ecc.) con relativo aumento delle malattie comportamentali;

- rapido aumento della patologia mentale (depressioni, ansie, angosce, anoressie, bulimie, crisi di panico, ecc.) e del disagio sociale sia giovanile che degli anziani, sempre più soli, ingombranti e consapevoli del loro “tramonto”.

Partecipi di queste tendenze e problematiche, e nella convinzione che la salute rappresenti un investimento per la vita della comunità, le Fondazioni hanno da sempre inserito il settore Salute pubblica nel novero dei principali campi di intervento, ponendo il cittadino al “centro” della loro azione e puntando a coinvolgere l'intera comunità nel ripensamento delle modalità assistenziali e di cura.

Tra i principi fondamentali che ispirano l'intervento delle Fondazioni assumono particolare rilievo l'universalità e l'equità delle prestazioni, l'umanizzazione dei servizi e l'integrazione socio-sanitaria.

Nella scelta delle progettualità da sostenere, le Fondazioni puntano a favorire una maggiore efficienza dei servizi e delle strutture socio-sanitarie promuovendone un più deciso orientamento alla qualità della prestazione. Al fine di evitare la frammentazione e la dispersione di risorse si interviene, ove possibile, a favore di progetti coerenti con le strategie delle varie realtà sanitarie esistenti sul territorio.

La gamma delle iniziative realizzate è come sempre molto ampia.

Nel campo della cura è ricorrente l'acquisto di importanti strumentazioni cliniche per le aziende sanitarie e nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, dotate di caratteri altamente innovativi. Nel campo della ricerca medica e della prevenzione sono diffuse collaborazioni con strutture sanitarie, università, istituti di ricerca, organismi di assistenza e istituzioni d'eccellenza operanti a livello nazionale, nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione verso stili di vita più sani e corretti, rivolte in particolare ai giovani. Ulteriori interventi vengono indirizzati verso programmi di adeguamento e ammodernamento della tecnologia di comunicazione e delle attrezzature informatiche, puntando alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e dell'anagrafe sanitaria.

Trovano anche spazio, tra le iniziative progettuali maggiormente articolate e innovative, il sostegno alla progettazione di nuovi modelli gestionali delle aziende sanitarie e la promozione di sistemi

di rete tra insediamenti socio-sanitari presenti sul territorio. Sono promosse le forme di assistenza sanitaria che consentono di mantenere gli utenti nel proprio contesto ambientale e a favorirne le migliori condizioni di autosufficienza (servizi domiciliari). Tali progetti, focalizzandosi sul sostegno alla famiglia ne riconoscono il ruolo fondamentale sia per la crescita dell'individuo sia per la sua cura e assistenza; ne sono un esempio i servizi alla prima infanzia e il supporto a situazioni di stress o disagio sociale conseguente all'assistenza a domicilio dei propri cari.

Non trascurabili, ancora, sono i contributi al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del personale medico e infermieristico, attraverso l'attivazione di percorsi formativi dedicati, e quelli molto variegati rivolti al sostegno di iniziative in aree specialistiche (neurochirurgia, trapianti, medicina d'urgenza) e per la lotta contro patologie socialmente rilevanti (es: alzheimer).


Un filone particolare, pure da ricordare, è quello degli interventi nell'ambito di strutture a favore di soggetti diversamente abili e degli anziani (centri diurni e/o residenziali). In molti casi gli interventi in questo specifico comparto richiamano strettamente quelli inquadrati nel settore Assistenza sociale (già visti nel paragrafo a esso dedicato), integrandosi con essi al punto da rendere talora difficile la demarcazione di un preciso confine (si pensi, ad esempio, alle attività di riabilitazione, alla dotazione di strutture e mezzi necessari a enti e associazioni per il servizio di trasporto fornito a disabili o a soggetti con difficoltà motorie, ecc.).

Pur essendo la dimensione economica degli interventi sin qui descritti decisamente insufficiente a soddisfare il complessivo fabbisogno del territorio, non c'è dubbio che questa articolata presenza delle Fondazioni costituisca un prezioso aiuto alle strutture sanitarie territoriali, soprattutto pubbliche. Al punto, in vero, da porre talora il dubbio se si tratti di un supporto coerente con la funzione sussidiaria che le Fondazioni possono e vogliono esercitare, o non sconfiggano in forme di vera e propria sostituzione dell'intervento pubblico.

Valutazioni non sempre convergenti al riguardo, e mutevoli di anno in anno, sembrano essere sullo sfondo del particolare andamento nel tempo dei fondi destinati dalle Fondazioni al settore Salute pubblica. La Fig. 6, che propone il consueto raffronto tra gli andamenti nel periodo 2002-2012 delle erogazioni totali e quelle del settore in esame, mostra una successione quasi ininterrotta di oscillazioni, con alternanza di aumenti e diminuzioni da un anno all'altro,

anche nei periodi di trend stabile del totale erogazioni (trend in crescita sino al 2007, e poi in diminuzione). Nell'ultimo biennio l'oscillazione cessa, ma per lasciare il posto a una duplice variazione negativa, particolarmente netta nel 2012, con il quasi dimezzamento degli importi rispetto all'anno precedente e meno della metà del volume medio delle erogazioni di settore dell'intero periodo (114 milioni di euro).

**Fig. 7 - Erogazioni totali e del settore Salute pubblica nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro)**



Passando a un esame di maggior dettaglio dei dati si osserva (Tab. 4.10) che nel 2012 al settore Salute pubblica sono stati destinati 54,6 milioni di euro ripartiti per 1.129 iniziative (5,7% degli importi totali erogati e 5,1% del numero di iniziative). Come già rilevato, il forte decremento rispetto al 2011 dei contributi erogati (47,3% in meno, contro il più volte citato calo di 11,6% delle erogazioni totali) fa regredire il settore al settimo posto della graduatoria totale delle erogazioni dell'anno, l'ultimo nel gruppo dei settori "principali".

La diminuzione più consistente dell'impegno delle Fondazioni si rileva nell'ambito dei Servizi ospedalieri, tradizionalmente il comparto maggioritario, a cui nel 2012 sono stati destinati 29,3 milioni di euro (contro 82,1 milioni nel 2011), pari al 53,7% degli importi erogati (nel 'incidenza era 79,2%). Il netto calo degli impegni nel

comparto risente certamente delle scelte erogative generali che hanno visto il ridimensionamento del settore in assoluto, ma è frutto anche di un riequilibrio delle risorse del settore in favore di altri comparti; in particolare a vantaggio della categoria Altri servizi sanitari, che passa da 10,6 milioni di euro a 15,3 milioni, triplicando quasi la propria incidenza (da 10,3% nel 2011 a 28% nel 2012).

La maggior parte dei contributi relativi ai Servizi ospedalieri è destinata a Ospedali e Case di cura generali, cui vanno 15,1 milioni di euro con un'incidenza del 27,7% degli importi nel comparto. A distanza seguono gli Istituti, cliniche e policlinici universitari, che ottengono 3,4 milioni di euro (6,3%).

Coerentemente con i dati appena evidenziati, i beneficiari di gran lunga prevalenti delle erogazioni in questo comparto sono soggetti pubblici (circa il 91,8% delle erogazioni del settore), essendo questa la natura più tipica delle strutture sanitarie sopra richiamate.

Analizzando le finalità degli interventi si rileva che la quota maggiore di risorse nel comparto, circa 12 milioni di euro per il 41% degli importi, è destinata alla dotazione di apparecchiature e strumentazioni per attività diagnostica e terapeutica, quali ad esempio laboratori scientifici, strumentazioni robotiche di ultima generazione per sale operatorie, macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.

Segue con 5,6 milioni di euro (oltre il 19% dell'erogato nel settore) la tipologia dei progetti specifici, nella quale è compreso un ampio ventaglio di interventi realizzati nell'ambito delle strutture sanitarie: piattaforme robotiche mediche, musicoterapia medica, informatizzazione di servizi e unità operative, telemedicina, ricerche, formazione di medici e altri operatori sanitari, attivazione o sperimentazione di nuovi servizi, ecc.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili è al terzo posto tra le finalizzazioni censite, con 2,8 milioni di euro (9,5% degli importi assegnati nel comparto) ed è costituita da numerosi interventi edili per l'estensione o l'ammodernamento di strutture già esistenti o per la creazione di nuovi presidi sanitari.



### **Servizi ospedalieri - Fornitura di apparecchiature mediche e realizzazione di progetti specifici**

#### *Alcuni Esempi*

- Progetto triennale per l'acquisizione di un acceleratore lineare di ultima generazione in sostituzione di unità di telecobaltoterapia, presso l'unità di Radioterapia dell'Ospedale di Verona; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.
- Acquisto di apparecchiature di Tomoterapia Elicolidale - Hi Art per l'Ospedale di Perugia e allestimento di laboratori scientifici didattici per la nuova Facoltà di Medicina; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Acquisto della PET TAC in favore della Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.
- Prosecuzione del progetto "Telemedicina" presso le ULSS di Rovigo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Dotazione di un nuovo sistema di tomografia computerizzata per il Servizio di Radiologia del Presidio ospedaliero di rete DEA di I livello dell'Ospedale di Urbino; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
- Progetto "FlowCity"; realizzazione di un centro per il ricovero e la cura della disabilità all'interno di Villa Terzaghi Vittadini a Milano; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Progetto di adeguamento delle attrezzature informatiche e delle tecnologie di comunicazione per il completamento della rete "Radio Regionale" finalizzata all'attività di soccorso alpino e speleologico; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di

Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

- Acquisto di attrezzature a conclusione del progetto interdisciplinare “Ospedale territorio per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari” a Torino; erogazione di € 230.000 della Compagnia di San Paolo.

### **Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni Esempi*

- Progetto “Hospice: per la cultura della vita anche nella malattia”, finalizzato alla realizzazione a Torino di una nuova struttura per il ricovero di pazienti in fase terminale; erogazione di € 4.500.000 della Compagnia San Paolo.
- Adeguamento agli standard strutturali regionali del reparto “pazienti terminali hospice” dell’Istituto Palazzolo a Milano; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Costruzione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata di Cento; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
- Ristrutturazione del Pronto Soccorso presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Edificazione della nuova sede dell’Unità di Raccolta dell’AVIS di Vignola; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Si è già dato conto del consistente progresso fatto registrare dal comparto Altri servizi sanitari che, aumentando del 43% rispetto all’importo delle risorse erogate, si posiziona nella graduatoria di settore al secondo posto dopo i Servizi ospedalieri (come già visto con 15,3 milioni di euro erogati, pari al 28% del settore).

Il comparto comprende una miscellanea di iniziative, tra cui: progetti di formazione per la “mobilità professionale”, progetti di personalizzazione dell’assistenza al paziente, servizi di telemedicina, trattamenti medici mini-invasivi, corsi specialistici per il personale medico, servizi di ambulanza, sostegno a centri di prevenzione medica, banche del sangue e attività paramediche rivolte in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici, ecc.

### **Altri servizi sanitari**

#### *Alcuni Esempi*

- Progetto “Telemedicina per pazienti affetti da fibrosi cistica”; erogazione di € 300.000 della Compagnia di San Paolo.
- Contributo per il progetto “Centro di Ricerca Sperimentale per le nuove tecnologie di Chirurgia robotica”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
- Progetto per l’eccellenza delle cure oculistiche in Versilia: il microscopio operatorio per interventi sul segmento anteriore e posteriore dell’occhio; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Progetto di qualità in cure palliative oncologiche a domicilio e in hospice; erogazione di € 150.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Sostegno all’attività di formazione del personale medico e infermieristico ospedaliero per l’anno 2012; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In merito all’origine progettuale degli interventi nel settore si osserva, infine, che la larga maggioranza di essi deriva da proposte presentate da terzi (72,1% degli importi erogati); seguono a distanza le iniziative che nascono da una progettualità interna alle Fondazioni, con il 20,9%, mentre le assegnazioni attraverso procedure di bando registrano il 7,1% degli importi.

### 4.1.3 Beneficiari delle iniziative

Concluse le analisi svolte sinora con riferimento ai principali settori di intervento, da qui in poi l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni prosegue con una serie di approfondimenti riferiti all'insieme delle erogazioni di tutti i settori e dedicati in sequenza alle altre variabili indicate nel paragrafo 4.1<sup>25</sup>.

Questo paragrafo è dedicato all'esame delle organizzazioni beneficiarie dei contributi.

Come già osservato i beneficiari tipici dei contributi delle Fondazioni sono istituzioni pubbliche oppure enti e organismi privati *non profit* che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il *tramite* per il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio delle comunità a cui, in ultima istanza, l'azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che nell'esame di questa variabile non sono prese in considerazione le erogazioni di importo più limitato (non superiori a 5.000 euro) in quanto per questo tipo di intervento, come evidenziato in premessa, l'indagine ha previsto un minor dettaglio informativo.

La Tab. 4.11 evidenzia che nel 2012 i soggetti beneficiari privati hanno consolidato la posizione di preminenza rispetto a quelli pubblici ottenendo il 69,2% degli importi erogati e il 69,1% del numero di interventi: nel 2011 le incidenze erano rispettivamente il 64,8% e il 67,1%. Si avvalora così quanto detto in apertura del capitolo circa la propensione delle Fondazioni ad operare sempre di più in un'ottica di rete con le altre realtà del cosiddetto privato sociale operanti nei territori, insieme alle quali le Fondazioni puntano a svolgere un ruolo attivo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità di riferimento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

<sup>25</sup>) Come già evidenziato nel paragrafo 4.1 queste analisi di dettaglio non tengono conto delle erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro, per le quali è prevista una forma semplificata di rilevazione che non contempla tutte le variabili qui indagate, e gli interventi relativamente ai quali, in sede di rilevazione, non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

Analizzando le categorie specifiche di beneficiari (Tab. 4.12), nel comparto dei soggetti privati si conferma al primo posto, con peso in crescita rispetto al 2011, quella delle *Fondazioni*, con il 31,5% degli importi erogati e il 13,4% del numero di interventi.

Seguono, in ordine decrescente di risorse assegnate, l'eterogenea categoria degli Altri soggetti privati (16,2%), che include tra gli altri le Istituzioni religiose, le Associazioni (13,3% degli importi erogati, includendo anche le Associazioni di promozione sociale), le Organizzazioni di volontariato (5,7%) e le Cooperative sociali (2,5%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici, si riscontra una prevalenza degli Enti locali a cui va il 17,4% degli importi, in aumento rispetto al 2011, e il 16,7% del numero di iniziative. Seguono, in diminuzione rispetto al 2011, gli Enti pubblici non territoriali, cioè scuole, università, strutture sanitarie, istituti di accoglienza e beneficenza, a cui va l'11,4 dei contributi e il 10,7% del numero di interventi.

Le Amministrazioni pubbliche centrali confermano anche nel 2012 uno scarso peso in questa particolare graduatoria, collocandosi in ultima posizione tra i soggetti beneficiari, con il 2,0% degli importi e il 3,5% del numero di iniziative.

#### **4.1.4 Tipo di intervento**

Le erogazioni delle Fondazioni, come è già stato ampiamente illustrato sin qui nel Rapporto, sono dirette a sostenere interventi molto diversificati in funzione delle specifiche finalità delle iniziative sostenute.

La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento del 2012 con riferimento alle finalizzazioni più caratteristiche.

Al primo posto in graduatoria vi è la Realizzazione di progetti specifici, che rafforza la sua prevalenza rispetto al 2011 aumentando lievemente l'incidenza sugli importi erogati (26,7% nel 2012 contro 25,9% l'anno precedente) e quasi raddoppiando il suo peso per il numero di iniziative (da 16,6% a 30,4%).

Pur non illustrando specificamente le singole attività che definiscono il contenuto dell'iniziativa, questa voce classificatoria pone in evidenza l'esistenza di una strategia progettuale articolata, o di una logica comunque non limitata alla singola azione, sottesa all'inter-

vento sostenuto con il contributo della Fondazione.

L'andamento del dato testimonia di una crescente selezione delle Fondazioni sulle richieste di contributo ricevute, tesa a privilegiare quelle che si inquadrano in strategie progettuali articolate, con obiettivi più definiti e una pianificazione attuativa più particolareggiata.

In crescita risultano anche i Contributi generali per l'amministrazione, al secondo posto in graduatoria con il 16,7 % degli importi erogati e l'11,2% del numero di interventi (nel 2011 le incidenze erano rispettivamente 12,6% e 5%). Si tratta di contributi diretti, concessi alle organizzazioni beneficiarie in ragione di un apprezzamento generale dell'attività istituzionale da esse svolta e diretti a un supporto d'insieme alla gestione, senza una specifica correlazione con singoli progetti da realizzare.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili segue al terzo posto in graduatoria, in lieve diminuzione rispetto al 2011 relativamente agli importi (16,5% di incidenza contro 17,2% nel 2011) ma con una incidenza in forte crescita quanto al numero di iniziative (12,3% contro 7,4% nel 2011). Questa linea di interventi è sempre stata particolarmente presidiata dalle Fondazioni, vuoi per la concretezza delle iniziative interessate, in grado di portare evidenti e duraturi benefici al patrimonio immobiliare artistico, civile e religioso delle comunità, vuoi per il fatto che spesso le Fondazioni sono tra i pochi attori del territorio, soprattutto in questa fase di crisi, in grado di affrontare nel breve e medio termine le ingenti spese di opere di ristrutturazione edilizia.

Gli altri tipi di finalizzazione censiti presentano incidenze decisamente minori di quelle relative alle prime tre tipologie in graduatoria. Limitando l'esame a quelle che pesano sul totale degli importi erogati per almeno l'1%, si rilevano nell'ordine: Sostegno alla ricerca (8%), Produzione di rappresentazioni artistiche (6,7%), Sviluppo dell'organizzazione (5,4%), Attrezzature (4,6%), Mostre ed esposizioni (2,6%), Borse di studio (2,4%), Sviluppo di programmi di studio (1,8%), Fondi per emergenze (1,5%), Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche (1,2%) Conferenze e Seminari (1,1%).

Le variazioni in aumento più significative rispetto al 2011 riguardano Sostegno alla ricerca (da 5,5% a 8%), Produzione di rappresentazioni artistiche (da 3,5% a 6,7%), Sviluppo dell'organizzazione (da 4,0% a 5,4%) e Sviluppo di programmi di studio (da 1,5% a

1,8%). In calo invece Attrezzature (da 5,5% a 4,6%), e Mostre ed esposizioni (da 3,1% a 2,6%).

Si fa rinvio alla Tab. 4.13 per il completamento della rassegna delle tipologie di intervento di incidenza minore.

#### 4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti

L'esame delle caratteristiche principali degli interventi erogativi delle Fondazioni si completa in questo paragrafo dove vengono analizzati alcuni ulteriori profili delle iniziative indagate.

Anche in questo caso, come per le variabili esaminate nei due precedenti paragrafi, le analisi si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2012, essendo infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali il dettaglio informativo raccolto è più limitato) e gli interventi che non presentavano informazioni relativamente alla variabile indagata.

I dati del 2012 confermano la netta preferenza che le Fondazioni accordano all'impostazione *granting*<sup>26</sup> dell'attività erogativa, pur se, come già osservato, con alcune "correzioni" volte a garantire un certo grado di compartecipazione della Fondazione alla definizione di aspetti strategici e attuativi degli interventi (configurandosi così quel modello "misto" che è tipico delle Fondazioni di origine bancaria).

Le prime due variabili qui esaminate supportano questa lettura, offrendo un quadro d'insieme degli orientamenti di sistema riguardo al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi e all'origine dei progetti.

La modalità del Sovvenzionamento di opere e servizi (Tab. 4.14), tipica espressione dell'attività *granting*, riguarda l'86,3% degli importi erogati (in lieve diminuzione rispetto al 2011, quando era 88,4%) e il 94,1% del numero di iniziative.

<sup>26</sup> Come già ricordato all'inizio di questo Capitolo, il modello *granting* prevede il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, ai quali è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

Per contro, le Iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni interessano una quota ancora minoritaria, ma in aumento rispetto al 2011: 9,4% degli importi e 4,9% del numero di interventi, rispetto a 7,9% e 4,7% dell'anno precedente.

Sono in leggera crescita anche gli interventi realizzati dalle Fondazioni tramite Imprese strumentali (4,3% degli importi erogati, contro 3,7% nel 2011).

Una evidenza ancor più chiara della propensione crescente delle Fondazioni ad assumere la regia delle iniziative finanziate è offerta dall'esame dell'origine dei progetti sostenuti (Tab. 4.15), cioè la fonte ideativa primaria delle iniziative.

Gli interventi che originano da proposte di terzi sono sempre maggioritari, ma diminuisce il loro peso sul totale delle erogazioni rispetto al 2011: da 69,2% a 64,1% nel 2012. Viceversa, i progetti di origine interna alle Fondazioni assorbono una quota crescente delle erogazioni, passando da 17,9% a 22,6% negli importi e da 8,4% a 9,2% nel numero di iniziative. Di segno positivo è anche la variazione delle erogazioni conseguenti a bando, che nel 2012 aumentano la propria incidenza sugli importi erogati, passando da 12,9% a 13,3%.

Quest'ultima modalità di distribuzione delle risorse è spesso scelta dalle Fondazioni come via intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri.

Le Fondazioni, infatti, pur senza tralasciare l'ascolto degli altri attori territoriali, con cui interagiscono assiduamente attraverso incontri, comunicazioni, tavoli di lavoro, elaborano i bandi in base a una loro visione specifica dei bisogni della comunità e delle risposte più adatte a soddisfarli. Conseguentemente i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione finalità, destinatari e modalità di realizzazione dei progetti ammissibili alla selezione. In tal modo, in definitiva, le Fondazioni finiscono per svolgere un ruolo di indirizzo strategico degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase esecutiva degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture e di stimolare e valorizzare al tempo stesso le competenze progettuali "esterne" presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti nel sostegno alle iniziative



(erogazioni in *pool*). L'argomento viene qui sviluppato con riferimento alle collaborazioni realizzate con tutti i partner censiti, mentre nel paragrafo successivo si presenterà un approfondimento particolare sulle collaborazioni tra Fondazioni di origine bancaria.

Non vengono prese in considerazione, in questa sede, le forme di compartecipazione consistenti esclusivamente nel co-finanziamento delle iniziative, che si realizzano nei casi in cui la Fondazione pone tra i requisiti per la concessione del proprio contributo la partecipazione finanziaria pro-quota di altri soggetti. Le Fondazioni ricorrono frequentemente a questa prassi, non solo per l'evidente opportunità che essa offre di determinare un effetto moltiplicatore dei contributi concessi, ma anche per testare la serietà dell'impegno del soggetto proponente, a cui è richiesto di "rischiare" sul progetto anche proprie risorse, o di individuare altri soggetti disposti a farlo.

Tuttavia, com'è evidente, questo tipo di compartecipazione al progetto non testimonia di per sé che vi sia un coinvolgimento ideativo, gestionale o esecutivo del co-finanziatore nelle azioni progettuali da realizzare. Il raggruppamento delle erogazioni in *pool* che è qui oggetto di esame presuppone invece l'esistenza di tale coinvolgimento.

Nel 2012 questo tipo di erogazioni si riduce leggermente, contraindando la propria incidenza rispetto all'anno precedente sia in termini di importi erogati, da 14,9% a 13,4%, sia per il numero di iniziative, da 5,5% a 3,9% (Tab. 4.16).

Nelle iniziative in *pool* realizzate nel 2012 i soggetti partner più ricorrenti sono gli Enti della pubblica amministrazione, con il 39,6% dei casi censiti; seguono altri soggetti del terzo settore (tra cui le altre Fondazioni di origine bancaria), impegnati nel 17% dei casi. Rispetto al 2011 la forbice tra queste due tipologie di partnership aumenta a vantaggio di quelle con Enti pubblici: il peso di tali iniziative era il 31% nel 2011, mentre quelle condivise con le realtà del privato sociale incidevano lo stesso per il 17%.

La restante metà delle progettualità compartecipate con altri dalle Fondazioni vede impegnato in *partnership* un ventaglio molto eterogeneo di altri soggetti: enti ecclesiastici, organizzazioni internazionali, enti di ricerca, strutture socio-sanitarie, imprese, ecc. Ciò a conferma di una rete di relazioni molto fitta che le Fondazioni intrattengono, nel perseguimento della loro missione, con le più varie espressioni del territorio di riferimento.

#### 4.1.6 *Partnership di sistema*

La cooperazione tra le Fondazioni di origine bancaria per la realizzazione di interventi coordinati e proiettati in un orizzonte pluriennale ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore, suggerendo di dedicare uno specifico paragrafo del Rapporto alla descrizione delle principali iniziative di questo tipo.

L'origine delle stesse è riconducibile a due tipiche modalità di "innesco" dei progetti: talora essi nascono su iniziativa autonoma e diretta di alcune Fondazioni che maturano la decisione di mettere a fattor comune esperienze, competenze e risorse per la realizzazione di un progetto condiviso; in altri casi l'impulso nasce nell'ambito dell'Acri, dove gli organi associativi configurano ipotesi di progettualità comune, di portata spesso nazionale, con successiva volontaria adesione alle stesse da parte delle Fondazioni che ne condividono le finalità.

In tutti i progetti aventi questa natura la coralità dell'approccio è un fattore essenziale di successo. Talvolta in relazione a una scala territoriale dei problemi che si estende oltre i confini localistici in cui tradizionalmente operano le Fondazioni, richiedendo perciò la costituzione di una rete di soggetti che permetta una più adeguata copertura geografica. In altri casi pesa la dimensione economica del progetto, quando essa è tale da richiedere la mobilitazione di risorse che nessuna Fondazione potrebbe (o riterrebbe opportuno) investire da sola. Oppure, ancora, la *partnership* potrebbe essere dettata dalla necessità di aggregare competenze complementari delle singole Fondazioni, derivanti da specializzazioni diverse maturate nella rispettiva esperienza, per affrontare con maggiore efficacia iniziative complesse e altamente innovative. L'impegno comune delle Fondazioni può trovare fondamento anche in obiettivi di maggiore efficienza e razionalizzazione degli interventi, evitando la frammentazione e la dispersione delle utilità prodotte e convogliando gli sforzi in modo sincronico e di maggiore impatto.

Effetti positivi della cooperazione tra Fondazioni possono riconoscersi anche al di là delle motivazioni originarie che l'hanno attivata.

Ad esempio, lo sviluppo di competenze integrate negli ambiti disciplinari dei progetti realizzati, con lo scambio e la condivisione delle professionalità "domestiche" maturate da ciascuna Fondazione nel proprio ambito territoriale. Oppure, la maggiore dissemina-

zione dei risultati e delle buone prassi derivanti dai progetti, in virtù della più ampia platea di titolari coinvolti, ognuno dei quali motivato a promuovere sul proprio territorio gli esiti positivi della propria azione. Infine, ma non da ultima, l'opportunità di rendere riconoscibile su scala nazionale una soggettività "di sistema" delle Fondazioni di origine bancaria, completandone e valorizzandone il profilo di ruolo e di responsabilità sociale nello scenario istituzionale del Paese.

Come nel precedente Rapporto si fornisce di seguito una rassegna delle principali iniziative avviate, in essere o conclusesi nel 2012.

\*\*\*

## PROGETTO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Si tratta di un progetto sperimentale per la promozione dello sviluppo locale, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle identità dei territori di riferimento. Il progetto, coordinato dall'Acri, si propone di definire una nuova modalità di intervento integrato a favore dello sviluppo dei territori con l'intento di promuovere la cooperazione tra i diversi attori locali, espressione delle realtà istituzionali, produttive e sociali, su assi di sviluppo che fanno perno sui punti di forza di ciascun territorio. In questo contesto, le risorse delle Fondazioni possono agire come *seme di innovazione* per lo sviluppo locale.

Il progetto è stato articolato in tre fasi di cui è in corso di attuazione la terza.

La prima fase del progetto è stata incentrata sull'analisi del contesto locale e dei suoi punti di forza e debolezza. L'analisi del territorio è stata sviluppata attraverso metodologie qualitative (interviste a testimoni qualificati) e metodologie quantitative (analisi dei dati secondari), contribuendo così a identificare, oltre alle principali caratteristiche socio-economiche, anche le sfide strategiche che il territorio si trova ad affrontare e le potenzialità/opportunità che intravedono per la promozione dello sviluppo locale.

La seconda fase prevede l'analisi delle potenzialità locali per lo sviluppo del territorio e la selezione delle idee-progetto. In questa seconda parte del lavoro sono state esplicitate le potenziali leve per lo sviluppo del territorio su cui la Fondazione si propone di insiste-

re. Tali leve sono state dettagliate sia in termini di dotazione attuale sia in termini di opportunità future.

La terza fase, in corso di attuazione, consiste nella implementazione delle idee – progetto e nel monitoraggio degli esiti.

Ciascuna delle 7 Fondazioni *partner* sta quindi provvedendo all'attuazione delle proprie idee progettuali in cooperazione con le *partnership* promosse e alla messa a punto dei successivi passaggi operativi individuati.

### *Partner*

Hanno aderito 7 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo.

### FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI

Il Fondo Nazionale Iniziative Comuni è il risultato di una iniziativa Acri approvata dall'Assemblea del 4 aprile 2012. L'idea del Fondo nasce dall'esigenza, più volte manifestatasi nel corso degli anni, di fornire una risposta da parte del sistema delle Fondazioni a situazioni sia di carattere emergenziale, che istituzionale. Si fa ad esempio riferimento all'intervento post terremoto in Abruzzo, in Haiti e in Emilia, all'intervento in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia o all'iniziativa di cooperazione internazionale nell'Africa Subsahariana. Si tratta di iniziative in cui si è ravvisata l'opportunità di un intervento comune e corale da parte delle Fondazioni per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale.

Le citate iniziative sono state realizzate con una azione di chiamata a raccolta di risorse finanziarie attivata dall'Acri nei confronti delle Fondazioni associate, successivamente al manifestarsi della specifica esigenza. Questa modalità di raccolta, non essendo pianificabile, è andata spesso a inserirsi in maniera estemporanea nell'attività istituzionale delle Fondazioni, con conseguenti difficoltà nel reperimento delle risorse.

Per ovviare a questo inconveniente si è pertanto deciso di dare

vita al Fondo Nazionale Iniziative Comuni che ha lo scopo di raccogliere in maniera sistematica le risorse da parte delle Fondazioni aderenti. Al fine di garantire sia una omogenea contribuzione da parte delle Fondazioni, che una coerenza tra l'impegno a favore del Fondo e le risorse disponibili in capo a ciascuna di esse, gli importi annuali di contribuzione al Fondo sono determinati sulla base di una percentuale dell'avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserva patrimoniale o a copertura di disavanzi pregressi.

La individuazione delle iniziative cui destinare le risorse del Fondo vengono quindi determinate dagli organi Acri potendo contare preventivamente su un ammontare noto di risorse a disposizione.

### *Partner*

All'iniziativa hanno aderito 78 Fondazioni associate che hanno siglato con Acri un protocollo, di durata quinquennale, che regola i reciproci impegni.

### *Risorse disponibili*

Il protocollo ha efficacia a partire dall'esercizio 2012, sul cui Avanzo di gestione netto le Fondazioni aderenti hanno accantonato una quota pari allo 0,3%. L'importo complessivo del Fondo, per la sua prima annualità, è pari a circa 2,5 milioni di euro e il suo utilizzo verrà determinato dagli organi Acri a partire dall'anno 2013.

## PRO-MUOVITI ABRUZZO

L'iniziativa è nata nel 2005 per affrontare in modo intelligente e proficuo il problema dell'immigrazione dando la possibilità a uomini e donne provenienti da paesi extra-comunitari di realizzare le loro idee imprenditoriali, cercando così di favorire il superamento delle principali problematiche legate al sommerso e alla illegalità.

Il progetto si è articolato in diverse fasi. Dopo una prima selezione gli aspiranti imprenditori hanno seguito un percorso formativo in cui hanno acquisito le nozioni di base per svolgere una corretta analisi di fattibilità di una idea imprenditoriale. Successivamente i partecipanti al progetto hanno sviluppato la propria idea imprenditoriale descrivendone il mercato, la concorrenza, i punti di forza-debolezza e la fattibilità finanziaria. Al termine del processo i neo-imprenditori sono stati accompagnati in tutta la fase di *start-up* con varie forme di assistenza contabile e fiscale e con un sostegno eco-

nomico, grazie a un fondo istituito *ad hoc* per facilitare l'accesso al credito bancario e abbattere gli oneri finanziari sui prestiti concessi.

I percorsi formativi si sono svolti di norma presso la sede della CNA regionale a Pescara, ma potevano essere organizzati anche presso strutture provinciali.

### *Partner*

Il progetto è stato realizzato grazie alla *partnership* delle Fondazioni di origine bancaria abruzzesi (Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo) con la CNA regionale, la Caritas e Abruzzo fidi, il fondo rischi dedicato alla garanzia dei prestiti concessi ai neo-imprenditori.

### *Risorse erogate*

L'iniziativa, che si è conclusa nel 2012, ha fatto parte di un più ampio progetto di microcredito per famiglie e piccole imprese volto a promuovere lo sviluppo locale e l'integrazione sociale territoriale e che, nell'anno in oggetto, ha erogato finanziamenti complessivi per circa 2.247 milioni di euro, a sostegno di 100 iniziative.

### FONDAZIONE CON IL SUD

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di espri-

mere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.

### *Partner*

La Fondazione nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal Forum del Terzo Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, dalla Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, dalla Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge.

### *Risorse investite*

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di circa 315 milioni di euro, di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i restanti 115 milioni provenienti dai fondi speciali volontariato (ex D.M. 11.09.2006).

Oltre a tali risorse, nei suoi primi sei anni di attività le Fondazioni aderenti hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l'attività erogativa per circa 169 milioni di euro complessivi.

### *Risultati*

Nel periodo 2007-2012 la Fondazione ha finanziato 240 Progetti Esemplari, 167 programmi di sostegno delle reti di volontariato e l'avvio delle prime tre Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno (Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli).

Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le numerose iniziative promosse, sono state pari a circa 96 milioni di euro, con un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 223.000 euro. Ulteriori 50 milioni di euro sono stati destinati a bandi e iniziative in corso di implementazione a fine 2012 o da avviare nel 2013, oltre a circa 20 milioni di euro destinati al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

PROGETTAZIONE SOCIALE: SOSTEGNO AI PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (EX ACCORDO VOLONTARIATO 23 GIUGNO 2010)

Il 23.06.2010 l'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, gli Organismi di rappresentanza nazionale del Volontariato (Forum Terzo Settore, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol) e gli organi di coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato e dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato ex art. 266/91 (CSVnet e Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione) hanno sottoscritto un accordo di durata quinquennale finalizzato da un lato a rinnovare il sostegno alla Fondazione con il Sud e dall'altro a promuovere e rafforzare l'iniziativa delle Fondazioni a favore del mondo del volontariato.

Relativamente a quest'ultimo profilo, l'accordo è teso a favorire una più equilibrata distribuzione regionale dei fondi ai Centri di servizio, correggendo gli effetti sperequativi derivanti dalla forte concentrazione delle Fondazioni nel Centro Nord del paese, e a stabilizzarne i flussi nel tempo. Al riguardo, l'accordo si è rivelato particolarmente importante e utile nell'ultimo biennio (2011-2012), quando grazie ad esso l'andamento sfavorevole degli accantonamenti ex art. 266/91 è stato compensato da assegnazioni integrative delle Fondazioni (più di 27 milioni di euro nei due anni), evitando così un troppo brusco ridimensionamento dei finanziamenti ai Centri di servizio e garantendo il mantenimento della piena operatività degli stessi. Naturalmente non si è trascurata, in parallelo, la via di una razionalizzazione del sistema e di un innalzamento dei suoi livelli di efficienza, in relazione ai quali l'accordo nazionale ha impegnato tutti gli attori del sistema, in primo luogo i Comitati di gestione e i Centri di servizio, a realizzare concreti interventi.

In questa ampia e articolata cornice si inserisce la previsione di un contributo delle Fondazioni, aggiuntivo rispetto agli accantonamenti (di legge e facoltativi) riservati ai Centri di servizio, destinato a sostenere i progetti delle Organizzazioni di volontariato con erogazioni dirette mediante bandi gestiti di concerto dalle espressioni locali delle parti sottoscrittrici l'accordo.

*Partner*

Le Fondazioni aderenti all'Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010 sono 78.



### *Risorse*

I due cicli di bandi emessi nel 2010 e nel 2011 hanno impegnato in totale 24 milioni di euro: 13 milioni stanziati nel 2010 e 11 milioni nel 2011. Le procedure di assegnazione dei fondi, legate ovviamente anche ai tempi di avanzamento dei progetti finanziati, hanno comportato uno slittamento in avanti nel programma di utilizzo delle somme, facendo sì che i fondi stanziati nel 2011 siano stati messi a bando nel 2012 e ancora in parte da erogare nel 2013.

Di conseguenza, i firmatari dell'accordo nazionale hanno convenuto di differire di un anno l'assegnazione dell'importo previsto per il 2012, pari a 12 milioni di euro. Inoltre, si è convenuto che l'assegnazione di queste risorse avverrà con modalità diverse rispetto a quelle dei primi due cicli, rinviando alle Fondazioni la gestione dei bandi che saranno emessi previa concertazione con il mondo del Volontariato e con i Centri di servizio delle strategie di allocazione dei fondi.

### INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA COLPITE DAL TERREMOTO

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio aquilano, le Fondazioni hanno testimoniato partecipazione e vicinanza alle popolazioni colpite destinando complessivamente oltre 12 milioni di euro per interventi di solidarietà. Di questa somma, circa la metà (6,1 milioni di euro) è stata impegnata dalle Fondazioni per una iniziativa comune, coordinata da Acri, finalizzata ai seguenti obiettivi:

- mettere in sicurezza la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- sostenere la ripresa delle attività economiche, per ricostruire il sistema delle relazioni tra commercio, servizi e popolazione, quale premessa indispensabile per un graduale ritorno alla normalità della vita nella città dell'Aquila e nei 42 comuni della provincia colpiti dal sisma;
- aiutare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto hanno creato l'identità dell'Aquila, per evitare che si trovino costrette a interrompere la loro operatività e avviarsi a un irreversibile degrado o alla definitiva scomparsa;
- favorire la ripresa dell'Università dell'Aquila nella consapevo-

lezza che questa rappresenti, per l'indotto che genera, l'azienda trainante dell'economia aquilana.

Nel corso del 2012 è proseguita l'implementazione delle linee di azione intraprese. In particolare: per il sostegno alla ricostruzione del tessuto produttivo sono stati favoriti 167 interventi finanziari per oltre 6 milioni di euro; si è provveduto al sostegno economico dei più importanti organismi musicali aquilani con un contributo di 2 milioni di euro; si è dato vita al laboratorio di ricerca internazionale nel campo sismico da parte dell'Università dell'Aquila al quale sono stati destinati circa 2 milioni di euro; si è sostenuta, insieme ad altri soggetti finanziatori, la realizzazione della Casa del Volontariato, con un contributo di 140.000 euro che si aggiunge agli altri 210.000 euro messi direttamente a disposizione dalle Fondazioni.

### *Partner*

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 83 Fondazioni.

### *Risorse investite*

6,1 milioni di euro per l'iniziativa comune promossa da Acri, più altri 6 milioni di euro circa erogati dalle singole Fondazioni per iniziative autonomamente definite e realizzate.

INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO-EMILIA COLPITE DAL TERREMOTO

Il sisma che il 20 e il 29 maggio e il 3 giugno del 2012 ha colpito le popolazioni delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia ha generato presso le Fondazioni un forte coinvolgimento emotivo che si è tradotto in una adesione ampia e convinta alla iniziativa di solidarietà promossa dall'Acri, mettendo a disposizione delle collettività interessate circa 5,2 milioni di euro. Tale importo, in aggiunta a quello destinato singolarmente dalle Fondazioni locali, ha portato a circa 24 milioni l'impegno del mondo delle Fondazioni al sostegno delle iniziative di ricostruzione.

A fine anno, l'Acri ha sottoscritto con l'Associazione federativa dell'Emilia-Romagna un protocollo d'intesa per l'impiego delle risorse raccolte. Le risorse sono state destinate al recupero delle strutture scolastiche che hanno subito lesioni per il terremoto, clas-

sificate con la lettera E nei comuni delle province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna, secondo la seguente distribuzione delle risorse per provincia: Modena 45%; Ferrara 34%; Reggio Emilia 11%; Bologna 10%.

### *Partner*

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 78 Fondazioni.

### *Risorse investite*

5,2 milioni di euro per l'iniziativa comune promossa da Acri, più altri 18,7 milioni di euro circa erogati dalle Fondazioni per iniziative autonomamente definite e realizzate.

## R'ACCOLTE. L'ARTE DELLE FONDAZIONI

Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria con l'obiettivo primario di realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime. È stata costituita una banca dati in rete, accessibile dall'area riservata del sito web dell'Acri, che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Il progetto consente non solo di sviluppare una maggiore cooperazione tra le associate per iniziative comuni, ma permette altresì una maggiore diffusione delle conoscenze e informazioni sull'entità e sul valore del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Oltre a identificare il bene culturale e le sue qualità intrinseche, *R'Accolte* si candida a divenire un "laboratorio di ricerca" storico-artistico, in grado di creare le premesse per un'azione finalizzata alla valorizzazione dei beni culturali delle Fondazioni. La base del lavoro può definirsi "anagrafica" per l'essenzialità dei dati rilevati, ma grazie alla conoscenza specifica del singolo bene, alle sue finalità e alla relazione con il contesto culturale e territoriale, rappresenta il solido presupposto per ogni altra azione di approfondimento come la catalogazione, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Il lavoro promosso e sostenuto da Acri è articolato in un impegno conoscitivo di base che si è tradotto in un'operazione complessa di indagine e documentazione, in continuo sviluppo, e condotta con rigore scientifico, anche grazie al lavoro corale degli operatori e collaboratori delle singole Fondazio-

ni, che ha portato alla registrazione e alla consultazione informatica dei dati e delle immagini di oltre 9.700 opere, appartenenti a 63 collezioni d'arte. Alla "tutela oggettiva" del bene, svolta dalle singole Fondazioni, l'Acri ha voluto contribuire attraverso la divulgazione della conoscenza della fisionomia di questo particolare panorama artistico aprendo, lo scorso dicembre, al pubblico esterno il sito "R'Accolte": la banca dati in rete, ora accessibile a tutti (raccolte.acri.it), rende dunque fruibili le informazioni sull'entità e la composizione delle collezioni d'arte, favorendo la diffusione della conoscenza del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni.

Considerato che l'avvio del progetto di catalogazione delle collezioni d'arte delle Fondazioni ha visto l'Emilia Romagna e in particolare Bologna quale soggetto capofila, l'evento di apertura è stato organizzato nella sede della Fondazione del Monte con l'esposizione di opere selezionate provenienti dalle collezioni di 11 Fondazioni. "R'Accolte. *Il Barocco emiliano*. Arte delle Fondazioni on line" è il titolo della mostra con l'esposizione di opere emiliane di età barocca che ha messo in luce il ruolo vitale svolto dalle Fondazioni di origine bancaria dei territori tra Emilia, Romagna e Marche. L'esposizione ha permesso così di evidenziare da un lato il prestigio che la locale scuola artistica ha conquistato tra Sei e Settecento nell'intera Europa, dall'altro la vivacità degli studi moderni che hanno rilanciato sul piano internazionale il prestigio dei suoi protagonisti, dai Carracci a Guido Reni a Giovanni Lanfranco al Guercino a Guido Cagnacci, per continuare, nel Settecento, con Giuseppe Maria Crespi, Donato Creti e i Gandolfi.

### *Partner*

Attualmente a *R'Accolte* aderiscono 55 Fondazioni con 63 collezioni, e sono in corso altre adesioni.

### *Risorse erogate*

Per le spese d'impianto del prodotto informatico e per la realizzazione del sito *R'Accolte*, l'Acri ha sostenuto il costo complessivo di circa 100.000 euro. Per la gestione del progetto la spesa annua è di circa 20.000 euro.

### *Risultati*

Sono state catalogate finora circa 9.739 opere di cui 5.614 dipinti, 1.608 disegni e 651 sculture. La catalogazione comprende anche

un nucleo consistente di circa 1.057 opere tra ceramiche, porcellane, maioliche e vetro. Sono catalogate, inoltre, opere di numismatica (112), stampe (410), arte contemporanea (42) e foto d'autore (165), cui vanno aggiunte opere che comprendono arredi antichi e strumenti musicali (80). Sono in corso di elaborazione e di prossima pubblicazione circa 1.200 schede relative a dipinti, disegni e a una vasta collezione di monete.

#### OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE

L'Associazione *Osservatorio dei Mestieri d'Arte* (OmA) nasce nel 2010 su proposta dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e diviene associazione senza scopo di lucro delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, con sede e personale specializzato a Firenze presso l'Ente Cassa di Risparmio. La partecipazione si è immediatamente estesa anche ad altre Fondazioni italiane interessate a valorizzare, conservare e tutelare il patrimonio storico artistico, con particolare riferimento all'artigianato artistico di qualità. L'allargamento a tutto il territorio nazionale di questa esperienza di successo vuole rappresentare un contributo alla rinascita della qualità, all'occupazione qualificata dei giovani e all'immagine di un paese che deve gran parte del patrimonio storico e culturale all'abilità e alla competenza degli artigiani del passato. La rivista bimestrale "OmA" che riunisce la redazione composta da componenti designati dalle Fondazioni di origine bancaria aderenti all'Associazione, il portale web, la newsletter mensile e il blog dei giovani artigiani "OmA Ventiquaranta" sono alcuni degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione delle Fondazioni per promuovere i mestieri d'arte in contesto nazionale e estero, con l'obiettivo di creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità culturali e approfondire i temi della qualità delle produzioni. OmA persegue i suoi obiettivi mediante un'articolata attività editoriale, conferenze, convegni, workshop e didattica a sostegno dei mestieri d'arte.

#### *Partner*

Attualmente fanno parte dell'Associazione OmA 14 Fondazioni di origine bancaria: l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Livorno, Fondazione del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato,

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

### *Risorse impegnate*

Le Fondazioni aderenti all'Associazione OMA sostengono una quota associativa annuale di 5.000 euro che dà diritto alla presenza con una pagina nella Rivista bimestrale e a uno spazio illimitato sul portale *web* e si riservano la partecipazione con ulteriori risorse finanziarie a seconda dei progetti proposti in sede di consiglio direttivo.

### TENDER TO NAVE ITALIA

Si tratta di un vasto progetto che utilizza la navigazione a vela per favorire processi di crescita e integrazione a favore di giovani appartenenti a categorie svantaggiate o a rischio. To Nave Italia ha sviluppato una metodologia che consente a ragazzi portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti resi fragili dal disagio familiare o sociale di vivere il mare da vicino, navigando a vela per cinque giorni lungo le coste del Tirreno su Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Il Brigantino è stato costruito nel 1993 rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo: è lungo 61 metri e largo 9, ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare, oltre l'equipaggio, 24 ospiti. Nell'occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Nave Italia ha navigato lungo tutte le coste italiane.

Le Fondazioni di origine bancaria si sono affiancate alla Fondazione Tender to Nave Italia per realizzare il progetto, i cui obiettivi sono al contempo terapeutici e formativi. La navigazione a vela, infatti, è unica per efficacia nell'insegnare regole di convivenza, rispetto degli altri e dell'ambiente, limiti e pregi di ciascuno e di se stessi. Un'efficacia misurata con specifici indicatori, come il livello di autostima, che la vita di bordo può rapidamente modificare. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da organizzazioni di volontariato e scuole operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio giovanile.

### *Partner*

La Fondazione to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha ricevuto nel 2012 il sostegno di 17 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Carical, Fondazione Cariparo, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Carige, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cariparma, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia, Fondazione De Mari Savona), da Fondazioni con il Sud e dalla Consulta Regionale delle Fondazioni Toscane, dalla Consulta Fondazioni Lazio, con il coordinamento e il patrocinio di Acri.

### *Risorse*

Le risorse impiegate complessivamente nel 2012 dalle Fondazioni ammontano a 391.500 euro.

### *Risultati*

Nella stagione 2012 sono stati portati a termine 28 progetti, che hanno coinvolto 377 ragazzi, 161 specialisti di 28 tra scuole, ospedali e associazioni ONLUS.

### **IRST – ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI**

L'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) è interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.

Operativo dal 2007 all'interno delle strutture dell'ex Ospedale Civile di Meldola, l'IRST s'inserisce nell'articolato processo di costituzione dell'Area Vasta Romagna.

L'IRST, quale centro dall'alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di dialogare con le più qualificate strutture nazionali e internazionali di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto ideale per condurre ricerca ad alto livello e vocato alla formazione di personale medico e infermieristico.

L'istituto si prefigge di:

- assumere il ruolo di nodo centrale e guida nel campo della ricerca clinica, biologica e traslazionale in ambito di Area Vasta Romagna, regionale e nazionale;
- garantire un approccio globale al paziente oncologico;
- favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali;
- accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici;
- sperimentare nuovi modelli organizzativi così da potenziare e migliorare le relazioni tra i nodi della rete oncologica dell'Area Vasta;
- garantire la qualificazione dei professionisti e l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione;
- sviluppare e implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di eccellenza.

### *Partner*

L'IRST è nato dall'integrazione di risorse pubbliche (le quattro Aziende Unità sanitarie Locali di Forlì, Ravenna, Rimini e Cesena più il Comune di Meldola) e risorse private (l'Istituto Oncologico Romagnolo e 6 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Faenza, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo).

### *Risorse investite*

La società ha un capitale sociale di 15,1 milioni di euro, di cui 4,2 milioni sono stati sottoscritti dalle 6 Fondazioni aderenti al progetto, cui si aggiungono risorse che annualmente vengono erogate per progettualità specifiche.

### *Risultati*

L'Istituto può contare su 36 posti letto e 16 posti in *day hospital* divisi tra le sedi di Meldola, Forlì e Cesena. Il personale è composto da circa 300 persone fra medici, ricercatori, infermieri e personale amministrativo.

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI

Il progetto "Il Quotidiano in Classe", lanciato dall'Osservatorio



Permanente Giovani-Editori nel 2000 e realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, porta nelle scuole secondarie di secondo grado italiane alcune tra le più importanti testate nazionali affinché possano diventare strumenti per una moderna forma di educazione civica. La lettura dei giornali, guidata da insegnanti preventivamente “formati” in relazione al progetto, contribuisce a spingere i giovani a interrogarsi sul mondo che li circonda, a comprenderlo meglio e dunque a scegliere con più libertà e consapevolezza. Sviluppare negli studenti una solida coscienza critica è il primo indispensabile passo per renderli parte realmente attiva e consapevole della società, artefici e protagonisti del futuro del Paese. Il progetto ha così promosso, e tiene vivo, un confronto ampio riguardo al ruolo che l’informazione e i media, in particolare la carta stampata, possono giocare nella sfida a favore della crescita dei giovani.

Il sistema delle Fondazioni di origine bancaria collabora ormai da diversi anni con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per la realizzazione del progetto attraverso l’erogazione di contributi nell’ambito dei rispettivi territori. Il convegno “Giovani Lettori, Nuovi cittadini”, a cui negli anni hanno partecipato alcune tra le più alte cariche istituzionali del Paese, è divenuto ormai un appuntamento tradizionale che fa dialogare l’editoria, le Fondazioni e il mondo della scuola per condividere esperienze, idee, progetti e strategie con l’obiettivo di sviluppare il senso di responsabilità del mondo dei media nella formazione dei giovani e dei cittadini di domani.

### *I partner*

Le Fondazioni che hanno dato singolarmente su base territoriale il proprio supporto nell’anno in oggetto sono 24:

Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione BNC, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione

Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Pietro Manodori-Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Sicilia.

### *Le risorse erogate*

Le risorse messe a disposizione nel 2012 nei territori di riferimento dalle Fondazioni aderenti sono state complessivamente, pari a circa euro 500.000.

### *Risultati*

Alla tredicesima edizione del progetto, nell'anno scolastico 2011-2012, hanno partecipato 2.018.720 studenti delle scuole superiori.

## PROGETTO DI TERAPIA GENICA PER PREVENIRE IL RIGETTO NEI TRAPIANTI

Si tratta di un progetto triennale (2010-2012) che si propone di affrontare il problema del rigetto cronico degli organi trapiantati attraverso la terapia genica e viene sviluppato da un *network* di tre centri: l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo (che è anche Centro Coordinatore), il Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa (CORIT) di Padova, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

I trapianti (di rene, cuore o fegato) registrano una probabilità di successo del 90% a un anno dall'intervento chirurgico. Ma i risultati a lungo termine –10/15 anni– non sono altrettanto positivi. Ciò è dovuto al fatto che i farmaci antirigetto in uso hanno eliminato quasi del tutto il rigetto acuto (quello che si verifica entro un mese dal trapianto), ma non sono in grado di contrastare quello che i medici chiamano rigetto cronico, una forma di danno progressivo all'organo che si manifesta negli anni e porta pian piano alla perdita delle funzioni degli organi trapiantati.

Il lavoro dei ricercatori del Mario Negri negli scorsi anni aveva aperto una strada nuova per affrontare questo problema ancora irrisolto nella medicina del trapianto, ma vi era la necessità di svolgere ulteriori verifiche precliniche. È quello che hanno deciso di fare in team i gruppi di ricerca dell'Istituto Mario Negri, del CORIT, dell'ICGEB. Utilizzando un modello di rigetto cronico messo a punto nei primati, i ricercatori impiegano nuovi vettori virali e studiano

l'efficacia del trasferimento genico nell'impedire il rigetto cronico nel trapianto di rene, poichè esso rappresenta un paradigma per future applicazioni in tutti gli altri trapianti di organi solidi.

### *Partner*

I sopra richiamati istituti di ricerca assicurano il necessario apporto scientifico al progetto, mentre il sostegno economico è fornito da 2 Fondazioni di origine bancaria: la Fondazione Cariplo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il progetto è inoltre patrocinato dalla Fondazione ART per la Ricerca sui Trapianti.

### *Risorse erogate*

Le due Fondazioni finanziatrici hanno erogato un contributo complessivo per il triennio 2010-2012 di circa 1.100.000 euro (distribuiti in quote uguali dai due finanziatori).

### PROGETTI REGIONALI SPECIALI DELL'AIRC – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO NELLA REGIONE VENETO

A partire dal 2005, la tipologia dei progetti sostenuti da AIRC si è arricchita di una nuova formula, i “Progetti regionali speciali”, che hanno l'obiettivo principale di dare respiro alla ricerca locale potenziando i gruppi e le strutture maggiormente attive che già operano nei diversi ambiti regionali. I Progetti Regionali di AIRC privilegiano le ricerche che, nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia delle neoplasie, assicurano una diretta applicazione clinica e sostengono progetti di ricerca di ampio respiro che abbiano obiettivi raggiungibili attraverso l'interazione e la collaborazione di più gruppi di ricerca operanti nella stessa Regione, complementari tra loro.

Nel Veneto si sono conclusi i due progetti strategici per il miglioramento delle terapie contro il cancro, focalizzati sull'influenza del microambiente sullo sviluppo del tumore. I progetti hanno avuto una dimensione importante e hanno coinvolto 12 unità operative, per un totale di più di cento scienziati, in ricerche su tumori ematici e solidi. Obiettivo di questi studi è stato quello di individuare quali elementi presenti nel micro-ambiente influenzano la crescita neoplastica, e in tal modo creare le premesse per disegnare nuovi farmaci in grado di inibire i fattori negativi che favoriscono l'espansione della neoplasia.

### *Partner*

L'iniziativa è stata co-finanziata in parti uguali da AIRC, Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

### *Risorse erogate*

Le Fondazioni hanno erogato per il progetto un contributo complessivo di 1,8 milioni di euro (con quote di 900.000 euro ciascuna), su uno stanziamento totale di 2,7 milioni di euro.

### COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: INIZIATIVA ACRI IN BURKINA FASO

Sulla base dei risultati positivi ottenuti dall'iniziativa Fondazioni4Africa in Senegal e Nord Uganda, promossa da quattro Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma) per la prima volta insieme in una logica di sussidiarietà, di valorizzazione di percorsi di sviluppo già intrapresi e di massimizzazione dell'impatto complessivo degli interventi sostenuti, il Consiglio dell'Acri ha approvato la proposta della "Commissione per l'attività delle Fondazioni nei Paesi in via di sviluppo" di dare avvio a un progetto più ampio in grado di coinvolgere diverse Fondazioni italiane, a favore di un altro Paese africano: il Burkina Faso.

Il progetto consiste in azioni di inclusione finanziaria delle popolazioni locali e della "diaspora", con interventi volti al rafforzamento istituzionale e organizzativo delle istituzioni di micro finanza, all'educazione finanziaria, all'offerta di prodotti di credito e investimento per sostenere attività produttive nelle aree rurali. L'iniziativa, che valorizzerà il ruolo centrale svolto dalle donne in attività generatrici di reddito, tenderà ad innescare meccanismi virtuosi di promozione allo sviluppo integrato di filiera, in cui risorse a dono verrebbero incrementate da risorse a credito, così da sostenere interventi di dimensioni diverse e produrre un impatto complessivo più ampio. Un elemento caratterizzante dell'intera iniziativa è la valorizzazione del ruolo che le associazioni della diaspora burkinabè svolgono in interventi di co-sviluppo e nella promozione di partenariati tra territori tra Italia e Burkina Faso.

Per quanto riguarda la *governance*, è stato istituito un apposito "Comitato di Indirizzo", con la responsabilità di orientamento, impulso e supervisione di tutte le fasi dell'intervento, da quella di progettazione esecutiva a quella di attuazione. L'iniziativa ha già

avviato la fase di progettazione esecutiva e, nella compagine dei soggetti attuatori, è stato identificato un primo nucleo di ONG sulla base di criteri di competenza territoriale/tematica e di capacità di *networking*. A questo nucleo potranno poi aggiungersi altri partner in funzione di specifiche esigenze che si manifesteranno nel corso della progettazione esecutiva/attuazione, oltre al coinvolgimento di una o più associazioni della diaspora burkinabè. L'intervento potrebbe, inoltre, sostenere forme di investimento produttivo avviate in Burkina da imprenditori locali, imprenditori italiani o migranti.

In collegamento con le azioni sopradescritte (attività nel settore della micro finanza, delle filiere di produzione agricola, dell'imprenditorialità femminile), verranno individuati specifici ambiti in cui sostenere organizzazioni di rappresentanza (associazioni di produttori, associazioni di imprenditrici, sindacati, ecc.) e soggetti pubblici coinvolti a livello locale o nazionale che potrebbero essere accompagnati nell'elaborazione di *policies* capaci di rendere più efficienti e trasparenti i meccanismi di *governance* di questi settori.

Nel progetto saranno coinvolte associazioni della diaspora burkinabè presenti in Italia e attive nel loro Paese d'origine in progetti di sviluppo comunitario e di solidarietà; potranno essere organizzate in Italia attività di formazione, assistenza tecnica, rafforzamento istituzionale (anche nell'ottica di una possibile e progressiva strutturazione in reti e federazioni regionali o nazionali) e potrà essere organizzato in Burkina un accompagnamento continuativo e concreto nella realizzazione dei progetti di sviluppo che queste organizzazioni stanno già implementando o che intendono avviare nelle loro comunità d'origine, al fine di rendere tali interventi realmente coerenti con i piani di sviluppo decisi a livello locale, garantire un'adeguata collaborazione con soggetti della società civile della comunità di provenienza, assicurare risultati efficaci e sostenibili degli interventi di co-sviluppo.

Con questa iniziativa l'Acri, oltre ai benefici che potranno derivare dalla collaborazione tra le Fondazioni, ha inteso porre all'attenzione del mondo della cooperazione internazionale l'approccio delle Fondazioni di origine bancaria ai temi dello sviluppo, attraverso una azione corale che veda coinvolte il maggior numero di Fondazioni in un intervento di carattere innovativo ed esemplare.

### *Partner*

Attualmente all'iniziativa hanno aderito 30 Fondazioni.

### *Risorse*

La nuova iniziativa prevede un intervento con orizzonte triennale (2013-2015) e per il primo anno è stato stanziato un importo di 1,5 milioni di euro.

#### VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO DEI MIGRANTI: PROTOCOLLO D'INTESA ABI-ACRI

Il fenomeno migratorio in Italia ha raggiunto dimensioni non trascurabili in termini di volumi e di contributo al sistema economico. Le rimesse assumono un ruolo importante poiché evidenziano il legame del migrante con il proprio Paese di origine e suscitano un interesse crescente a livello nazionale e internazionale sul ruolo che queste risorse possono avere per lo sviluppo dei contesti di provenienza.

Ciò considerato, l'Acri e l'Abi alla presenza dell'allora Ministro per l'Integrazione, Andrea Riccardi, alla vigilia dell'88ª Giornata Mondiale del Risparmio, hanno presentato un protocollo d'intesa, di portata biennale e rinnovabile, con il quale si impegnano a collaborare fra loro e a stimolare le proprie associate per la realizzazione di iniziative utili a valorizzare le rimesse degli immigrati dall'Italia verso i loro Paesi d'origine.

Dalle esperienze che nei loro differenti ruoli le Fondazioni associate all'Acri, da un lato, e le banche associate all'Abi, dall'altro, hanno finora maturato in questo campo, emerge che ci sono spazi per ottimizzare l'efficacia delle rimesse dei migranti verso i loro Paesi d'origine con obiettivi che travalichino il semplice sostegno immediato alle spese dei famigliari rimasti in patria. Sempre più chiaramente si vanno, infatti, evidenziando da parte dei migranti bisogni di allocazione delle risorse finanziarie più complessi e funzionali al fine di dare anche un contributo allo sviluppo dei loro Paesi.

L'Acri intende consolidare e ampliare i risultati finora raggiunti nell'ambito di "Fondazioni4Africa" e di altri progetti sostenuti da fondazioni italiane, promuovendo la diffusione di modelli di valorizzazione dei risparmi dei migranti presenti in Italia, attraverso in particolare la partecipazione di banche, operatori di *money transfer*, istituzioni di microfinanza dei Paesi di origine dei migranti, nonché attori della società civile e associazioni di migranti.

Da anni il CeSPI (Centro Studi Politiche Internazionali), in collaborazione con l'Abi, studia il fenomeno della bancarizzazione dei

migranti in Italia e il possibile legame fra rimesse e sviluppo e, sulla base dell'esperienza maturata nel progetto "Fondazione4Africa", ha collaborato alla stesura dell'attuale protocollo.

La canalizzazione delle rimesse prevista dal protocollo si basa su tre premesse: 1) le rimesse devono essere collocate all'interno di un più ampio processo di allocazione del risparmio dei migranti, rispetto al quale è necessario creare strategie e prodotti adeguati; 2) l'inclusione finanziaria diviene la chiave di volta sia per una maggiore integrazione socio-economica tanto dei migranti, quanto delle loro famiglie rimaste nel Paese di origine, sia per un maggiore impatto sullo sviluppo economico dello stesso; 3) solo un approccio di sistema può assicurare volumi che garantiscano la sostenibilità della struttura di collegamento messa a punto tra intermediari finanziari dei due Paesi

#### FUNDER35. UN FONDO PER L'IMPRESA CULTURALE GIOVANILE

Lo stato attuale delle imprese culturali giovanili è caratterizzato da una forte fragilità strutturale e operativa, e dalla dipendenza da finanziatori pubblici e privati. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'esistenza delle imprese culturali giovanili è intimamente legata al ciclo di vita dei progetti per i quali ricevono occasionali finanziamenti che molto di rado riescono a innescare processi capaci di garantire un'attività più consolidata e costante. Il presente bando è frutto di un'iniziativa a carattere sperimentale di durata triennale (2012-2014), promossa da 10 Fondazioni di origine bancaria ed è nata nell'ambito dell'attività della Commissione per le Attività e i Beni culturali dell'Acri. Il bando intende selezionare e accompagnare le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Pertanto, il contributo si configura come un incentivo destinato a un numero limitato di soggetti che, oltre a distinguersi per la qualità dell'offerta culturale, nonché per una corretta politica del lavoro, si prefiggano chiari obiettivi di sostenibilità economica tramite specifici progetti di miglioramento. Sono sostenuti interventi tesi all'efficienza gestionale e finalizzati a rendere sostenibili nel tempo tali imprese e le loro attività attraverso:

- azioni mirate al consolidamento/valorizzazione della struttura organizzativa (come ad esempio iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei servizi interni tramite percorsi di formazione e innesto di competenze manageriali);

- azioni finalizzate al rinnovamento delle modalità e degli strumenti di produzione (funzionali al rafforzamento, all'estensione, alla differenziazione dell'offerta quando non addirittura alla riconversione delle attività, attraverso *start up* di nuove iniziative);
- azioni orientate all'attivazione di collaborazioni stabili (ad esempio attraverso il meccanismo della residenza artistica) e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del settore nella prospettiva di realizzare economie di scopo e di scala.

Per quanto riguarda il bando 2012, su un totale di 59 progetti pervenuti ne sono stati finanziati 15 (25%). Al fine di valorizzare l'attività di supporto alle imprese selezionate, oltre a quella di finanziamento, lo scorso giugno sono state organizzate due giornate di formazione in cui si sono affrontati temi quali il *fund raising*, l'accesso al credito, la forma giuridica dell'imprenditoria culturale e il regime fiscale del soggetto.

#### *Partner*

L'iniziativa è promossa e sostenuta dalle seguenti 10 Fondazioni: Cariplo, capofila del progetto, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

#### *Risorse*

Per l'anno 2012, l'ammontare del fondo è stato di 1.070.000 euro di cui 900.000 sono stati destinati ai vincitori del bando e 170.000 per sostenere i costi di gestione. Con riferimento all'anno 2013, l'ammontare del fondo è di 1.000.000 di euro da destinare totalmente ai vincitori del bando.

### **4.1.7 Localizzazione delle iniziative**

L'attività erogativa delle Fondazioni si è sempre caratterizzata per lo stretto legame con la comunità di appartenenza, frutto di uno storico radicamento territoriale ereditato dalle originarie Casse di Risparmio, ma anche requisito prescritto alle Fondazioni dalla normativa di settore e dalle conseguenti disposizioni statutarie.



Anche i dati del 2012, illustrati in questo paragrafo, confermano puntualmente il fenomeno (Tab. 4.17).

Alla regione di appartenenza, ovvero alla provincia per le Fondazioni più piccole che ad essa riferiscono la propria competenza territoriale, viene destinata una quota preponderante dell'attività erogativa: il 91,2% degli importi e il 96,7% del numero di iniziative, in linea con la rilevazione dell'anno precedente.

Anche le risorse assegnate oltre i confini regionali mantengono invariate, salvo modesti riallineamenti, le destinazioni registrate nel 2011: alle erogazioni indirizzate ad altre ripartizioni geografiche va il 4,6% degli importi, alle erogazioni a valenza nazionale il 2,5%, e a quelle destinate a regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione l'1,7%.

Il volume di risorse destinato a questo tipo di interventi (al di fuori del perimetro regionale) si stabilizza perciò attestandosi su valori non trascurabili, pur se minoritari in senso relativo, soprattutto tenendo conto dello scenario in cui essi sono maturati. Uno scenario di crisi molto acuta, in cui le Fondazioni hanno da un lato dovuto rimodulare verso il basso l'entità dei contributi concessi, e dall'altro sono state oggetto di sempre più pressanti richieste di sostegno da parte delle realtà locali a esse più prossime.

L'aver mantenuto stabile la quota riservata agli interventi di più lontano "orizzonte" testimonia il consolidamento, nelle Fondazioni, di una visione della propria missione che, sebbene certamente proiettata in prevalenza sul territorio di riferimento, non esclude dalla sua prospettiva uno sguardo ad ambiti più allargati e problematiche di più ampio respiro; esercitando così, le Fondazioni nel loro insieme, un ruolo di natura sistemica coerente con il grado di responsabilità a cui sono sovente richiamate dalle istituzioni e dalla pubblica opinione.

Un altro significativo punto di vista in merito alla destinazione territoriale delle erogazioni riguarda la distribuzione per area geografica delle stesse, descritta nella Tab. 4.18.

Relativamente a questo profilo di analisi si è proceduto, come negli anni passati, a un assestamento dei dati desunti dal censimento delle erogazioni deliberate dalle Fondazioni, onde tenere conto in modo completo degli impegni assunti dalle stesse nei confronti della Fondazione con il Sud, in attuazione dell'accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010, che hanno previsto anche nel 2012 la destinazione di 20 milioni di euro, da liquidare nel 2013.

Per la contabilizzazione di tali impegni le Fondazioni non hanno infatti adottato un unico criterio: mentre la maggior parte ha iscritto l'impegno tra le delibere dell'anno 2012, per un totale di circa 13,4 milioni, alcune altre hanno registrato l'importo tra i fondi per future erogazioni (per un totale di 6,4 milioni di euro). Se si fosse tenuto conto esclusivamente degli importi deliberati nell'anno, la seconda quota sopra richiamata non avrebbe potuto essere conteggiata tra le risorse indirizzate dalle Fondazioni nel 2012 verso le regioni del Sud. Si è quindi ritenuto opportuno rettificare, esclusivamente ai fini dell'elaborazione della Tab. 4.18, l'evidenza riveniente dall'archivio delle erogazioni deliberate, aggiungendo l'importo di 6,4 milioni di euro a quelli destinati al Sud e Isole; in tal modo la tabella, omogeneamente a quelle degli anni precedenti, offre un'evidenza più completa delle risorse messe a disposizione delle regioni meridionali.

Analizzando i dati è bene ricordare che la distribuzione geografica delle erogazioni è influenzata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le Fondazioni presenti al Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

Il Nord raccoglie la quota maggiore di erogazioni: il 69,5% degli importi e il 65,1% del numero di interventi. Rispetto al 2011 i dati della macro-area Nord mostrano un riallineamento interno a vantaggio del Nord Ovest, che passa da 37,9% a 39,8% degli importi, a fronte di un calo del Nord Est da 33,5% a 29,7%.

Il Centro, in leggero progresso, ottiene il 24,0% degli importi (era 21,9% nel 2011) e il 24,0 % del numero delle erogazioni (24,9% nel 2011).

Il Sud e Isole è sostanzialmente stabile nella posizione dello scorso anno, con solo due decimi di punto in meno di incidenza riguardo agli importi e un leggero aumento relativamente al numero di iniziative. Nelle valutazioni in ordine a questo dato si deve ricordare che, come già riferito, la "copertura" delle regioni meridionali da parte delle Fondazioni è in parte affidata anche all'operatività della Fondazione con il Sud, uno strumento di cui le Fondazioni si sono dotate, in cooperazione con il mondo del Volontariato, proprio a questo scopo. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche quantitative e qualitative dell'intervento di questa Fondazione si rinvia al paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*.

## ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Terminato l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro complesso si presenta ora, in questa parte del capitolo, un'analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse<sup>27</sup>.

### 4.1.8 Quadro sintetico

Gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati sono esposti nella Tab. 4.19 .

In merito ai gruppi formati secondo la dimensione patrimoniale delle Fondazioni, la prima evidenza dei dati riguarda la forte concentrazione delle somme erogate. Le Fondazioni Grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, distribuiscono il 75,2 % dell'importo complessivo erogato e realizzano il 41,8% degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni Piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle Grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,6% in termini di importo e per il 9,2% del numero di iniziative.

Una Fondazione Grande realizza nell'anno in media 516 progetti di importo unitario di 78.225 euro, una Fondazione Piccola attua invece mediamente 113 iniziative di 7.431 euro cadauna.

Gli altri gruppi dimensionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra 135 e 245, e importi medi unitari tra 13.700 e 31.000 euro.

Passando alla dimensione geografica, si osserva che le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 73,2% dell'importo complessivo e per il 65,5% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord aumenta rispetto al 2011 la forbice tra il Nord Ovest e il Nord Est, a favore del primo, sia per gli importi erogati (nel 2012: 42,9% contro 30,3% del Nord Est; nel 2011, rispettivamente 41,4% e 34,5%) che per il numero di interventi realizzati (nel 2012: 34,0% nel Nord Ovest e 31,5% nel Nord

---

<sup>27)</sup> Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la nota metodologica posta dopo il Capitolo 5.

Est; nel 2011, rispettivamente 34,5% e 32,0%).

Il Centro aumenta la propria quota rispetto all'anno precedente attestandosi al 23,0% delle erogazioni e al 23,6% del numero di iniziative (nel 2011 erano, rispettivamente, 20,6% e 24,2%).

Le Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole, pur in leggero progresso rispetto al 2011, erogano la quota largamente minoritaria del totale erogazioni. Numericamente esse contano per il 13,6% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 3,8% quanto a importo e per l'10,9% sul numero di interventi.

Il differenziale tra il Centro Nord e il Sud si conferma anche relativamente al numero di iniziative e ai valori medi di attività: il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord Ovest (443), si attesta intorno alle 240 iniziative nel Nord Est e 175 al Centro e 201 nel Sud e Isole. L'importo unitario medio degli interventi si attesta a 54.796 euro nel Nord Ovest, 41.805 euro nel Nord Est e 42.615 euro nel Centro; si riduce notevolmente nel Sud e Isole (15.267 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (Tab. 4.20) evidenzia, com'è naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni Grandi e quelle ubicate nel Centro e Nord indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro: il gruppo dimensionale delle Grandi destina a questa classe di intervento oltre la metà del totale erogato (53,4%); nelle ripartizioni geografiche centro-settentrionali le risorse destinate a erogazioni di questo "taglio" pesano tra il 42% e il 56% circa del totale erogato. Nel Sud e Isole la quota in argomento si riduce a poco meno del 24%, mentre per contro il 55,7% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro (di cui il 34,0% inferiori a 25.000 euro).

Soffermandoci ancora su questo raggruppamento geografico, e sempre riguardo alle erogazioni di limitato importo, è da rimarcare che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è notevolmente più alta che nelle altre ripartizioni: essa raggiunge il 10,8% degli importi erogati, contro il 2,1% rilevato nel Nord Ovest, il 3,0% nel Nord Est ed il 3,1% nel Centro.

Il dato relativo a queste erogazioni di importo unitario più modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le Grandi, esse

incidono in misura molto marginale (1,3%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque significativamente superiore al dato medio complessivo (2,9%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni Piccole (19,8%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (Tab. 4.21), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno il peso più significativo tra le Fondazioni del Nord Est e tra le Medio-grandi, dove assumono un'incidenza rispettivamente del 19,5% e 24% contro il 12,5% rilevato a livello complessivo.

#### **4.1.9 Settori di intervento**

L'analisi in questo paragrafo si concentra sulla distribuzione per settori beneficiari degli importi erogati da parte dei diversi raggruppamenti di Fondazioni, evidenziando gli scostamenti di maggior rilievo rispetto alla media complessiva. (Tab. 4.22).

Concentrando l'esame sui sette settori di maggior intervento (che assorbono complessivamente il 95,3% del totale erogato) si osserva che:

- nel settore Attività culturali e artistiche si evidenzia una delle rare similitudini di andamento tra le Fondazioni Grandi e Piccole, in entrambe le quali il settore si colloca al di sotto della media complessiva (rispettivamente 29,8% e 29,0% contro 31,6%), mentre in tutti gli altri gruppi dimensionali le erogazioni nel settore presentano un'incidenza significativamente più alta (da 32,1% a 41,7%). Relativamente ai raggruppamenti geografici, l'importanza del settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna il 43,8 % delle risorse;
- per quanto riguarda l'Educazione, istruzione e formazione, il confronto con il dato complessivo è lievemente a sfavore delle Fondazioni Grandi (14,2% contro 15,0% complessivo) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano incidenze maggiori (tra il 15,7% e il 21%). Dal punto di vista geografico il settore mostra una forte concentrazione nel Nord Est: la ripartizione geografica che è la sola a superare il dato generale con il 19,6%; tutte le altre ripartizioni sono inferiori al dato generale con una punta minima nel Sud e Isole che si attesta al 5,0%;
- il settore Assistenza sociale (che incide per il 12,9% a livello complessivo), mostra una rilevanza maggiore tra le Fondazioni

- Grandi (14,8%) e, ancor di più, tra quelle del Nord Ovest (17,9%). Particolarmente bassa è invece l'incidenza nelle Fondazioni piccole (5,7%) e in quelle del Sud e Isole (3,2%);
- il settore Ricerca mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove supera in misura consistente la quota della media nazionale (18,2% contro il 12,3%). Sempre al di sopra della media, ma più prossime ad essa, si collocano le Fondazioni Grandi (14,0%) e del Centro (15,2%). Il peso del settore è invece molto modesto tra le Fondazioni Piccole e Medie, dove interessa rispettivamente solo il 3,5% e il 3,7% delle somme erogate;
  - nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza i gruppi dimensionali di Fondazioni Grandi e Medio-grandi sono gli unici al di sotto della media, rispettivamente con 11,8% e 11,9% contro il 12,1%. Secondo la ripartizione geografica, è invece il Nord Ovest a evidenziare il maggior peso del settore, con una quota di incidenza del 15,1% mentre in questo caso è il Nord Est a registrare valori inferiori al dato generale (8,8%);
  - lo Sviluppo locale segna la più bassa incidenza nelle Fondazioni Medio-piccole (4,8% contro il 5,7% di media nazionale) seguito dalle Fondazioni Grandi poco al di sotto della media con 5,4%, mentre è superiore alla media complessiva negli altri gruppi dimensionali. A livello di gruppi territoriali si registra invece uno scostamento negativo rispetto al dato nazionale nel solo raggruppamento del Nord Est (1,3%).
  - il settore Salute pubblica (che incide per il 5,7% a livello complessivo), mostra percentuali superiori alla media tra le Fondazioni Piccole (16,9%). Nei raggruppamenti territoriali le ripartizioni geografiche evidenziano percentuali superiori al dato complessivo, tranne il Nord Ovest, che presenta invece una incidenza del settore particolarmente bassa (4,1%);

#### **4.1.10 Beneficiari delle iniziative**

Con lo stesso metodo di analisi del paragrafo precedente, anche qui, con riferimento ai soggetti beneficiari, si esaminano i principali scostamenti rispetto ai risultati complessivi delle Fondazioni (Tab. 4.23).

Come rilevato a livello generale per tutti i gruppi dimensionali e geografici si osserva una netta prevalenza, tra i beneficiari, dei sog-

getti privati (69,2% degli importi assegnati), con punte verso l'alto nelle Fondazioni Grandi (70,1%) e incidenza invece meno pronunciata nelle Fondazioni Medio-grandi e nelle Piccole (65,5%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord Ovest (75,4%).

La distribuzione degli importi assegnati alle singole categorie di soggetti beneficiari da parte dei vari raggruppamenti di Fondazioni, in confronto a quella complessiva, presenta le seguenti caratteristiche.

La categoria Fondazioni assorbe una percentuale molto superiore<sup>28</sup> nel Nord Ovest (37,6% contro 31,5% della media generale) mentre registra i dati più bassi nelle Fondazioni Piccole (11,5%) e nelle Fondazioni del Sud e Isole (11,3%).

Gli Enti locali sono in posizione di prevalenza assoluta nei gruppi delle Fondazioni Piccole (24,7%) e in quelle del Centro (25,6%).

Per quanto riguarda gli Altri soggetti privati registrano percentuali significativamente più alte del dato generale (16,2%): le Fondazioni Piccole (28,8%) quelle Medio-grandi (26,3%) e le Medio-piccole (22,1%). Anche maggiori sono gli scostamenti registrati nelle ripartizioni geografiche: al Sud e Isole le percentuali sono largamente superiori alla media complessiva (30,5%) mentre le Fondazioni del Nord Ovest registrano percentuali inferiori (10%).

Gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo rispetto al dato generale dell' 11,4% nel Sud ed Isole (21,4%), mentre registrano le minori incidenze nelle Fondazioni del Centro (8,3%) e nelle Piccole (8,5%).

Tra le altre categorie di soggetti considerate, aventi peso minore:

- le Altre Associazioni pesano di più tra le Fondazioni Piccole (12,6%), nel Nord Ovest (17,3%) e nel Sud e Isole (15,1%);
- le Organizzazioni di volontariato presentano in tutti i raggruppamenti dimensionali, tranne che nelle Fondazioni Grandi (5,3%) un'incidenza superiore al dato complessivo, con valori oscillanti tra il 6,1% e il 8,1%. Tra le ripartizioni geografiche i valori sono più prossimi a quello medio generale; il più basso (4,6%) si registra nel Nord Est.

<sup>28)</sup> Si osservi, al riguardo, che in questa ripartizione si concentra la maggior parte delle Fondazioni di comunità operanti nel Paese e sono altresì attive alcune importanti Fondazioni strumentali costituite dalle Fondazioni di origine bancaria di grande dimensione.

#### 4.1.11 Tipo di Intervento

Anche per questa variabile si evidenziano i profili dei singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto al totale (Tab. 4.24). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare quanto segue:

- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni Medio grandi (32,3% contro 26,7% complessivo), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord Ovest (33,4%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un valore maggiore tra le Fondazioni del Nord Ovest (24,3%) e in quelle Medio-piccole (20,3%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni Medie e nel Sud ed Isole (rispettivamente 10,5% e 6,6%);
- la Costruzione e ristrutturazione di immobili pesa maggiormente tra le Fondazioni Grandi e tra le Piccole (17,0% e 17,3% contro 16,5% complessivo). A livello territoriale la maggiore incidenza è nel Nord Est (26,9%), mentre al Nord Ovest si riduce al 6,4%;
- le erogazioni per il Sostegno alla Ricerca mostrano una maggiore consistenza nei gruppi di Fondazioni Grandi e nel Sud e Isole (con incidenze rispettivamente di 9,1% e 15,9%, contro una media dell'8,0%).

#### 4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.1.5 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello complessivo con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene il ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (Tab. 4.25), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *granting*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord Ovest (95,6%) e tra le Fondazioni Grandi (90,6%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccano una punta molto significativa nelle Fondazioni Medio-grandi (15,2%) e nel Centro (15,1%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni



mostra scostamenti pronunciati, rispetto ai dati complessivi, nelle Fondazioni Medio-grandi e Piccole: rispettivamente il 19,6% e il 21,5% contro il dato generale del 9,4%, mentre nei gruppi territoriali è il Nord Est (17,4%) che presenta lo scostamento maggiore.

Passando a esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.26), si osservano alcune significative eccezioni alla prevalenza dei contributi su domande di terzi rilevata a livello generale: nel Centro (42,6% contro 64,1%) e nelle Medio-grandi (45,4%) il dato relativo a questa modalità si colloca molto al di sotto della media complessiva. Sono infatti i progetti propri, cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni, che in tali realtà assumono il peso maggiore (decisamente di più del valore registrato su base nazionale, pari a 22,6%) assorbendo il 46,6% nelle Fondazioni Medio-grandi e il 41,8% in quelle del Centro.

L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse, che nella media nazionale riguarda il 13,3% delle erogazioni, assume un rilievo maggiore nelle Fondazioni del Nord ovest (21,3%) e in quelle Piccole (17,3%). Lo strumento del bando è invece poco utilizzato nelle regioni del Sud e Isole (9,0%) e pressoché assente nel Nord Est (1,5%).

Un ultimo approfondimento è dedicato agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori: le cosiddette erogazioni *in pool* (Tab. 4.27). Solo nelle Fondazioni Grandi esse presentano un'incidenza superiore alla media nazionale (15,5% contro 13,4%), mentre il raggruppamento che fa minor ricorso a questo tipo di progettualità è quello delle Piccole (5,1%). A livello geografico, il Nord Ovest evidenzia una più spiccata propensione verso le erogazioni della specie in esame, impegnando in esse il 27,1% delle risorse; all'opposto, nelle Fondazioni del Centro la modalità di intervento in questione è utilizzata in misura solo residuale, con meno dell'1,1% degli importi assegnati.

## **4.2 Gli investimenti correlati alla missione**

### **4.2.1 Un breve inquadramento teorico**

Come anticipato nell'introduzione del Capitolo si sta sempre più affermando, anche in Italia, una visione evoluta dell'attività delle

Fondazioni, che in linea con l'orientamento già affermatosi a livello internazionale, tende a perseguire gli scopi istituzionali anche tramite l'investimento delle risorse patrimoniali. In tale contesto, si attribuisce all'investimento non solo la finalità propria di conseguire i proventi, ma anche quella di raggiungere gli obiettivi statutari, orientando l'impiego delle disponibilità in settori e verso soggetti le cui caratteristiche operative e qualitative siano in linea con quelle proprie della Fondazione. Si parla in questi casi di *Mission Related Investment* (MRI).

Per descrivere gli MRI si può far riferimento a una frase, molto esplicativa e di forte impatto, tratta da un documento illustrativo sugli MRI redatto dalla Trillium Asset Management Corporation, una società leader che opera in maniera innovativa negli USA nell'investimento sostenibile e responsabile: "Investire senza avere alcun riguardo all'impatto sociale o allo sviluppo può comportare dei seri problemi alla struttura degli investimenti che si tenderà successivamente a risolvere con la politica delle erogazioni. È come se da un lato si premesse sull'acceleratore e dall'altro, contemporaneamente, si frenasse".

Gli MRI, dunque, possono essere intesi come uno strumento grazie al quale un soggetto erogativo, quale una Fondazione, riesce a moltiplicare l'effetto della propria azione nei settori di intervento indirizzando sugli stessi sia gli investimenti che i proventi da questi generati.

Agli MRI si attribuiscono in genere due caratteristiche principali: la prima è quella di favorire l'avvicinamento dell'operatività delle organizzazioni agli obiettivi definiti dalla missione, grazie alla selezione degli investimenti che tende a escludere quelli che contrastano con i principi di base della missione. La seconda è l'ampliamento della gamma di strumenti per perseguire i propri scopi istituzionali, contemplando anche l'investimento come mezzo per concretizzare le aspirazioni definite nella *mission*.

Questo approccio rappresenta la forma probabilmente più avanzata nel quadro dei cosiddetti investimenti responsabili, che si inseriscono in un ampio spettro di comportamenti che vanno, come appena illustrato, dal cosiddetto "*screening* negativo" (che esclude alcune categorie di investimento considerate eticamente sconvenienti, come ad esempio nei settori della produzione di armi e delle forniture militari, del tabacco, degli alcolici, ecc.), passando per lo "*screening* positivo" (che orienta gli investimenti verso prodotti

finanziari aventi contenuto etico, come ad esempio le energie rinnovabili), sino a giungere, appunto, ai *Mission Related Investment*, in cui l'investitore svolge un ruolo attivo nella ricerca di opportunità di investimento che consentano, insieme alla generazione di una adeguata redditività, di perseguire gli obiettivi di missione.

Nelle accezioni sopra richiamate, è "investitore responsabile" quel soggetto che nelle proprie scelte utilizza, in modo consapevole, oltre ai classici criteri economico-finanziari (rendimento, rischio, liquidabilità, scadenza, trattamento fiscale, ecc.), altre variabili basate su principi etici, sociali e/o ambientali.

È opportuno chiarire che la relazione tra investimento responsabile e scarsa o nulla redditività oltre a non essere automaticamente verificata è inappropriata, poiché esistono opportunità di reddito anche in questo settore, del tutto paragonabili a quelle offerte dagli investimenti tradizionali non legati alla missione. Il tema è particolarmente rilevante per le Fondazioni che, in materia di impiego delle risorse patrimoniali e di adeguato rendimento, debbono osservare precise disposizioni di legge<sup>29</sup>, che impongono loro di investire il patrimonio nel rispetto dei principi della prudenza e della diversificazione, "al fine di conservarne il valore e di ottenerne una adeguata redditività". A tal fine le Fondazioni possono avere partecipazioni in società e, nel caso in cui queste siano strumentali alla loro attività, ne possono detenere il controllo. Infine le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili da destinare al reddito. La deroga al principio generale dell'adeguata redditività è ammessa solo nel caso di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Va osservato, dunque, che la normativa di riferimento delle Fondazioni, anche se non cita esplicitamente gli investimenti responsabili, nel delineare i criteri che sovrintendono l'attività di impiego del patrimonio, da un lato richiama che le Fondazioni operano secondo principi di moralità, dall'altro tende ad esaltare la valenza istituzionale degli investimenti e il riflesso che questi dovrebbero produrre sulla collettività e sullo sviluppo del territorio. Di fatto

<sup>29)</sup> D.lgs. n. 153/90, art. 5, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, commi 1 e 3-bis.

vengono ripresi tutti gli elementi distintivi dell'investimento correlato alla missione, quando si raccomanda il collegamento con gli scopi istituzionali propri della Fondazione e con quelli del territorio di riferimento<sup>30</sup>; inoltre, in relazione all'investimento in beni mobili e immobili, quando la norma cita, quale unica deroga al principio dell'adeguata redditività dell'impiego del patrimonio, la loro strumentalità all'azione.

Le motivazioni sottostanti le decisioni di investimento delle Fondazioni in correlazione alla propria missione possono essere diverse, ma riconducibili a due specifiche fattispecie:

- in primo luogo, in quanto consente loro di perseguire gli obiettivi di missione con una prospettiva di lungo periodo. A differenza del finanziamento di progetti attraverso l'utilizzo di risorse erogative, che normalmente si realizzano nell'arco di uno o due anni, gli investimenti responsabili possono sostenere attività nel lungo periodo, fornendo solide e stabili basi alle iniziative promosse;
- in secondo luogo, perché questi investimenti innescano un importante effetto "leva", o moltiplicativo, sia in termini quantitativi che di ambiti di applicazione: si sostengono iniziative coerenti con la missione e, al contempo, si generano risorse per alimentare l'attività erogativa ordinaria; inoltre, si amplia il campo di azione nei settori di interesse delle Fondazioni, integrando l'attività erogativa con investimenti correlati in settori contigui.

Gli strumenti e le forme tecniche che possono assumere gli MRI sono quelle tradizionali degli investimenti finanziari, per cui si possono avere partecipazioni azionarie, investimenti obbligazionari, in quote di fondi, ecc.

In merito alla partecipazione azionaria si osserva che, data la facilità con cui l'investimento si realizza, essa è assai diffusa e assume un aspetto preponderante, anche se più recentemente sta acquisendo una sempre maggiore frequenza l'impiego del patrimonio in fondi di investimento, dedicati esplicitamente ai settori di operatività istituzionale.

---

<sup>30</sup>) L'art. 7, comma 1, in particolare prevede per gli investimenti patrimoniali un "collegamento funzionale con le [loro] finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".

Un'altra modalità di realizzare gli MRI è il *community investing*, una forma di finanziamento che mira a generare risorse e opportunità per le persone economicamente svantaggiate o che hanno difficile accesso ai tradizionali canali di finanziamento creditizio, favorendone l'inclusione finanziaria.

A questa categoria possono essere ricondotte le esperienze delle Fondazioni nel settore del Microcredito con iniziative in partnership con soggetti attivi nel comparto come Banca Popolare Etica, Banca Etica Adriatica, Banca Prossima e Extrabanca e alcuni fondi di investimento quale il Fondo Microfinanza 1.

La valenza di questi investimenti si concretizza nella possibilità di raggiungere settori, persone o aree geografiche marginali, e quindi nell'allargamento (e in alcuni casi nel completamento) del mercato finanziario che ne deriva.

Gli interventi realizzati, oltre che favorire l'accesso al credito ad attività o gruppi di persone che altrimenti ne resterebbero escluse o penalizzate, producono un effetto riflesso dovuto all'impatto che il finanziamento erogato ha, o può avere, sull'intera comunità in cui il progetto è inserito, ampliando, in tal modo, i benefici ben oltre i confini dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Agli effetti ora descritti spesso si affianca un altro fattore che contribuisce a elevare l'impatto sociale del finanziamento e cioè l'attività di consulenza finanziaria, l'accompagnamento nella fase di progettazione, la creazione di reti territoriali, la formazione nel campo economico-finanziario, ecc.

Tali aspetti qualificano le operazioni di finanziamento a favore del terzo settore (o settore non profit), e in particolare gli interventi di microcredito e/o di microfinanza in paesi in via di sviluppo o in altri contesti di marginalità socio-economica.

In breve, questi interventi producono degli effetti virtuosi che vanno al di là del mero finanziamento, innescando processi di crescita non solo economica ma anche culturale nelle collettività di riferimento.

Un altro diffuso esempio di impiego del patrimonio per finalità istituzionali sono gli investimenti finalizzati, indirettamente, allo sviluppo economico del territorio di riferimento, dell'intero Paese, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera (ad esempio a sostegno della sanità o della ricerca scientifica o della cultura o del sistema delle infrastrutture, ecc.).

Anche in questo caso, la modalità di realizzazione dell'investi-

mento assume le tradizionali forme della partecipazione azionarie in società che operano direttamente per lo sviluppo economico del territorio locale o a vantaggio dell'intero Paese (nei settori delle infrastrutture, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, ecc.) o attraverso la partecipazione a iniziative comuni di investimento attuate tramite fondi immobiliari o specializzati, ad esempio, nelle operazioni di *venture capital* o di *private equity*.

#### 4.2.2 La situazione attuale

Al fine di proporre un quadro descrittivo sufficientemente ampio e, per quanto possibile, esaustivo del panorama dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni appare utile estendere l'analisi qui sviluppata, dedicando un commento all'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni tramite l'impiego delle risorse patrimoniali, cioè gli MRI di cui si è dianzi trattato. A tale proposito si descriveranno i risultati dell'indagine che è stata condotta sulla base delle informazioni contenute nei bilanci di esercizio 2011, raffrontando queste con i dati relativi al 2010 e 2009, con riferimento agli investimenti finanziati con le sole risorse patrimoniali, escludendo quelli effettuati con risorse destinate all'attività istituzionale generate dai flussi di reddito e rilevati, quindi, nella tradizionale attività erogativa.

Sono stati censiti gli investimenti delle Fondazioni correlati alla missione, nel senso appena descritto, comprendendo sia le partecipazioni assunte in società, che la sottoscrizione di quote di fondi o altre forme di investimento, sempre facendo riferimento alle somme effettivamente versate alla data di chiusura del bilancio e non a quelle sottoscritte.

Nei bilanci del 2011 gli investimenti correlati alla missione si attestano complessivamente a 3.533 milioni di euro e rappresentano il 7,1% del totale attivo e l'8,2% del patrimonio.

Nei confronti dell'anno precedente si registra una variazione positiva di 92 milioni di euro (+2,7%), che è circa la metà di quella rilevata nel 2010 (+205 milioni e +6,3%) rispetto al 2009.

Il quadro generale che era emerso sulla base dei dati tratti dai bilanci 2009 e 2010, viene confermato: il settore Sviluppo locale risulta essere di gran lunga quello cui va la maggioranza delle risorse investite con oltre il 90% del totale.

Alcuni settori mostrano, anche se in misura diversa, un incre-

mento degli investimenti ad eccezione dell'Educazione, istruzione e formazione e della Salute pubblica per i quali si conferma il trend di riduzione.

Nella tabella viene proposto un confronto fra i dati relativi ai tre anni, distinti per settore, mentre nelle due successive tabelle i dati sono distinti fra investimenti in partecipazioni, da un lato, e investimenti in fondi e in altri strumenti finanziari, dall'altro.

La disaggregazione del dato globale permette di osservare come l'aumento complessivo di 92 milioni di euro degli investimenti connessi alla missione derivi da un maggiore investimento netto in fondi e strumenti finanziari, piuttosto che in assetti partecipativi, il cui ammontare totale presenta una flessione dovuta principalmente all'adeguamento del valore delle azioni detenute ai prezzi di mercato piuttosto che ad una riduzione vera e propria degli assetti partecipativi stessi.

Infatti l'investimento in partecipazioni è, ovviamente, più stabile rispetto a quello in fondi di investimento e altre attività finanziarie (tipicamente obbligazioni e titoli di credito) e non registra particolari variazioni se non nella valutazione di fine anno.

Al contrario, l'investimento in fondi e in altri strumenti finanziari fa segnare complessivamente un incremento di 138 milioni, come nel precedente esercizio.

I settori maggiormente coinvolti sono lo Sviluppo locale e l'Assistenza sociale, mentre sia nel settore dell'Educazione, istruzione e formazione che in quello della Salute pubblica la scadenza, nel corso dell'esercizio, di prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative in quei campi ha determinato la riduzione delle somme investite rispetto al 2010.

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (milioni di euro)								
Settori	2011	%	2010	%	2009	%	Δ 2011/10	Δ 2010/09
SVILUPPO LOCALE	3.185	90,2	3.117	90,6	2.923	90,3	68	194
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	135	3,8	128	3,7	114	3,5	7	14
ASSISTENZA SOCIALE	73	2,0	46	1,3	37	1,2	27	9
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	67	1,9	80	2,3	101	3,1	-13	-21
RICERCA	38	1,1	31	0,9	22	0,8	7	9
SALUTE PUBBLICA	21	0,6	24	0,7	26	0,7	-3	-2
FONDI ETICI	12	0,3	13	0,4	11	0,3	-1	2
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ	2	0,1	2	0,1	2	0,1	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.533</b>	<b>100,0</b>	<b>3.441</b>	<b>100,0</b>	<b>3.236</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>205</b>

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (Somme investite in partecipazioni - milioni di euro)					
Settori	2011	2010	2009	Δ 2011/10	Δ 2010/09
SVILUPPO LOCALE	2.608	2.653	2.626	-45	27
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	124	117	84	7	33
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	5	5	4	0	1
ASSISTENZA SOCIALE	12	20	15	-8	5
SALUTE PUBBLICA	12	12	12	0	0
RICERCA	8	8	7	0	1
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ	2	2	2	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.771</b>	<b>2.817</b>	<b>2.750</b>	<b>-46</b>	<b>67</b>



<b>Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (Somme investite in fondi e in altre forme - milioni di euro)</b>					
<b>Settori</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Δ 2011/10</b>	<b>Δ 2010/09</b>
SVILUPPO LOCALE	577	464	297	113	167
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	11	11	30	0	-19
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	62	75	97	-13	-22
ASSISTENZA SOCIALE	61	26	22	35	4
SALUTE PUBBLICA	9	12	14	-3	-2
RICERCA	30	23	15	7	8
FONDI ETICI	12	13	11	-1	2
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>762</b>	<b>624</b>	<b>486</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

La crescita degli investimenti nei settori dello sviluppo locale e dell'assistenza pubblica è quasi totalmente da attribuire al maggior investimento in fondi collegato ai versamenti effettuati nel 2011 dalle Fondazioni nel Fondo F2i (+96 milioni), nel Fondo Microfinanza (+7 milioni) e in altri come, ad esempio, il Fondo Social and Human Purpose (+20 milioni).

Il settore Sviluppo locale è quello verso il quale sono canalizzate la maggioranza delle risorse dato che questo settore include la partecipazione azionaria che 65 Fondazioni detengono in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un ammontare di 1.050 milioni di euro.

L'operazione effettuata a fine 2003 ha coinciso con la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la cui missione è stata ampliata a seguito del processo di privatizzazione.

La CDP, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha esteso la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese, al settore della ricerca e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc. CDP inoltre sostiene gli Enti pubblici offrendo loro servizi di assistenza e consulenza e mettendo a disposizione attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

Nello specifico, l'attività di finanziamento della società si articola in due principali filoni di operatività:

- il primo si occupa del finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, enti locali e altre strutture afferenti allo Stato, utilizzando quale fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale. Nel 2012, CDP aveva oltre 100 miliardi di euro di crediti per finanziamenti, e una raccolta di 240 miliardi di euro attraverso il canale postale.

Sempre in questo ambito, CDP può anche utilizzare il risparmio postale per finanziare iniziative, realizzate anche da privati, purché siano operazioni di interesse pubblico da questi ultimi promosse, nonché assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico;

- il secondo si occupa del finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche (con un volume di circa 12,2 miliardi nel 2011). Per far fronte a questa attività CDP raccoglie risorse attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli, in particolare obbligazioni (nel 2011, circa 36 miliardi complessivi).

Le Fondazioni, inoltre, hanno diffuse partecipazioni in società che hanno forti legami con il territorio di riferimento e operano per lo sviluppo economico dello stesso. Sono, per lo più, società che gestiscono le infrastrutture come le autostrade (circa 769 milioni di euro ripartiti fra le più importanti: Atlantia S.p.A. a livello nazionale; a livello regionale l'Autostrada Torino Milano S.p.A., l'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., la Società per l'Autostrada di Alemagna Mestre-Belluno S.p.A.) o gli aeroporti locali (oltre 52 milioni di euro per le società che gestiscono quelli delle città di Firenze, di Verona, di Pisa, di Treviso, di Venezia, di Sarzana), oppure le municipalizzate e le società a capitale misto pubblico-privato che operano nella distribuzione di energia (gas e elettricità, quali ad esempio Delmi S.p.A., Iren S.p.A., A2A S.p.A., Snam-Retegas Spa, Terni Energia S.p.A. e, a livello locale, tra le altre, la Dolomiti Energia S.p.A., la IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., che insieme ad altre sommano un investimento complessivo di 267 milioni di euro), o che hanno finalità di promozione del tessuto economico locale, essendo attive nei settori che spaziano dalla promozione del turismo a quella dell'artigianato, alla rivalutazione di aree urbane degradate, o che gestiscono le fiere e i mercati locali

(a titolo di esempio di piccole e medie realtà che operano a livello locale, l'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, la Fiera di Forlì S.p.A., la Rimini Fiera S.p.A., la Terme di Acqui S.p.A., la Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.).

Fra gli investimenti partecipativi merita citare quelli in banche la cui operatività è particolarmente attenta a segmenti di clientela svantaggiata, che avrebbero difficile accesso ai tradizionali canali finanziari e creditizi, per le condizioni sociali ed economiche (disoccupati, occupati a basso reddito o non in grado di offrire garanzie, immigrati, ecc.). Rientrano tra questi casi le partecipazioni in Banca Prossima (che vede oltre alla Banca Intesa San Paolo, partecipare la Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunte recentemente la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), che è particolarmente vicina alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative sociali; la Banca Popolare Etica (Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio di Prato) e la Banca Etica Adriatica – Eticredito (partecipata dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Fano e Cassa di Risparmio di Lugo): due istituti di credito la cui gestione, improntata sulla base dei principi fondanti della Finanza Etica, cercano di coniugare l'etica e l'operatività bancaria; la Extrabanca (i cui principali azionisti sono la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali), una banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia.

Per quanto riguarda l'investimento non partecipativo, quindi in fondi o in obbligazioni, nel settore dello sviluppo locale, meritano di essere citati, fra gli altri, il Fondo F2i e il Fondo Microfinanza 1, nonché il sostegno finanziario offerto alla società Atlantia S.p.A. tramite la sottoscrizione di obbligazioni.

Il Fondo F2i, uno dei principali fondi italiani, è attivo nel settore delle infrastrutture, nella distribuzione di energia. Il Fondo raccoglie adesioni fra molti investitori istituzionali e, in particolare, 26 Fondazioni hanno già versato oltre 257 milioni di euro (il totale versato era pari a 160 milioni nel 2010 e 111 nel 2009) a fronte dell'impegno a sottoscrivere quote per 440 milioni.

La missione del Fondo è quella di affermarsi come investitore e *partner* di lungo periodo, contando sulle seguenti leve:

- gli *sponsor*, costituiti da primarie istituzioni finanziarie in Italia che forniscono a F2i supporto professionale e finanziario e un capillare *network* di relazioni e penetrazione sul territorio;

- il *management*, che comprende professionisti del settore con qualificate esperienze e competenze industriali e finanziarie;
- il settore d'intervento, quello delle infrastrutture, che in Italia presenta rilevanti opportunità d'investimento, nell'ambito sia di processi di modifica di assetti societari sia di processi di sviluppo, tenuto conto del rilevante *gap* infrastrutturale che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il Fondo Microfinanza 1, nel quale l'investimento ammonta a 40 milioni di euro (33 nel 2010), è di recente costituzione e investe almeno l'80% delle proprie disponibilità finanziando oppure partecipando al capitale delle MFI (*Micro Finance Institutions*) che a loro volta concedono piccoli prestiti, nell'ottica di sostenere attività artigiane e la piccola imprenditoria realizzata da lavoratori del Paese emergenti o delle fasce sociali che sarebbero escluse dai tradizionali canali finanziari.

La ripartizione geografica degli interventi realizzati dal fondo vede a pari livello l'America Latina e l'Asia con il 37% delle risorse per ciascuna, poi l'Europa dell'Est con il 15% e l'Africa con l'11%; l'allocazione delle risorse è per il 70% nel debito e per il resto nell'*equity*.

Per quanto riguarda la società Atlantia, come si è già ricordato in precedenza, oltre all'investimento azionario va segnalato quello obbligazionario che ammonta a 12 milioni di euro, in crescita rispetto ai 4 milioni del 2010.

Il settore dell'Arte, attività e beni culturali con 135 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 128 del 2010, rappresenta il 3,8% di tutte le risorse investite e si pone al secondo posto per importanza. Nel suo ambito operano 30 società la cui attività spazia dalla editoria alla organizzazione e realizzazione di opere teatrali e musicali. Anche in questo settore si possono elencare, a mero titolo di esempio, società a operatività locale come la Polymnia Venezia S.r.l. che sta realizzando un importante progetto relativo alla creazione di un polo museale, la Euterpe Venezia S.r.l., attiva nel settore musicale, la Teatri S.p.A. che nel Trevigiano promuove iniziative teatrali e concertistiche, la Carima Arte S.r.l. che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico nella zona di Macerata, la RiminiCultura S.r.l., attiva a Rimini, la società Palazzo del Governatore S.r.l. che in Alessandria sta realizzando uno spazio museale ed espositivo, grazie al recupero di un immobile storico.

Nel settore dell'Assistenza sociale sono impiegati complessiva-

mente 73 milioni di euro, pari al 2,0% del totale degli MRI; il dato è in sensibile crescita rispetto al 2010 (27 milioni, +60%), dovuta all'incremento degli investimenti in fondi che, grazie ai versamenti effettuati, passano da 26 milioni a 61.

Nell'ambito di questo settore di attività si collocano i progetti di *housing sociale* cui le Fondazioni attribuiscono particolare importanza.

Con il termine *housing sociale* si fa riferimento a un programma di interventi che prevede l'offerta di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l'assenza di un'offerta adeguata. La soluzione del problema del disagio abitativo è fortemente sentita anche a livello governativo, come testimoniano le norme varate negli ultimi anni, tra cui il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, col quale si è data una definizione di abitazione in regime di *housing sociale* come una "unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie". L'*housing sociale* si pone quindi l'obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità.

Il tema dunque rientra pienamente fra gli scopi istituzionali delle Fondazioni che già da qualche anno operano con interventi volti ad arginare il problema dell'emergenza abitativa dei soggetti che pur non rientrando nei parametri per l'assegnazione delle case popolari, non sono in grado di accedere a un'abitazione a prezzi di mercato (come giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, giovani professionisti, studenti e immigrati).

In tale contesto, l'azione condotta dalle Fondazioni si concretizza sia partecipando a fondi specializzati nell'investimento di risorse nell'*housing sociale*, sia attraverso autonome iniziative realizzate anche in *partnership* con altre Fondazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fondi specializzati, la

sperimentazione positiva di singole Fondazioni ha consentito di offrire al Governo la proposta di un piano di edilizia sociale da attuare attraverso un fondo nazionale: il *Fondo Investimenti per l'Abitare-FIA* che realizzerà nei prossimi anni 20.000 alloggi da dare in locazione a canoni ridotti del 40-50% a studenti universitari, anziani, giovani coppie, lavoratori a basso reddito, immigrati con un posto di lavoro.

Il Fondo FIA è promosso e gestito da CDP Investimenti Sgr, società partecipata al 70% da CDP Spa e al 15% ciascuna dall'Acire e dall'Abi, e ha ricevuto sottoscrizioni per oltre 2 miliardi di euro. CDPI Sgr, per conto del FIA, ha assunto delibere di investimento preliminari non vincolanti per 478,5 milioni di euro in 16 fondi locali, gestiti da 10 Società di gestione del risparmio immobiliari. Per 13 di essi CDPI Sgr ha preso delibere definitive di sottoscrizione per 300 milioni di euro, relative a 72 progetti immobiliari. Tra questi, a titolo di esempio, merita di essere citato il Fondo Parma Social House che ha in corso 7 progetti per complessivi 852 alloggi. Il Fondo Federale Immobiliare Lombardia, ex Abitare Sociale 1, gestito da Polaris Investimenti Italia SGR, catalizza risorse in ambito lombardo ed è impegnato a dare concrete risposte al disagio abitativo con modalità innovative, affrontando tale disagio secondo prospettive non convenzionali. Nato su iniziativa della Fondazione Cariplo è stato il primo fondo etico dedicato all'*housing sociale*. Attualmente il fondo gestisce 26 progetti per 280 milioni di euro relativi alla realizzazione di 1.940 alloggi sociali. Sempre in ambito FIA è da segnalare anche l'avvio, nel corso del 2011, del Fondo Emilia Romagna Social Housing che ha già assunto delibere di investimento per oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di circa 400 alloggi in Emilia Romagna.

Per ciò che riguarda le iniziative realizzate al di fuori del FIA e svolte in *partnership* con altre Fondazioni, è di esempio la costituzione in Piemonte del Fondo *Social and Human Purpose*, alla cui sottoscrizione hanno concorso Fondazione Crt, Fondazione Sviluppo e Crescita-Crt, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Gestito da Ream Sgr S.p.A., nel 2011 ha raccolto dalle Fondazioni circa 41 milioni di euro con un sensibile aumento rispetto all'anno precedente. Il Fondo è suddiviso in due comparti (Immobiliare sociale ad uso collettivo e Campus universitari) e gli investimenti

sono indirizzati prevalentemente in Piemonte e Valle d'Aosta. Le risorse sono destinate a favore di asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, e *housing sociale* temporaneo.

Gli investimenti correlati alla missione non trascurano inoltre il settore dell'Educazione e istruzione nel cui ambito vanno menzionati i 62 milioni di euro impiegati per la sottoscrizione di obbligazioni bancarie finalizzate al sostegno di interventi edilizi di istituzioni universitarie. Il dato mostra una flessione rispetto al 2010 e al 2009 dovuta allo scadere nel corso dell'anno di parte delle obbligazioni.

Nel settore della Ricerca gli MRI sommano, a fine 2011, 38 milioni di euro con un aumento del 22% rispetto al 2010, articolati in 8 milioni sotto forma di partecipazioni e in 30 milioni in fondi di investimento. L'aumento di 7 milioni di euro è da registrarsi fra gli investimenti in fondi, mentre quello partecipativo rimane invariato. L'attività svolta dalle società partecipate e dai fondi di investimento in questo settore si concretizza nell'assunzione di partecipazioni dirette e indirette in enti, imprese e società che svolgono attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, delle scienze della vita e di altre aree ad alto contenuto innovativo, nonché il trasferimento sul piano industriale e tecnologico dei risultati dell'attività di ricerca.

Le società partecipate sono 14 fra le quali rilevano la Biofund S.p.A. e la Siena Biotech S.p.A., oltre alla Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., alla Democenter-Sipe Centro Servizi per l'Innovazione, alla Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l, alla Romagna Innovazione S.r.l., alla Veneto Nanotech S.c.p.a..

Per quanto riguarda l'investimento in fondi si menzionano il Fondo TTVenture e il Fondo Toscana Innovazione, cui sono da attribuire gli incrementi delle somme investite nel settore.

Il primo è il più importante fondo italiano di *venture capital* dedicato al trasferimento tecnologico: la sua caratteristica peculiare è quella di privilegiare investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico in *joint-venture* tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei materiali. A fine 2011, 8 Fondazioni avevano investito circa 20 milioni di euro, con un incremento di 4 milioni dei 53 previsti dagli impegni di sottoscrizione. I principali interventi del fondo sono rappresentati dall'avvio di alcune società: la BlueGreen, specializzata nell'identificazione e nella produzione di molecole bioattive per il trattamento

di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; la Directa Plus, focalizzata su due principali piattaforme nano-tecnologiche con diverse applicazioni industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alla batteria al litio, ai chip elettronici; la BiOnSil, che è uno *spin-off* dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che opera nel settore biotecnologie (la società sviluppa *kit* per la diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche inibitori farmacologici che potrebbero risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici); la Biouniversa, *spin-off* dell'Università del Salento, concluso insieme alla realtà napoletana Vertis Sgr, concentrata sul settore della diagnostica con l'obiettivo, per la fase di *start-up*, di realizzare *biomarkers* in ambito cardiovascolare e oncologico-pancreatico.

L'investimento nel Fondo Toscana Innovazione è di 10 milioni di euro ed è aumentato di 3 milioni nel corso dell'ultimo anno. Esso vede la partecipazione, oltre alla Regione Toscana, di 11 Fondazioni (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Livorno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Monte dei Paschi di Siena). Il fondo opera a livello regionale a favore delle piccole e medie imprese operanti in Toscana, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento nella regione, sostenendole anche in fase di *start-up*, e che siano attive in settori ad alto contenuto tecnologico o innovativo. Settori di particolare interesse sono l'aerospaziale, l'ambiente e le energie rinnovabili, l'automazione industriale, la meccanica avanzata, la domotica, la fotonica, le biotecnologie, l'ottica avanzata, la microelettronica. Ma anche tutti i settori tradizionali oggetto di innovazione tecnologica di processo o di prodotto. Gli interventi del Fondo sono diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate con una dimensione indicativa dei singoli investimenti compresi tra 500.000 e 5 milioni di euro, con un limite di 1.500.000 di euro all'anno per singola impresa. Il periodo di detenzione delle partecipazioni è indicativamente compreso tra i 3 e i 7 anni.

Attualmente il fondo ha investito in 17 aziende impiegando una somma di 24 milioni di euro.



In conclusione di questa analisi degli investimenti correlati alla missione si può affermare che il fenomeno è presente nel panorama delle Fondazioni, in particolare nella forma di investimenti partecipativi in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento.

Le possibilità di ampliamento di queste modalità di investimento sono significative, sia per la maggiore sensibilità delle Fondazioni nei confronti di questa tematica, sia per l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di correlazione con la missione delle Fondazioni.

L'affiancamento dei MRI alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, quale opportunità per amplificare il loro impatto nei vari settori di intervento, sta registrando un sempre maggiore interesse e potrà generare ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

TABELLE RELATIVE  
ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

*Avvertenza*

**L'eventuale discallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle ed il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione**



Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2012-2011)				
Voci	2012		2011	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
1) Tipologia di erogazioni:				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,9	49,1	2,7	46,5
- di importo superiore a 5.000 euro	84,6	48,0	85,6	50,5
b) erogazioni pluriennali	12,5	2,9	11,7	3,0
2) Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	46,3	1,7	43,5	1,9
- da 250 a 500 mila euro	12,0	1,5	13,4	1,7
- da 100 a 250 mila euro	13,9	3,6	13,9	3,6
- da 25 a 100 mila euro	15,6	12,9	17,1	14,4
- da 5 a 25 mila euro	9,3	31,2	9,4	31,9
- fino a 5 mila euro	2,9	49,1	2,7	46,5

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2012-2011)

Settori	2012			2011		
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo milioni di €
	Interventi	%		Interventi	%	
Arte, Attività e Beni Culturali	7.872	35,5	305,3	9.179	36,9	335,4
Educazione, Istruzione e Formazione	3.427	15,4	144,8	4.032	16,2	127,0
Assistenza Sociale	2.712	12,2	124,5	2.766	11,1	152,7
Ricerca	1.244	5,6	118,5	1.506	6,0	156,3
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	2.682	12,1	117,3	2.858	11,5	99,2
Sviluppo Locale	1.379	6,2	55,4	1.451	5,8	50,0
Salute pubblica	1.129	5,1	54,6	1.048	4,2	103,6
Protezione e Qualità Ambientale	354	1,6	18,4	426	1,7	27,7
Famiglia e Valori connessi	218	1,0	17,4	346	1,4	27,0
Sport e Ricreazione	1.117	4,9	8,6	1.220	4,9	12,7
Prevenzione della Criminalità e Sicurezza Pubblica	17	0,1	0,4	14	0,1	0,2
Diritti Civili	35	0,2	0,3	25	0,1	0,3
Religione e Sviluppo Spirituale	18	0,1	0,2	35	0,1	0,5
<b>Totale complessivo</b>	<b>22.204</b>	<b>100,0</b>	<b>965,8</b>	<b>24.906</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092,5</b>

100,0

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Arte, attività e beni culturali (2012-2011)							
Sotto-Settori	2012			2011			
	Numero Interventi	%	Importo milioni di €	Numero Interventi	%	Importo milioni di €	
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	974	12,4	83,7	1.255	13,7	89,7	26,7
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	2.101	26,7	80,6	2.279	24,8	69,7	20,8
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.*	2.335	29,7	35,7	2.692	29,3	56,1	16,7
Attività dei musei	376	4,8	31,4	414	4,5	20,2	6,0
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	345	4,4	14,9	341	3,7	15,3	4,6
Attività di biblioteche e archivi	212	2,7	6,2	298	3,2	10,6	3,2
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc.)	382	4,9	5,8	436	4,8	4,4	1,3
Non classificato	1.147	14,4	46,9	1.464	16,0	69,4	20,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.872</b>	<b>100,0</b>	<b>305,3</b>	<b>9.179</b>	<b>100,0</b>	<b>335,4</b>	<b>100,0</b>

\* Questa voce raccoglie una miscellanea di iniziative pluri-ambito o che non hanno trovato collocazione nelle voci della griglia di rilevazione.

<b>Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione (2012-2011)</b>								
<b>Sotto-Settori</b>	<b>2012</b>			<b>2011</b>				
	<b>Numero</b>		<b>Importo</b>	<b>Numero</b>		<b>Importo</b>		
	<b>Interventi</b>	<b>%</b>	<b>milioni di €</b>	<b>Interventi</b>	<b>%</b>	<b>milioni di €</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
Istruzione superiore	391	11,4	52,4	407	10,1	46,3		36,4
Istruzione primaria e secondaria	1.474	43,0	35,7	1.710	42,4	44,9		35,4
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	417	12,2	24,1	656	16,3	14,2		11,1
Crescita e formazione giovanile	478	13,9	8,8	655	16,2	10,8		8,5
Non classificato	667	19,5	23,8	604	15,0	10,8		8,6
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.427</b>	<b>100,0</b>	<b>144,8</b>	<b>4.032</b>	<b>100,0</b>	<b>127,0</b>		<b>100,0</b>

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2012-2011)

Sotto-Settori	2012			2011		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Servizi sociali	2.178	80,3	112,0	2.342	84,7	126,4
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	178	6,6	4,4	149	5,4	3,6
Non classificato	356	13,1	8,0	275	9,9	22,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.712</b>	<b>100,0</b>	<b>124,5</b>	<b>2.766</b>	<b>100,0</b>	<b>152,7</b>
						<b>100,0</b>



Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2012-2011)

Tipologie di destinatari	2012			2011		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Disabili	629	28,9	47,9	718	30,7	47,1
Anziani	440	20,2	21,9	469	20,0	33,3
Minori	242	11,1	16,2	193	8,2	13,3
Tossicodipendenti	32	1,5	0,7	52	2,2	2,4
Altri soggetti	756	34,7	22,1	816	34,8	29,4
Non classificato	79	3,6	3,1	94	4,1	0,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.178</b>	<b>100,0</b>	<b>112,0</b>	<b>2.342</b>	<b>100,0</b>	<b>126,4</b>
						<b>100,0</b>

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2012-2011)

Sotto-Settori	2012			2011		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	285	22,9	35,8	383	25,4	43,5
Altri campi di ricerca n.c.a.*	440	35,4	33,9	434	28,8	46,4
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	164	13,2	14,8	219	14,5	10,9
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	147	11,8	3,3	155	10,3	10,9
Non classificato	208	16,7	30,6	315	21,0	44,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.244</b>	<b>100,0</b>	<b>118,5</b>	<b>1.506</b>	<b>100,0</b>	<b>156,3</b>
						<b>100,0</b>

\* Questa voce raccoglie una miscellanea di iniziative pluri-ambito o che non hanno trovato collocazione nelle voci della griglia di rilevazione.

<b>Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza (2012-2011)</b>							
<b>Sotto-Settori</b>	<b>2012</b>			<b>2011</b>			
	<b>Numero</b>		<b>Importo</b>	<b>Numero</b>		<b>Importo</b>	
	<b>Interventi</b>	<b>%</b>		<b>Interventi</b>	<b>%</b>	<b>milioni di €</b>	<b>%</b>
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	83	3,1	36,8	79	2,8	23,8	24,0
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	145	5,4	28,5	122	4,3	24,5	24,7
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	129	4,8	11,9	158	5,5	9,2	9,3
Beneficenza	831	31,0	10,0	997	34,9	10,2	10,3
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	844	31,5	8,0	754	26,4	12,6	12,7
Scambi culturali e cooperazione internazionale	39	1,5	0,6	33	1,2	0,4	0,4
Non classificato	611	22,7	21,4	715	24,9	18,5	18,6
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.682</b>	<b>100,0</b>	<b>117,3</b>	<b>2.858</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2012-2011)

Sotto-Settori	2012			2011		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	1.000	72,5	20,6	1.038	71,5	23,6
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	192	13,9	20,5	159	11,0	5,8
Edilizia popolare locale	105	7,6	11,5	101	7,0	8,8
Non classificato	82	6,0	2,8	153	10,5	11,8
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.379</b>	<b>100,0</b>	<b>55,4</b>	<b>1.451</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
						<b>100,0</b>

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2012-2011)

Sotto-Settori	2012			2011		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Servizi ospedalieri	327	29,0	29,3	286	27,3	82,1
Altri servizi sanitari	562	49,8	15,3	546	52,1	10,6
Patologie e disturbi psichici e mentali	37	3,3	0,4	40	3,8	1,8
Non classificato	203	17,9	9,6	176	16,8	9,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.129</b>	<b>100,0</b>	<b>54,6</b>	<b>1.048</b>	<b>100,0</b>	<b>103,6</b>
						<b>100,0</b>

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2012-2011)

Soggetti	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Enti privati	69,1	69,2	67,1	64,8
Enti pubblici	30,9	30,8	32,9	35,2
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2012-2011)				
Soggetti	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Fondazioni	13,4	31,5	11,7	27,7
Associazioni private	25,4	11,3	25,1	11,4
Organizzazioni di volontariato	3,8	5,7	3,3	3,5
Cooperative sociali	3,5	2,5	3,3	2,8
Associazioni di promozione sociale	5,8	2,0	5,2	1,8
Altri soggetti privati	17,2	16,2	18,4	17,6
Enti locali	16,7	17,4	18,7	16,7
Enti pubblici non territoriali	10,7	11,4	11,2	16,9
Amministrazioni centrali	3,5	2,0	3,1	1,6
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2012-2011)

Tipo di intervento	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Realizzazione di progetti specifici	30,4	26,7	16,6	25,9
Contributi generali per l'amministrazione	11,2	16,7	5,0	12,6
Costruzione e ristrutturazione immobili	12,3	16,5	7,4	17,2
Sostegno alla ricerca	4,1	8,0	2,2	5,5
Produzione di rappresentazioni artistiche	9,0	6,7	4,0	3,5
Sviluppo dell'organizzazione	2,3	5,4	0,9	4,0
Attrezzature	8,5	4,6	4,9	5,5
Mostre ed esposizioni	3,7	2,6	2,0	3,1
Borse di studio	2,3	2,4	0,9	2,4
Sviluppo programmi di studio	2,1	1,8	1,1	1,5
Fondi per emergenze	0,7	1,5	0,1	0,7
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	1,8	1,2	1,2	1,2
Conferenze e Seminari	3,0	1,1	1,9	1,4
Fondi di dotazione	0,7	0,9	0,3	0,7
Pubblicazioni	2,5	0,8	1,4	0,6
Produzione di nuove opere artistiche	1,0	0,4	0,1	0,9
Valutazione di progetti	0,3	0,4	0,1	0,5
Erogazioni sfida	0,2	0,3	0,2	0,3
Altre tipologie minori	3,9	2,0	49,7	12,5
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2012-2011)				
Tipo di intervento	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Sovvenzionamento di opere e servizi	94,1	86,3	94,3	88,4
Realizzazione diretta della Fondazione	4,9	9,4	4,7	7,9
Sovvenzionamento di imprese strumentali	1,0	4,3	1,0	3,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2012-2011)				
Tipo di intervento	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Progetti e domande presentati da terzi	74,1	64,1	73,8	69,2
Progetti di origine interna alla Fondazione	9,2	22,6	8,4	17,9
Erogazioni conseguenti a bando	16,7	13,3	17,8	12,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2012-2011)				
Tipo di intervento	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	96,1	86,6	94,5	85,1
Erogazioni in pool	3,9	13,4	5,5	14,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2012-2011)				
Localizzazione	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Provincia sede della Fondazione	75,8	62,8	72,4	61,5
Altre province della stessa regione della Fondazione	20,9	28,4	22,6	29,5
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	1,6	1,7	1,4	1,4
Altre ripartizioni geografiche	0,8	4,6	2,6	4,9
Nazionale	0,9	2,5	1,0	2,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2012-2011)				
Area geografica	2012		2011	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Nord Ovest	33,7	39,8	34,0	37,9
Nord Est	31,4	29,7	31,7	33,5
Centro	24,0	24,0	24,9	21,9
Sud e Isole*	10,9	6,5	9,4	6,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

\* include erogazioni a favore di Fondazione con il Sud

Tab.4.19 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2012-2011)							
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni						
	Fondazioni		2012		2011		
	Numero	%	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni Grandi	18	20,4	41,8	75,2	43,1	76,1	
Fondazioni Medio-grandi	17	19,4	18,8	13,5	19,3	13,1	
Fondazioni Medie	18	20,4	19,8	6,3	17,3	6,0	
Fondazioni Medio-piccole	17	19,4	10,4	3,4	11,4	3,3	
Fondazioni Piccole	18	20,4	9,2	1,6	8,9	1,5	
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord Ovest	17	19,4	34,0	42,9	34,1	41,4	
Nord Est	29	33,0	31,5	30,3	32,0	34,5	
Centro	30	34,0	23,6	23,0	24,2	20,6	
Sud e Isole	12	13,6	10,9	3,8	9,7	3,5	

Tab. 4.20 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2012)							
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						
	<=5000 €	da 5 a 25 mila €	da 25 a 100 mila €	da 100 a 250 mila €	da 250 a 500 mila €	oltre 500 mila €	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni Grandi	1,3%	6,6%	12,7%	13,9%	12,1%	53,4%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	4,2%	12,7%	19,8%	12,4%	13,3%	37,6%	100,1%
Fondazioni Medie	11,5%	22,2%	28,9%	15,3%	11,6%	10,5%	99,9%
Fondazioni Medio-piccole	10,3%	22,3%	30,8%	18,1%	8,7%	9,8%	100,0%
Fondazioni Piccole	19,8%	32,0%	33,0%	5,8%	9,4%	0,0%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>2,9%</b>	<b>9,3%</b>	<b>15,6%</b>	<b>13,9%</b>	<b>12,0%</b>	<b>46,3%</b>	<b>100,0%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord Ovest	2,1%	8,6%	14,5%	15,0%	13,9%	45,9%	100,0%
Nord Est	3,0%	8,5%	17,6%	16,8%	12,1%	42,0%	100,0%
Centro	3,1%	9,6%	14,1%	8,2%	8,8%	56,2%	100,0%
Sud e Isole	10,8%	23,2%	21,6%	9,5%	11,0%	23,9%	100,0%

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2012)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	89,3%	10,7%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	76,0%	24,0%	100,0%
Fondazioni Medie	87,2%	12,8%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	88,9%	11,1%	100,0%
Fondazioni Piccole	95,8%	4,2%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>87,5%</b>	<b>12,5%</b>	<b>100,0%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	95,1%	4,9%	100,0%
Nord Est	80,5%	19,5%	100,0%
Centro	81,2%	18,8%	100,0%
Sud e Isole	94,2%	5,8%	100,0%



Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2012)							
Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte, Attività e Beni Culturali	Educazione, Istruzione e Formazione	Assistenza Sociale	Ricerca	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Sviluppo Locale	Salute Pubblica
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni Grandi	29,8%	14,2%	14,8%	14,0%	11,8%	5,4%	4,8%
Fondazioni Medio-grandi	39,0%	15,7%	5,8%	8,9%	11,9%	7,0%	8,5%
Fondazioni Medie	32,1%	21,0%	10,9%	3,7%	15,5%	7,2%	6,4%
Fondazioni Medio-piccole	41,7%	17,2%	6,5%	7,6%	13,9%	4,8%	5,7%
Fondazioni Piccole	29,0%	16,0%	5,7%	3,5%	14,2%	7,9%	16,9%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>31,6%</b>	<b>15,0%</b>	<b>12,9%</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,1%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,7%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord Ovest	28,1%	12,7%	17,9%	11,9%	15,1%	6,1%	4,1%
Nord Est	31,7%	19,6%	13,3%	9,9%	8,8%	1,3%	7,1%
Centro	35,9%	14,8%	4,7%	15,2%	10,9%	10,3%	6,0%
Sud e Isole	43,8%	5,0%	3,2%	18,2%	12,7%	8,3%	8,7%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2012)												
Gruppi di Fondazioni	Soggetti											
	Fondazioni	Enti locali	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Cooperative sociali	Associazioni di promozione sociale	Amministrazioni centrali	Totale soggetti privati	Totale soggetti pubblici	Totale generale soggetti
1) Secondo la classe dimensionale:												
Fondazioni Grandi	34,1%	17,4%	14,3%	10,8%	11,7%	5,3%	2,7%	2,0%	1,7%	70,1%	29,9%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	20,3%	15,0%	26,3%	15,3%	9,0%	7,0%	1,7%	1,2%	4,2%	65,5%	34,5%	100,0%
Fondazioni Medie	25,7%	20,0%	18,2%	12,0%	11,0%	7,7%	1,6%	2,1%	1,7%	66,4%	33,7%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	26,5%	17,9%	22,1%	11,9%	9,2%	6,1%	0,6%	3,8%	1,9%	68,2%	31,8%	100,0%
Fondazioni Piccole	11,5%	24,7%	28,8%	8,5%	12,6%	8,1%	1,4%	3,1%	1,3%	65,4%	34,5%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>31,5%</b>	<b>17,4%</b>	<b>16,2%</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,3%</b>	<b>5,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>69,2%</b>	<b>30,8%</b>	<b>100,0%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:												
Nord Ovest	37,6%	12,5%	10,0%	11,2%	17,3%	6,0%	3,4%	1,1%	0,9%	75,4%	24,6%	100,0%
Nord Est	29,3%	20,9%	22,1%	12,0%	5,1%	4,6%	1,9%	2,5%	1,7%	65,4%	34,6%	100,0%
Centro	22,9%	25,6%	19,9%	8,3%	5,5%	7,1%	1,2%	3,5%	6,0%	60,1%	40,0%	100,0%
Sud e Isole	11,3%	13,0%	30,5%	21,4%	15,1%	5,1%	1,1%	1,9%	0,6%	65,0%	35,0%	100,0%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2012)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								
	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Costruzione e ristrutturazione immobili	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Sviluppo della organizzazione	Attrezzature	Mostre ed esposizioni	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni Grandi	25,7%	17,7%	17,0%	9,1%	7,1%	6,5%	3,1%	2,2%	
Fondazioni Medio-grandi	32,3%	15,1%	14,2%	3,7%	6,5%	0,3%	8,8%	4,0%	
Fondazioni Medie	30,1%	10,5%	16,3%	4,8%	4,5%	1,9%	10,6%	4,2%	
Fondazioni Medio-piccole	27,5%	20,3%	11,1%	2,5%	5,8%	0,1%	8,3%	4,8%	
Fondazioni Piccole	31,8%	17,3%	17,3%	0,1%	5,5%	0,2%	10,7%	3,2%	
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>26,7%</b>	<b>16,7%</b>	<b>16,5%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,7%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,6%</b>	<b>2,6%</b>	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord Ovest	33,4%	24,3%	6,4%	9,7%	8,3%	4,0%	3,1%	1,3%	
Nord Est	18,9%	8,8%	26,9%	3,5%	4,3%	10,3%	5,3%	3,7%	
Centro	22,1%	13,0%	26,2%	10,5%	5,5%	0,1%	7,9%	3,8%	
Sud e Isole	32,9%	6,6%	9,2%	15,9%	12,3%	0,6%	2,9%	3,6%	

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (2012)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	90,6%	2,3%	7,1%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	65,2%	15,2%	19,6%	100,0%
Fondazioni Medie	87,4%	2,0%	10,6%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	78,8%	7,2%	14,0%	100,0%
Fondazioni Piccole	72,2%	6,3%	21,5%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>86,3%</b>	<b>4,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>100,0%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	95,6%	0,7%	3,7%	100,0%
Nord Est	79,4%	3,2%	17,4%	100,0%
Centro	75,6%	15,1%	9,3%	100,0%
Sud e Isole	83,3%	4,9%	11,8%	100,0%

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2012)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	67,9%	17,5%	14,6%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	45,4%	46,6%	8,0%	100,0%
Fondazioni Medie	71,6%	18,7%	9,7%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	52,1%	34,6%	13,3%	100,0%
Fondazioni Piccole	55,2%	27,5%	17,3%	100,0%
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>64,1%</b>	<b>22,6%</b>	<b>13,3%</b>	<b>100,0%</b>
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	67,4%	11,3%	21,3%	100,0%
Nord Est	72,2%	26,3%	1,5%	100,0%
Centro	42,6%	41,8%	15,6%	100,0%
Sud e Isole	62,9%	28,1%	9,0%	100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2012)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale	
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	84,5%	15,5%	100,0%	
Fondazioni Medio-grandi	94,6%	5,4%	100,0%	
Fondazioni Medie	87,3%	12,7%	100,0%	
Fondazioni Medio-piccole	93,3%	6,7%	100,0%	
Fondazioni Piccole	94,9%	5,1%	100,0%	
<b>Totale Fondazioni</b>	<b>86,6%</b>	<b>13,4%</b>	<b>100,0%</b>	
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	72,9%	27,1%	100,0%	
Nord Est	96,8%	3,2%	100,0%	
Centro	98,9%	1,1%	100,0%	
Sud e Isole	84,1%	15,9%	100,0%	



---

## CAPITOLO 5

### CASSE DI RISPARMIO ED ECONOMIE REGIONALI: UN MODELLO CONSOLIDATO DI SVILUPPO





## CAPITOLO 5

### CASSE DI RISPARMIO ED ECONOMIE REGIONALI: UN MODELLO CONSOLIDATO DI SVILUPPO\*

#### **Introduzione**

Finalità creditizie e finalità benefiche sono le motivazioni alla base della nascita delle Casse di Risparmio e dei Monti di Credito su pegno nel Diciannovesimo secolo. Esse ancora coesistevano nel 1990, quando la Legge Amato avviò il processo di separazione fra i soggetti chiamati a esercitare, in via disgiunta, i due tipi di attività. Non si può non avere costantemente presente questa circostanza quando si analizza l'evoluzione del settore e il percorso, non sempre lineare, di progressivo allontanamento della funzione creditizia da quella della promozione dello sviluppo economico-sociale locale. Soprattutto non si può trascurare che lo svolgimento dell'attività creditizia, a favore dei depositanti e dei prenditori di fondi, era la via prescelta dalle Casse per concretare il proprio contributo ai sistemi economici e sociali su cui insistevano. La lettura dell'evoluzione del rapporto tra le Fondazioni e le banche, inizialmente dette conferitarie, va fatta sullo sfondo dell'originale congiunzione genetica del credito e della beneficenza, congiunzione virtuosa piuttosto che incestuosa, come taluni commentatori sembrano giudicarla ora. Certo, le condizioni d'ambiente, economiche e sociali, sono cambiate in misura tanto rilevante da rendere incomparabile il mondo nel quale le Casse di Risparmio fecero la loro comparsa e quello in cui si afferma la divaricazione tra funzione creditizia e funzione sociale. Ma la biologia ci insegna che anche quando l'organismo cresce e cambia, il Dna resta uguale e continua a informare le trasformazioni dell'individuo.

Una delle ragioni per cui il rapporto fra enti e banche è criticato, risiede nel fatto che mentre i primi non hanno obiettivi di profitto, le seconde sono aziende con fini di lucro. In altri termini, si porrebbe

---

\*) La presente monografia è stata redatta dal prof. Mario Comana, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, e dal dott. Daniele Previtali, Dottore di ricerca, Università LUISS Guido Carli di Roma.

l'alternativa, addirittura l'incompatibilità, fra un soggetto attivo nella realtà territoriale con finalità di promozione e un operatore, quello creditizio, che finalizza la propria attività al profitto. A ben vedere, la prospettata dicotomia non sussiste. I due soggetti, Fondazioni e banche, sono non soltanto compatibili, ma addirittura complementari. La Cassa di Risparmio, infatti, esercita l'intermediazione finanziaria nel rispetto dei vincoli di economicità della gestione, come è ovvio, e con l'intento di offrire il sostegno del credito al sistema economico locale. Quanto tale supporto sia importante è emerso in modo assai evidente nel corso della crisi del debito sovrano e della successiva restrizione creditizia operata dalle banche. Come si dimostrerà nel prosieguo, questo aspetto giustificherebbe di per sé la presenza delle Fondazioni nel capitale delle banche, proprio come fattore che concorre ad attenuare la morsa del *credit crunch* nei territori di riferimento. In più, si deve considerare che i proventi originati dallo svolgimento dell'attività bancaria, insieme ai frutti degli altri investimenti, alimentano la capacità della Fondazione di perseguire i propri obiettivi statuari a beneficio del sistema economico e sociale di insediamento.

La verifica della veridicità di queste affermazioni costituisce lo scopo del presente contributo, che si incentra – nel primo paragrafo – sullo studio dell'evoluzione del rapporto fra le Fondazioni e le Casse di Risparmio spa a partire dal momento della loro scissione, per indagare quali relazioni sussistano fra i soggetti *non profit* e gli intermediari creditizi, come si sia consumata la separazione nel tempo, quali nessi ancora sussistano oggi. In particolare si chiarirà come l'esistenza delle Fondazioni non abbia impedito, ma semmai favorito, la ristrutturazione del sistema bancario italiano negli ultimi due decenni. Oltre agli aspetti meramente descrittivi, il numero degli operatori, le quote di mercato eccetera, l'analisi che proponiamo intende analizzare il modello gestionale della Casse di Risparmio spa – nel secondo paragrafo – per verificare la loro aderenza alla *mission* che discende dalla matrice pubblica. L'analisi sarà condotta con i dati di bilancio più recenti disponibili, osservando specialmente il rapporto fra impieghi e depositi, e misurando la propensione al rischio, mediante l'analisi dell'incidenza degli assorbimenti patrimoniali legati ai prestiti all'economia reale in confronto con quelli derivanti dall'attività più propriamente finanziaria. Infine – nel terzo paragrafo – si dimostrerà con ampi riferimenti dalla letteratura scientifica che il modello gestionale delle banche regionali, riconoscibile nelle Casse di Risparmio spa, è atto a generare ester-

nalità positive sul territorio di insediamento, concorrendo così al perseguimento degli obiettivi propri delle Fondazioni che le hanno generate e, in varia misura, ancora le partecipano.

### 5.1. Fondazioni di origine bancaria e Casse di Risparmio: una rilettura del percorso di privatizzazione del settore bancario italiano

Nel 1990, al momento del varo della Legge Amato, esistevano 90 Banche soggette alla sua disciplina<sup>1</sup>, che detenevano 101,3 miliardi di euro di depositi, sui 761,8 del sistema e cioè il 13,3%, ed erogavano 65,6 miliardi di impieghi pari all'11,6% del totale che assommava a 565,3 miliardi.

Da allora si è innescato un intenso processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano, descritto e commentato in un grande numero di lavori, che ne ha radicalmente mutato il volto, accrescendo in misura molto forte il grado di concentrazione e consentendo la nascita di alcuni grandi gruppi creditizi che oggi si affermano sul piano internazionale oltre che su quello domestico. Anche il comparto delle Casse di Risparmio non è più quello di ieri. Come eviden-

**Tab. 5.1 - Casse di Risparmio (CR) e sistema bancario: dal 1990 al 2012<sup>3</sup>**


	1990		2012	
	CR	Sistema	CR	Sistema
Numero banche	84	1.064	17	710
Raccolta	101.289,07 €	761.802,55 €	90.579,84 €	1.943.173,54 €
QM Dep%	13,30		4,66	
Impieghi	65.598,66 €	565.313,79 €	91.430,30 €	1.693.690,38 €
QM Imp%	11,60		5,40	
Impieghi/Raccolta (%)	64,76	74,21	106,13	87,91

Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

- <sup>1)</sup> In particolare si trattava di: 84 Casse di Risparmio e Monti di Credito su pegno, 6 Istituti di credito di diritto pubblico e della Bnl che presentava una struttura giuridico – organizzativa di tipo associativo e che quindi si è trasformata direttamente in Spa. Nel prosieguo, nell'espressione generica Casse di Risparmio si riterranno inclusi anche i Monti di Credito su pegno.
- <sup>2)</sup> La raccolta è calcolata come somma tra debiti verso la clientela e titoli in circolazione.
- <sup>3)</sup> I dati delle Casse di Risparmio al 2012 sono stati estratti dai bilanci delle Casse di Risparmio indipendenti al 2012. Dove non disponibili sono stati approssimati con dati 2011. I dati relativi agli impieghi e depositi relativi all'anno 1990 sono stati convertiti in euro.

ziato nella Tabella 5.1, oggi vi sono 17 Casse di Risparmio indipendenti che con 91 miliardi su 1.943 detengono il 4,66% della raccolta<sup>2</sup> del sistema e, sul fronte dei prestiti, prestano oltre 91 miliardi che rispetto ai 1.694 totali valgono il 5,40% del mercato domestico.

Già da questi primi dati emerge che le Fondazioni non sono state un elemento di ostacolo nel processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano, avendo consentito il profondo intreccio di fusioni e acquisizioni che ne ha ridefinito i connotati. Non solo le Fondazioni non sono state elemento di freno, ma si può affermare che sono state un elemento propulsivo della riorganizzazione del sistema. Infatti, la loro condotta non è stata uniforme, così da costituire un blocco che si opponeva al cambiamento, bensì ha rappresentato un fluire di aggregazioni successive che in modo dinamico, non istantaneo, ha accompagnato l'evoluzione della struttura del sistema. Si osservino al riguardo la Figura 5.1, Tabella 5.2 e la Tabella 5.3. Esse dimostrano che le singole Fondazioni hanno maturato le proprie scelte in modi e in tempi autonomi, pervenendo a soluzioni diverse fra chi ha optato per l'uscita completa dal capitale delle banche (22), chi ha preferito realizzare aggregazioni fra Casse di Risparmio (4), chi ha ritenuto di concorrere alla formazione di altri gruppi bancari insieme a banche diverse (49) e chi infine ha reputato di preservare l'autonomia della banca conferitaria (13). La Tabella 5.2, in particolare, comprova che le Fondazioni non si sono mosse come un gruppo compatto, quasi fosse eterodiretto, con obiettivi contrari alla liberalizzazione come, per esempio, la costituzione di un'oligarchia proprietaria nei grandi gruppi a sostituire l'incombente presenza delle vecchie banche pubbliche.



Fonte: Elaborazione propria su dati Acri

La formazione dei maggiori gruppi creditizi italiani deve molto al contributo delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio. Il loro percorso di crescita è maturato in forma progressiva, per successiva adesione di diverse banche al progetto posto in essere da alcuni soci che potremmo chiamare fondatori, se non suonasse ironico, e che quindi preferiamo definire precursori. Le ultime adesioni a questi percorsi sono recentissime, a ulteriore testimonianza di una spontanea e diversificata ricomposizione intorno ai soggetti che si sono dimostrati maggiormente attrattivi per la cessione degli *asset* bancari da parte di Fondazioni che pur avendo in un primo momento privilegiato la strada dell'autonomia, hanno dipoi valutato che l'unione con altri gruppi bancari, di ex-Casse di Risparmio o no, meglio integrasse la possibilità di perseguire i propri obiettivi statutari.

Ne è risultata un'evoluzione dinamica, spontanea, dettata da valutazioni strategiche altamente differenziate in relazione alle specifiche condizioni operative e ambientali di ogni Fondazione, frutto dunque del combinarsi delle forze del mercato e delle diverse interpretazioni della propria *mission* che ogni soggetto ha ritenuto di elaborare a fronte al progressivo mutare della situazione ambientale.

Va anche notato che il numero delle Casse di Risparmio indipendenti sottostima il ruolo che le Fondazioni esercitano nel sistema creditizio, proprio perché esse sono presenti nel capitale di altri gruppi bancari. Tuttavia, non è tecnicamente possibile, né sarebbe logicamente corretto, ricondurre l'attività bancaria di tali gruppi pro-quota al sistema delle ex-Casse di Risparmio.

Le Fondazioni che partecipano al capitale di grandi gruppi non dispongono di quote di maggioranza che attribuiscano loro poteri di controllo. Esse si sono progressivamente e significativamente diluite e stemperate nel capitale e nella *governance* e dunque dobbiamo riguardare a tali soggetti come a banche nuove, non certo "figlie" del sistema delle Casse di Risparmio.

<b>Tab. 5.2 - Dinamica temporale dell'entrata delle Casse di Risparmio nei principali gruppi bancari<sup>4</sup></b>						
Anno	Intesa S. Paolo	Unicredit	UBI Banca	BPER	Banco popolare	Carige
1991		CR Modena BM Bologna				
1992		BM Rovigo CR Roma				
1994	CR Citta di Castello CR Viterbo CR Rieti					
1995		Cassamarca CR Verona	CR Cuneo BM Lombardia			
1997		CR Torino CR Palermo		CR Vignola		
1998	CR Milano CR Ascoli Piceno		Carical CR Puglia CR Salerno			
1999	CR Foligno CR Spoleto CR Gorizia CR Pistoia CR Udine CR Bologna CR Padova CR Venezia	CR Reggio Emilia CR Trento	CR Tortona	BM Foggia		
2000	CR Civitavecchia	CR Perugia CR Carpi CR Trieste		CR L'Aquila	CR Livorno CR Lucca CR Pisa	CR Savona BM Lucca
2001					CR Imola	
2002	CR Terni e Narni CR Mirandola					
2004						CR Carrara
2007	CR Forlì					
2008	CR Firenze					
2011	BM Parma					
2013				CR Bra		

Fonte: Elaborazione propria su dati Acri

<sup>4)</sup> Viene indicato l'anno in cui le diverse Casse di Risparmio sono confluite negli attuali gruppi o in banche che hanno successivamente dato origine agli attuali gruppi.

**Tab. 5.3 - Banche originarie confluite nei principali gruppi**

Gruppi Bancari Italiani	N. Banche Originarie
Intesa San Paolo	22
Unicredit	14
MPS	1
UBI Banca	6
BPER	5
Banco Popolare	4
Carige	4
Altri Gruppi	34

Fonte: Elaborazione propria su dati Acri

La Tabella 5.4 riporta in modo dettagliato la situazione partecipativa delle Casse di Risparmio in relazione alla quota di partecipazione detenuta nella banca ex-conferitaria. Da essa si evince che, oltre a 22 Fondazioni che non hanno alcuna partecipazione, 14 ne detengono una quota bassissima, inferiore al 2%, 8 si collocano fra il 2% e il 5% e altre 7 restano al di sotto del 10%. Soltanto 13 Fondazioni detengono ancora la maggioranza della Cassa di Risparmio spa, quelle che chiameremo indipendenti, e 24 hanno una quota compresa fra il 10% e il 49%. Cumulativamente si osserva che il 50% delle Fondazioni non supera il 5% di partecipazione nella ex-conferitaria e il 14,8% mantiene il controllo. Il 35,2% è presente nella banca in misura compresa fra il 6 e il 49%. Anche in questo caso siamo in presenza di una situazione molto variegata e che comunque sottolinea come, ad eccezione delle Fondazioni che hanno scelto di conservare l'autonomia della conferitaria, solo un numero esiguo di questi soggetti detiene una quota significativa nel capitale della banca.



**Tab. 5.4- Quote partecipative detenute dalle Fondazioni nelle banche di riferimento (ex-conferitarie)**

Quote partecipative - dati al 31.12.2012	N. Fondazioni		Dato cumulativo	
	VA	%	VA	%
Fondazioni con nessuna partecipazione	22	25,0%	22	25,0%
Fondazioni con partecipazione inferiore al 2%	14	15,9%	36	40,9%
Fondazioni con partecipazione fra il 2% e il 5%	8	9,1%	44	50,0%
Fondazioni con partecipazione fino al 10%	7	7,9%	51	58,0%
Fondazioni con partecipazione fra il 10% e il 20%	10	11,4%	61	69,3%
Fondazioni con partecipazione fino al 30%	5	5,7%	66	75,0%
Fondazioni con partecipazione fra il 30% e il 49%	9	10,2%	75	85,2%
Fondazioni con partecipazione superiore al 50%	13	14,8%	88	100,0%

Fonte: Acri

In questo arco di tempo il sistema bancario è radicalmente mutato. Il numero complessivo delle banche è sceso da 1.064 a 706, le categorie giuridiche tradizionali sono venute meno, riconducendosi la tipologia degli intermediari creditizi alle due fattispecie di società per azioni e di cooperativa, a prevalenza mutualistica o no; le banche popolari sono diminuite da 108 a 37 e le banche di credito cooperativo, che ancora si chiamavano casse rurali e artigiane, sono passate da 715 a 394. Oltre a questi mutamenti bisogna ricordare che con l'introduzione del Testo Unico Bancario del 1993 è stata anche eliminata la specializzazione per scadenze, che divideva gli intermediari fra istituti di credito speciale e banche con raccolta a breve termine. E i citati mutamenti sono solo quelli anagrafici, evocativi comunque di mutamenti gestionali ancor più profondi. Non stupisce dunque che anche il comparto delle Casse di Risparmio abbia conosciuto una trasformazione radicale. Una conclusione potrebbe essere la seguente: le Fondazioni sono state un gruppo protagonista, forse co-protagonista, del complessivo ammodernamento del sistema bancario italiano, promuovendo la costituzione dei maggiori gruppi e consentendo quindi al nostro Paese di disporre dei propri cosiddetti "campioni nazionali" atti a competere sul piano europeo, accompagnando la progressiva concentrazione in modo graduale, senza discontinuità o precipitazione alcuna, individuando percorsi autonomi e diversi che hanno scongiurato il rischio che alle ex-banche pubbliche si sostituisse l'oligopolio delle ex-Casse di Risparmio

coalizzate in un unico grande blocco.

L'analisi ha dimostrato che le Fondazioni si sono posizionate in diversi gruppi fra loro concorrenti, sia grandi che piccoli, di sole Casse o di diversa forma giuridica, o hanno privilegiato il mantenimento dell'autonomia della banca conferitaria. Francamente, era difficile immaginare nel 1990 un esito così variegato della ricomposizione delle Casse di Risparmio. Tale percorso frazionato e non imitativo è coerente con l'obiettivo del legislatore che mirava a introdurre gli enzimi della competizione fra le banche rompendo l'oligopolio che scaturiva dalla coesione riscontrabile all'interno di alcune categorie giuridiche.

La variegata interessenza azionaria tra le Fondazioni e le banche oltre ad essere stata virtuosa, si è dimostrata anche necessaria durante la crisi finanziaria. La stabilità attuale dell'azionariato di alcune banche ha consentito di evitare salvataggi onerosi a carico dei contribuenti italiani. Dall'emergere della crisi, le Fondazioni hanno sostenuto le banche con robuste immissioni di capitale, per complessivi 7 miliardi e 500 milioni, intervenendo sia nelle aziende di cui detengono il controllo sia in quelle in cui sono presenti in posizione di minoranza. Anche la rivalutazione in atto da parte della letteratura anglosassone del ruolo essenziale degli azionisti stabili nelle aziende bancarie<sup>5</sup> potrebbe essere portato ad esempio.

Al di là di queste considerazioni, ciò che è effettivamente riscontrabile è che dove l'autonomia delle Casse di Risparmio è stata preservata, è anche sopravvissuto il modello di banca tradizionale, quello orientato al servizio del territorio e dell'economia locale. Queste banche sono anche quelle che oggi non si sottraggono alla loro *mission* e, nonostante le criticità del sistema produttivo, lavorano continuamente al fianco delle imprese locali. Nonostante i numerosi voli pindarici verso modelli bancari di matrice anglosassone, il modello a cui oggi tutti sembrano richiamarsi è quello della banca tradizionale, che le Casse di Risparmio non hanno mai abbandonato.

Nel paragrafo seguente forniremo evidenza degli argomenti appena richiamati dimostrando che, anche in questo periodo in cui le maggiori critiche al sistema bancario si concentrano nel fenomeno della restrizione del credito all'economia, le Casse di Risparmio

<sup>5</sup>) Cfr. Buonauro (2010).

continuano ad essere fedeli al loro modello di business facendo riscontrare una più elevata propensione alla raccolta e all'impiego creditizio tradizionale.

## 5.2. Le Casse di Risparmio e la crisi finanziaria: un impegno a supporto del credito

### 5.2.1 Obiettivo e perimetro dell'analisi

Il presente paragrafo contiene un'analisi descrittiva che mette a confronto l'aggregato delle Casse di Risparmio indipendenti con il sistema bancario italiano. In particolare, si pone l'obiettivo di verificare se le Casse di Risparmio abbiano una maggiore propensione all'attività creditizia rispetto a quella del sistema confortando la teoria secondo la quale il modello di business della banca regionale sia più orientato al credito (Comana, 2004). L'approfondimento si concentra sul biennio 2011-2012 e si basa sui dati di bilancio consolidato<sup>6</sup> delle Casse di Risparmio oggetto di analisi e sulla Base Informativa Pubblica on-line<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Va specificato che nell'ambito del confronto tra le Casse di Risparmio e il campione rappresentativo del sistema bancario italiano, gli indicatori dei *crediti verso la clientela su totale attivo e raccolta su totale passivo* sono stati calcolati considerando, sia per il numeratore che per il denominatore, il dato aggregato riferito a ciascuno dei due gruppi di confronto. Si precisa inoltre che a livello di sistema sono stati considerati quali *crediti verso la clientela* gli impieghi delle banche e della Cassa Depositi e Prestiti alla clientela ordinaria residente escluse le istituzioni finanziarie. Essi inoltre a differenza di quelli relativi alle Casse di Risparmio, estratti dai bilanci di esercizio, non sono al netto delle relative rettifiche su crediti. A livello di sistema abbiamo considerato quali debiti verso la clientela i depositi delle Banche e della Cassa Depositi e Prestiti verso la clientela ordinaria residente escluse le istituzioni finanziarie mentre per i titoli in circolazione sono state considerate le sole obbligazioni. Il totale attivo utilizzato per il calcolo dei relativi indicatori di sistema riguarda le sole banche e non la Cassa Depositi e Prestiti. Per la sola Cassa di Risparmio di Asti sono stati considerati i bilanci consolidati onde evitare un disallineamento tra i dati 2011 e 2012 dovuto a una significativa variazione del perimetro di consolidamento.

<sup>7</sup> L'analisi riguarda il sistema delle Casse di Risparmio italiane capogruppo o indipendenti. Si tratta di 15 Casse di Risparmio: Banca Carige, Banca Cassa di risparmio di Savigliano, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Fermo, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di risparmio di Saluzzo, Cassa di risparmio di San Miniato – Carismi e Cassa di risparmio di Volterra.

### *5.2.2 Discussione dei risultati*

L'analisi della propensione al credito non può che iniziare dall'indicatore della quota degli impieghi creditizi rispetto al totale delle attività di bilancio<sup>8</sup>.


Come è possibile leggere dalla Figura 5.2, le Casse di Risparmio presentano un'incidenza dei crediti verso la clientela sul totale attivo molto superiore rispetto al dato aggregato di sistema. La differenza tra i due campioni ammonta complessivamente a 21 punti percentuali in favore delle Casse di Risparmio. Nella Figura 5.2 sono riportati i dati puntuali per il biennio 2011-2012. Inoltre, essa mostra una dinamica abbastanza chiara a vantaggio delle Casse di Risparmio rispetto al sistema. Infatti, per il 2011 e il 2012, le Casse di Risparmio riportano un livello dei crediti verso la clientela rispettivamente pari a 70,3% e 66,9% del totale attivo di bilancio mentre, per il sistema, i valori osservati sono rispettivamente pari a 48,0% e 45,5%.

I dati, oltre a far registrare un calo dell'ammontare del rapporto (che non equivale a dire che vi sia stata una riduzione dell'attività creditizia<sup>9</sup>), mostrano un'evidente prevalenza della quota di attività creditizia nel bilancio delle Casse di Risparmio rispetto al valore aggregato del sistema.

---

<sup>8</sup>) I valori dei rapporti sono stati ottenuti sommando i valori di bilancio delle Casse di Risparmio. Per i dati di sistema, essi si rifanno a quelli riportati sulla Base Informativa Pubblica di Banca d'Italia.

<sup>9</sup>) Come vedremo in seguito, la voce dei crediti verso clientela delle Casse di Risparmio tra il 2011 e il 2012 è incrementata. Tuttavia l'incremento del totale attivo è stato più che proporzionale rispetto all'aumento del credito.



—— Dato aggregato delle Casse di Risparmio - - - - Dato aggregato del sistema

Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

Per scomporre la dinamica dell'attività creditizia da quella del totale attivo nel rapporto crediti verso clientela su totale attivo, nella Tabella 5.5 si riportano le variazioni percentuali sugli anni 2011-2012.


Tab. 5.5 - Crediti verso clientela e Totale attivo – Variazione 2011-2012		
Variazioni 2011-2012	Totale CR	Totale Sistema
Crediti verso clientela (%)	1,81	-1,17
Totale attivo (%)	7,00	4,17

Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

Essi mostrano che la riduzione del rapporto *crediti verso clientela su totale attivo* per entrambe le categorie di soggetti non è dovuta agli stessi fattori. In particolare, si nota che per il sistema bancario si è osservata una riduzione dei crediti verso clientela dell'1,17% con un incremento del totale delle attività pari al 4,17%. Diversamente, per le Casse di Risparmio, si osserva una dinamica opposta sul lato dei crediti alla clientela e più pronunciata per il totale atti-

vo. Infatti per le Casse di Risparmio, i crediti verso la clientela sono aumentati dal 2011 al 2012 dell'1,81% in controtendenza rispetto all'aggregato di sistema, e il totale attivo di bilancio è aumentato del 7%. Questo andamento potrebbe essere spiegato, sul lato dell'aumento del totale attivo, dalla maggiore presenza dei titoli di stato italiani nei bilanci delle banche a seguito della massa di liquidità resa disponibile dalla BCE. Per quanto riguarda l'incremento dell'attività creditizia delle Casse di Risparmio rispetto al sistema, esso può essere giustificato dal ruolo di *shock absorber* che i modelli di banca basati sul *relationship banking*, come quelli delle Casse di Risparmio, svolgono per le imprese durante periodi di crisi economica e finanziaria. La Figura 5.3 sintetizza visivamente le variazioni sull'ammontare di credito erogato tra il 2011 e il 2012.

**Fig. 5.3 - Variazione Crediti verso clientela: Casse di Risparmio vs Totale Sistema**




Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

Passando all'analisi del lato della raccolta, anche in questo caso, si deduce una maggiore vicinanza del modello di banca regionale delle Casse di Risparmio al modello di intermediazione creditizia. Come mostrato nella Figura 5.4, la raccolta ha un'incidenza maggiore sul totale delle passività per le Casse di Risparmio rispetto al dato aggregato di sistema. Analizzando la dinamica della raccolta si osserva, per il 2012, un valore superiore di 11 punti percentuali

rispetto al sistema. Per le Casse di Risparmio, il rapporto del totale della raccolta sul totale del passivo ammonta al 63,0%, mentre il dato di sistema è pari al 51,8%.

I dati osservati mostrano una maggiore dipendenza delle Casse di Risparmio dalla raccolta da clientela, mentre il dato di sistema potrebbe scontare il ricorso a mercati istituzionali da parte dei grandi gruppi italiani. Peraltro, il combinato disposto del peso dell'attività creditizia sul totale delle attività e quello della raccolta sul totale passivo mette in evidenza l'orientamento da parte delle Casse di Risparmio verso la tradizionale attività di intermediazione creditizia confermando come il modello di business di questa categoria di banche sia, più delle altre, fondato sulla raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, quindi, sull'attività di intermediazione creditizia in senso stretto.

**Fig. 5.4 - Rapporto fra il Totale Raccolta e Totale Passivo**




— Dato aggregato delle Casse di Risparmio - - - - Dato aggregato del sistema

Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

Sempre riguardo al tema dell'orientamento delle Casse di Risparmio all'esercizio del credito, nella Figura 5.5, si osservano i dati relativi al rapporto tra impieghi e raccolta. Quest'ultimo può essere preso come elemento espressivo della propensione di un

intermediario bancario a reimpiegare la raccolta del risparmio.



Fonte: Elaborazione propria su dati di bilancio e Banca d'Italia

Si noti come le Casse di Risparmio presentino nel 2012 un rapporto tra impieghi alla clientela su raccolta superiore al 100%, pari a 106,1% sostanzialmente stabile rispetto al 2011. Il rapporto per il sistema bancario vede invece nel 2012 un valore pari a 87,9% in calo dal 94,3% del 2011. I dati descrivono una differenza di 18 punti percentuali nel 2012. Tale dato appare molto significativo segnalando che, a parità di condizioni, le Casse di Risparmio impiegano circa il 20% in più rispetto al sistema della raccolta da clientela.

Complessivamente, questi tre rapporti sul lato del credito mostrano come le Casse di Risparmio tendono ad impiegare di più nell'attività creditizia rispetto al sistema. Considerando inoltre la loro dimensione regionale, è plausibile che le banche medesime impieghino nel territorio le risorse raccolte sostenendo i consumi e gli investimenti di famiglie e imprese e, più in generale, lo sviluppo dell'intero tessuto economico locale.

La rispondenza di questi risultati rispetto alle teorie sul modello di *relationship banking* può essere anche giustificata dalla stabilità degli investitori di lungo periodo che creano un circolo virtuoso tra



banche e territorio, supportando quest'ultimo sia in momenti di espansione che di recessione economica con le sfide che da questo ne conseguono. Nonostante tali problematiche, le Casse di Risparmio dimostrano però di essere coerenti con la loro *mission* di banche del territorio rimanendo focalizzate, in prevalenza, sull'attività creditizia.

Una modalità alternativa per sottoporre ad ulteriore verifica le tesi finora sostenute, consiste nell'osservazione degli assorbimenti patrimoniali delle banche. L'ammontare del requisito patrimoniale a fronte dei rischi è un elemento di particolare interesse poiché restituisce un'informazione utile riguardo all'allocazione del capitale rispetto ai rischi tipici dell'attività bancaria. Infatti non è solo importante raggiungere una dotazione patrimoniale adeguata, ma lo è ancora di più, fare un buon uso del capitale di cui si dispone. L'analisi sugli assorbimenti patrimoniali ci permette di capire quale utilizzo ne fanno le Casse di Risparmio rispetto al sistema<sup>10</sup>.

I risultati dell'analisi sono basati sull'elaborazione dell'informazione pubblica del cosiddetto Terzo Pilastro di Basilea 2. Per le Casse di Risparmio, i risultati confermano la prevalenza dell'attività creditizia rispetto ad altre attività evidenziando che i rischi a cui le Casse di Risparmio sono maggiormente esposte sono quelli legati all'attività creditizia. In questo caso, il confronto con il sistema è stato effettuato prendendo come riferimento i 5 maggiori gruppi (Intesa San Paolo, Unicredit, MPS, UBI Banca e Banco Popolare) ed è basato sui dati più recenti disponibili<sup>11</sup>.

Dalla lettura della Figura 5.6 e Figura 5.7 si possono evidenziare le incidenze dei rischi di credito, operativo e di mercato delle

---


<sup>10)</sup> Il rischio di credito è posto a fronte della variazione inattesa di valore dei crediti verso la clientela, cioè a presidio del rischio che scaturisce dall'attività di prestito tipicamente rivolta alle imprese e alle famiglie, mentre il rischio di controparte è una particolare fattispecie di rischio di credito connessa con l'operatività in titoli. Questa seconda componente in tutte le banche commerciali assume un'incidenza molto piccola. Il rischio di mercato, invece, è quello associato alla possibile fluttuazione di valore dei titoli detenuti dalla banca nella componente di trading e si associa quindi tipicamente all'attività finanziaria. Il rischio di credito, infine, origina dalla possibilità del verificarsi di un evento sfavorevole non strettamente connesso alla tipologia di business svolto dalla banca, ed è prevalentemente misurato attraverso metodologie standard collegate a variabili di scala come il margine di intermediazione.

<sup>11)</sup> A causa dell'incompletezza di alcuni dati di Terzo Pilastro, il dato più aggiornato integrale risale al dicembre 2011.


Casse di Risparmio e dei 5 maggiori gruppi. Nonostante i dati più recenti risalgano al 2011, risulta sufficientemente chiaro che il nostro sistema bancario si conferma, anche sotto questo profilo, un sistema basato prevalentemente sull'attività creditizia.

Le Casse di Risparmio, per loro storia e cultura, sono ancora più orientate a tale attività. I dati al 2011 mostrano una scomposizione del requisito patrimoniale per il 91,6% a fronte del rischio di credito, 1,0% del rischio di mercato e 7,4% del rischio operativo. Diversamente, i 5 maggiori gruppi evidenziano un'incidenza pari al 85,2% per il rischio di credito, 5,7% per quello di mercato e 9,1% per il rischio operativo.

**Fig. 5.6 - Requisito patrimoniale - Casse di Risparmio**



Fonte: Elaborazione propria su dati di Terzo Pilastro


**Fig. 5.7 - Requisito Patrimoniale - 5 Maggiori Gruppi**

Fonte: Elaborazione propria su dati di Terzo Pilastro

Più interessanti appaiono invece le dinamiche temporali dei medesimi rischi con particolare riguardo agli anni in cui la crisi ha manifestato particolare vigore. La Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 5.10 illustrano gli andamenti dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, mercato e operativo per il triennio 2009-2011.


Dall'analisi dei requisiti patrimoniali, con particolare riguardo a quelli di credito e mercato, si nota una dinamica opposta tra quelli delle Casse di Risparmio e quelli dei primi cinque gruppi. È possibile osservare una sostanziale stabilità del requisito per il rischio di credito nelle Casse di Risparmio contro una progressiva riduzione per i primi cinque gruppi. Sebbene questi ultimi siano più diversificati, le Casse di Risparmio hanno mostrato la permanenza nella vicinanza al finanziamento dell'economia rimanendo fedeli al loro *core-business* senza derive su attività diverse. Vale la pena inoltre sottolineare che la dinamica del rischio di mercato è stata inversa. Infatti nel triennio 2009-2011, le Casse di Risparmio hanno ridotto il loro requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato, mentre i grandi gruppi ne hanno visto una graduale crescita. Anche queste evidenze ci consentono di affermare che le Casse di Risparmio hanno svolto il loro ruolo di banca tradizionale in modo pieno e costante durante gli anni della crisi finanziaria mostrandosi particolarmente funzionali e operative anche nei momenti di più accentuata restrizione dell'accesso al credito.

**Fig. 5.8 - Dinamica del rischio di credito 2009-2011**




Fonte: Elaborazione propria su dati di Terzo Pilastro

**Fig. 5.9 - Dinamica del rischio di mercato 2009-2011**



Fonte: Elaborazione propria su dati di Terzo Pilastro

**Fig. 5.10 - Dinamica del rischio operativo 2009-2011**



Fonte: Elaborazione propria su dati di Terzo Pilastro

### 5.3. Il modello di banca regionale: un'analisi delle principali evidenze della letteratura

Tancredi Bianchi, in diversi contributi accademici, ha sostenuto che la relazione fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico sia da ricercare nel legame tra economia territoriale ed economia della banca<sup>12</sup>. Questa considerazione è essenziale per interpretare il rapporto banca-impresa ed è alla base della teoria del *relationship banking*<sup>13</sup>.

Il modello di banca fondato su un approccio di relazione è il modello che spesso si associa, in alcuni casi in modo improprio<sup>14</sup>, alla figura di banca del territorio. Per comprendere la valenza che ha l'approccio di banca territoriale nel nostro Paese, bisogna tener presente che anche i grandi gruppi bancari sono organizzati (o si stanno organizzando) in forma di banca locale (Cenni et al., 2009) mediante il modello della cosiddetta banca federale.

Nonostante la globalizzazione, l'innovazione finanziaria e la deregolamentazione abbiano messo in dubbio negli ultimi vent'anni l'importanza di un modello basato sul territorio (che non per forza si associa con la piccola dimensione), il nostro sistema bancario ha mantenuto la sua identità vedendo la nascita di campioni nazionali, ma conservando comunque le caratteristiche di banca tradizionale. Ad evidenza di ciò, il sistema bancario italiano non ha subito profonde metamorfosi a causa della crisi: non abbiamo assistito a nazionalizzazioni o a fallimenti di grandi dimensioni, anzi è stata dimostrata e riconosciuta la valenza del modello di business delle casse di risparmio le quali, avendo come attività *core* il credito, hanno scontato l'impatto della crisi finanziaria nei limiti dell'effetto che la medesima ha avuto sull'economia reale. E non poteva che essere così vista la connaturata ciclicità dell'attività creditizia.

<sup>12</sup> Cfr. Bianchi (2007).

<sup>13</sup> Si usa qui il termine *relationship banking* per evidenziare l'evoluzione del rapporto banca-impresa da quello del *relationship lending* basato esclusivamente sull'attività di prestito. Il *relationship banking* va inteso come un rapporto più complesso e rispondente ai molteplici fabbisogni delle imprese e delle famiglie clienti. La letteratura sul *relationship lending/banking* è molto vasta. Il primo studio internazionale sulla tesi del valore della relazione con la clientela è attribuito ad Hodgman (1961).

<sup>14</sup> Non è detto che una banca con dimensioni nazionali o internazionali non possa adottare un approccio relazionale. Alla banca che adotta un approccio di *relationship banking* non corrisponde obbligatoriamente la classificazione di banca medio-piccola o regionale.

La crisi finanziaria, se vogliamo trovarle un merito, ha avuto quello di rendere chiara la prevalenza del modello di banca adeguatamente dimensionata e con operatività tradizionale rispetto a quella di banca grande e ampiamente diversificata. Nei due decenni appena trascorsi si è assistito ad ondate di fusioni ed acquisizioni basate sul convincimento che la dimensione aziendale, le economie di scala e di scopo e l'apertura verso i mercati finanziari fossero gli obiettivi essenziali da perseguire per poter operare in modo efficiente e profittevole. Nonostante questa tendenza sia stata molto vivace, la letteratura accademica aveva da tempo messo in evidenza che la dimensione e la diversificazione, se non attentamente controllati, possono trasformarsi in diseconomie. Le evidenze empiriche desumibili nella letteratura accademica mostrano che le economie di scala sono conseguibili solo entro un certo limite dimensionale. Ad esempio, in un *paper* del 1993, Berger et al. sostengono che la curva di costo medio ha la forma *U-shape* verificando che le economie di scala vengono meglio raggiunte da banche di medie dimensioni piuttosto che da quelle di grandi dimensioni. Nonostante non vi sia un largo consenso sul livello ottimale della dimensione aziendale che assicura l'ottenimento di economie di scala (i.e. in Berger e Mester, 1997; McAllister e McManus, 1993; Wheelock and Wilson, 2001; Amel et al., 2004), sono sempre più numerosi i contributi che sottolineano gli svantaggi e le diseconomie legate all'eccessiva dimensione aziendale, tra i più recenti Demirgüç-Kunt e Huizinga (2011). Anche per quanto riguarda le economie di scopo, la letteratura accademica ha verificato numerose criticità nel perseguimento della diversificazione (tra gli altri Wagner, 2010; Klein and Saldenberg, 2010; Flannery et al., 2004). Conflitti di interesse, complessità, costi legati alla gestione del rischio, ricerca di attività più rischiose, incremento del rischio sistemico sono solo alcune delle problematiche poste all'attenzione dagli studi accademici. È possibile concludere che economie di scala e di scopo non sembrano essere effettivamente ottenibili prescindendo da considerazioni in merito sia alla dimensione che a quella dei costi collegati anche ai maggiori rischi derivanti dalla diversificazione.

Le banche italiane hanno mantenuto livelli dimensionali e di diversificazione equilibrati. Di fronte ad una spinta verso un modello di banca grande e diversificata a cui la letteratura frequentemente associa la denominazione di *originate to distribute* (OTD)<sup>15</sup> che si allontanava dal modello di banca *originate to hold* (OTH)<sup>15</sup>, que-

st'ultimo alla base del modello di business delle banche tradizionali, le banche italiane e ancor più quelle legate al territorio (come le Casse di Risparmio) si sono mantenute fedeli al modello di banca tradizionale. La distinzione tra i due modelli operativi appena richiamati fa ricorso alle modalità mediante le quali viene gestito il rapporto bancario con la controparte. In particolare, la letteratura associa al modello OTD il cosiddetto *transaction banking* caratterizzato da un approccio transazionale con la clientela, e al modello OTH quella del *relationship banking*, basato invece su un approccio di relazione con la clientela. Tale distinzione non riguarderebbe solo il modo con cui si classifica il processo relazionale con la controparte, ma avrebbe a che fare con un aspetto determinante del processo del credito. Infatti, secondo la letteratura, nel modello OTD e nel *transaction banking* si creerebbe l'incentivo a non valutare correttamente il rischio poiché successivamente all'instaurazione del rapporto creditizio, il medesimo fuoriesce dal bilancio della banca mediante diverse modalità operative. La relazione con la clientela sarebbe gestita solo mediante una meccanizzazione del rapporto senza alcun incentivo alla comprensione che va oltre modelli di valutazione del rischio di credito. Diversamente, nel modello OTH e nel *relationship banking*, la banca avrebbe l'incentivo a valutare adeguatamente il rischio di credito poiché il rapporto creditizio esaurirebbe la sua vita utile per intero nel bilancio della banca. In questo caso, l'approccio strategico alla relazione favorirebbe l'acquisizione di informazioni private che accrescerebbero il valore della relazione finanziaria tra banca e cliente<sup>16</sup>.

Non c'è dubbio che il modello di business delle Casse di Risparmio è classificabile nella seconda modalità operativa, ovvero quella che utilizza l'approccio relazionale come asset strategico del modo

<sup>15</sup> Si precisa che il modello di banca OTH non si identifica esattamente con il modello di banca del territorio. Banca del territorio rappresenta una classificazione astratta: è da considerarsi un approccio all'attività creditizia non esclusivamente geografico. Tuttavia qui si fa l'assunzione che una banca del territorio faccia come attività principale quella dell'impiego creditizio e che quindi abbia un incentivo alla corretta valutazione del credito delle controparti e che, di conseguenza, sia descritta dal modello OTH.

<sup>16</sup> Sulla preferibilità del modello OTH rispetto a quello OTD, Bongini et al. (2009a) in uno studio su 226 banche quotate hanno mostrato l'esistenza di una correlazione positiva fra il rapporto tra margine di interesse su margine di intermediazione e i rendimenti anormali medi dei titoli azionari durante la crisi finanziaria. Da queste evidenze emerge che anche il mercato ha premiato le banche fondate sul modello di banca tradizionale rispetto a quelle maggiormente diversificate.

di fare banca (Comana 2004). Il vantaggio competitivo che si dovrebbe generare in questo modello dovrebbe innanzitutto emergere dall'utilizzo di informazioni qualitative e private che necessitano appunto di un approccio relazionale alla clientela (Berger e Black, 2011). Infatti, per le grandi banche, la naturale non standardizzazione di queste informazioni qualitative (anche denominate dalla letteratura come “*soft information*” in contrapposizione a quelle quantitative “*hard information*”), sarebbero difficili da reperire, costose da elaborare e complesse da gestire nel processo di istruttoria e monitoraggio. L'informazione qualitativa aggiuntiva che le banche locali riescono ad acquisire sarebbe invece economicamente conveniente per le medesime nella gestione dei clienti di minore dimensione. In altre parole, le banche agendo sulla relazione sono in grado di ridurre maggiormente le asimmetrie informative rispetto ad un approccio transazionale (Bhattacharya e Thakor, 1993) e mediante la ripetuta interazione tra banca e cliente, le prime sarebbero in grado di modulare la propria offerta sui fabbisogni finanziari dei propri clienti (Petersen e Rajan, 1994). Si viene così a postulare la teoria per cui l'approccio relazionale sia da considerare come una “*tecnology*” dell'attività di *lending* in grado di sviluppare valore significativo nel tempo (Berger e Udell, 2002). E sarebbero proprio le piccole e medie banche le più adatte a impegnarsi nell'attività di *relationship banking* perché la loro organizzazione, più piatta in termini di raccolta, elaborazione dei dati e centri decisionali, consentirebbe un vantaggio competitivo nella selezione dei soggetti meno trasparenti, ovvero le piccole e medie imprese (Bongini et al., 2007)<sup>17</sup>. È così che si instaurano relazioni proficue per entrambe le parti del rapporto. La relazione non diventa solo finanziaria ma anche fiduciaria (Comana e Modina, 2005). La relazione tra banca-cliente acquisisce così un valore non replicabile con l'apertura di una nuova filiale oppure offrendo un prodotto finanziario simile, ma diventa fonte di vantaggio competitivo esclusivo e di lungo periodo. In altre parole, come evidenziato da Baravelli e Minnetti (2011), l'approccio strategico alla relazione sarebbe positivo sia per le imprese che possono

<sup>17</sup>) Questa considerazione non esclude che le grandi banche possano strutturarsi secondo modelli organizzativi piatti. Sarebbe questa l'elemento che consentirebbe un approccio più efficace al *relationship banking*. Come precedentemente evidenziato, il *relationship banking* è da considerarsi come una strategia più che come una classificazione geografica o un'attitudine a rapportarsi con clientela di piccole dimensioni.



contare su condizioni di accesso al credito più favorevoli e beneficiare di un'assistenza maggiore anche in caso di difficoltà finanziaria, sia per le banche che, attraverso l'ottenimento e l'elaborazione di informazioni aggiuntive, riescono meglio a valutare e monitorare il rischio di credito delle controparti accrescendo, di conseguenza, la loro capacità di impostare un'offerta adeguata ai fabbisogni delle imprese servite. Si verifica così uno scambio informativo privilegiato e una relazione creditizia profonda che permette di uscire dalle logiche di compravendita di un prodotto finanziario (più vicino all'approccio del *transaction banking*) venendosi a creare le premesse per un rapporto di *partnership* tra banca e cliente.

La letteratura accademica qualifica l'esistenza di un rapporto di *relationship banking* quando sussistano i requisiti di durata, intensità della relazione e specifiche modalità operative nella gestione del rapporto commerciale<sup>18</sup>. La durata viene considerata come un fattore abilitante della relazione (Ongena e Smith, 1998) poiché è necessario stabilire un rapporto duraturo affinché la banca riesca ad interagire più volte con la controparte. Nel tempo si pongono le basi per una conoscenza più profonda ed una modulazione dell'offerta che consente, alla banca, di stratificare le informazioni private e, al cliente, di iniziare un rapporto fiduciario e di lungo periodo. Nonostante la durata sia un prerequisito per un approccio improntato alla relazione, la letteratura ha evidenziato come questa non equivalga a definire intensità del rapporto (Elsas, 2005). In particolare, il tema ha a che fare con la profondità e l'ampiezza della relazione bancaria. Profondità intesa in senso verticale: informazioni pubbliche e private legate all'operatività della controparte fino a stabilire un rapporto di *partnership* industriale; ampiezza intesa invece come numero di prodotti bancari e servizi finanziari acquistati dal cliente<sup>19</sup>. È quindi chiaro che durata, intensità e ampiezza del rapporto sono gli elementi che forniscono alle banche il connotato maggiore di approccio relazionale. Tra le modalità operative vale la pena richiamare l'importanza dell'assetto organizzativo e distributivo.

<sup>18</sup> La letteratura sulla durata e sulle modalità operative del *relationship banking* è molto ampia. In questo paragrafo vengono trattati solo gli aspetti che meglio delineano l'approccio relazionale. Per una completa rassegna della letteratura si veda Bongini et al. (2009b).

<sup>19</sup> Si fa qui richiamo al tema del multiaffidamento ampiamente affrontato dalla letteratura. Esso riduce il valore apportato dal *relationship banking*, ed è collegato alla dimensione dell'impresa servita (ovvero la banca di piccole dimensioni può non essere in grado di far

Come già anticipato, la struttura organizzativa (secondo il profilo della verticalizzazione o appiattimento del ruolo decisionale) e la dotazione distributiva devono corrispondere ai caratteri comuni della vicinanza al territorio e del continuo contatto con cliente sia in fase di acquisto che di assistenza nell'utilizzo del prodotto bancario. Intuitivamente questa definizione potrebbe indurre il lettore a ritenere che le migliori condizioni con le quali il *relationship banking* si realizza, si adattano meglio alle caratteristiche delle banche locali e di piccole dimensioni. Nonostante questa teoria sia stata verificata da autorevoli contributi (su tutti Berger et al., 2005) che hanno evidenziato che le grandi banche hanno più difficoltà (soprattutto in termini di costi) nella gestione della *soft information* e tendono a rapportarsi maggiormente con grandi clienti e in modo più transazionale, è importante ribadire che tale circostanza non elimina l'eventualità che un grande gruppo si doti di una struttura decisionale piatta e investa molte risorse nella strategia relazionale cosicché riesca a ottenere, da un lato, i benefici delle economie di scala e, dall'altro, il maggior valore apportato da un rapporto di tipo relazionale (Bongini et al. 2009b).

Il fatto che la dimensione non sia un elemento discriminante lo si può leggere anche nella rinnovata concorrenza che le Casse di Risparmio e le piccole banche italiane si trovano a fronteggiare rispetto ai propri territori. La crisi finanziaria del 2007 ha cambiato profondamente l'ambiente competitivo delle banche, si è iniziato a parlare di separazione tra banca commerciale e di investimento e anche di *downsizing* dei grandi gruppi bancari (si veda il rapporto Liikanen, 2012). Il settore bancario sembra voler tornare indietro sui suoi passi dove i grandi campioni nazionali, con una prospettiva globale, sembrano voler riscoprire il ruolo di banca locale. In altre parole, come di recente messo in evidenza da Ruozzi (2012), stiamo assistendo ad un processo di rifocalizzazione verso l'attività creditizia in senso stretto che cambierà fortemente lo scenario competitivo proprio nei territori presidiati dalle Casse di Risparmio e dalle banche regionali. In questo processo di avvicinamento, le banche da sempre locali (come le Casse di Risparmio) hanno un vantaggio naturale poiché appunto lo sono sempre state. Tuttavia, ci si trova di

---

fronte al fabbisogno complessivo dell'azienda) e al rischio di liquidità percepito dall'impresa qualora vi fosse un unico rapporto creditizio. In proposito si veda De Bodt et al. (2005).

fronte a un percorso di ammodernamento dei canali distributivi necessario anche grazie al cambiamento del processo di acquisto e di utilizzo del prodotto bancario da parte della clientela. Il modello di banca regionale ha saputo finora prosperare e adeguarsi al cambiamento della domanda, ma non c'è dubbio che la competizione sarà sempre crescente nel prossimo futuro e, di conseguenza, è necessario accrescere e consolidare l'intensità e l'ampiezza dei rapporti relazionali con la clientela.

Venendo al tema dei benefici che il *relationship banking* apporta all'economia del territorio, vi sono diverse evidenze empiriche che dimostrano sostanziali esternalità positive a favore delle controparti di un rapporto bancario così definito. I principali risultati delle ricerche scientifiche mostrano che un approccio di tipo *relational* è in grado di trasferire benefici sia in termini di disponibilità di credito, che di miglior utilizzo delle garanzie collaterali. In particolare, il vantaggio informativo per la banca dovrebbe tradursi in un migliore monitoraggio sia del rapporto bancario che dell'utilizzo dei prodotti ad esso collegati e da cui dovrebbe derivare anche un beneficio economico (Boot, 2000). Secondo la letteratura, la banca trasferirebbe questo vantaggio informativo ai propri clienti, non tanto sul lato del costo del credito, ma piuttosto sulla flessibilità del rapporto: disponibilità del credito e garanzie richieste. Diversamente, per quanto riguarda il beneficio che il *relationship banking* dovrebbe apportare sul lato del costo del credito, le evidenze empiriche non sono univoche e sussistono diversità legate a fattori strutturali e nazionali. In particolare, le indagini condotte su campioni di studio italiani non hanno riscontrato dei benefici significativi sul lato del costo del credito (Angelini et al., 1998). Le banche sarebbero orientate ad applicare prezzi più elevati in fase di accesso al credito ma anche ove sussistano sia rapporti di ampia intensità di utilizzo dei prodotti, che una lunga durata del rapporto banca-impresa. In Italia, le imprese tendono a privilegiare rapporti di multiaffidamento poiché costituiscono la soluzione più efficiente al rapporto bancario (D'Auria et al., 1999).

Complessivamente, le verifiche empiriche internazionali e domestiche confermano l'opinione che il modello del *relationship banking* risulta favorevole rispetto allo sviluppo dell'economia dei sistemi economici di insediamento.

## 5.4. Conclusioni

L'obiettivo della ricerca era lo studio della relazione fra le Fondazioni di origine bancaria e le banche precedentemente dette conferitarie. La ricerca è stata condotta prendendo in considerazione innanzitutto l'evoluzione delle quote di partecipazione dal 1990 a oggi; quindi l'analisi si è spostata sul *modus operandi* delle Casse di Risparmio autonome per verificare l'aderenza alla *mission* originaria e infine sono state studiate le evidenze scientifiche che associano il modello gestionale al contributo creditizio apportato dalle banche al sistema economico di insediamento.

L'evoluzione delle relazioni fra le Fondazioni e le banche si presenta molto differenziata. L'osservazione empirica ha evidenziato tale diversità sotto diversi profili:

- la quota di partecipazione attualmente detenuta nella banca conferitaria varia da 0 all'80%, con una marcata distribuzione anche nelle classi intermedie;
- parimenti, il rapporto con la banca partecipata spazia dal controllo di diritto fino a percentuali molto minoritarie, talvolta marginali, passando anche per situazioni in cui il peso è comunque significativo anche se non assegna il controllo;
- la soluzione prescelta, in termini di presenza nel capitale bancario, vede casi di partecipazione minoritaria nei maggiori gruppi bancari del Paese come in gruppi formati da sole ex-Casse di Risparmio come, ancora, in gruppi di matrice cooperativa. Ovviamente non mancano i casi in cui le Fondazioni restano l'azionista di riferimento della conferitaria;
- sotto il profilo temporale, le scelte sopra descritte sono state attuate in momenti diversi: chi ha optato per l'immediata cessione della quota azionaria nella conferitaria, chi ha scelto di procedere alla dismissione, parziale o totale, in periodi successivi.

Queste osservazioni permettono di proporre una prima conclusione: è quantomeno impreciso parlare del rapporto fra le Fondazioni e le banche in modo indifferenziato, come se fossero un monolite che ha tenuto una condotta uniforme. L'attuale condizione di ogni Fondazione è frutto del proprio discernimento, delle valutazioni compiute al proprio interno, effettuate anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta negli anni e del mutare del contesto di mercato. Queste diverse condotte hanno reso possibile il profondo cambiamento che ha interessato il sistema bancario italiano in que-

sti oltre vent'anni. Le motivazioni essenziali della ristrutturazione vanno certamente molto oltre la trasformazione delle Casse di Risparmio; qui importa notare che queste banche e i loro azionisti non sono stati di ostacolo al processo di trasformazione e piuttosto lo hanno assecondato con le proprie scelte di dismissione delle quote azionarie. Ancora, l'analisi ha mostrato che la presenza delle Fondazioni nelle banche non ne ha inibito il processo di ricapitalizzazione, atteso che le Fondazioni stesse hanno conferito alle società partecipate oltre 7,8 miliardi di euro in occasione di aumenti di capitale, di cui ben 7,5 miliardi dal 2007 in poi, ossia da quando la crisi ha iniziato a far sentire i propri effetti in modo più severo.

Il secondo passaggio della ricerca si è incentrato sul modello di business delle ex-Casse di Risparmio, quelle rimaste autonome in quanto possedute in maggioranza dalla Fondazione. Il perimetro si è limitato ad esse (15 banche) sia perché sono l'espressione più pura delle aziende di credito governate dalle Fondazioni sia perché è molto difficile, sostanzialmente impossibile, discernere il peso di questi soggetti nelle scelte strategiche e operative attuate dalle banche dove esse sono presenti con quote minoritarie. L'analisi dei bilanci e dei dati sugli assorbimenti patrimoniali ha evidenziato una marcata propensione degli intermediari in parola verso l'attività di intermediazione creditizia tradizionale e viceversa una minore incidenza delle attività finanziarie diverse, come l'investimento in titoli. Ciò emerge dai seguenti dati:

- l'incidenza degli impieghi sul totale attivo delle Casse di Risparmio è pari al 67% contro il 45% del resto del sistema bancario italiano;
- il rapporto fra gli impieghi e la raccolta è del 106% per le Casse di Risparmio a fronte dell'88% del sistema;
- la crescita degli impieghi del 2012 sull'anno precedente è stata pari all'1,8% contro la diminuzione dell'1,2% del sistema.

Lo studio delle variabili quantitative ha riguardato anche gli assorbimenti patrimoniali, come riportati nell'informativa pubblica prevista dal Terzo Pilastro di Basilea 2, ricavando così una rappresentazione di come sono percentualmente distribuiti i rischi fra le diverse classi censite dalla regolamentazione. Questo profilo è importante perché dice come è utilizzato il patrimonio disponibile, informazione troppo spesso trascurata quando si discute del grado di capitalizzazione delle banche, così che il dibattito si esaurisce sul suo livello assoluto e non sulla destinazione. È evidente invece che, ai

fini del sostegno e della promozione dell'economia locale, ciò che conta è come le risorse disponibili sono utilizzate: se al fine di consentire l'erogazione di prestiti o per scopi diversi. Il confronto è stato condotto fra le 15 Casse di Risparmio e i primi 5 maggiori gruppi del sistema bancario italiano perché, in assenza di statistiche ufficiali al riguardo, abbiamo proceduto alla rilevazione individuale dei valori. Il risultato conforta l'evidenza della dedizione delle Casse di Risparmio al credito verso le imprese e le famiglie in quanto:

- il 91,6% degli assorbimenti patrimoniali è a fronte del rischio di credito e di controparte, contro l'85% dei primi 5 gruppi;
- la proporzione è rimasta stabile fra il 2009 e il 2011 per le Casse di Risparmio mentre è diminuita di 5 punti percentuali per i primi 5 gruppi.

La conclusione che si può trarre dalle analisi condotte è che le Casse di Risparmio sono rimaste aderenti alla propria *mission* di banca commerciale, orientata alla raccolta e al reimpiego delle risorse finanziarie nell'area di insediamento, dunque ancorata al motivo fondante della loro nascita nel XIX secolo. L'attività finanziaria, che spesso diventa attività speculativa *tout court*, risulta per converso marginale, per non dire estranea al loro modello operativo. Inoltre, emerge che la politica di capitalizzazione va guardata dai due lati: quello dell'approvvigionamento del patrimonio e quello della sua destinazione, altrimenti il dibattito sulla relazione fra presenza delle Fondazioni e patrimonializzazione delle banche perde di vista il suo obiettivo centrale che è il contributo che esse offrono al territorio che le esprime.

Il terzo *step* dell'analisi è stato la rassegna dei contributi della letteratura sul modello gestionale delle Casse di Risparmio, che può pienamente inquadrarsi nel cosiddetto *relationship banking*. A differenza del modello che ad esso si contrappone, chiamato *transactional banking*, esso si fonda su relazioni stabili e durevoli con gli interlocutori, tipicamente costituiti dalla clientela locale, imprese e famiglie, che fruiscono dalla banca servizi di finanziamento, di collocamento del risparmio, di pagamento e di accompagnamento verso i mercati finanziari. Il *relationship banking* consente la condivisione di informazioni rilevanti fra banca e cliente, riducendo così le asimmetrie informative e favorendo la migliore allocazione del risparmio. Le evidenze empiriche offerte dalla migliore letteratura dimostrano che questa condizione permette il fluire di più abbondanti disponibilità di credito a favore del territorio servito, anche se

il costo è in certa misura aggravato dalla maggiore onerosità connessa con la capillare presenza nell'area geografica di insediamento. Ancora, è importante notare come questo *modus operandi*, imperniato sull'erogazione dei prestiti e sulla loro detenzione fino alla scadenza, è molto distante da quello definito *originate-to-distribute* che, basandosi sulla rapida cessione dei prestiti dopo l'erogazione, offre meno incentivi all'accurata selezione degli stessi e si traduce in un superiore grado di insolvenze. Come da più parti sottolineato, è da questo modello operativo che sarebbe stata innescata la crisi dei mutui *subprime* del 2007. Infine, osserviamo che la letteratura ha dimostrato che la presenza di intermediari basati sul *relationship banking* nei sistemi economici locali ne favorisce la stabilità e lo sviluppo.

La ricerca qui proposta ha compiuto un tragitto circolare, che muovendo dalla finalità originaria delle Casse di Risparmio, la promozione economica e sociale delle aree di insediamento mediante la valorizzazione del risparmio e l'erogazione del credito, ha attraversato la fase di recente trasformazione conseguita alla Legge Amato ed è giunta ad analizzare l'attuale rapporto fra le Fondazioni e le banche da esse derivate. È emerso innanzitutto che non è venuta meno la loro funzione, benché i profondi mutamenti di contesto di questi quasi due secoli abbiano indotto inevitabili trasformazioni anche negli Enti. La più rilevante fra questa può essere individuata proprio nella Legge Amato che ha portato alla scissione dei soggetti deputati alla beneficenza da quelli impegnati nell'intermediazione creditizia. Questa è stata declinata in modo molto diverso da parte delle 84 Casse di Risparmio esistenti al momento dell'innovazione legislativa. Dalla nostra analisi emerge come per le Fondazioni avvalersi di un braccio creditizio non sia improprio, perché consente di continuare a perseguire la finalità originaria del sostegno al territorio di riferimento anche mediante lo svolgimento dell'attività di banca commerciale e perché, nel concreto, tale attività è esercitata secondo il modello del *relationship banking* che valorizza l'utilizzo delle cosiddette *soft information* e consente l'afflusso di più copiose risorse creditizie, atte a favorire il sostegno dei sistemi economici locali nei periodi di crisi e favorirne lo sviluppo nelle fasi di crescita. Ed è così che il cerchio del nostro percorso si chiude.

## BIBLIOGRAFIA

- Amel D., Barnes C., Panetta F., Salleo, C., 2004, *Consolidation and efficiency in the financial sector: A review of the international evidence*, Journal of Banking and Finance, 28, pp. 2493-2519
- Angelini P., Di Salvo R., Ferri G., 1998, *Availability and cost of credit for small business: customer relationships and credit cooperatives*, Journal of Banking and Finance, vol.22, pp.925-954
- Baravelli M., Minnetti F., 2011, *Corporate relationship banking: between theory and practice in the Italian market*, Bancaria, n.10, pp. 26-54
- Bianchi T., 2007, Banca e Borsa. *Un percorso di vita, di studi e di esperienze*, Spirali Edizioni, Milano
- Berger A.N., Bauer P., Humphrey D., 1993, *Efficiency and productivity growth in U.S. banking*, in Harold O. F., Knox Lovell C.A., Schmidt S.S., *The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications*, Oxford University Press, pp. 386-413
- Berger A.N., Black L.K., 2011, *The ability of banks to lend to informationally opaque small business*, Journal of Banking and Finance, vol.68, n.3, 2127-2167
- Berger A.N., Mester L., 1997, *Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions*, Journal of Banking and Finance, 21, 7, pp. 895-947
- Berger A.N., Miller N.H., Petersen M.A., Rajan R.G., Stein J.C., 2005, *Does function follow organizational form? Evidence from the lending practices of large and small banks*, Journal of Financial Economics, vol.76, pp. 237-269
- Berger A.N., Udell G.F., 2002, *Small business credit availability and relationship lending: the importance of bank organizational structure*, The Economic Journal, vol. 112, pp. 32-53
- Bhattacharya S., Thakor A.V., 1993, *Contemporary banking theory*, Journal of Financial Intermediation, vol.3, pp. 2-50
- Bongini P., Ferri G., Lacitignola P., 2009a, *Was there a "small bank" anomaly in the subprime crisis?*, in Bracchi G. e Masciandaro D. (a cura di), *Dopo la crisi. L'industria finanziaria italiana tra stabilità e sviluppo*, Bancaria Editrice
- Bongini P., Di Battista M.L., Nieri L., 2009b, *Relationship banking: mito o realtà? Una rassegna della letteratura*, in Comana M., Brogi M. (a cura di), Banca, Sistemi e Modelli, vol.1, pp.659-696
- Bongini P., Di Battista M.L., Zavarrone E., 2007, *The value of relationship lending: small banks in an era of consolidation*, Economic Notes, vol. 36, 209-230
- Boot A.W.A., 2000, *Relationship banking: what we do now?*, Journal of Financial Intermediation, vol. 9, pp-7-25
- Buonaura V.C., 2010, *Le Fondazioni Bancarie come investitori di lungo periodo*, Banca Impresa Società, n.3, pp.375-402



- Cenni S., Corigliano R., Cotugno M., 2009, *Banche del territorio: caratteristiche permanenti e fattori di successo*, in *Banche, Sistemi e Modelli*, vol.1, pp. 615-634
- Comana M., 2004, *Credito e risparmio: quale sintesi possibile per le banche regionali?*, in *Le banche regionali fra credito e gestione del risparmio*, pp. 115-129
- Comana M., Modena M., 2005, *I fattori di successo delle banche regionali: i risultati dell'indagine*, *Banche e Banchieri*, n.3, pp. 235-247
- D'Auria C., Foglia A., MarulloReddtz P., 1999, *Bank interest rates and credit relationship in Italy*, *Journal of Banking and Finance*, vol.23, 1067-1093
- De Bodt E., Lobe F., Statnik J.C., 2005, *Credit rationing, customer relationship and the number of banks: an empirical analysis*, *European Financial Management*, vol. 11, n.2, pp.195-228
- Demirgüç-Kunt A., Huizinga H., 2011, *Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline*, CEPR Discussion Papers 8276
- Elsas R., 2005, *Empirical determinants of relationship lending*, *Journal of Financial Intermediation*, vol. 14, pp.32-57
- Flannery M.J., Kwan S.H., Nimalendran M., 2004, *Market evidence on the opaqueness of banking firms assets*, *Journal of Financial Economics*, 71, pp. 419-460
- Hodgman D.R., 1961, *The deposit relationship and commercial bank investment behavior*, *Review of Economics and Statistics*, vol.41, pp. 257-261
- Klein P.G., Saidenberg M.R., 2010, *Organizational structure and the diversification discount: Evidence from commercial banking*, *Journal of Industrial Economics* 58, pp. 127-155
- Liikanen E., 2012, *High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector*, EC, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/docs/highlevel\\_expert\\_group/report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/highlevel_expert_group/report_en.pdf)
- McAllister P.H., McManus D., 1993, *Resolving the scale efficiency puzzle in banking*, *Journal of Banking and Finance*, 17, pp. 389-406
- Mocetti S., Pagnini M., Sette E., 2010, *Information technology and banking organization*, *Banca d'Italia*, Temi di discussione n.752
- Ongena S., Smith D.C., 1998, *The duration of bank relationships*, *Journal of Financial Economics*, vol. 6, pp.449-475
- Petersen M.A., Rajan R.G., 1994, *The benefits of lending relationships: evidence from small business data*, *Journal of Finance*, vol. 49, pp.3-37
- Ruozzi R., 2012, *Considerazioni sul futuro delle banche regionali*, *Banche e Banchieri*, n.4, pp. 521-527
- Wagner W., 2010, *Diversification at financial institutions and systemic crises*, *Journal of Financial Intermediation*, 19, 3, pp. 373-386
- Wheelock D. C., Wilson P.W., 2001, *New evidence on returns to scale and product mix among U.S. commercial banks*, *Journal of Monetary Economics*, 47, pp. 653-674

## NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati e al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

### *Periodo di riferimento dei dati*

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto, sono stati rilevati con riferimento ai periodi e alle scadenze più appropriate in funzione del contenuto informativo dei fenomeni oggetto di indagine, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di confrontabilità degli stessi dati.

Sono state adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2012;
- l'analisi degli investimenti correlati alla missione è relativa alle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2011;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2012.

*Criteria di raggruppamento delle Fondazioni di origine bancaria*

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno.

*Criteria di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico*

I dati di bilancio che vengono presentati nel diciassettesimo rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

---

<sup>1</sup> Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:  
- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;  
- Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;  
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;  
- Mezzogiorno o Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 18° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
<b>ATTIVO</b>	<b>ATTIVO</b>
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	Attività finanziarie:
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita);	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
4) Crediti limitatamente alle operazioni PCT	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>Totale dell'attivo</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate da liquidare
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
<b>Totale del passivo</b>	<b>Totale del passivo</b>

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 18° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	
11) Proventi straordinari limitatamente alle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
12) Oneri straordinari limitatamente alle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Altri proventi e proventi straordinari
9) Altri proventi	
11) Proventi straordinari (al netto delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	
10) Oneri	
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	
13) Imposte	
12) Oneri straordinari (al netto delle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>Totale proventi</b>
	Oneri
	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	Imposte
	Oneri straordinari
	<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>
	<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>
	<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>
	Copertura disavanzi pregressi
	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	<b>Attività istituzionale:</b>
	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
	d) Accantonamento al volontariato L. 266/91
	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
	<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>
	<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>
	<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>
Copertura disavanzi pregressi	
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	
<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>	
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- i proventi sono al netto delle trattenute operate alla fonte;
- i valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili risultanti dai bilanci.



## APPENDICE

**NORMATIVA**





## **NORMATIVA PRIMARIA**



**DECRETO LEGISLATIVO  
17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente<sup>1)</sup>)**

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461<sup>2</sup>.**

**Art. 1  
Definizioni**

Nel presente decreto si intendono per:

- a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda ban-

caria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

*c-bis.* "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali<sup>3,4</sup>. [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17,

- 
- 1) Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.
  - 2) Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.
  - 3) L'articolo 153, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".
  - 4) L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]<sup>5</sup>;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque<sup>6</sup>;

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la

società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

<sup>5</sup> Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

<sup>6</sup> Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

### Art. 2

#### *Natura e scopi delle Fondazioni*

Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale<sup>7</sup>.

### Art. 3

#### *Modalità di perseguimento degli scopi statuari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura,

con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero<sup>8</sup>, delle imprese sociali<sup>9</sup> e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

### Art. 4

#### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revo-

<sup>7)</sup> Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

<sup>8)</sup> Le parole "delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero" sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

<sup>9)</sup> Le parole "delle imprese sociali" sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

ca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]<sup>10</sup>, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,<sup>11</sup> dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non

devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo<sup>12</sup>;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera

<sup>10</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

<sup>11</sup> Le parole "ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," sono state aggiunte dall'art. 27-quater, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

<sup>12</sup> Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

e)]<sup>13</sup> di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo<sup>14</sup>;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta gior-

ni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria<sup>15</sup>.

3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]<sup>16</sup>.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

<sup>14</sup> Lettera aggiunta dall'art. 27- *quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

<sup>15</sup> Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>16</sup> Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

<sup>17</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



### Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità<sup>18</sup>. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurarne* la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

### Art. 6 *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'ar-

ticolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

*5-bis.* Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato<sup>19</sup>.

<sup>18</sup>) Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>19</sup>) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che *"la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova"*.

**Art. 7**  
*Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali<sup>20</sup>.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni

la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15<sup>21</sup> per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali<sup>22</sup>.

**Art. 8**  
*Destinazione del reddito*

1. Le Fondazioni destinano il reddito<sup>23</sup> secondo il seguente ordine:

- a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
- b. oneri fiscali;
- riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza<sup>24</sup>;

<sup>20</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>21</sup> La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

<sup>22</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

<sup>23</sup> Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

<sup>24</sup> La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirett. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85), per l'esercizio 2011, con D.Dirett. 26 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77).

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statuari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole<sup>25</sup>;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

#### Art. 9

##### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è

costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro

<sup>25</sup> Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

**Art. 10**  
*Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica<sup>26</sup>.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplina-

<sup>26)</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".

<sup>27)</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

no l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]<sup>27</sup> aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.<sup>28</sup>

## Art. 11

### *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con

<sup>28)</sup> Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]<sup>29</sup>, al fine di assi-

curare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

## TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

*Disposizioni varie di  
carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]<sup>30</sup>.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

<sup>29</sup> L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

<sup>30</sup> Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-*bis*<sup>31</sup>. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dall'articolo 13<sup>2</sup> si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immo-

bili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005<sup>33</sup>. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

<sup>31)</sup> Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

<sup>32)</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

<sup>33)</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.



### **TITOLO III<sup>34</sup> REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI**

#### **Art. 14**

#### *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente

articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

#### **Art. 15**

#### *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

#### **Art. 16**

#### *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

<sup>34)</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.



3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sulla base aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione

della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

#### Art. 17

##### *Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

#### Art. 18

##### *Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo

risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

**Art. 19**  
*Apporto di beni immobili  
da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

**Art. 20**  
*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già

direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

**Art. 21**  
*Valutazione dei beni e  
delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## TITOLO IV<sup>35</sup> DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

### Art. 22 *Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione

degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1,

<sup>35)</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

**Art. 23**  
*Operazioni di concentrazione  
non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i

casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

**Art. 24**  
*Regime speciale ai fini  
delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E**  
**TRANSITORIE**

**Art. 25**  
*Detenzione delle partecipazioni di  
controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,

sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione<sup>36</sup>.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1<sup>37</sup>.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>38</sup>.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1<sup>39</sup>.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può eser-

citare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis]<sup>40</sup>.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto<sup>41</sup>.

#### Art. 26

#### *Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'ar-

<sup>36</sup> Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

<sup>37</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>38</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>39</sup> Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

<sup>40</sup> Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

<sup>41</sup> Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

ticolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo, 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

#### Art. 27 *Partecipazione al capitale della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito supe-

riore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

#### Art. 28 *Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo

2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla

data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto<sup>42</sup>.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

#### Art. 29

##### *Disposizione finale*

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

#### Art. 30

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

<sup>42)</sup> L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Art. 31  
*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.



LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

**“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999*

#### Art. 1.

##### *Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

#### Art. 2.

##### *Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli

settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le Fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la

carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### *Regime tributario degli enti*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente

ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

### Art. 4.

#### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti

dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'ap-

porto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previ-

sto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione

ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni,

alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

#### Art. 7.

##### *Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutarî.

#### Art. 8.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## **NORMATIVA SECONDARIA**





DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

**Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie.**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  
n. 139 del 16 giugno 2004*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-  
nonies, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

*Attività istituzionale*

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della Fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della Fondazione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo

di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della Fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle Fondazioni vincolate dalla legge.

#### Art. 3.

##### *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle Fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di ricono-

sciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

#### Art. 4.

##### *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo

presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

#### Art. 5.

##### *Il patrimonio*

Le Fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

#### Art. 6.

##### *Partecipazioni bancarie di controllo*

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più Fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le Fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso

entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle Fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

**Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.**

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni;

#### EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la

redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della Fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

#### 1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

#### 2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

### 3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di parti-

te, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

### 4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della Fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

### 5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

### 6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla Fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

### 7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte



nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.

#### 8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

#### 9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività

non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

#### 10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio,

risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

## 11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi

delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immo-

bilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti

delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

q) le misure organizzative adottate dalla Fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

## 12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli

amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della Fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la Fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla Fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle Fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla Fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statuari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

### 13. *Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della Fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

### 14. *Disposizioni finali*

14.1 Le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore

del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La Fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

*Il Ministro: Visco*

**Allegato A - Schema dello stato patrimoniale**

ATTIVO		t	t-1
<b>1</b>	Immobilizzazioni materiali e immateriali	.....	.....
	a) beni immobili	.....	.....
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	.....	.....
	b) beni mobili d'arte	.....	.....
	c) beni mobili strumentali	.....	.....
	d) altri beni	.....	.....
<b>2</b>	Immobilizzazioni finanziarie:	.....	.....
	a) partecipazioni in società strumentali	.....	.....
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	.....	.....
	b) altre partecipazioni	.....	.....
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	.....	.....
	c) titoli di debito	.....	.....
	d) altri titoli	.....	.....
<b>3</b>	Strumenti finanziari non immobilizzati:	.....	.....
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	.....	.....
	b) strumenti finanziari quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	.....	.....
	c) strumenti finanziari non quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	.....	.....
<b>4</b>	Crediti	.....	.....
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
<b>5</b>	Disponibilità liquide	.....	.....
<b>6</b>	Altre attività	.....	.....
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese	.....	.....
	- strumentali direttamente esercitate	.....	.....
<b>7</b>	Ratei e risconti attivi	.....	.....
<b>Totale dell'attivo</b>		.....	.....

PASSIVO		t	t-1
<b>1</b>	Patrimonio netto:	.....	.....
	a) fondo di dotazione	.....	.....
	b) riserva da donazioni	.....	.....
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	.....	.....
	d) riserva obbligatoria	.....	.....
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	.....	.....
	g) avanzo (disavanzo) residuo	.....	.....
<b>2</b>	Fondi per l'attività d'istituto:	.....	.....
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	.....	.....
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	.....	.....
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	.....	.....
	d) altri fondi	.....	.....
<b>3</b>	Fondi per rischi e oneri	.....	.....
<b>4</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.....	.....
<b>5</b>	Erogazioni deliberate:	.....	.....
	a) nei settori rilevanti	.....	.....
	b) negli altri settori statutari	.....	.....
<b>6</b>	Fondo per il volontariato	.....	.....
<b>7</b>	Debiti	.....	.....
	di cui:	.....	.....
	esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
<b>8</b>	Ratei e risconti passivi	.....	.....
<b>Totale del passivo</b>			

**CONTI D'ORDINE***Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

**Allegato B - Schema del conto economico**

		<b>t</b>	<b>t-1</b>
<b>1</b>	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	.....	.....
<b>2</b>	Dividendi e proventi assimilati:	.....	.....
	a) da società strumentali	.....	.....
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>3</b>	Interessi e proventi assimilati:	.....	.....
	a) da immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
	c) da crediti e disponibilità liquide	.....	.....
<b>4</b>	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>5</b>	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>6</b>	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
<b>7</b>	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	.....	.....
<b>8</b>	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	.....	.....
<b>9</b>	Altri proventi:	.....	.....
	di cui:		
	- contributi in conto esercizio	.....	.....
<b>10</b>	Oneri:	.....	.....
	a) compensi e rimborsi spese organi statutari	.....	.....
	b) per il personale	.....	.....
	di cui:		
	- per la gestione del patrimonio	.....	.....
	c) per consulenti e collaboratori esterni	.....	.....
	d) per servizi di gestione del patrimonio	.....	.....
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari	.....	.....
	f) commissioni di negoziazione	.....	.....
	g) ammortamenti	.....	.....
	h) accantonamenti	.....	.....
	i) altri oneri	.....	.....
<b>11</b>	Proventi straordinari	.....	.....
	di cui:		
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
<b>12</b>	Oneri straordinari	.....	.....
	di cui:		
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....



		<b>t</b>	<b>t-1</b>
<b>13</b>	Imposte	.....	.....
	<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	.....	.....
<b>14</b>	Accantonamento alla riserva obbligatoria	.....	.....
<b>15</b>	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:	.....	.....
	a) nei settori rilevanti	.....	.....
	b) negli altri settori statutari	.....	.....
<b>16</b>	Accantonamento al fondo per il volontariato	.....	.....
<b>17</b>	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:	.....	.....
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	.....	.....
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	.....	.....
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	.....	.....
	d) agli altri fondi	.....	.....
<b>18</b>	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
	<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>	.....	.....

## **ALTRA NORMATIVA**



**SENTENZA N. 301  
ANNO 2003  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
  - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
  - Valerio ONIDA “
  - Carlo MEZZANOTTE “
  - Fernanda CONTRI “
  - Guido NEPPI MODONA “
  - Piero Alberto CAPOTOSTI “
  - Annibale MARINI “
  - Franco BILE “
  - Giovanni Maria FLICK “
  - Francesco AMIRANTE “
  - Ugo DE SIERVO “
  - Romano VACCARELLA “
  - Paolo MADDALENA “
  - Alfio FINOCCHIARO “
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.

461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sani-no per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di

Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordina-

ria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le Fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-bis della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifi-

che così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle Fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle stesse Fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle Fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di asso-

ciamento dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale

esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle Fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della Fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuo-

vamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la Fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle Fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle Fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 Fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 Fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle Fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le Fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le Fondazioni che tali partecipazioni



hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse Fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle Fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle Fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibi-

lità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più Fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle Fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena

autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle Fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire Fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne Fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presen-

za dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle Fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle Fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle Fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le Fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le Fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe

anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle Fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le Fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998

fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle Fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle Fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre Fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette Fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le Fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali Fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del

2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle Fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h*).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle Fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera *g*), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera

i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle Fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle Fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costi-

tuzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 Fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle Fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio

di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle Fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

##### 1. - Il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle Fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate Fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più Fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle Fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette Fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza - nelle ordinanze di remissione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle Fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di remissione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle Fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle Fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il

rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle Fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle Fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costitu-

zionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le Fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodefinizione delle stesse Fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle Fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle Fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natu-

ra privata delle Fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle Fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza



indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle Fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle Fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le Fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da

un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le Fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle Fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le Fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le Fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle Fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto,

nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle Fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle Fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle Fon-

dazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle Fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi desi-

gnati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati. Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le Fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle Fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle Fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso

della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'ecceputa irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle Fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo»

debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una Fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più Fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un

profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più Fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più Fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più Fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11

della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle Fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle Fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle Fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle Fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle

istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle Fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999,

che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle Fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considera-

re che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *i*), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costitu-

zionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)» e 10, comma 3, lettera *e*), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:  
Riccardo CHIEPPA, Presidente  
Annibale MARINI, Redattore  
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere  
F.to: FRUSCELLA



**SENTENZA N. 300**  
**ANNO 2003**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente  
 - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice  
 - Valerio ONIDA “  
 - Carlo MEZZANOTTE “  
 - Fernanda CONTRI “  
 - Guido NEPPI MODONA “  
 - Piero Alberto CAPOTOSTI “  
 - Annibale MARINI “  
 - Franco BILE “  
 - Giovanni Maria FLICK “  
 - Francesco AMIRANTE “  
 - Ugo DE SIERVO “  
 - Romano VACCARELLA “  
 - Paolo MADDALENA “  
 - Alfio FINOCCHIARO “  
 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*; 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

**RITENUTO IN FATTO**

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle Fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative

incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle Fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle Fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle Fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle Fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n.

342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle Fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri

regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le Fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le Fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto

alle «casse di risparmio», poiché le Fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le Fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugunate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato alle Fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle Fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle Fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le Fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le Fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle Fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle Fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le Fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in set-

tori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle Fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle Fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le Fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art.

11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del

2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le Fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la Fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sen-

tenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle Fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle Fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le Fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle Fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le Fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le Fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle Fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle Fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le Fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa

valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle Fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle Fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-Fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le Fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione

di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le Fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le Fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate,

altresì le corrispondenti Fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle Fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le Fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle Fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvi-



sabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le Fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di Fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi

materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle Fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di Fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali Fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa

esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le Fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione - tradizionale per le Casse di risparmio - nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intromissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero - soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 - concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli

enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurre la consistenza a non più del cinquanta per cento

del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi - quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie - cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «Fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle Fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in Fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa

qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutarî (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le Fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente,

nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le Fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «Fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le Fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate

le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di Fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - E bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio,

con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste consi-

derazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - Fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non

può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali Fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì vale-

re, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le Fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in questione. Le Fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le Fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle Fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le Fondazioni di origine

bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente  
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore  
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA



COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002

C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA  
COMMISSIONE  
del 22.08.2002  
RELATIVA ALLE  
MISURE FISCALI PER LE  
FONDAZIONI BANCARIE  
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana

è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

**I. Procedimento**

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>2</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

**II. Descrizione dettagliata dell'aiuto**

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle Fondazioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si

<sup>1</sup>) GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

<sup>2</sup>) Cfr. nota 1.

considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette Fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle Fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le

misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "Fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le Fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le Fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le Fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle Fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle Fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle Fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le Fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge,

che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le Fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le Fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le Fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle Fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle Fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

### III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle Fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle Fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le Fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e Fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle Fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le Fondazioni

hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa<sup>3</sup>. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*<sup>4</sup>. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

#### IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del

procedimento, il governo italiano ha replicato che le Fondazioni bancarie non possono essere considerate “imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti all'attività delle Fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle Fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica<sup>5</sup>.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori (“settori rilevanti”) nei quali le Fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le Fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti (“imprese strumentali”). L'articolo 3, comma 2, vieta alle Fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le

<sup>3</sup>) Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

<sup>4</sup>) Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

<sup>5</sup>) Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della Fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le Fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: *"Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato"*<sup>6</sup>. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le Fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commis-

sione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche<sup>7</sup>. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della Fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle Fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle Fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,

<sup>6</sup> Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

<sup>7</sup> GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da Fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle Fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle Fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le Fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle Fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle Fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'o-

nere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle Fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della Fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle Fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla Fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle Fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8%

dei progetti finanziati dalle Fondazioni sono realizzati nella regione in cui la Fondazione stessa ha sede. Le Fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

## V. Valutazione delle misure

### La disciplina delle Fondazioni bancarie

33. Le Fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e

prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e 8 l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della Fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della Fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della Fondazione<sup>8</sup>. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "*settori ammessi*". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)<sup>9</sup>. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e pro-

<sup>8</sup>) La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

<sup>9</sup>) La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.



mozione di attività culturali<sup>10</sup>. Tuttavia, le Fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti “settori rilevanti”. Per “settori rilevanti” si intendono i “settori ammessi” nei quali ciascuna Fondazione sceglie concretamente di operare. Le Fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l’ambito privilegiato di attività delle Fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I “settori rilevanti” delimitano anche l’ambito nel quale le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L’articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le Fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L’articolo 3, comma 2, specifica che le Fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L’articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto

di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le Fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le Fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per

<sup>10)</sup> Nell’area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L’area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.



approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le Fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle Fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le Fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fon-

dazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le Fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le Fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle Fondazioni.

### Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle Fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

### *Gestione ed investimento del patrimonio*

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le Fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valo-

re<sup>11</sup>. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra Fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle Fondazioni - se vi provvede la Fondazione stessa<sup>12</sup> non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti

tanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi<sup>13</sup>. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le Fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della Fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle Fondazioni.

*L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale*

46. Il reddito che le Fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad ero-

<sup>11</sup>) La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

<sup>12</sup>) La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le Fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

<sup>13</sup>) Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspekteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

gare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le Fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle Fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le Fondazioni stesse possano ottenere: le Fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

*L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali".*

48. Le Fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze speci-

ficcate dalla legge. Si tratta dei casi delle Fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso né le Fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"<sup>14</sup>. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica<sup>15</sup>. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di con-

<sup>14</sup>) Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

<sup>15</sup>) Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

tributi a fondo perduto, per la quale non esiste un “mercato”, l’attività di prestazione di servizi ospedalieri, l’attività di una galleria d’arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle Fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L’esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle Fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un’attività nei “settori rilevanti”<sup>16</sup>. Risulterebbe quindi che nessuna delle Fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l’articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle Fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle Fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazio-

zione delle Fondazioni stesse all’attività dell’impresa controllata. Tra le Fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le Fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1. Le Fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L’informazione fornita dalle autorità italiane in merito all’assenza di attività dirette delle Fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle Fondazioni.

### **Eventuale presenza di elementi di aiuto**

55. Qualora le Fondazioni interven-gano direttamente in un’attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell’organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le Fondazioni vanno considerate enti sot-

<sup>16)</sup> Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

toposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le Fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei "settori rilevanti" - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

### **Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218**

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le Fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle Fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle Fondazioni. Se le Fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferi-

scono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

## **VI. Conclusioni**

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna Fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle Fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori

nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle Fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

#### **HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

##### **Art. 1**

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle Fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

##### **Art. 2**

La misura cui l'Italia ha dato esecu-

zione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

##### **Art. 3**

Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

##### **Art. 4**

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione  
*Mario Monti*

Membro della Commissione







Finito di stampare Settembre 2013